

CENTRO ITALIANO DI IPNOSI CLINICO-SPERIMENTALE

C.I.I.C.S.

ISTITUTO FRANCO GRANONE

SCUOLA POST-UNIVERSITARIA DI IPNOSI

CLINICA E SPERIMENTALE

L'IPNOSI IN AMBITO GIURIDICO

RELATORE

Dott. Prof. P. Rivello

CANDIDATO

Prof. Fabrizio Iecher

CORRELATORE

Prof. A. M. Lapenta

ANNO DI STUDI 2010

INDICE

INTRODUZIONE	3
L'IPNOSI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO	5
LE APPLICAZIONI DELL'IPNOSI IN AMBITO FORENSE IN ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI	11
I PERICOLI DELL'IPNOSI ED I DANNI CHE POSSONO DERIVARNE	14
I PERICOLI CORRELATI ALLA SEMPLICE IPNOSI E ALL'IPNOSI TERAPEUTICA.....	18
I PERICOLI CORRELATI AI FALLIMENTI DELLA DEIPNOTIZZAZIONE.....	19
I PERICOLI CORRELATI ALLA COERCIZIONE.....	22
I PERICOLI DELL'IPNOSI DA SPETTACOLO TEATRALE.....	25
L'IPNOTISTA	27
IL CONSENSO INFORMATO ALL'IPNOSI	28
I REATI PIÙ COMUNI RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITÀ DELL'IPNOTISTA	30
LA VIOLENZA PRIVATA.....	30
IL REATO DI LESIONI PERSONALI.....	32
LA VIOLENZA SESSUALE	32
LA CIRCONVENZIONE D'INCAPACE.....	34
L'ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE	36
L'USURPAZIONE DI TITOLI	37
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	38
ALLEGATI	39
SENTENZE IN MATERIA DI IPNOSI	39
MASSIME IN TEMA DI IPNOSI	80
BIBLIOGRAFIA	83

Introduzione

Nell'ambito della medicina, della psichiatria, della psicologia giuridica e della psichiatria forense, l'ipnosi, in Italia, è scarsamente considerata benché sia impiegata scientificamente nella ricerca clinica ed in ambito terapeutico

Verosimilmente, alla base di tale scarsa considerazione c'è una diffusa, pressoché totale, assenza di conoscenza del fenomeno.

L'ipnosi è un fenomeno psicosomatico, uno stato modificato di coscienza auto o etero indotto, una condizione psicofisica dinamica, un particolare modo di essere dell'organismo, un monoideismo plastico.

Non è pertanto sonno, magia, risultato di fluidi o poteri, succubanza, forzatura della volontà, trucco, gioco di prestigio, siero della verità, suggestione,

Secondo il prof Granone *insorge ogniqualvolta si suscitano, insieme ad un certo grado di dissociazione psichica e di regressione, fenomeni di ideoplasia, più o meno controllati, con conseguenti trasformazioni subiettive (somato-viscerali), od obiettive (percettive, con allucinazioni di tipo ipnagogicheo ipnopompiche), di quanto viene intensamente immaginato*

In altri termini (prof. Somma - C.I.I.C.S.) *l'ipnosi è uno stato di coscienza modificato ma fisiologico dinamico, durante il quale sono possibili notevoli modificazioni psichiche, somatiche, viscerali, per mezzo di monoideismi plastici ed il rapporto operatore-soggetto.*

Oltre che in **psichiatria** (nevrosi, disturbi somatoformi, dipendenze da alcool, tabacco, droga, disturbi sessuali di origine psicogena, disturbi alimentari), può trovare applicazione pratica in **medicina generale** (reazioni psicogene gastrointestinali; cardiovascolari; genitourinarie; reazioni allergiche psicogene; cefalee, disturbi della parola, dolori articolari e dolori muscolari psicogeni, cura dell'obesità), in **pediatria** (prevalentemente per le dermatiti e per i problemi respiratori sfruttando il linguaggio simbolico delle favole), in **geriatria** (soprattutto nel voler restituire sensazioni di vitalità e di entusiasmo), in **chirurgia e ginecologia** (interventi ambulatoriali), in **ostetricia** (preparazione ed induzione del parto, interventi ambulatoriali, disturbi ginecologici

psicosomatici), **in oncologia** (chiarificazione di credenze false, gestione delle emozioni, realizzazione della calma, potenziamento del sistema immunitario, incoraggiamento, controllo del dolore fisico), **in dermatologia** (come terapia alternativa o complementare all'acne escoriato, all'alopecia areata, alla dermatite atopica, all'eritroderma, ai foruncoli, all'herpes simplex, all'iperidrosi, all'ittiosi vulgaris, alla neurodermite, alla nevralgia posterpetica, al prurito, alla psoriasi, alla rosacea, alla tricotillomania, all'orticaria, alla verruca vulgaris, alla vitiligine), **in anestesia** (controllo del dolore, preparazione agli interventi chirurgici, nel post operatorio), **in odontoiatria** (controllo delle fobie, delle ansie, del dolore).

L'uso di tecniche suggestive ha inoltre determinato attività quali **l'ipnosipedia** (impiego dell'ipnosi nell'apprendimento), **l'ipnosi per lo sport** (controllo dell'ansia pre-agonistica; rilassamento muscolare e mentale con conseguente miglioramento del controllo del tono muscolare e dello stato emotivo; recupero della fatica fisica e mentale), **l'ipnosi per scopi militari**, **l'ipnosi per programmi spaziali**, **l'ipnosi da palcoscenico**, **l'ipnosi per lo studio dei fenomeni paranormali**, nonché le applicazioni dell'ipnosi per finalità illecite.

L'ipnosi nell'ordinamento giuridico

Per un migliore inquadramento dell'ipnosi, tanto nelle previsioni del Codice Penale che in quelle del Codice Civile, occorre richiamare brevemente alcuni concetti di carattere generale.

L'ipnosi è uno stato di perturbamento della coscienza che un soggetto assume passivamente e per il quale la facoltà di percepire il mondo esterno è condizionata dagli ordini dell'ipnotizzatore.

L'ipnosi si differenzia così dal sonno durante il quale ogni contatto con l'esterno, con le altre persone, è interrotto. A volte, inoltre, il sistema neurovegetativo può adeguarsi (reazioni vasomotorie, viscerali etc) agli stati affettivi provocati dalle influenze suggestive dell'ipnotista.

L'ipnotizzato non "rinuncia" però totalmente alla propria volontà, non "rinuncia" del tutto alla propria personalità per adeguarsi ai comandi dell'ipnotizzatore ma mantiene sempre una certa capacità di disporre di se stesso, di respingere eventuali richieste contrarie alle sue regole di vita ed è in grado di far cessare l'ipnosi quando vuole.

Non è così assolutamente possibile ipnotizzare un soggetto senza la sua collaborazione; è necessario un accordo implicito tra ipnotista e soggetto da ipnotizzare per cui lo stato di trance è comunque, in parte, conseguente alla volontà di quest'ultimo; solo nell'ipnosi d'urgenza (tecniche rapide o istantanee) il rapporto tra ipnotista ed ipnotizzato è "sbilanciato".

Inoltre essendo basata l'ipnosi su una serie di tecniche di persuasione, non è possibile far rivivere automaticamente, alla persona ipnotizzata, ricordi passati

Diversa dall'ipnotizzabilità è la suggestionabilità.

Mentre l'una è l'accettazione critica dell'idea dell'altro e la capacità di realizzare monoideismi plastici; l'altra è la accettazione acritica dell'idea dell'altro

La suggestione viene così ad essere uno stato di confusione mentale che indebolisce la logica e può essere indotta con artifici o sostanze, con ottimi

risultati, su persone particolarmente influenzabili o dal carattere debole, che si lascerebbero così guidare perdendo il controllo di ciò che fanno.

Dai resoconti di rapine e furti che, secondo i giornalisti che ne hanno dato notizia, sarebbero stati effettuati “ipnotizzando le vittime” quello che in realtà emerge è l’abilità particolare dei malviventi, a creare confusione; in altri termini gli autori dei reati non sono ipnotisti ma professionisti della suggestione

Il Codice Penale cita l’ipnosi in due articoli: **all’art 613** (nell’ambito dei Delitti contro la libertà morale e **all’art. 728** (tra le Contravvenzioni concernenti l’attività sanitaria).

Nel nostro ordinamento giuridico istanze garantistiche, epistemologiche (mancanza di sicurezza sui risultati di strumenti probatori ritenuti non del tutto affidabili) nonché la salvaguardia di valori etici fondamentali, escludono il ricorso all’ipnosi intesa come *l’induzione in un soggetto di un particolare stato correlato a modificazioni psico-fisiologiche, indotte e mantenute da monoideismo, che permette di influire sulle condizioni psichiche, somatiche e viscerali del soggetto stesso per mezzo del rapporto creatosi fra questi e l’ipnotizzatore.*

Per le stesse ragioni risulta altresì proscritto il ricorso alla **Narcoanalisi** (somministrazione lenta per via endovenosa di barbiturici + amfetamine), al **Poligrafo** (registrazione ed amplificazione delle variazioni di parametri fisiologici quali la pressione arteriosa, il ritmo respiratorio, la frequenza cardiaca, la sudorazione palmare), alla **Functional Magnetic Resonance Imaging** (studio del flusso e del volume sanguigno e quindi, indirettamente, dell’attività cerebrale nelle aree dell’encefalo interessate dalle azioni che il soggetto può compiere)

Neppure è consentito il ricorso ad altre metodologie basate su studi sperimentali quali la **Elettroencefalografia** (la attenzione è concentrata su un’onda particolare, la P300, che varierebbe in ampiezza in presenza di stimoli familiari rispetto a stimoli non famlari) **la Rilevazione Termica Cutanea** (il mentire determinerebbe un maggiore afflusso di sangue, quindi un’aumento della temperatura, nelle zone periorbitarie), **l’Analisi delle Caratteristiche**

Sonore della Voce (basata sulle caratteristiche diverse che avrebbe la voce quando si mente)

Risultano infine vietati interventi manipolatori dell'autocontrollo dell'individuo attraverso **metodologie scientifiche di tipo chirurgico o farmacodinamico** ovvero azioni più grossolane quali quelle basate sulla **fame, la sete, la luce abbagliante, il buio, le minacce, le esche (impunità o riduzione di pena)** escluso il baratto confessione-sconti di pena, nei termini regolati dalle cd norme premiali (art 8 L. 203/1991)

Il codice di rito esclude così qualunque intervento manipolante attuabile con metodiche scientifiche, indipendentemente dal giudizio sulla validità della tecnica medesima da parte della comunità scientifica (Prof. Franco Cordero – *Procedura Penale* – Milano 2005, pag 616).

Le disposizioni generali sull'assunzione della prova e in particolare sulla libertà morale della persona nell'assunzione della prova, prevedono **all'Art. 188** dell'attuale Codice di Procedura Penale che *"non possono essere utilizzati neppure col consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione ovvero ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti"*. **L'art 192 CPP**, disciplina, a sua volta, i criteri di valutazione della prova da parte del Giudice.

Inoltre, nelle regole generali per l'interrogatorio dell'imputato, **l'art. 64, secondo comma, del Codice di Procedura Penale**, esancisce il divieto di utilizzare *"metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti"*.

A parte le previsioni normative, anche la dottrina prevalente è contraria all'uso dell'Ipnosi, della Narcoanalisi, del Poligrafo della FMRI nell'interrogatorio tanto dei testimoni che dell'imputato.

Degna infine di una particolare attenzione è la questione se, nel nostro Ordinamento Giuridico, un accertamento peritale (perché tale risulterebbe l'uso dei suddetti accertamenti tecnico-scientifici) possa riguardare la sincerità di un dichiarante, testimone od imputato che sia.

Va sottolineato al riguardo che il qualificato parere tecnico scientifico espresso da un perito sulla sincerità dell'autore di una dichiarazione su un fatto,

è sempre un parere, una opinione che, come tale, non può incidere sull'accertamento di una situazione di fatto.

Peraltro su un tale accertamento incide anche sensibilmente **l'art 24 della Costituzione** dal quale scaturisce che se un imputato vuole difendersi mentendo, ha il diritto di farlo.

Per accertare la verità processuale, nel sistema vigente, non è assolutamente previsto l'intervento di un perito che si pronunci sulla sincerità di un dichiarante ma occorre rifarsi, in primis, al ruolo istituzionale del giudice penale (potere-dovere di rendere una valutazione motivata sulla attendibilità di chi effettua dichiarazioni) nonché al principio del contraddittorio (cross examination).

E' pacifico comunque che il perito, così come i consulenti tecnici, attraverso la loro attività professionale e la successiva loro sottoposizione in aula alla "cross examination", contribuiscono al formarsi del libero convincimento del giudice.

Un significativo contributo sul ruolo che può avere l'ipnosi nel risolvere alcuni delicati problemi diagnostici nelle perizie psichiatrico forensi è infine fornito da V Mastronardi (*Ipnosi e narcoanalisi, in Psichiatria Forense, criminologia ed etica psichiatrica, pag 125, Masson, 2006*) il quale riporta un caso, affidatogli nel 2001 dall' Ufficio Istruzione del Tribunale di Bari, nel quale è stato ritenuto opportuno instaurare uno stato ipnotico nel periziando allo scopo di sedarlo (era in preda ad una crisi psicomotoria con dispnea e tremori) e di quantificarne il grado di suggestionabilità attraverso la scala di Stanford.

Dopo l'entrata in vigore nel 1988 del Codice di Procedura Penale la giurisprudenza si è occupata solo in rari casi (**vedi allegato**) dei problemi dell'ipnosi: in un caso, addirittura per stigmatizzare con un provvedimento disciplinare l'uso dell'ipnosi da parte di un magistrato.

Il caso ha riguardato un Pubblico Ministero che ha disposto, *nell'esercizio delle sue funzioni, nel corso delle indagini preliminari di un procedimento per il reato di omicidio volontario, in violazione del divieto di adozione delle misure limitative della libertà personale se non nei casi previsti dalla legge, che una persona (quale persona informata sui fatti) venisse sottoposta ad una seduta ipnotica al fine di recuperare ricordi rimossi, in tal modo ponendo in essere metodiche idonee a pregiudicare la libertà di autodeterminazione della perrsona; mancando ai propri doveri di correttezza e rispetto*

della dignità della persona, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario oltre alla propria immagine di magistrato.

Altre vicende correlate sempre all'ipnosi hanno riguardato pronunce di varie Autorità Giudiziarie: un caso di perizia su un minore (Corte d'Assise Caltanissetta), tre casi di violenza sessuale (Cass. Penale III sez), un caso di rapina aggravata (Cass Pen II sez), maltrattamenti ed abuso di mezzi di correzione (Cass Penale III sez), ipnosi di un venditore (Cass. Civile sez II) plagio delle opere di ingegno (Corte Costituzionale) sentenze tutte riportate in allegato

Il Codice Civile, contrariamente al Codice Penale non ha specifiche norme riguardanti l'ipnosi che, analogamente al sonnambulismo, al delirio febbrile, all'ubriachezza accidentale è così da ricondurre alle previsioni dell'**art 428 C.C.** con conseguente annullabilità degli atti giuridici compiuti in tale stato di coscienza

La nullità degli atti giuridici comporta la totale inefficacia dell'atto, del contratto nullo; la nullità assoluta dello stesso; la imprescrittibilità dell'azione; la inammissibilità della convalida.

Di contro, nel caso di atti giuridici annullabili, gli effetti del contratto si producono fin dall'inizio; tali effetti vengono meno soltanto a seguito dell'azione di annullamento; legittimato ad agire è unicamente il soggetto nel cui interesse è prevista dalla legge l'annullabilità del contratto; l'azione va incontro a prescrizione; la convalida del contratto è ammissibile.

Pur in presenza di diverse opinioni la Dottrina prevalente è dell'avviso, in relazione alla possibilità di gradazione nel coinvolgimento di un soggetto nell'ipnosi, che lo stato di incapacità naturale che si determina in tale stato di coscienza non è tale da determinare la nullità degli atti compiuti ma solo la loro annullabilità ex art 428 CC

La giurisprudenza della Corte di Cassazione se da un lato riconduce l'ipnosi ad una delle "qualsiasi cause" previste dalla sopracitata norma, dall'altro presenta posizioni divergenti sul concetto di incapacità naturale giungendo

addirittura a sostenere una certa equiparazione tra l'interdizione legale ex **art 414 CC** e l'incapacità naturale ex **art 428 CC**

Le due fattispecie presentano comunque una spiccata differenza correlata alle cause che determinano l'incapacità, alla sua natura ed alla sua durata. L'art 414 si riferisce infatti alle infermità di mente propriamente dette mentre l'art 428 fa riferimento ad ogni stato emotivo anormale, anche se transitorio, purchè contestuale al compimento dell'atto

La suggestione indotta dall'ipnotista trova cittadinanza quindi, a pieno titolo, nell'art 428 CC per il disordine psichico che comporta e per la sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere del soggetto

Le applicazioni dell'ipnosi in ambito forense in altri ordinamenti giuridici

Tenuto debito conto degli oggettivi limiti esistenti nel nostro ordinamento giuridico, appare comunque opportuno approfondire quali siano le possibilità e le applicazioni dell'ipnosi in campo forense in altri ordinamenti giuridici

In Paesi diversi dal nostro, l'ipnosi, in ambito forense, è stata generalmente utilizzata per i seguenti scopi (G. Gullotta, *Ipnosi*, pag 549, Giuffrè editore, 1980):

- scoprire eventuali simulazioni di infermità;
- identificare le menzogne;
- ottenere confessioni;
- suscitare ricordi di avvenimenti passati coperti da amnesia;
- migliorare il ricordo di avvenimenti passati;
- indagare sulla volontà criminosa;
- investigare sull'eventualità che un crimine sia stato perpetrato su istigazione di un ipnotista criminale;
- accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato;
- essere utilizzata quale strumento di indagine in criminologia;
- essere utilizzata come mezzo terapeutico in vittimologia.

L' applicazione dell'ipnosi in ambito forense, negli Stati Uniti, e le relative controversie giudiziarie sono ampiamente trattate da *Arons H. (Hypnosis in Criminal Investigation, Thomas, Springfield, III, 1962)* da *Bryan M., (Legal Aspects of Hypnosis, Thomas, Springfield, III, 1965)* e da *Breo D.L., (Hypnosis in the Courtroom, in Am. Med. News, 1978)*

A volte si è reso necessario da parte delle Corti il ricorso ad un esperto, una vera autorità in materia d'ipnosi, qualificato come "amicus curiae"

Negli USA il più accreditato tra tali esperti è stato ed è Martin Horn, il quale con la sua equipe ha affrontato e risolto numerosi casi in cui si discuteva se

l'ipnosi potesse trovare o meno cittadinanza in alcune fasi di importanti vicende giudiziarie.

Comunque per inquadrare gli orientamenti della giurisprudenza nord-americana, in ordine al possibile ricorso in ambito processuale all'ipnosi, occorre partire da due fondamentali pronunce, quella in **c. Frye del 1923** e, **nel 1993, in c. Daubert**, riguardanti il tema dell'ammissibilità di strumenti probatori connessi all'utilizzo di metodiche scientifiche "nuove" o "controverse".

La sentenza Frye si basa sul principio della *general acceptance* (principio incentrato sul richiamo all'opinione della maggioranza della comunità scientifica) e, ha inteso chiarire quali siano i parametri da osservare per poter accogliere "nuove" prove scientifiche.

Da tale sentenza, nel lontano anno 1923, scaturì l'elaborazione dello *standard* del cd. *General Acceptance Test for Admissibility of Scientific Evidence*, basato sul requisito della "*general acceptance of the principle or technique in the scientific community*".

Fu poi affermato da parte della *Circuit Court* del Distretto della Columbia che il Giudice, *in presenza di situazioni controverse da un punto di vista scientifico e in presenza di situazioni che non chiariscano se si tratta di mere sperimentazioni o tesi verificate, deve, in primis, valutare la rilevanza della prova con riferimento alla vicenda presa in esame, poi è tenuto a verificare le posizioni della "scienza ufficiale" alla luce delle conoscenze "generalmente accettate" da parte della comunità scientifica.*

Dopo circa 70 anni, la Corte Suprema ha modificato l'orientamento giurisprudenziale dei precedenti anni ed ha superato la pronuncia Frye, (basata essenzialmente sulla necessità di un generale riconoscimento da parte della comunità scientifica per l'ammissibilità di una "prova scientifica") con la decisione in *c. Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.*, attraverso la quale ha ampliato il numero dei parametri di riferimento per il giudice, evidenziando così numerosi criteri di affidabilità traduentisi in indici di ammissibilità.

La sentenza Daubert ha finito con il sottolineare come nel giudizio di ammissibilità siano almeno quattro gli aspetti da prendere in considerazione:

1) se la teoria avanzata o la tecnica che si intende utilizzare possano essere testate o siano già state testate;

- 2) se esse abbiano costituito oggetto di pubblicazioni scientifiche;
- 3) se sia noto il loro grado di potenziale errore;
- 4) se siano state generalmente accolte nel mondo scientifico.

Una tale sentenza ha collocato il giudice in una posizione assai più incisiva rispetto a quella derivata dalla pronuncia Frye del 1923 , e dopo 70 anni gli ha attribuito un compito di effettivo controllo sulla possibilità di dare ingresso nel processo ai dati conoscitivi ricavabili dalle conoscenze esperte.

Va osservato che le modifiche alla precedente impostazione antecedente al 1993 sono state poi ulteriormente rafforzate dal riconoscimento dell'ipnosi come valida modalità terapeutica da parte dell'*American Medical Association* e dell'*American Psychological Association*

Comunque, l'utilizzazione dell'ipnosi nelle vicende giudiziarie non ha mai riguardato confessioni ma testimonianze di soggetti che avendo assistito a vicende oggetto di giudizio necessitano di "ricordare meglio" ovvero di "eliminare blocchi mentali" insorti a causa di fatti delittuosi.

In quest'ultimo caso, non sono mancati, comunque, contrasti giurisprudenziali.

Alcune sentenze hanno ammesso le deposizioni sui fatti ricordati a seguito del trattamento ipnotico, sempre che nella sottoposizione ad ipnosi *siano state osservate tutte le cautele volte a limitare il pericolo di interventi atti a suggestionare tali soggetti.*

Altre pronunce hanno ritenuto invece inammissibile la deposizione dopo un trattamento ipnotico, tenuto conto della possibile inattendibilità di tali deposizioni per quei fattori che possono influenzare la memoria post-ipnotica, quali i condizionamenti intenzionali o non intenzionali durante l'ipnosi ovvero il rafforzamento ingiustificato del teste circa l'esattezza dei suoi ricordi.

I pericoli dell'ipnosi ed i danni che possono derivarne

Preliminarmente occorre richiamare la **nozione comune di danno alla persona** consistente nella modificazione peggiorativa del modo di essere di un soggetto considerato come entità somato-psichica.

Le componenti del danno alla persona sono il danno biologico (alterazione di ordine fisico o psichico dell'organismo) ed il danno giuridico (interesse tutelato, la cui lesione determina una reazione dell'ordinamento giuridico, nell'ottica della riparazione del danno)

Tre fattori caratterizzano la componente biologica del danno: l'azione lesiva (coincidente con l'incontro tra agente dannoso ed organismo); la lesione (alterazione della integrità somatica e psichica della persona, risultato dell'azione lesiva comprendente tanto le modificazioni organiche che le compromissioni funzionali) la menomazione (conseguenza della lesione, consistente nella compromissione dell'efficienza fisica o psichica della persona con ripercussioni disfunzionali motorie, sensoriali, psichiche, neurovegetative, endocrine, viscerali, sessuali, estetiche etc)

Il danno può essere temporaneo o permanente e sull'entità dello stesso possono influire, aggravandolo od attenuandolo, l'età, il sesso, la personalità, lo stato somato-psichico preesistente, la condizione individuale e sociale

La permanenza del danno è correlata alla presenza di malattie croniche o stabilizzate, di indebolimenti gravi o perdite di sensi od organi ovvero a condizioni morbose tendenti a stabilizzarsi.

In ambito strettamente medico legale per malattia si intende un processo morboso in atto, a carattere evolutivo, che colpisca la sede delle funzioni fisiche (il corpo) o la sede delle funzioni psichiche (la mente)

Elementi costitutivi di una tale definizione sono l'anormalità (modificazione dell'organismo attraverso un fatto patologico somato-psichico) l'evolutività, la disfunzione (disturbi locali o generali, apprezzabili

obiettivamente, attraverso un quadro sintomatologico proprio della malattia) la ripercussione sulla vita di relazione, il ricorso alle cure

Il concetto di **pericolo**, secondo la più moderna dottrina, va inteso come la probabilità di un evento temuto (antigiuridico, dannoso).

Ha carattere oggettivo e non è riconducibile ad emozioni, a timori del singolo individuo.

Nel nostro Ordinamento il giudice, dovendosi esprimere su una condotta, su un'azione "pericolosa" che abbia già provocato i suoi effetti, si deve basare sulle conoscenze dell'uomo medio, prendendo anche in considerazione le eventuali conoscenze speciali del soggetto agente, sull'operato del quale deve comunque esprimersi.

Tanto premesso si osserva come, nei soggetti sottoposti ad ipnosi, la semplice reazione emotiva e le sequele più comuni quali cefalea, lacrimazione, sudorazione, sono considerati problemi scarsamente significativi e tali da non poter essere considerati espressione di un danno.

Le complicanze, gli effetti negativi dell'ipnosi sono definiti da Frank J Mac Hovec *"pensieri, sensazioni o comportamenti imprevisti, non voluti, emersi durante o dopo l'induzione, che sono inconsistenti con gli scopi concordati e che interferiscono con il processo ipnotico menomando le funzioni mentali. Nell'anamnesi non risultano antecedenti né storie di sintomi mentali o fisici analoghi; sono a-terapeutici (non farebbero mai parte di un progetto terapeutico né di un protocollo di ricerca) o antiterapeutici (disturbi trattabili autonomamente)"*.

L'elenco di tali complicanze è :

- *Abbassamento della soglia di tolleranza dello stress*
- *Acting out (passaggio all'atto) antisociale*
- *Acting out sessuale*
- *Allucinazione tattile*
- *Anergia*
- *Ansia, attacchi di panico*

- *Avversione fobica*
- *Cambiamento di personalità*
- *Competenze sociali inadeguate*
- *Comportamenti regressivi*
- *Confusione*
- *Crisi d'identità*
- *Deficit dell'attenzione*
- *Depersonalizzazione*
- *Depressione*
- *Derealizzazione*
- *Disagio fisico, lesioni fisiche*
- *Disfunzioni sessuali*
- *Distorsioni dello schema corporeo/dell'autoimmagine*
- *Disturbi della memoria*
- *Insonnia*
- *Intorpidimento, ipersonnia*
- *Iperdipendenza*
- *Mal di capo*
- *Nausea, vomito*
- *Paura o assenza di paura*
- *Pensiero delirante*
- *Perdita della capacità di comprensione/di concentrazione*
- *Pianto incontrollato*
- *Psicosi*
- *Reazioni istrioniche*
- *Ricordi traumatici*
- *Ritardo psicomotorio*
- *Ruminazioni ossessive*
- *Scompenso di tipo psicotico*
- *Sensi di colpa*
- *Sogni*

- Somatizzazioni
- Sostituzione del sintomo
- Stordimento (stupor)
- Suggestionabilità distorta
- Svenimenti
- Torcicollo e rigidità del braccio
- Trance spontanea
- Tremori
- Vertigini

Lo stesso autore ha definito anche quella che lui chiama l' "intensità" delle complicanze indicate, specificando che la stessa varia da "leggera, moderata a severa: dai sintomi fastidiosi, transitori, scomodi che si dissolvono con o senza trattamento (leggera), a quelli persistenti, accompagnati da ansia significativa o da agitazione che scompagina il ritmo quotidiano di vita (moderata), fino alle sconvolgenti emergenze mediche o psichiatriche totalmente invalidanti o con minaccia per la sopravvivenza (severa)".

Lo studio degli effetti negativi di una trance ipnotica su soggetti affetti da preesistenti disturbi organici e mentali è stato approfondito nel 1965 da Louis West e Gordon H. Deckert

Tra i rischi dell'ipnosi c'è infatti la possibilità che assurga al ruolo di elemento scatenante, momento rivelatore di patologie preesistenti e, conseguentemente, risulta di fondamentale importanza la raccolta di una circostanziata anamnesi del soggetto che vi si sottopone, al fine di determinare od escludere un possibile danno causato dall'ipnologo.

Rientrano tra i rischi correlati con le condizioni preesistenti:

- il rischio di scatenare un disturbo mentale;
- il rischio di peggiorare un disturbo in atto;
- il rischio di prolungare la durata di un disturbo;
- il rischio di un miglioramento superficiale

Per quanto riguarda l'induzione di una trance ipnotica, questa può avvenire in laboratorio, in un setting clinico, in uno non clinico.

I rischi connessi all'ipnosi, nelle sue varie fasi, sono suddivisibili in cinque diverse categorie, riconducibili a:

1. ipnosi semplice
2. ipnosi terapeutica
3. fallimento della deipnotizzazione
4. coercizione
5. ipnosi da spettacolo

I pericoli correlati alla semplice ipnosi e all'ipnosi terapeutica

Studi sperimentali di J.R. Hilgard (1974), M.T. Orne (1965), W. Faw, D.J. Sllers, W.W. Wilcox, H. J. Crawford, H. MacDonald hanno evidenziato che **l'ipnosi da laboratorio** può comportare sequele negative di entità modesta e transitoria (cefalea, vertigini, nausea).

Di contro, **in un setting clinico** ove l'ipnosi non è una terapia ma una modalità di applicazione della terapia, possono verificarsi sequele diverse. H.W.A. Karle (1991) afferma che *“le tecniche ipnotiche possono avere conseguenze significative su tutti gli aspetti fisici del funzionamento umano, dalle arterie ai visceri, come sui processi psichici. Se l'ipnosi è in grado di influenzare queste funzioni con risultati terapeutici, può fare la stessa cosa con effetto patogeno. Se la situazione è questa, l'ipnosi è potenzialmente pericolosa”*.

Le sequele maggiormente correlate con la terapia in ipnosi risultano più frequentemente l'ansia (con e senza attacchi di panico) e la depressione (in casi estremi, sfociata in suicidio).

Tali evenienze sono correlate ai tentativi del terapeuta di ottenere dei cambiamenti permanenti nei sintomi presentati dal soggetto e prodotti dal suo inconscio.

Lo scatenarsi degli effetti avversi sarebbe determinato dalla minaccia che avvertirebbe il soggetto per quella parte del suo inconscio che aveva trovato una sorta di adattamento nel produrre i sintomi sgraditi.

Un'altra conseguenza dell'ipnosi in un setting terapeutico (Crawford e altri, 1982) può essere data dal disorientamento cognitivo.

Orne (1965) così conclude sui pericoli dell'ipnosi in ambito terapeutico: *“in alcune situazioni questi pericoli sembrano essere molto rari come nel setting dei laboratori di ricerca e nell'uso analgesico dell'ipnosi in medicina e odontoiatria, situazioni caratterizzate da un uso saltuario della trance ipnotica (...). Le probabilità di complicazioni sono molto maggiori nell'ipnositerapia e di fatto è il contesto terapeutico che ha prodotto la maggior quantità di problemi segnalati. La semplice induzione della trance fatta da un terapeuta può essere minacciosa per il sistema difensivo del paziente e può sfociare in un attacco d'ansia”*.

I pericoli correlati ai fallimenti della deipnotizzazione

Il fallimento della conclusione della trance (deipnotizzazione) può verificarsi per:

- adozione di inadeguate procedure conclusive da parte dell'ipnotista;
- assenza di qualunque procedura di deipnotizzazione;
- disinteresse del soggetto in un rientro in uno stato di coscienza ordinario

per poter continuare a restare nello stato di trance.

Tanto il fallimento della deipnotizzazione dovuto all'ipnotista che quello attribuibile ad altri motivi rientrano comunque nella categoria dei pericoli dell'ipnosi.

Per quanto riguarda il fallimento della deipnotizzazione dovuto all'ipnologo, vanno considerati i possibili setting nei quali si è operato.

Nel setting di laboratorio non risultano in letteratura casi di una conclusione scorretta o incompleta di una trance da parte dell'ipnotista.

Nel setting clinico vengono riportati casi, in ambito odontoiatrico, di totale stordimento durato alcune ore dopo la deipnotizzazione praticata allo stesso paziente così come insegnatogli dall'ipnologo.

Sul setting rappresentato da un palcoscenico, è riportato in letteratura un caso di profondo stato stuporoso con conseguente ricovero ospedaliero di una ragazza alla quale era stato indotto uno stato di rigidità catalettica con anosmia e anestesia.

Kleinhauz e Beran, esperti in tecniche ipnositerapiche, così scrivono in merito al caso sopra citato (1984, p. 285): *“supponendo che la ragazza non fosse stata adeguatamente deipnotizzata si cominciò con l’inserirsi nel suo stato ipnotico e quando si riuscì a stabilire un «rapport», si riuscì a deipnotizzarla completamente. Poi, con le tecniche ipnotiche e la psicoterapia dinamica, si riuscì in una giornata a riportare la paziente al normale «stato di veglia» con il pieno recupero delle percezioni, della memoria e del rapporto con sé e con l’ambiente”*.

Sul setting amatoriale, il più delle volte un’impropria deipnotizzazione è correlata all’inesperienza dell’ipnotista, inconsapevole dei rischi dell’ipnosi e anche in questo caso Kleinhauz e Beran (1984, p. 287) segnalano quanto segue: *“un giovanotto fu ricoverato in ospedale psichiatrico a causa del suo comportamento eccentrico che includeva un drastico ritiro dagli stimoli esterni, apatia e passività, oltre alla visione di un tunnel, la sensazione di stare diventando un robot, e la dichiarazione fatta ai medici di essere un genio. Egli aveva comunicato al personale medico di essere stato ipnotizzato da un amico che lo voleva aiutare a superare un esame scritto ma l’informazione era stata ignorata. La diagnosi fu di attacco psicotico acuto ma i suoi genitori rifiutarono il trattamento proposto e lo ritirarono dall’ospedale. Il giovanotto quindi chiese all’amico di deipnotizzarlo dopodiché sia il suo comportamento che il suo funzionamento tornarono nella norma”*. I due esperti hanno commentato il fatto ritenendo *“possibile definire questa sintomatologia il prodotto di uno stato ipnotico prolungato nel tempo”*.

Per quanto attiene invece al **fallimento della deipnotizzazione dovuto al soggetto che è stato sottoposto ad ipnosi**, significativi per quanto riguarda il **setting di laboratorio** risultano gli studi di K.L. Sakata (1968).

Lo studioso, riferendosi a una sessione di ipnosi sperimentale con uno studente, scoprì che *“questi non aveva seguito il processo di deipnotizzazione. L’ipnosi era stata indotta con una registrazione su nastro fatta dallo stesso K.L. Sakata che aveva personalmente impartito le istruzioni per la procedura di conclusione dell’esperienza ipnotica”*.

Durante il successivo follow-up lo studente affermava *“di non essersi deipnotizzato perché si sentiva pesante e stanco e non voleva fare lo sforzo di svegliarsi; ricordava tutto quello che era successo mentre era sotto ipnosi eccetto il test di*

allucinazione di volo che non aveva svolto". Al secondo appuntamento non si presentava e tre giorni dopo si rivolgeva invece a K.L. Sakata asserendo *"di non riuscire a concentrarsi, di avere difficoltà di risveglio e di addormentarsi facilmente durante le lezioni"*. Nuovamente deipnotizzato, segnalava *"che la stanchezza era scomparsa e si sentiva riposato"*.

K.L. Sakata nel suo studio ritiene che tre motivi avevano impedito la deipnotizzazione:

"1. è ipotizzabile che la mancata esecuzione di un compito suggeritogli, in una personalità così accondiscendente, abbia contribuito al fallimento del processo di deipnotizzazione come conseguenza del «compito interrotto» (N.D.R.: il compito interrotto era il test di allucinazione di volo che aveva fallito e di cui aveva rimosso inizialmente anche il ricordo), della rimozione del ricordo del compito fallito al risveglio e del prolungamento dello stato ipnotico o del suo ripristino in un momento successivo.

2. (...) la giustificazione della fallita deipnotizzazione sta nel fatto che la trance permette un certo sollievo o costituisce una difesa specifica contro l'ansia generata dalle varie situazioni stressanti presenti nella vita del soggetto (N.D.R.: al momento delle complicazioni aveva problemi finanziari e preoccupazioni per un prossimo esame) al momento della seconda sessione di ipnosi"

3. il soggetto si sentì provocato dal comportamento dello sperimentatore e poté esprimere la sua ostilità verso di lui con una manovra di tipo passivo-aggressivo adeguata alla situazione ipnotica (N.D.R. la voce registrata di K. L. Sakata, simile a quella del professore di psicologia dello studente, gli aveva risvegliato ricordi sgradevoli dei suoi studi, rendendogli ripugnante l'idea del ritorno alla realtà)".

A supporto delle argomentazioni svolte dallo sperimentatore K. L. Sakata, nel 1953, ben 15 anni prima, G. W. Williams aveva concluso che *"(...) la trance comporta un certo grado di rilassamento (...) che può essere anche utilizzato per evitare di affrontare la realtà"*.

Sul setting clinico, Gravitz (1995) cita soltanto due casi di mancata deipnotizzazione in oltre 30 anni di attività. Il primo riguardava *"una signora americana sofferente di un disturbo neurologico cronico con intenso dolore non rispondente ai farmaci analgesici ma tenuto sotto controllo dall'ipnosi. Messa in ipnosi,*

non aveva risposto alle istruzioni per il risveglio e aveva continuato a restare nella stessa profondità di trance affermando di sentirsi benissimo ma di avere paura ad aprire gli occhi. Evidentemente la paura era quella del ritorno del dolore con il ritorno alla coscienza ordinaria e alla realtà. Solo quando fu rassicurata dall'ipnologo che il dolore non sarebbe tornato, permise di lasciarsi deipnotizzare senza poi strascichi negativi".

Sul setting del palcoscenico, Kleinhaus e Beran (1984) riferiscono sempre il caso di una ragazza ricoverata in ospedale a seguito di una fallita deipnotizzazione. Il secondo giorno del ricovero, l'ipnotista da palcoscenico, convocato in ospedale, non era riuscito a deipnotizzarla e gli autori riferiscono come *"in un primo tempo la ragazza cercò di rispondere sottomessa (...) ma la rabbia di quell'ipnotista, il suo atteggiamento minaccioso, il suo gridare crearono ansia, rabbia e paura nella paziente, emozioni che questa cercò di aggirare rifiutando di concedersi il risveglio (N.D.R.: e di evitare il confronto con l'ipnotista che se l'era inimicata).*

Per quanto riguarda infine **il contesto amatoriale**, B. L. Danto (1967) riporta il caso di *"una studentessa di 18 anni messa in trance di notte nel parcheggio di un supermercato da un dilettante ipnotista che poi passò alle avances sessuali cui lei resistette, rifiutando però successivamente di farsi deipnotizzare. La ragazza rimase in stato di trance leggera per oltre 16 ore, lamentando un'intensa cefalea e dolore agli occhi, finché B. L. Danto fu chiamato ad occuparsene e la risvegliò".*

Secondo l'autore, si trattava di una ragazza sessualmente inibita che mostrava i segni di conflitti nei confronti della sua sessualità, conflitti correlati con la resistenza al risveglio dalla trance ipnotica.

I pericoli correlati alla coercizione

La coercizione è *"la capacità di un ipnotista di costringere le persone ipnotizzate a commettere atti pericolosi, criminali, immorali, autolesivi e lesivi e ad adottare in genere comportamenti antisociali".* Tale definizione è applicabile non solo a un soggetto in stato ipnotico ma anche nella fase post ipnotica.

Il tema della coercizione è controverso, in quanto alcuni esperti non concordano sulla possibilità di indurre una persona in trance a commettere atti impropri che questa non commetterebbe in stato di coscienza ordinaria.

In materia, Conn nel 1981 scriveva: *“la coercizione in ipnosi è un mito che non scomparirà fintanto che sarà sostenuta da ipnotisti disinformati, convinti che l’iniziativa e l’autodeterminazione vengano dal soggetto deposte ai piedi di un «ipnotista onnipotente»”*.

Vengono ritenute significative alcune prese di posizione di esperti in materia.

E. H. Erikson sostiene che *“un atto antisociale deve essere antisociale, non può limitarsi ad essere un comportamento da laboratorio e non c’è bisogno di ipnosi per indurre un comportamento antisociale. Di fatto, l’ipnosi è un handicap nell’indurre un comportamento antisociale (...) chiunque intraprenda qualcosa di antisociale vuole sapere dov’è, chi c’è in giro, che ora è e le possibili conseguenze. L’ipnosi (...) contrae la consapevolezza dell’ambiente e questa contrazione vanifica gli sforzi (...) una persona vuole sempre essere pienamente consapevole e sentirsi il più possibile autoprotetta”*.

R. E. Shor afferma a sua volta *“sono sicuro che l’ipnosi a sé non possa essere usata per scopi criminali. L’idea che delle persone in ipnosi perdano le loro difese fondamentali e l’impegno etico di base va contro tutte le mie cognizioni del fenomeno”*.

E. R. Hilgard sostiene che *“non si può affermare che una persona non commetterà un crimine sotto ipnosi ma è tutt’altra cosa affermare che l’ipnosi è la sola responsabile”*.

M. R. Wright ritiene che *“(...) manipolare una situazione in modo da approfittare di una persona fiduciosa (...) può essere fatto sia in ipnosi che senza”*.

H.B. Crasilneck dichiara che *“si può indurre una persona in trance a commettere un atto antisociale solo nel caso che questa sia un buon soggetto e le venga fatta allucinare quell’azione come un fatto gradito alla sua mente inconscia”*.

A sua volta, A. S. Reber mette in guardia in tema di distorsioni e allucinazioni affermando che *“sentimenti fortemente emotivi possono produrre distorsioni percettive anche drammatiche e le allucinazioni possono essere la conseguenza di numerosi moventi (...). Queste dispercezioni sono fenomeni curiosi e affascinanti, dato che lo stimolo percettivo essenziale sembra provenire da «dentro la testa» anziché dall’ambiente esterno”*.

C. Perry asserisce che *“(...) la coercizione è possibile inducendo percezioni distorte che portano la persona in trance a convincersi erroneamente che il comportamento suggerito non è trasgressivo”*.

Walkins scrive a sua volta *“se l’ipnosi è tanto potente da far iniziare un comportamento costruttivo, nelle mani di un operatore irresponsabile è altrettanto efficace nell’alterare l’equilibrio psichico in direzione antisociale”*.

J. M. Schneck ritiene che *“un crimine maggiore possa essere commesso da un soggetto ipnotizzato (...) se costui non si rende conto di stare partecipando a un delitto (dopo una distorsione percettiva)”*.

R. L. Wolberg crede che *“(...) relativamente pochi possano essere indotti a commettere un crimine o a perpetrare azioni antisociali anche quando questi stessi avessero tendenze criminali o antisociali. Lo possono fare con o senza ipnosi quando questo agire appaia un loro importante bisogno”*.

G. W. Williams afferma che *“in questi casi le prove sono indiziarie e le opinioni antiquate (...) Se una persona equilibrata è messa in trance e le viene detto di commettere un delitto, a mio parere respinge la suggestione”*.

H. Spiegel sostiene *“non ho dubbi che l’ipnosi possa essere usata per incoraggiare qualcuno a commettere un delitto (...). Sebbene sia possibile che un soggetto alla fine contrasti un segnale post-ipnotico, esiste un fattore tempo variabile prima che la correzione possa aver luogo; durante questa transizione, l’impeto dell’influenza ipnotica continua ad essere presente”*.

B. B. Raginsky sottolinea che *“un delitto può essere commesso da un soggetto con il giusto tipo di personalità, una giusta collocazione della suggestione nel tempo, un ipnotista abile nel fargli immaginare una situazione dove il crimine appare la procedura più ovvia per quella particolare persona in quelle circostanze”*.

J. Lassner conclude che *“(...) l’ipnosi è stata chiamata in causa in atti criminosi commesse da persone in trance su istigazione dell’ipnotista (...). A me pare che si invochi l’ipnosi esclusivamente per sfuggire alla colpa o alla punizione”*.

I pericoli dell'ipnosi da spettacolo teatrale

Non esistono prove che l'ipnosi indotta sul palcoscenico – in assenza di elementi terapeutici e condizioni preesistenti – possa essere associata con qualunque effetto avverso tale da costituire un danno perseguibile legalmente.

P. F. Kost (1965, pag. 220) riferendosi agli spettacoli teatrali afferma *“i possibili pericoli connessi alle pratiche ipnotiche si verificano a causa di ignoranza, eccesso di zelo, incomprendimento delle basi dei rapporti interpersonali e atti di irresponsabilità di coloro che vorrebbero usare la tecnica per divertimento”*.

Esclusi comunque gli effetti avversi dovuti a condizioni preesistenti, lo stesso autore sostiene che *“l'irresponsabilità degli atti di coloro che vorrebbero usare la tecnica per divertimento si adatta perfettamente a quegli ipnotisti che non si preoccupano di concludere la trance o che inducono il soggetto a contrastare il suo stesso rientro in uno stato di coscienza ordinaria”*.

A loro volta, M. Kleinhauz, D. A. Dreyfuss, B. Beran, T. Goldberg e D. Azikri (1979) ritengono che *“l'ipnosi a sé è un fattore precipitante che può slatentizzare manifestazioni psicopatologiche. Queste manifestazioni possono includere abreazioni spontanee, stati d'ansia acuta durante la trance, difficoltà di deipnotizzazione e la comparsa di una lunga, incontrollata trance”*.

In Inghilterra, nel caso giudiziario di Gates v McHenna, il quale aveva richiesto i danni ad un ipnotista da palcoscenico che a suo dire aveva provocato l'insorgenza della sua schizofrenia, la Corte ritenne che tale disturbo mentale era in fase di latenza e fosse stato quindi slatentizzato dall'ipnosi ma non causato da essa. La causa per danni si concluse pertanto negativamente per il querelante.

Se si escludono gli effetti negativi dovuti a condizioni preesistenti, l'unica fonte di pericolo nello spettacolo teatrale è il fallimento della deipnotizzazione.

Secondo L. G. Echterling (1988, p. 279) *“l'ipnotista da palcoscenico non concede che scarso o nessuno spazio alla fase di deipnotizzazione e di elaborazione dell'esperienza (...) i soggetti ipnotici riferiscono spesso di essere stati delusi dalla indisponibilità dell'ipnotista teatrale, subito dopo lo spettacolo a rispondere alle loro domande e ad aiutarli a rielaborare l'esperienza fatta”*.

Lo stesso studioso in un lavoro presentato nel 1987 unitamente a D. A. Emmerling sostiene che *“(...) l’ipnotista da palcoscenico è raramente disponibile per i soggetti ipnotici che potrebbero avvertire reazioni negative più tardi. Sfortunatamente, gli ipnotisti troppo spesso adottano un approccio «mordi e fuggi» per poter procedere rapidamente al loro successivo impegno teatrale”*.

Tali considerazioni sono perfettamente in linea con quanto affermato da P. F. Kost (1965, p. 220) sulla *“irresponsabilità degli atti di coloro che vorrebbero usare la tecnica per divertimento”*.

L'ipnotista

L'ipnosi è un metodo terapeutico riconosciuto e verificato sperimentalmente.

Nel nostro Ordinamento Giuridico trova piena legittimazione attraverso il principio della libertà terapeutica ed attraverso i riconoscimenti della comunità scientifica.

Trattandosi di una attività finalizzata ad un intervento sanitario, di un'attività che viene posta in essere in un contesto terapeutico, deve essere necessariamente ed esclusivamente svolta da un medico o da uno psicologo, esperti ipnotisti

Preliminarmente tali professionisti devono effettuare un'approfondita raccolta anamnestica; valutare in piena scienza e coscienza, vantaggi e rischi dell'attività che intendono attuare alla quale potranno procedere solo dopo aver ottenuto l'esplicito consenso informato del paziente ovvero di chi ne ha la legale rappresentanza (genitore, tutore, curatore)

L'impiego dell'ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche da parte di una persona che non sia in possesso dei requisiti di cui sopra integra il reato di cui **all'art 348 CP** (Esercizio abusivo di professione)

Tale persona può anche incorrere nelle previsioni dell'**art 498 CP** (Usurpazione di titoli)

Il consenso informato all'ipnosi

I trattamenti sanitari volontari, nell'ambito dei quali trova cittadinanza l'ipnosi, sono attuati con il consenso dell'interessato, debitamente informato (ovvero con il consenso informato di chi ha la legale rappresentanza del paziente: esercenti la potestà genitoriale, tutore, curatore) e la regola di condotta del terapeuta deve essere ispirata ai principi di correttezza e di bene operare

Nell'ambito dell'ipnosi, frutto di una scelta consensuale di due soggetti (il paziente ed il curante), alla base della scelta di intraprendere un tale percorso ci sono le modalità attraverso le quali il paziente ha ricevuto informazioni sulla sua condizione, sulle possibilità di curarsi e sulle modalità di intervento che verranno adottate

Dopo una accurata raccolta anamnestica ed una corretta informazione sulle caratteristiche del problema presentato dal paziente, l'ipnotista deve prospettargli indicazioni e controindicazioni dei possibili tipi di trattamento e, propostogli un programma terapeutico attraverso l'ipnosi, deve ottenerne una piena volontarietà nell'adesione allo stesso.

Per il trattamento proposto dovrà dettagliatamente e preventivamente informarlo inoltre sui rischi e benefici del programma terapeutico attraverso l'ipnosi, sui vantaggi, sugli svantaggi, sui possibili pericoli e sui rischi correlati nonché sui possibili esiti di un tale tipo di intervento.

Per la validità del consenso il paziente oltre ad essere consapevole, in grado pertanto di comprendere le informazioni che gli vengono fornite, deve risultare in grado di effettuare una scelta tra le diverse opzioni di cui dispone nonché di poter riconoscere il contesto in cui si trova, la sua condizione, le eventuali possibili conseguenze delle sue scelte terapeutiche

Si osserva che l'assenza di una preventiva specifica informazione al paziente, costituendo la lesione del fondamentale principio di tutela della libertà individuale (impossibilità per un soggetto non edotto di effettuare "diverse" scelte autonome), configura il delitto di violenza privata di cui **all'art 610 CP**.

Viste le delicate implicazioni che un trattamento psicoterapico attraverso l'ipnosi può comportare, è opportuno, comunque, filmare con telecamera ogni seduta e conservare agli atti d'archivio i CD relativi

Infine, laddove un soggetto presenti condizioni cliniche tali da rientrare nella previsione **dell'art. 54 del CP** (*Stato di necessità: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolosa lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo*) è possibile prescindere dal suo consenso senza violare la legge, essendo applicabile, in questi casi, una delle cause di esclusione della punibilità previste dal legislatore penale.

Il caso è piuttosto frequente per interventi attraverso l'ipnosi all'interno di strutture ospedaliere deputate all'emergenza (Pronto Soccorso), ovvero sul territorio (dopo catastrofi naturali terremoti, inondazioni, gravi incidenti ferroviari, stradali, eventi bellici, atti terroristici, etc) con conseguenti reazioni acute da stress nei soggetti coinvolti nell'evento ad alta valenza psicotraumatizzante, i quali possono trarre beneficio anche dagli effetti analgesici che può provocare l'ipnosi.

I reati più comuni riconducibili all'attività dell'ipnotista

La violenza privata

Per violenza o minaccia, come mezzi coercitivi della volontà altrui, non viene fatto riferimento solo alla violenza propria (riguardante ogni energia fisica adoperata per annullare o limitare la capacità di autodeterminazione di un soggetto) ma anche alla violenza impropria ossia a tutte quelle attività insidiose con cui un soggetto può essere posto nella totale o parziale impossibilità di volere o di agire (ad es. ipnotizzazione, narcotizzazione, inebriamento con alcool o sostanze stupefacenti etc)

Per quanto riguarda la minaccia perché possa essere un mezzo coercitivo della volontà non serve soltanto la rappresentazione di un male futuro che l'agente può cagionare o non impedire, ma tale male deve essere posto come alternativa. Il minacciato pertanto si trova di fronte ad un bivio: sottomettersi alla volontà dell'agente ovvero subire il male prospettato: in ciò consiste la coercizione

La costrizione psichica esercitata mediante terrore, timore, ricatto che induce la vittima a compiere una determinata azione oppure a rimanere inattiva, tollerando od omettendo qualcosa, porta allo stesso risultato

La violenza privata è prevista dall'art 610 CP e consiste nel fatto di chi "con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa"

La ratio della norma è che nessuno, ricorrendo a mezzi violenti o minacciosi, può influenzare l'altrui facoltà di prendere le proprie decisioni e di agire di conseguenza.

Il legislatore penale ha usato l'espressione "costringe" non riferendosi soltanto alla coartazione assoluta ma anche a quella relativa (coercizione che

restringe notevolmente, senza annullarlo, il potere di autodeterminazione di un soggetto).

Una forma più grave di violenza privata è prevista dall'art 611 CP il quale fa riferimento a quando "la violenza o la minaccia viene usata per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato"

Infine l'art 613 CP affronta il tema dello stato di incapacità procurato mediante violenza riguardante "chiunque, mediante suggestione ipnotica od in stato di veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità d'intendere e di volere"

Questa fattispecie rientra nell'ambito della violenza privata perché l'attività insidiosa che elimina la capacità mentale di chi la subisce, rientra a pieno titolo nelle forme di violenza privata previste dal legislatore.

Perché sussista tale reato non è necessario che si determini un danno alla persona, non è necessario che lo stato d'incapacità sia tale da determinare una vera e propria malattia. In tal caso si rientrerebbe infatti nel reato di lesioni personali.

E' sufficiente che si realizzi uno stato di incapacità nel quale la legge ravvisa una situazione di pericolo per lo stesso incapace o per i terzi (*Antolisei, Manuale di Diritto Penale . Parte Speciale I, Giuffrè Editore 2008*)

E' comunque essenziale, per la sussistenza del reato, che lo stato di incapacità sia prodotto senza il consenso del soggetto passivo.

Il reato è aggravato se:

- il colpevole ha agito con il fine di far commettere un delitto od una contravvenzione

-la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto

Affine al delitto previsto e punito dall'art 613 CP è la **contravvenzione di cui all'art. 728 CP** : "Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza e la volontà altrui" che recita testualmente: *Chiunque pone taluno, con il suo consenso, in stato di narcosi od ipnotismo o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la*

volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 516.

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria

Il reato di lesioni personali

Il CP prevede distinte figure di lesioni personali: le lesioni personali dolose, le lesioni personali colpose e le lesioni personali che conseguono ad altri delitti

La lesione personale dolosa è l'offesa all'integrità fisica o psichica di una persona di cui è colpevole "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente (art 592 CP). Il dolo consiste nella volontà e nella coscienza di offendere, con la propria azione od omissione, l'incolumità altrui

E' invece responsabile di lesione personale colposa "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale (art 590 CP).

Si distinguono lesioni colpose semplici (da cui deriva una malattia di durata non superiore ai 40 giorni), lesioni colpose gravi (da cui deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni), lesioni colpose gravissime (da cui deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile)

Esistono infine reati nei quali le lesioni personali sono una conseguenza non voluta dal colpevole ma delle quali risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

La violenza sessuale

Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall'art. 609 bis del CP: *"Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2)*

traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i 2/3"

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre soggetto passivo può essere solo un essere umano vivente.

La nuova formulazione del reato fa ricorso alla nozione di "atti sessuali" piuttosto che alle espressioni di "congiunzioni carnali" e "atti di libidine".

Tale delitto ha come oggetto la costrizione a compiere o a subire atti sessuali in conseguenza della condotta del soggetto agente che si estrinseca con la violenza o minaccia o l'abuso di autorità, condotte a cui è assimilata l'induzione mediante l'abuso della condizione fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ovvero con il trarre in inganno la persona offesa per essersi sostituiti ad altra persona.

La condotta di "indurre" consiste nell'attività diretta a persuadere, a convincere, a determinare psichicamente, senza violenza o minaccia, una persona a compiere o a subire determinati atti altrimenti non voluti.

Punti fermi della Suprema Corte di Cassazione sono che

- 1) deve essere salvaguardata la libertà di autodeterminazione dell'individuo nella sua sfera sessuale e conseguentemente sono punibili tutte quelle condotte che concretamente risultino idonee a pregiudicare tale libertà;
- 2) sono vietate tutte quelle condotte che si concretizzano nel pregiudizio alla disponibilità del corpo della vittima sotto il profilo sessuale; pregiudizio che si verifica nell'ipotesi di contatto fisico tra la vittima e il reo (non rileva se il contatto sia intenso, fugace o estemporaneo), sia nel caso in cui uno o più soggetti vengano costretti a compiere atti di autoerotismo ovvero a compiere atti sessuali tra loro;
- 3) gli atti sessuali non comprendono solo le condotte rivolte alle zone erogene ritenute tali dalla scienza medica, psicologica e antropologico-sociologica.

Significative al riguardo risultano le sentenze Cass. Pen. n. 37395/2004; Cass. Pen. n. 44246/2005 e Cass. Pen. Sez 3a 22 maggio 2007, n. 19718, le quali puntualizzano che in tema di violenza sessuale, deve intendersi per atto

sessuale, previsto dall'art. 609-bis CP, oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente.

Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, costituito dal fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale) e di un requisito oggettivo costituito dalla concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente.

A tale fine anche un semplice tocco non casuale, di zona erogena effettuato al fine di soddisfare la propria bramosia sessuale configura il reato.

Il ventaglio delle circostanze aggravanti è previsto dal legislatore penale all'art 609 ter, che così recita: la pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

- 1) *nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici anni (609 quater – 609 sexies, 609 decies);*
- 2) *con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*
- 3) *da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358);*
- 4) *su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*
- 5) *nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo (609 nonies), il tutore (436 ss. cc) la pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci*

La circonvenzione d'incapace

L'art. 643 del Codice Penale, rubricato "Circonvenzione di persone incapaci" prevede che "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la

induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni”.

È un delitto contro il patrimonio che viene commesso attraverso la frode e con dolo specifico, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio approfittando delle condizioni di incapacità di una persona che è indotta a compiere un atto pregiudizievole, con conseguenze patrimoniali dannose per lei o per altri e vantaggiose per il circonventore.

Si considera *infermo psichico* chi, essendo affetto da malattia mentale ha conseguentemente una menomazione - anche transitoria - nelle facoltà intellettive o volitive, sì da rendersi soggetto passivo del reato.

Si intende, di contro, per *deficiente psichico*, chi presenta una riduzione dei poteri intellettivi o volitivi non riconducibile a patologie psichiatriche ma dovuto, ad esempio, a vecchiaia, ubriachezza, analfabetismo, mancanza di istruzione, rusticità.

Perché comunque un minorato, sia esso infermo psichico o deficiente psichico, possa essere facilmente suggestionabile e quindi esposto alle circuizioni ed alle insidie, occorre che vi sia stato un indebolimento della capacità intellettuale, dei poteri di critica, dell'attività volitiva o del tono affettivo.

Laddove risultino completamente escluse la capacità di intendere e di volere, potranno ricorrere anziché la circonvenzione di persona incapace altri reati quali il furto, la rapina, la violenza privata, in quanto in questi casi non sono presenti l'abuso, l'induzione, la suggestione o la persuasione che possono agire solo su una coscienza o una volontà indebolite ma non del tutto abolite.

La condotta consiste nell'indurre un soggetto a compiere un atto, per lui o per altri, dannoso attraverso un vero e proprio abuso del suo stato di incapacità psichica.

L'attività di induzione è comunemente caratterizzata da consigli, esortazioni, lusinghe, promesse, suggestioni o pressioni psicologiche varie.

Contrariamente alla circonvenzione di persone incapaci, nel reato di truffa (art. 640 c.p.) il colpevole ricorre ad artifici o raggiri, mentre nel reato di estorsione (art. 629 c.p.) usa la violenza, o la minaccia.

Il reato si consuma allorché la persona incapace, dopo essere stata circuita, compie l'atto che risulterà ingiustamente vantaggioso per il circonventore e dannoso per lei o per gli altri (testamento, donazione, adozione, promessa di matrimonio etc.).

L'esercizio abusivo di una professione

Recita l'**art 348 CP**: “ *Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (art 2229 cc) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 516*”

A sua volta l'**art 2229 cc** così disciplina l' **Esercizio delle professioni intellettuali**: *la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'apposita iscrizione in Albi o Elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli Elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle Associazioni Professionali, sotto la vigilanza dello Stato (DLL 23 novembre 1944, n. 382 sui Consigli degli Ordini e Collegi), salvo che la Legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli Albi o Elenchi e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso il ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali (DLL 23 novembre 1944, n. 382)*

Tra le professioni sopra indicate rientrano, naturalmente, quelle sanitarie, principali e ausiliarie, risultando evidente l'interesse dello Stato di salvaguardare i cittadini dal pericolo rappresentato da coloro i quali, professionalmente non idonei, svolgano un'attività loro non consentita.

Peraltro, lo stesso **Codice Deontologico** vieta al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire in qualsiasi modo chi esercita abusivamente la professione sanitaria facendogli obbligo di denunciare all'Ordine dei medici ogni e qualsiasi forma di abusivismo.

L'usurpazione di titoli

Questo reato prevede una fattispecie diversa da quella di cui al sopracitato delitto previsto **dall'articolo 348 CP**; è un reato riguardante la falsità personale e risulta così disciplinato *“Chiunque fuori dai casi previsti dall'art 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

I casi più ricorrenti possono riguardare, nell'ambito dell'ipnosi, chi abusivamente si fregia del titolo di dottore, di psicologo, di specialista, di professore e così via.

Considerazioni conclusive

Nel nostro ordinamento giuridico, allo stato attuale, non vi sono le condizioni perché l'ipnosi possa trovarvi cittadinanza.

È auspicabile che, con il trascorrere del tempo, analogamente a quanto avvenuto in altri paesi, il Legislatore prenda sempre più atto della scientificità della tecnica ipnotica e, disciplinate rigorosamente le necessarie cautele da adottare, ne ammetta l'utilizzazione limitatamente a quei testimoni per i quali risulti opportuno suscitare o migliorare i ricordi di eventi passati.

Allegati

Sentenze in materia di ipnosi

Estremi

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data udienza: 08 luglio 2009

Numero: n. 39982

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente -

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -

Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.A., nato a (OMISSIS)

Con Parte civile: V.S., a mezzo procuratore speciale, Avv. Di Stante Marcello;

Avverso la sentenza emessa in data 20 Ottobre 2008 dalla Corte di Appello di Roma, che, in parziale riforma della sentenza 23 Giugno 2003 il Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione, oltre pene accessorie, per plurimi episodi di violenza sessuale commessa e tentata in danno di più persone unificati sotto il vincolo della continuazione. Fatti avvenuti in (OMISSIS);

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini; Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Siniscalchi Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il Difensore della Parte civile, Avv. DI STANTE Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili. Udito il Difensore del Ricorrente, Avv. COPPI Franco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RILEVA IN FATTO

La complessa vicenda processuale, dettagliatamente ricostruita nelle due sentenze di merito e negli stessi motivi di ricorso, prende l'avvio da una denuncia-querela che ad alcuni anni dai fatti attribuiva al Sig. S., medico con incarico di primario del reparto di chirurgia femminile all'Ospedale (OMISSIS), comportamenti illeciti di intrusione nella sfera sessuale di pazienti che si erano affidate alle sue cure.

Le lunghe e articolate indagini si sono concluse con il rinvio a giudizio del Sig. S. per i reati previsti dall'art. 81 c.p., art. 519 c.p., comma 1 e comma 2, n. 3 e art. 521 c.p. in relazione all'art. 519 c.p., commi 1 e comma 2, n. 3, art. 61 c.p., n. 9 perchè, abusando dei poteri e violando le funzioni proprie della professione svolta, si era congiunto carnalmente con due pazienti ed aveva compiuti atti di libidine nei confronti delle stesse vittime e di altre cinque pazienti; il tutto approfittando del loro stato di malattia mentale oppure dello stato di inferiorità psichica da lui stesso indotto mediante trattamento ipnotico, e comunque ricorrendo a condotte fraudolente e insidiose.

In sostanza, l'accusa mossa al Sig. S. era di avere approfittato dei trattamenti di ipnosi che egli praticava su alcune pazienti che versavano in grave stato di malattia (schizofrenia o anoressia) o in stato di sofferenza, giungendo ad imporre alle stesse diverse condotte a sfondo sessuale sia nel corso delle sedute sia in momenti ad esse correlati. Tali condotte, diverse per caratteristiche e

intensità, avrebbero riguardato solo una parte delle pazienti che si erano affidate alle sue cure e si sarebbero protratte complessivamente per un ampio lasso di tempo fino ad esaurirsi nel corso dell'anno 1993.

Con sentenza del Tribunale di Roma del 5 giugno 2003, giunta al termine di ampia istruzione dibattimentale, il Sig. S. è stato condannato, previa unificazione di tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di otto anni di reclusione, oltre pene accessorie, ed al risarcimento dei danni in favore delle due parti civile costitutesi in giudizio (Sigg.re V. e P.).

Avverso tale decisione il Sig. S. ha presentato appello, articolato su cinque diversi motivi, tra cui la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento e plurime censure relative all'applicazione operata dal Tribunale della nuova disciplina nel frattempo introdotta in materia di reati sessuali dalla L. n. 66 del 1996.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, accolta la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento e proceduto ad affidare perizia collegiale sugli aspetti tecnici legati alle pratiche ipnotiche e sulle condizioni psichiche delle vittime dei reati contestati, ha solo parzialmente accolto le censure di merito dell'appellante, qualificando come tentativo (art. 56 c.p., art. 519 c.p., n. 3) il reato in danno della Sig.ra B., concedendo le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sull'aggravanti contestata e, infine, riducendo la pena per il reato continuato, che è stata determinata in cinque anni di reclusione.

Con l'odierno ricorso il Sig. S. presenta plurime censure alla sentenza della Corte di Appello, che possono sintetizzarsi come segue.

Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere la sentenza omissa di affrontare esaurientemente le critiche che in modo puntuale i motivi di appello avevano mosso alla valutazione delle fonti di prova e alla ricostruzione dei singoli episodi criminosi effettuata dal Tribunale (in particolare il richiamo è alle pagine 3 e 4, 7, 13 e ss., 15 e ss., 20 e 21 dell'atto di impugnazione).

Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per essere stata la perizia collegiale affidata, svolta e quindi utilizzata dalla Corte in modo non corretto, incompleto e fuorviante.

Con terzo motivo lamenta violazione dei principi di correlazione tra accusa e decisione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 516 e 522 c.p.p.) per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità dell'appellante per un fatto diverso da quello contestato, ed in particolare per avere valutato le condotte riferite alla Sig.ra V. come caratterizzate da violenza e minaccia, mentre tali caratteristiche non risultano contestate sotto alcuna forma nel capo di imputazione.

Con quarto motivo lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo dei reati, posto che la Corte affronta i diversi casi in modo generico e indifferenziato, in sostanza apodittico; cioè è tanto vero che la motivazione opera un generale rinvio ai rapporti instaurati dall'imputato con le vittime approfittando della loro condizione di anoressia e dimentica che alcune di loro non si trovavano affatto in tale condizione.

Con quinto motivo lamenta violazione dell'art. 609 bis c.p., comma 3, e dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), anche sotto il profilo del vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l'applicazione dell'ipotesi di "minore gravità", in particolare escludendo, in via di principio, che tale ipotesi possa applicarsi anche ai casi di rapporti sessuali completi; parimenti il ricorrente censura la scelta della Corte territoriale di ritenere che la minorata capacità di resistenza delle vittime, che costituisce elemento essenziale del reato, sia incompatibile con il riconoscimento del fatto di minore gravità. Infine, ancora una volta censura la motivazione, che sul punto risulterebbe apodittica e generica perchè riferita in modo indifferenziato a tutti gli episodi criminosi, senza operare la necessaria valutazione caso per caso.

Con sesto e ultimo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere erroneamente la Corte territoriale non formulato un giudizio di prevalenza delle concessioni attenuanti generiche ed avere applicato aumenti di pena eccessive per i reati in continuazione su quello principale.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il contenuto del ricorso e le caratteristiche della motivazione delle decisioni di merito impongono alla Corte una premessa di ordine generale relativa ai limiti del giudizio di legittimità.

Non appare fuori luogo, infatti, ricordare che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla più recente giurisprudenza (si vedano la sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte, 5 maggio-7 giugno 2006, n. 19584, Capri ed altra, rv 233773, rv 233774, rv 233775, e la sentenza della Sesta Sezione Penale, 24 marzo-20 aprile 2006, n. 14054, Strazzanti, rv 233454).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di Cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall'appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l'intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n.23419 del 23 maggio - 14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207), secondo le quali può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione", e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione".

L'esame di uno specifico materiale processuale, dunque, non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa in un vizio che rende l'intera costruzione incoerente con gli elementi acquisiti.

2. La lettura dei motivi di ricorso e il contenuto della discussione svoltasi in udienza rendono evidente che la Difesa ha piena consapevolezza dei limiti ora ricordati ed ha cercato di ricondurre anche le censure in fatto entro i termini di applicazione dell'art. 606 c.p.p..

Appare, tuttavia, altrettanto evidente come il tentativo del ricorrente di evidenziare in modo puntuale i lamentati difetti di motivazione non impedisca al primo motivo di ricorso di travalicare i limiti del giudizio di legittimità e si sostanzi in una richiesta a questa Corte di riesaminare le risultanze probatorie e di valutare i contrasti e le incoerenze che vengono prospettati per le condotte di reato relative a ciascuna delle parti offese. In altre parole, alla Corte viene richiesto di sostituire le conclusioni dell'esame del materiale probatorio raggiunte dai giudici di merito con conclusioni diverse e alternative, operazione che questa Corte non è legittimata a compiere.

3. Ad analoga conclusione deve giungersi circa il sesto motivo di ricorso, posto che la motivazione della sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni (che muovono da un giudizio di complessiva gravità del fatto) che giustificano il trattamento sanzionatorio; in presenza di ragioni non manifestamente illogiche questa Corte non può accogliere le censure mosse dal ricorrente alla sentenza.

4. Anche il secondo motivo di ricorso, per quanto articolato in modo puntuale, non evita il vizio cui si fatto cenno. Pur concordando sul fatto che la consulenza collegiale effettuata in sede di appello appare rispondere solo in parte alle esigenze prospettate dalla Corte di Appello, questa Corte non ritiene che tali limiti abbiano dato causa ad un cattivo uso delle regole di giudizio ad opera dei giudici di appello o che il collegio sia stato fuorviato nei propri percorsi decisionali.

5. Ritiene la Corte che sia necessario a questo punto osservare in via generale che la sentenza impugnata, dopo avere escluso che sia provata l'esistenza di una suggestione di gruppo quale genesi delle denunce e delle dichiarazioni accusatorie (pag.44 della motivazione), muove da una

constatazione e segue un percorso logico che non appaiono manifestamente viziati. Afferma in sostanza la Corte territoriale che il dr. S. aveva acquisito una posizione notoria di medico in grado di utilizzare le tecniche dell' ipnosi per curare o per supportare le cure di malattie della psiche anche gravi, come l'anoressia. Per tale ragione la direzione ospedaliera aveva consentito che egli, pur essendo primario in reparto di specializzazione assai diversa (chirurgia femminile), operasse anche nel settore della malattia psichica mediante il ricorso a pratiche ipnotiche.

Sul punto deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata non da conto e non utilizza (si vedano le pagine 49-53) alcune valutazioni del collegio peritale che il ricorrente puntualmente, e con ragione, censura sul piano logico (pag.23-24 del ricorso), con la conseguenza che deve escludersi che l'impostazione pregiudizialmente critica assunta dai periti in alcuni passaggi del loro elaborato abbia assunto rilevanza ai fini decisionali.

Prosegue la motivazione della sentenza impugnata affermando che la ricordata posizione professionale e le modalità stesse del trattamento praticato (ancora pag. 49 e ss.) comportano l'esistenza nelle pazienti di una minorata capacità di relazionarsi in modo libero e, cioè, di una situazione di minorata capacità di volizione e reazione rispetto ai singoli gesti e alle condotte del medico (si veda in particolare il passaggio motivazionale di pag.55, che giunge quale conclusione di un'ampia disamina delle relazioni medico- paziente in pratiche di ipnosi). Ritiene la Corte che tale affermazione, solo parzialmente fondata dai giudici di merito sugli esiti delle perizie collegiali, non presenti aspetti di illogicità rilevanti in questa sede e non appaia assolutamente in contrasto con le risultanze probatorie in atti (in primis il contenuto delle dichiarazioni testimoniali) che riguardano le pazienti che versavano in stato di grave malattia, sia essa la schizofrenia sia essa l'anoressia; entrambe queste malattie, infatti, presentano livelli di sofferenza nella persona e di complessità relazionale, richiamati in motivazione, che appaiono del tutto coerenti con il percorso motivazionale operato in sentenza. Il fatto che tale sproporzione tra paziente e medico potesse assumere livelli diversi a seconda dei casi non appare elemento tale da incrinare la logicità del ragionamento seguito dai giudici di merito.

5. Deve a questo punto affrontarsi il tema della diversità delle situazioni individuali nel rapporto con il dr. S..

Sul punto la Corte rileva che la motivazione presenta effettivamente un limite che il ricorso ha evidenziato sotto diversi profili, e cioè il fatto che le valutazioni compiute vengano spesso esposte dai giudici di appello mediante un generale rinvio alla condizione di anoressia delle vittime del reato, condizione che non esisteva per tutte. Rileva, peraltro, la Corte che tale vizio non inficia in modo significativo il percorso decisionale, dal momento che la motivazione della sentenza opera alle pagine 34-43 una disamina delle singole posizioni effettuata in modo articolato e tale da assicurare circa l'assenza di travisamento della situazione di fatto poste a base delle successive valutazioni giuridiche. In altri termini, i passi della motivazione che soffrono di eccessiva semplificazione appaiono manifestamente funzionali ad una schematica ed essenziale esposizione del percorso decisionale seguito, la quale si innesta però su una chiara premessa di fatto che esclude l'esistenza della lamentata superficialità e genericità della motivazione.

6. La conclusione cui si è appena giunti trova una decisiva conferma nella circostanza che i giudici di appello hanno rapportato in modo puntuale la propria decisione all'articolato capo di imputazione, affrontando i singoli episodi senza che sussista difetto di motivazione.

Il capo di imputazione, è bene ricordarlo, prospetta diversi profili di illiceità delle condotte del ricorrente rapportabili alle diverse situazioni di fatto prospettate dalle vittime; in sintesi:

- a) abuso dei poteri e violazione dei doveri legati alla professione medica;
- b) approfittamento dello stato di malattia o della incapacità di resistergli a ragione delle condizioni di inferiorità psichiche, da lui stesso aggravate mediante suggestione ipnotica;
- c) condotte insidiose e fraudolente (simulazione di atti terapeutici);
- d) condotte subitane e improvvise.

7. A fronte di una così completa articolazione di condotte illecite all'interno del capo di imputazione, che deve essere posta in relazione innanzitutto con la premessa ricostruttiva dei fatti operata dalla sentenza impugnata alle pagine 34 e seguenti, la Corte ritiene si impongano due considerazioni.

7.a - In primo luogo, la motivazione della sentenza impugnata ricostruisce i fatti valutando che il ricorso alle pratiche ipnotiche abbia rappresentato per il Sig. S. una occasione propizia per dare luogo a condotte a fondo sessuale e valutando come esclusivamente strumentale tale ricorso solo

nei casi in cui la paziente presentava patologie che non sembrano richiedere il trattamento ipnotico; il riferimento è alla posizione V..

La Corte territoriale giunge a tale conclusione sia sulla base di una ricostruzione dei fatti legati alle singole pazienti sia riconducendo gli stessi ad una metodologia di comportamento del ricorrente che presenta caratteri di ripetitività. Esiste, dunque, secondo la Corte territoriale una costante di abuso e di approfittamento che può essere meglio compresa anche alla luce proprio dell'episodio V., dove il ricorso all'ipnosi non appare necessario e dove emerge la strumentalità dell'approccio rispetto ad esigenze di relazione con la paziente finalizzate a favorire una deviazione sul terreno di atti a sfondo sessuale. In sostanza, i giudici di merito sono giunti alla conclusione che, anche ammettendo che nella maggioranza dei casi la pratica ipnotica potesse giustificarsi, essa è stata piegata dal ricorrente a finalità improprie di soddisfacimento dei propri istinti sessuali approfittando delle peculiari condizioni in cui le pazienti venivano a trovarsi in costanza di ipnosi e nei contesti correlati a tale pratica.

Ebbene, la Corte ritiene che la complessiva motivazione della sentenza impugnata si presenti sotto questi punti di vista non in contrasto con le risultanze probatorie analizzate e non riveli vizi sul piano della tenuta logica. La sentenza deve quindi trovare conferma anche nella parte in cui la ricostruzione dei fatti così operata viene posta a fondamento dell'affermazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; si tratta di motivazione sintetica (pagine 57-58), ma assolutamente univoca e coerente alla luce delle ampie premesse svolte nelle pagine precedenti della motivazione.

Il quarto motivo di ricorso risulta, dunque, infondato.

7.b - In secondo luogo, va escluso che sussista la lamentata violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e decisione con riferimento all'episodio V.. Premesso che il capo d'imputazione non include la Sig.ra V. tra le pazienti affette da malattia di mente o da condizioni di inferiorità psichica, così che i fatti che la riguardano vanno collocati all'interno dell'ultima parte della contestazione (lettera 6.d che precede), si osserva che la sentenza impugnata alle pagine 36 e 37 ricostruisce le condotte dell'imputato nei termini di abuso della pratica ipnotica (utilizzata su persona che presentava soltanto uno stato di sofferenza legato a possibili coliche renali) e di azione subitanea e improvvisa, e come tale qualificata come atti di libidine, così che deve concludersi che la sentenza non ricostruisce l'episodio V. come caratterizzato da violenza; inoltre, la sentenza precisa successivamente (pag.56-57) che si trattò di una situazione che presenta aspetti di specificità all'interno del panorama di relazioni che l'imputato era solito instaurare come premessa alle proprie condotte.

Anche il terzo motivo di ricorso risulta così infondato.

8. Deve a questo punto essere preso in esame il quinto motivo di ricorso. Lamenta il ricorrente che la sentenza abbia erroneamente rigettato la richiesta di applicazione dell'ipotesi di minore gravità del fatto introdotta dall'ultima parte dell'art. 609 bis c.p. In particolare, la sentenza sarebbe incorsa nell'errore di far discendere la non applicabilità dell'invocata circostanza da quelli che sono elementi costitutivi del reato, con la conseguenza di svuotare nei fatti il dettato normativo. Rileva la Corte che effettivamente la motivazione adottata sul punto (pag. 58-59) risulta molto sintetica ed opera un richiamo generale ad elementi della condotta del ricorrente; tuttavia, sarebbe improprio non collocare i passaggi motivazionali specifici all'interno della complessiva valutazione dei fatti operata a più riprese e sotto diversi profili dai giudici di appello. Il rigetto della richiesta della difesa si fonda, come è evidente, sulla correlazione che la Corte territoriale ha ritenuto esistere fra l'abuso della professione medica operato dal ricorrente in modo intenzionale e preordinato e "la grave lesione della libertà di autodeterminazione" subita dalle pazienti. Ora, non sembra a questa Corte che tale ragionamento presenti contraddizioni col dato normativo o sia conseguenza di una errata interpretazione delle disposizioni di legge. Certamente, se i giudici di merito avessero limitato le ragioni del rigetto alla mera qualità professionale dell'autore del reato, sarebbero probabilmente incorsi nel vizio di svuotare di contenuto l'ultima parte dell'art. 609 bis c.p. con l'affermare che in caso di abuso della professione medica non possono aversi condotte di minore gravità. Non è così nel caso in esame. Tutta la motivazione della sentenza evidenzia come le condotte illecite del ricorrente abbiano avuto una preordinazione ed una ripetizione nel tempo, anche con riferimento a ciascuna delle pazienti, che connota di gravità i singoli episodi. In tal senso deve leggersi, a parere di questa Corte, anche il passaggio motivazionale relativo alla citata posizione V. in cui si afferma che la donna aveva

provato "imbarazzo" per le domande e le metafore prospettate dal medico già nel corso delle prime sedute che precedettero l'episodio in cui egli improvvisamente l'abbracciò e la baciò.

L'insieme della motivazione consente, in conclusione, di affermare che i giudici di merito hanno ritenuto sussistere in tutti i casi una rilevante compromissione della sfera sessuale delle pazienti.

Tale conclusione non presenta carattere di genericità o apoditticità, non si pone in contrasto con le risultanze probatorie e non appare viziata sul piano della coerenza logica.

Anche il quinto motivo di ricorso, dunque, deve essere ritenuto infondato.

9. Le considerazioni che precedono importano il rigetto di tutti i motivi di ricorso, con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in applicazione dell'art. 616 c.p.p..

Al rigetto del ricorso consegue la rifusione delle spese di parte civile in favore della Sig.ra V., che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile liquidate complessivamente in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data udienza: 19 marzo 2009

Numero: n. 17846

Classificazione

IMPUGNAZIONI PENALI RIFORMATE In genere

VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE In genere

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente -

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. COPPI Franco e VALENTI Alberto, difensori di fiducia di C. G., n. a (OMISSIS); avverso la sentenza in data 16.4.2008 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Bolzano in data 20.2.2006, venne condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quale colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 quater c.p., in relazione agli artt. 519 e 521 c.p..

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi; Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al reato, perchè estinto per prescrizione; conferma delle statuizioni civili; Udito per le parti civili C.E.Li., nonchè C.P. e M.L., gli Avv. Gianni Lanzinger e Arnaldo Loner, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso; Uditi i difensori dell'imputato, Avv. Franco Coppi e Alberto Valenti, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in accoglimento dell'appello proposto dai P.M. e dalle parti civili avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data 20.2.2006, ha affermato la colpevolezza di C.G. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 quater c.p., in relazione agli artt. 519 e 521 c.p., commesso in danno di Ce.

L., mentre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. commesso nei confronti della medesima parte lesa, per essere detto reato estinto per prescrizione.

Il C. era stato tratto a giudizio per rispondere dei predetti reati a lui ascritti "per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, consistente nell'assoggettare completamente, fisicamente e psicologicamente la vittima alle proprie voglie sessuali, maltrattato la minore di anni 14 Ce.Li. (nata il (OMISSIS)), a lui affidata per ragioni di educazione religiosa e di catechesi, sottoponendola a sofferenze fisiche in modo continuo ed abituale, (e) con violenza, minaccia e abuso di autorità, costretto Ce.

L. (nata il (OMISSIS)), all'epoca dell'inizio degli abusi di soli 9 anni, a compiere e subire atti sessuali:

in particolare, approfittando della sua posizione di sacerdote della parrocchia (OMISSIS) frequentata assiduamente dalla piccola per ragioni di catechesi (preparazione alla prima comunione e successivamente alla cresima) con la scusa di sottoporla ad uno "speciale percorso educativo individuale" che l'avrebbe avvicinata a Dio, per il solo vincolo per lei (paragonato al sacrificio di Isacco) della promessa di mantenere i loro incontri segreti, la induceva ad appuntamenti settimanali in chiesa e canonica ove, in un crescendo di "attenzioni" e di minacce (dapprima paventando il castigo divino, successivamente facendole intendere che avrebbe potuto, data la sua posizione, danneggiare i suoi genitori, arrivando infine a vere e proprie minacce di morte nei suoi confronti), la prima volta, con il pretesto di giocare "a prendersi" e di farle il solletico, la toccava in tutto il corpo, accarezzandola e baciandola; le volte successive, leggendole parabole o passi significativi del Vangelo, si limitava a baciarla sul viso e sul collo, per poi passare, più avanti, a sollevarle la maglietta, accarezzandola e leccandola sulla schiena e sul seno, ad introdurre la mano sotto le mutandine, infilandole il dito nella vagina e contemporaneamente masturbandosi, fino ad arrivare, nel (OMISSIS), a costringerla a rapporti anali e, quindi, a rapporti vaginali ed a rapporti orali, che poi alternava a proprio piacimento;

- obbligandola inoltre, durante un campeggio estivo a (OMISSIS) nell'estate del (OMISSIS), a posare nuda in una stanzetta dell'edificio che li ospitava mentre egli (a riprendeva con una telecamera e le indicava le posizioni che doveva tenere (la videocassetta è servita poi come ulteriore arma di ricatto);

- continuando negli stupri e negli abusi che diventavano sempre più violenti ed invasivi, con la solita cadenza settimanale, anche dopo l'avvento nel (OMISSIS) delle precoci mestruazioni della bambina (anche durante il periodo mestruale infilandole un dito nella vagina nel (OMISSIS)) ed anche quando la bambina aveva una caviglia rotta e la gamba ingessata nel (OMISSIS);

- coinvolgendo successivamente anche il minore Z.D., nato il (OMISSIS), (all'epoca dei fatti minore degli anni 14), compagno di scuola di Li., dapprima durante la colonia estiva a (OMISSIS), facendo spogliare Li. e D., facendoli toccare e accarezzare reciprocamente mentre egli li riprendeva con una telecamera in una stanzetta dell'edificio che li ospitava e, quindi, nell'autunno del (OMISSIS), facendolo partecipare agli incontri in canonica, insegnando al bambino a toccare Li., ad accarezzarla nelle parti intime, ad infilarle il dito nella vagina ed infine ad avere rapporti vaginali, orali ed anali, "dirigendo" egli stesso lo stupro, facendogli vedere come doveva fare e poi pretendendo ed ottenendo che questi facesse altrettanto;

- costringendo Li. a posare nuda con D. in atteggiamenti equivoci, mentre egli scattava delle fotografie polaroid;

- introducendosi, nella (OMISSIS), durante un ritiro a (OMISSIS), nella stanza in uso a Li., violentandola sul letto dopo averla spogliata ed averle tappato la bocca indossando dei guanti;

- costringendola nel corso della terza media (anno scolastico (OMISSIS)) a rapporti sessuali a tre durante i quali D. penetrava Li. ed egli invece si faceva praticare una masturbazione manuale dalla bambina o in cui egli sodomizzava D. mentre quest'ultimo penetrava per via vaginale Li.;

- continuando con le violenze sessuali nella canonica a cadenza settimanale fino alla primavera del (OMISSIS);

con le aggravanti di avere commesso i fatti in qualità di ministro di culto con abuso di autorità sulla minore, approfittando della fiducia riposta nei suoi confronti dai genitori della bambina.

In (OMISSIS)".

Con sentenza in data 20.2.2006 del Tribunale di Bolzano, impugnata dal P.M e dalle parti civili con ricorso per cassazione, convertito in appello a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006, il C. era stato assolto dai reati ascrittigli, perchè il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto intrinsecamente attendibile la persona offesa, essendo le sue dichiarazioni contraddistinte da "costanza", "chiarezza", "coerenza", "assenza completa di contraddizioni" "pertinenza" e "precisione", non inficiate da alcune riserve di inverosimiglianza in relazione a determinati episodi o da altri elementi di dubbio, ritenuti irrilevanti.

Il Tribunale ha, però, osservato che tali dichiarazioni non hanno trovato riscontro nelle deposizioni dei testi Z.D., P.G. e C.V.A. e sulla base del rilevato contrasto delle risultanze probatorie, valorizzando i già esaminati elementi di perplessità in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, è pervenuto alla assoluzione dell'imputato con la formula citata.

La sentenza impugnata, si rileva in estrema sintesi, riporta le censure formulate dalle parti appellanti avverso la decisione di primo grado, cita la copiosa giurisprudenza in materia di valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e, dopo avere rilevato che i fatti di cui alla contestazione avevano formato oggetto di denunce presentate dalla parte lesa in data 4 febbraio, 30 giugno e 29 dicembre 2003 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, riporta diffusamente brani della deposizione resa da Ce.Li. in dibattimento, il cui contenuto, con ricchezza e precisione di particolari in ordine ai singoli accadimenti riferiti, corrisponde sostanzialmente, quanto alla narrazione degli episodi delittuosi ed allo sviluppo cronologico della vicenda, alla descrizione sintetizzata nel capo di imputazione.

Nel prosieguo della parte motiva la sentenza ha affermato la capacità di testimoniare della parte lesa, stante l'assenza di qualsiasi patologia psichica, nonchè la sua attendibilità, anche sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche fatte espletare dal P.M. e dalle parti civili, che hanno descritto i fenomeni della rimozione e riemersione del ricordo, rilevando che gli stessi sono provati scientificamente e ricorrenti nella comune esperienza umana.

Tali fenomeni, nella specie, risultavano correlati al disturbo post traumatico da stress a esordio tardivo da cui era stata affetta la parte lesa ed i cui sintomi si erano manifestati in modo conclamato alla fine del (OMISSIS), caratterizzati da attacchi di vomito, di dissenteria, senso di panico, grave e persistente insonnia ed altri, tali da costringere Ce.Li. a ricorrere alle cure di una psichiatra, dott. P.D..

Nel corso delle sedute di analisi, cui era stata sottoposta la parte lesa, erano lentamente riemersi nel febbraio-marzo 2001 i flashbacks ed i primi ricordi di sessualizzazione precoce subiti dalla Ce., poi precisatisi nel prosieguo del percorso terapeutico con la identificazione di don C.G. quale autore degli abusi subiti.

Nell'affermare la assoluta correttezza della terapia psicoanalitica, cui era stata sottoposta la parte lesa, e la assenza di qualsivoglia attività di induzione da parte della psicoterapeuta, la sentenza ha escluso che potessero ravvisarsi, nella specie, fenomeni del "falso ricordo" o della induzione di elementi di suggestione nel corso della analisi sostenuti dalla consulente dell'imputato. Alla affermazione della attendibilità soggettiva della parte lesa segue la valutazione della sua attendibilità oggettiva, fondata dalla sentenza sul riscontro della esattezza dei riferimenti temporali, della descrizione dei luoghi, dei riferimenti alle persone, alle cose, ed anche alle particolarità caratteriali dei protagonisti della vicenda, nonchè la assenza di qualsiasi intento calunnioso della parte lesa, elemento di valutazione che ha trovato riscontro nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche, cui è stata sottoposta anche la sua utenza, avendo la Ce. manifestato, nel corso delle conversazioni intercettate, l'intenzione di riferire solo la verità.

Nel prosieguo la Corte territoriale sottopone ad analisi critica la pronuncia di primo grado, riproponendo sostanzialmente l'esame dei numerosi elementi di valutazione indicati a sostegno della attendibilità della parte lesa, che - si afferma - sono avvalorati da rilevanti riscontri, costituiti dalla puntuale descrizione della stanza che il C. occupava, all'epoca dei fatti, all'interno della canonica e dalla circostanza che, prima del menarca, la madre aveva rilevato tracce di sangue nelle mutandine della parte lesa, fatto di cui quest'ultima non aveva voluto fornire spiegazioni. Sono stati altresì valorizzati dalla sentenza impugnata il frequente uso da parte dell'imputato dei termini "percorso" ed "educativo", adoperati anche al di fuori delle attività di

catechesi ed elementi caratteriali propri del C., evinti dalle risultanze di una conversazione telefonica intercorsa tra l'imputato ed una parrocchiana, avente ad oggetto l'appuntamento per trascorrere insieme la notte in una casa della Curia, disabitata, sita in (OMISSIS), nonchè le risultanze di una conversazione telefonica intercorsa tra il P., all'epoca diretto superiore del C., e C.V.A., che era stata insegnante di religione della Ce. e legata al P. da una relazione durata circa dieci anni. Del contenuto di tale conversazione, che aveva ad oggetto i fatti per cui è processo, viene valorizzata dai giudici di merito l'espressione "uno scivolone" adoperata dal P., con riferimento alla condotta del C., e quella "un fondo di verità" adoperata dalla C.V., unitamente alla preoccupazione manifestata dalla stessa che l'imputato potesse ancora occuparsi di bambini. La sentenza, dopo avere affermato che, nel caso in esame, le dichiarazioni della parte lesa, da sole, costituiscono prova sufficiente dei fatti attribuiti all'imputato ha esaminato le deposizioni dei testi citati dalla sentenza di primo grado quale elemento di dubbio ai fini della affermazione di colpevolezza, svalutandone integralmente l'attendibilità.

In particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento dallo Z., nel corso delle quali ha negato la propria partecipazione alla vicenda delittuosa, sono stati evidenziati i contrasti esistenti tra detta deposizione e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal teste, parzialmente ammissive dei fatti, la "complessa realtà psicologica del teste" evidenziata dalla relazione del consulente del P.M., Dott. B., le difficoltà per lo Z. di ammettere la commissione di condotte indubbiamente riprovevoli e, peraltro, di essere stato egli stesso oggetto di abusi sessuali.

Sono state altresì svalutate dalla sentenza, quale attendibile fonte di prova, le dichiarazioni negative del P., cui la piccola Ce. aveva rivelato nel corso di una confessione la condotta del C., all'epoca degli iniziali toccamenti, e successivamente in altra occasione, in base al rilievo che il mancato intervento del sacerdote all'epoca di tali rivelazioni era stato dettato dal suo interesse ad evitare scandali che potessero compromettere la sua aspirazione a diventare vicario del Vescovo. Anche il mancato intervento della C.V.A. all'epoca in cui la Ce., in una particolare circostanza, le aveva rivelato gli abusi sessuali del C. è stato ritenuto dai giudici di merito dettato dall'esigenza di evitare scandali, che potessero compromettere la riconferma annuale della sua nomina ad insegnante di religione, avendo ella stessa in precedenza consigliato alla bambina di seguire i corsi di catechesi del C., con l'effetto di inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti testi in dibattimento.

Sono state, inoltre, ritenute del tutto irrilevanti sul piano probatorio altre risultanze processuali, quale il fatto che nei propri diari la Ce. non avesse menzionato gli abusi sessuali subiti e la condotta del nonno della bambina riferita da alcune testi, che avevano dichiarato di avere subito attenzioni sessuali da parte detto stesso.

Infine, nel dichiarare la prescrizione del reato di maltrattamenti, la sentenza ha affermato che, nel caso in esame, deve ravvisarsi il concorso di detto reato con quello di abuso sessuale, stante la non coincidenza delle condotte afferenti a dette ipotesi criminose.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.

MOTIVI DI RICORSO

Con dieci mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:

1) Improcedibilità dell'azione per decorrenza del termine per proporre querela; mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.;

manifesta illogicità, motivazione errata e contraddittoria in ordine all'affermazione del concorso formale tra i delitti contestati ed erronea applicazione dell'art. 15 c.p.. Si deduce, in sintesi, che la commissione dei reati di violenza sessuale, all'epoca dei fatti previsti dagli artt. 519 e 521 c.p., risulta in modo incontrovertito cessata nei primi giorni del mese di (OMISSIS), allorchè la parte lesa, che aveva compiuto i quattordici anni, avrebbe potuto esercitare il diritto di querela, ai sensi dell'art. 120 c.p., comma 3, con la conseguenza che da tale data è decorso per la Ce.

L. il termine per proporre l'istanza di punizione, allorchè aveva ancora il pieno ricordo degli accadimenti verificatisi; che, peraltro, anche con riferimento alla riemersione di detto ricordo in epoca successiva deve ravvisarsi la tardività della querela, essendo decorso tra la predetta riemersione del ricordo e la presentazione dell'istanza di punizione un periodo di tempo di gran lunga superiore al termine stabilito dall'art. 124 c.p..

Si osserva, poi, che, nel caso in esame, i reati di violenza sessuale non possono ritenersi procedibili di ufficio per connessione con il delitto di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 542 c.p.,

comma 2, essendo stato erroneamente affermato dalla sentenza impugnata il concorso di detto reato con quello di cui all'art. 519 c.p..

Premesso che il concorso tra i predetti reati è configurabile solo se le condotte si estrinsecano in azioni ontologicamente distinte ed autonome, si censura la motivazione con la quale la sentenza ha affermato, nel caso in esame, la sussistenza anche del delitto di maltrattamenti, deducendosi che la stessa risulta laconica ed apodittica e si risolve in una petizione di principio circa la sussistenza di ulteriori abusi e violenze commessi dall'imputato oltre quelli diretti alla commissione degli atti sessuali.

2) Mancanza ed illogicità di motivazione circa la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Premesso che, secondo la formulazione del capo di imputazione, il rapporto tra il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia risalta configurato nel senso che gli atti di violenza sessuale sarebbero elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, si osserva che la sentenza di primo grado non si è preoccupata affatto di dimostrare, sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo, la sussistenza del delitto di maltrattamenti, avendo ritenuto che il rapporto tra detti reati fosse regolato dal principio di specialità ex art. 15 c.p.; che la sentenza di secondo grado, pur affermando la ipotizzabilità del concorso di detti reati, allorché, oltre alla condotta concretatasi nella violenza sessuale, sono state poste in essere altre azioni vessatorie, non ha fornito alcuna indicazione in ordine agli elementi costitutivi della condotta, che integra il delitto di maltrattamenti, alla esistenza del requisito della abitualità, che deve connotare detto reato, e dell'elemento psicologico che lo contraddistingue.

3) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla rimozione dei ricordi inerenti ai fatti di abuso; erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 546 c.p..

Si deduce che la valutazione della "amnesia" di Ce.Li. circa i fatti della causa è affetta da manifesta illogicità sia con riferimento alle dichiarazioni della parte lesa che alle testimonianze dei consulenti.

Si osserva, in estrema sintesi, che i giudici di merito hanno inquadrato l'amnesia della Ce. in ordine alle violenze subite nell'ambito di un fenomeno di rimozione da ricondursi al disturbo post traumatico da stress, da cui è risultata affetta, affermando che lo stesso è di frequente verificazione e richiamando esempi tratti dai resoconti dell'esame di vittime di cosiddetti stupri etnici o di altre violenze verificatesi in occasione di eventi bellici; che tale assunto contrasta logicamente con le dichiarazioni dei consulenti, i quali hanno trattato il fenomeno della rimozione del ricordo con riferimento a singoli eventi traumatici, non agli abusi sessuali subiti dalla vittima in un arco di vita, che nella specie si è protratto per quasi cinque anni; contrasta inoltre con le stesse dichiarazioni della parte lesa, che ha affermato di avere volontariamente eliminato il ricordo delle violenze subite, sicché l'amnesia da cui è stata affetta la Ce. non può essere affatto ricondotta ad un disturbo post traumatico da stress. Sul punto viene altresì censurata la mancata valutazione delle deduzioni difensive dell'imputato.

4) A) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla testimonianza di Z.D.;

B) Erronea applicazione della legge penale per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 220 e 228 c.p.p., nonché con riferimento all'art. 546 c.p.p.. Premesso che le dichiarazioni della parte lesa sono state ritenute sufficienti ai fini della affermazione di colpevolezza dell'imputato, stante, tra l'altro, la inattendibilità dello Z., si censura tale ultima affermazione, in quanto esclusivamente fondata sulle numerose contestazioni operate dal pubblico ministero in dibattimento. Si osserva, sempre in sintesi, sul punto che il teste in sede di indagini preliminari era stato sostanzialmente esaminato dal consulente incaricato dal P.M. mediante la formulazione di domande con le quali si chiedeva allo Z. di ipotizzare che le dichiarazioni della Ce. rispondessero al vero, al fine di sollecitare risposte che supplissero alla presunta mancanza di ricordi del teste; che, pertanto, le dichiarazioni rese dallo Z. in tale sede, a parte la loro irrilevanza probatoria per il contenuto delle risposte in relazione al tipo di domanda, potevano essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale, non per le contestazioni in dibattimento. Si aggiunge che il teste aveva sempre manifestato la volontà di aiutare la parte lesa, secondo quanto emerge anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso del confronto con la Ce.. Si deduce, poi, che la sentenza ha sostanzialmente ignorato tutte le deduzioni della difesa su tali punti, nonché quelle in ordine alla inverosimiglianza del narrato della parte lesa a proposito degli abusi sessuali cui sarebbe stato sottoposta dallo Z. nei gabinetti della scuola riservati alle alunne, per la

loro diversa dislocazione rispetto a quello dei maschi e la assidua presenza di bidelli; alte risultanze della intercettazione di una conversazione telefonica della Ce. e delle dichiarazioni rese da un compagno di scuola dello Z., dalle quali si evince che la natura dei rapporti tra i compagni di scuola non oltrepassavano quelle connaturate alla loro età; alla inattendibilità della descrizione dell'abuso sessuale nel corso del quale, mentre lo Z. la penetrava, l'imputato, a sua volta, contemporaneamente, avrebbe violentato il ragazzo, vicenda che si afferma frutto delle troppo ricorrenti "esplosioni immaginative" ed oniriche della parte lesa.

5) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla interpretazione data al contenuto della telefonata intercettata tra la signora V.A. e don P. G.. Con il motivo di gravame si deduce il travisamento del valore probatorio della citata conversazione telefonica, facendosi rilevare che proprio il carattere dubitativo delle espressioni adoperate dagli interlocutori a proposito delle accuse che venivano formulate nei confronti del C. doveva indurre ad escludere che a suo tempo gli stessi fossero stati edotti dalla bambina della turpe vicenda, come affermato da costei; che la sentenza di primo grado, al contrario, aveva interpretato detta conversazione, attribuendole il suo giusto significato.

6) Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 568 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 530 c.p.p., comma 2; motivazione illogica, manchevole e contraddittoria, nonché erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 546 c.p.p., per la mancata enunciazione delle ragioni per le quali non si sono ritenute attendibili numerose prove contrarie all'ipotesi accusatoria.

Si osserva, con riferimento al valore probatorio da attribuirsi alla persona offesa dal reato, che nel caso in esame non si è in presenza della vittima di violenza che, nell'immediatezza dei fatti appena vissuti e sofferti, ne rende testimonianza, in quanto la vicenda di cui si tratta è caratterizzata da aspetti assolutamente eccezionali, rappresentati dalla testimonianza ad esordio decisamente tardivo da parte di una maggiorenne che assume di avere rimosso per almeno otto anni i fatti ed il loro ricordo; che, pertanto, la ricostruzione della veridicità del narrato deve passare attraverso un vaglio critico ben più rigoroso nel processo di controllo della sua credibilità, con la conseguente necessità di valutare con estrema attenzione i riscontri esistenti; che la sentenza ha sostanzialmente svalutato i riscontri negativi a quanto riferito dalla parte lesa con particolare riferimento al contenuto dei suoi diari.

Si osserva sul punto che la sentenza ha considerato irrilevante la circostanza che il diario tenuto a suo tempo dalla parte lesa non conteneva alcun riferimento agli asseriti abusi sessuali, affermando che tale assenza doveva essere ricondotta ad uno sdoppiamento provocato dal trauma nella bambina ed al tentativo posto in essere dalla stessa di isolare le vicende dolorose rispetto al resto della sua esistenza. Si deduce che tale spiegazione, peraltro ritenuta paradossale, si palesa in ogni caso incompatibile con le manifestazioni di entusiasmo che la bambina confida al proprio diario a proposito di don G. o degli analoghi sentimenti espressi in previsione del campeggio invernale a (OMISSIS), luogo in cui aveva già subito abusi sessuali; con la descrizione di quello che avveniva durante il campeggio e dei sentimenti espressi anche in tali circostanze a proposito dell'imputato, del tutto incompatibili con l'assunto delle violenze sessuali subite nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Si deduce ancora che in un commento riportato nei diari emerge lo stupore della parte lesa per un ritardo delle mestruazioni ed il fastidio per avere perso la lezione di ginnastica, mentre nel corso della sua deposizione la stessa ha dichiarato che all'epoca era angosciata dal timore di restare incinta. Riferisce ancora nei diari di avere assistito ad una vicenda orribile, avendo visto un pomeriggio, mentre tornava a casa, un uomo in un'auto che la seguiva, tenendo la mano vicino ad un punto intimo e di essere rimasta spaventata. Di avere successivamente narrato il fatto alla madre che le aveva spiegato il significato del gesto dell'uomo quale attività di masturbazione; che dopo averlo appreso era scoppiata a piangere dalla paura la sera successiva mentre era a letto. Si deduce che la vicenda narrata e la assenza di cognizioni sessuali che la stessa rivela si palesano incompatibili con le esperienze degli abusi sessuali che già aveva subito la parte lesa, mentre appaiono consone alla conoscenza sessuale propria di una bambina della sua età.

Nel prosieguo si riporta il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra la parte lesa e tale R.M. per inferirne la dimostrazione delle ingerenze della psicoterapeuta nella formazione della prova, essendosi la stessa attivata per evitare la consegna dei diari ed emendare le dichiarazioni rese dalla Ce.

al P.M.. Si osserva che la ricchezza di particolari nella descrizione dei luoghi e delle persone è scarsamente significativa, considerato che, indipendentemente dagli abusi sessuali, le descrizioni si riferiscono al vissuto reale della bambina; che i sentimenti manifestati dalla Ce. nei confronti della V.C., considerata a tratti come una seconda mamma, contrasta con il ruolo attribuito alla catechista nella vicenda degli abusi sessuali ed analoghe considerazioni vengono svolte a proposito della figura dell'imputato. Si osserva, infine, che la descrizione dell'armadio sito nella stanza del C., da un cui zoccolo l'imputato avrebbe tratto una videocassetta adoperata per minacciarla, non ha trovato riscontro negli accertamenti eseguiti in ordine alle caratteristiche di tale armadio e che sul punto la corte territoriale ha ignorato la documentazione costituita da una fattura, con la quale si dimostrava inequivocabilmente che l'armadio sottoposto a verifica è quello dell'epoca dei fatti, essendo stato commissionato il (OMISSIS) e pagato qualche giorno dopo.

7) Illogicità della sentenza e mancata motivazione per non aver dato conto dei criteri che hanno determinato la scelta tra opposte tesi scientifiche; erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1.

Si osserva che la sentenza impugnata da un lato valorizza la sintomatologia psichica della persona offesa, quale suggello e riscontro della veridicità del narrato, e dall'altro nega illogicamente la sua esistenza quando si tratta di stabilire l'attendibilità delle dichiarazioni della Ce.. Si deduce sul punto che l'affermazione della sentenza relativa alla inesistenza di qualsiasi patologia psichica della parte lesa contrasta con la sintomatologia evidenziata nella stessa parte motiva e che aveva indotto la Ce. ad affrontare anni di psicoterapia; che la sentenza in proposito, con un ragionamento perfettamente circolare, utilizza i sintomi di indiscutibile alterazione psichica della parte lesa come riscontro alle sue dichiarazioni e viceversa.

Nel prosieguo si denuncia la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla svalutazione dei rilievi formulati dalle consulenti dell'imputato, che - si osserva - è stata fondata dalla corte territoriale sostanzialmente su argomentazioni critiche afferenti alle sole competenze professionali delle predette consulenti;

competenze che, viceversa, risultano riconosciute anche in ambito internazionale.

Si deduce, riferendosi alle osservazioni delle consulenti della difesa, che l'abuso sessuale costituiva solo una delle ipotesi in ordine alla genesi dei disturbi di cui soffriva la Ce., mentre la sentenza ha travisato tale affermazioni attribuendo alla consulente una valutazione del carattere plausibile dell'ipotesi di abuso. La stessa consulente della difesa inoltre aveva evidenziato che la sintomatologia da cui è stata affetta la parte lesa non era mai stata neppure lontanamente presente all'epoca delle supposte violenze sessuali, mentre è insorta allorchè la ragazza si è trovata a fare i conti con una realtà esterna più difficile, nel passaggio alle scuole superiori; che, pertanto, tutti i sintomi psicosomatici, che vengono imputati all'ipotesi dell'abuso, potrebbero correlarsi altrettanto pacificamente alle difficoltà di elaborare le dinamiche proprie di questa fase della vita, aggravate da una particolare struttura della personalità della ragazza. Si osserva ancora, in sintesi, che la sentenza ha svalutato le argomentazioni delle consulenti di parte in ordine al fenomeno del falso ricordo, screditando la competenza e la preparazione delle consulenti, mentre i rilievi erano fondati su approfonditi studi pubblicati in detta materia su riviste internazionali, nei quali risulta evidenziata l'altissima probabilità che l'utilizzazione di tecniche proprie della psicoterapia ed in particolare di quella della distensione immaginativa adoperata con la Ce. possa indurre fenomeni di falso ricordo. Sul punto si riporta il contenuto di una telefonata della parte lesa, dalla quale si inferisce la commistione, nella elaborazione del ricordo operata dalla parte lesa, di frammenti mnemonici con componenti oniriche, il tutto, poi, ricostruito in sede di psicoterapia ed, in seguito, versato nel processo. Si osserva che la consulente della difesa aveva evidenziato la assoluta impossibilità del ricordo degli innumerevoli particolari e dettagli specifici riferiti dalla parte lesa, in quanto le tracce mnestiche di tutti gli esseri umani sono normalmente soggette a decadimento e tale fenomeno è ancora più accentuato allorchè la memoria di determinati eventi è stata relegata nell'oblio per anni. Sul punto si riporta lo stralcio di una conversazione telefonica della Ce. per inferirne che il ricordo degli innumerevoli particolari, su cui la corte territoriale ha fondato la valutazione dell'attendibilità della parte lesa, sono tutt'altro che genuini e che sul punto vi è stata una intrusione attiva della psicoterapeuta.

Si osserva ancora che la sentenza ha escluso che la psicoterapeuta si sia avvalsa dell'ipnosi nei confronti della Ce., ma non si è tenuto conto che anche la tecnica della distensione immaginativa

è comunque in grado di portare alla formazione di falsi ricordi e che resistenza del fenomeno risulta chiaramente desumibile da alcune dichiarazioni e riferimenti onirici della stessa parte lesa, mentre la sentenza impugnata ha totalmente ignorato le argomentazioni sul punto.

8) Motivazione illogica, manchevole e contraddittoria in relazione alla figura del nonno di Ce.Li. ed a) "sangue nelle mutandine".

Si osserva, in sintesi, che la sentenza impugnata ha svalutato la figura del nonno, quale possibile autore di abusi in danno della nipote, e valorizzato, quale elemento di riscontro alle accuse a carico dell'imputato, il fatto che la madre della Ce. rilevò tracce di sangue nelle mutandine della figlia sulla base di una lacunosa valutazione delle risultanze probatorie o il loro travisamento. Sul primo punto si evidenzia che proprio la Ce.

all'inizio della terapia aveva riferito ad una amica che anche nei confronti del nonno si erano indirizzati i sospetti, quale possibile autore di abusi in suo danno, mentre non era stato affatto menzionato il C., e che numerose testimoni avevano riferito di molestie sessuali poste in essere dall'anziano. Con riferimento all'episodio delle mutandine sporche di sangue si rileva, sulla base delle dichiarazioni dei testi, che il fatto si colloca cronologicamente nell'estate del (OMISSIS), allorchè l'imputato non era ancora entrato nella vita della parte lesa e, in ogni caso, non vi erano stati ancora i primi approcci.

9) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza nella valutazione della circoncisione dell'imputato in relazione alla testimonianza della Ce..

Si deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza con la quale è stato giustificato il mancato ricordo da parte della Ce. delle caratteristiche del pene del C., il quale aveva subito nel (OMISSIS) un intervento di circoncisione per fimosi, con l'assunto che la parte lesa non avrebbe visto il membro del suo abusante, mentre si riportano in altra parte della sentenza le dichiarazioni della parte lesa, la quale aveva riferito di aver visto bene il pene del C. e lo descrive sia in semierezione che in erezione.

10) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla prescrizione ed agli artt. 157, 158 e 160 c.p. e art. 129 c.p.p..

Si osserva che la corte territoriale, dopo avere correttamente rilevato che nella specie trova applicazione la nuova disciplina in materia di termini di prescrizione prevista dalla L. 7 dicembre 2005, n. 251, essendo stata emessa la sentenza di primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge, ha dichiarato prescritto il reato di maltrattamenti, mentre ha erroneamente omesso di dichiarare prescritto anche il reato di abuso sessuale.

Sul punto seguono alcuni rilievi in punto di diritto per dimostrare che il reato continuato di cui si tratta, con decorrenza dalle date di commissione dei fatti in cui va scisso, risulta prescritto prima della sentenza della corte territoriale, anche se dovessero trovare applicazione gli artt. 609 bis e 609 ter c.p., ma si rileva poi che, a maggior ragione, la prescrizione si è già verificata in applicazione della fattispecie prevista dall'art. 519 c.p., vigente all'epoca dei fatti, che comminava una pena massima di dieci anni di reclusione.

Con memoria difensiva la parte civile ha dedotto l'inammissibilità ed, in subordine, l'infondatezza dei motivi di gravame del ricorrente, osservando, in estrema sintesi, che la querela è stata proposta tempestivamente in relazione al riaffiorare dei ricordi della Ce. e, in ogni caso, il reato afferente agli abusi sessuali risulta perseguibile di ufficio per connessione con quello di maltrattamenti, di cui sussistono gli estremi; che la eccezione di prescrizione del reato concernente gli abusi sessuali è inammissibile, per non essere stata proposta precedentemente; che i motivi di gravame, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione della attendibilità della parte lesa e degli altri testi, nonchè delle altre risultanze processuali, sono inammissibili, risolvendosi sostanziale in censure di natura fattuale ovvero nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella contenuta in sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE I primi due motivi di gravame, peraltro pregiudiziali ai fini della corretta instaurazione del processo penale in ordine al delitto di violenza sessuale continuata, non sono fondati. Preliminarmente va rilevato in punto di diritto, e si ribadirà anche in seguito, in sede di esame del motivo di ricorso afferente alla prescrizione del reato, che gli atti di violenza sessuale contestati al C., pur essendo punibili, per effetto della continuità normativa tra le abrogate disposizioni dell'art. 519 c.p. e ss. e quelle di cui all'art. 609 bis c.p. e ss. (cfr. sez. 3, 199608564, Mastropietro ed altro, RV 206681 e giurisprudenza successiva conforme), entrate in vigore dopo la commissione dei fatti, devono essere inquadrati nella disciplina dettata dalle

norme abrogate, che prevedevano le fattispecie della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, in quanto più favorevoli per l'imputato ai sensi dell'art. 2 c.p..

Anche in ordine alla perseguibilità a querela o eventualmente di ufficio dei fatti ascritti all'imputato deve trovare, pertanto, applicazione il disposto di cui all'abrogato art. 542 c.p., considerata la natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità del reato, (cfr. sez. 3, 199702733, P.M. in proc. Frualdo, RV 209188) Orbene, la questione della perseguibilità a querela di parte dei fatti di violenza sessuale ascritti all'imputata è stata esaminata in termini espliciti, evidentemente in relazione alle deduzioni della difesa dell'imputato sul punto, esclusivamente dalla sentenza di primo grado, che, escluso in premessa il concorso dei reati di violenza sessuale con quelli di maltrattamenti in applicazione del principio di specialità, ha affermato la tempestività delle querele presentate da Ce.Li. nei mesi di (OMISSIS).

E' appena il caso di osservare in proposito che l'accertamento della tempestività della querela in relazione alla conoscenza del fatto costituente reato da parte di colui al quale la legge attribuisce il diritto di esercitare l'istanza di punizione è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se fondata su una motivazione immune da vizi logici.

Inoltre è evidente che in ordine alla decorrenza del termine dalla notizia di reato, ai sensi dell'art. 124 c.p., deve tenersi conto delle situazioni, anche di natura soggettiva, che siano state di ostacolo alla conoscenza completa dei fatti da parte della persona offesa.

Presupposto per il decorso del termine per proporre di querela, infatti, è che la persona offesa sia in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (cfr. sez. 1, 28.1.2008 n. 7333, Mauro ed altro, RV 239162; sez. 2, 25.5.1982 n. 10383, Di Renzo, RV 155924).

Costituisce, altresì, consolidato principio di diritto che l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa, (cit. sez. 1, 28.1.2008 n. 7333).

Ciò premesso, la sentenza del Tribunale ha respinto le deduzioni difensive dell'imputato, con le quali si sosteneva che la persona offesa sarebbe stata a conoscenza degli abusi subiti ad opera di C.G. già alla fine dell'anno (OMISSIS), con motivazione assolutamente esaustiva, fondata non solo sulla deposizione della stessa persona offesa, ma altresì sulla testimonianza della psicoterapeuta, dr.ssa P.D., la quale ebbe ad assistere in prima persona alla emersione del ricordo da parte della Ce.Li. ed ha confermato i tempi in cui si è verificata la piena conoscenza dei ricordi più gravosi da parte della paziente.

D'altronde, la stessa pluralità delle istanze di punizione, sempre più circostanziate e relative a fatti nuovi, attesta sul piano logico la validità dell'accertamento dei giudici di merito sul punto, che non può essere contestato in sede di legittimità sulla base di deduzioni di natura fattuale di segno contrario, peraltro neppure riconducibili a precise risultanze contenute nella sentenza impugnata. In sede di ricorso la difesa dell'imputato ha, poi, prospettato la decorrenza del termine per proporre querela fin dall'(OMISSIS), in base al rilievo che all'epoca la Ce.

L. aveva compiuto i quattordici anni ed ha conservato per un certo periodo di tempo il ricordo degli abusi subiti. Orbene, tale assunto difensivo è fondato su deduzioni fattuali che non hanno formato oggetto dell'accertamento di merito e sono prive della necessaria concretezza per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Va, infatti, osservato sul punto che proprio dalla sentenza impugnata emerge incidentalmente l'accertamento, tramite la valutazione delle deposizioni dei consulenti prof. S. e dott. T., di un fenomeno automatico di "evitamento" dei fatti traumatici, verificatosi nel caso concreto nell'immediatezza dell'esperienza vissuta, di natura evidentemente patologica, che ha indotto il fenomeno dell'amnesia riscontrato nella Ce., sicchè alla luce di tali risultanze va esclusa l'asserita piena consapevolezza, all'epoca dei fatti, della natura delle violenze subite da parte della persona offesa dal reato, mentre si palesa del tutto illogico l'ulteriore assunto, secondo il quale da tale condizione patologica dovrebbe inferirsi l'accertamento della volontà della Ce.

L. di rinunciare tacitamente al diritto di querela.

Come rilevato in narrativa la sentenza impugnata ha, invece, ritenuto configurabile, nel caso in esame, il concorso del delitto di violenza sessuale continuata con quello di maltrattamenti, dichiarando estinto per prescrizione solo tale ultimo reato.

E' evidente, pertanto, che i giudici di appello hanno ritenuto superata ogni questione afferente alla tardività dell'istanza di punizione presentata dalla persona offesa dal reato in considerazione

della perseguibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale, ai sensi dell'art. 542 c.p., comma 3, n. 2), stante la connessione di detto reato con il delitto perseguibile di ufficio.

Tale decisione è censurata dal ricorrente con i predetti motivi di gravame, sia sotto il profilo della consequenziale perseguibilità di ufficio del delitto di cui all'art. 519 c.p., sia implicitamente, in sé considerata, agli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2.

Tali censure non sono fondate.

Secondo l'indirizzo interpretativo più recente, ma ormai consolidato di questa Suprema Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, vi è concorso tra il delitto di maltrattamenti e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie d'atti vessatori di natura diversa, tipici della condotta di maltrattamenti, (cfr. sez. 3, 12.11.2008 n. 46375, Cantore, RV 241798; sez. 3, 25.6.2008 n. 35910, Ouertatani, RV 241091).

Va, peraltro, osservato sul punto che gli atti di violenza sessuale, reiterati nel tempo, diventano anche essi elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, allorchè a tali atti si aggiungano ulteriori comportamenti vessatori nei confronti della vittima, mentre non è configurabile il delitto di maltrattamenti allorchè le vessazioni si esauriscono nei soli atti sessuali.

Pertanto, allorchè non vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, ma comprendano anche vessazioni di natura diversa, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti, (cfr. sez. 3, 22.10.2008 n. 45459, P.G. in proc. Di Gangi ed altri, RV 241670).

Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente applicato l'enunciato principio di diritto, avendo osservato che "le minacce e le vessazioni poste in essere dall'imputato non si esaurivano nel proposito di violenze ed abusi continuati, ma esse realizzarono, attraverso l'intero comportamento di manipolazione della vittima riferito dalla persona offesa sin dagli esordi, uno stato abituale di vita caratterizzato da sofferenze fisiche e psichiche, da vessazioni ed umiliazioni. Nel caso di specie le indubbie sofferenze fisiche e morali alle quali l'imputato ha sottoposto con coscienza e volontà la giovane vittima, in modo continuativo e per molti anni, non si identificano con le sole violenze impiegate immediatamente prima e durante le violenze sessuali per il soddisfacimento immediato dei propri impulsi sessuali." Tale motivazione, che peraltro trova riscontro nella lunga deposizione riportata in sentenza con la quale la parte lesa ha descritto la condotta dell'imputato per come si è sviluppata nel tempo, si palesa del tutto esaustiva in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di maltrattamenti, dovendosi escludere che, nella specie, ricorrano i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2.

Per completezza di esame osserva inoltre la Corte che, nel caso di connessione con reato perseguibile di ufficio, l'estensione del regime della perseguibilità di ufficio ai delitti di violenza sessuale viene meno solo a seguito dell'accertamento della insussistenza del fatto di cui alla imputazione per il reato connesso, mentre ogni altra formula di proscioglimento non fa venir meno la perseguibilità di ufficio del reato sessuale, (cfr. sez. 1, 197811331, Bogazzi, RV 139994).

Non appare, infine, concludente per l'affermazione di un diverso principio di diritto, nel caso in esame, l'osservazione della difesa dell'imputato sul punto, secondo la quale la prescrizione del connesso delitto di maltrattamenti doveva ritenersi già verificata alla data della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato.

E' stato, infatti, già affermato da questa Suprema Corte, con riferimento a fattispecie analoga, il principio di diritto, pienamente rispondente alla ratio dell'istituto giuridico, secondo il quale caso di perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale per effetto della connessione di cui all'art. 542 c.p., ove il reato procedibile d'ufficio si estingua per prescrizione prima dell'inizio dell'azione penale, la perseguibilità d'ufficio del connesso reato sessuale non viene meno quando le indagini preliminari lo hanno comunque dovuto avere ad oggetto, valicando quella soglia di riservatezza posta a base della perseguibilità a querela dei reati sessuali" (sez. 3, 199801506, Pasqualetti, RV 209792).

Orbene, nel caso in esame le denunce querele sono state presentate dalla parte lesa prima che si fosse verificata la prescrizione del delitto di maltrattamenti per cui non vi è ragione per escludere che anche tale reato abbia formato oggetto delle consequenziali indagini preliminari effettuate dalla pubblica accusa.

E', invece, fondato l'ultimo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta la prescrizione del reato di violenza sessuale continuata; deduzione di cui va anticipato l'esame per il suo evidente carattere pregiudiziale rispetto agli ulteriori motivi di ricorso.

L'art. 157 c.p., comma 1, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, dalla stabilisce che "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque...".

Ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 5, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso in esame, "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere...". Inoltre, ai sensi della disposizione transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, "se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

Come è noto tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393 del 23.11.2006 nella parte in cui escludeva dalla applicazione delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione i processi già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dal fatto che fosse intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Va quindi rilevato, con riferimento alla presente vicenda processuale, che la sentenza del tribunale di Bolzano è stata emessa il 20.2.2006, con la conseguenza che il processo era ancora pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.

Risultano, pertanto, applicabili ai reati ascritti al C. i termini di prescrizione più favorevoli previsti dalla novella legislativa, come peraltro già affermato dell'impugnata sentenza con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato di maltrattamenti.

Del tutto inconferente sul punto è il rilievo del difensore di parte civile, prospettato nel corso della discussione orale, afferente al fatto che la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta allorchè il processo era già pendente in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, trattandosi della applicazione di norme di natura non processuale ma sostanziale con la conseguente operatività del disposto di cui all'art. 2 c.p..

Peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale ha eliminato o ridotto, nei limiti della declaratoria di incostituzionalità, proprio il limite alla operatività dell'art. 2 c.p. previsto dalla disposizione transitoria della L. n. 251 del 2005, con la conseguente inapplicabilità in materia del principio *tempus regit actum* riferito nella deduzione difensiva della parte civile alla irretroattività della pronuncia del giudice delle leggi.

E' stato, infine, già osservato in precedenza, con riferimento alle violenze sessuali ascritte all'imputato legate dal vincolo della continuazione, che costituiscono disposizioni più favorevoli in relazione al trattamento sanzionatorio quelle previste dagli abrogati art. 519 c.p. e ss..

Orbene, l'art. 519 c.p. stabiliva la pena massima edittale di dieci anni di reclusione, sicchè il termine di prescrizione del reato risulta di pari durata, ai sensi del citato art. 157 c.p., comma 1, nella formulazione attualmente vigente.

Va precisato sul punto che, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, come modificato dalla novella citata, non deve tenersi conto delle circostanze aggravanti ai fini della individuazione della pena massima edittale, salvo che per le aggravanti per le quali è prevista una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale; aggravanti che non risultano contestate nel caso in esame.

Al termine decennale di prescrizione va aggiunto l'aumento per la intervenuta interruzione, conseguente alla emissione del decreto che dispone il giudizio, ma l'aumento, non ricorrendo alcun caso di recidiva o di altra circostanza afferente alla persona dell'imputato, non può superare di un quarto il termine ordinario.

Sicchè, nel caso in esame, la prescrizione si è verificata con il decorso del termine di anni dodici e mesi sei dalla data del fatto.

Poichè dalla contestazione, che ha trovato riscontro nell'accertamento di merito, l'ultimo episodio di violenza sessuale risulta essere stato commesso nella (OMISSIS) e, più precisamente, nei primi giorni del mese di (OMISSIS), la prescrizione del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 519 c.p. si è

verificata nei primi giorni del (OMISSIS), prima della pronuncia di condanna da parte della Corte territoriale.

Del tutto irrilevante si palesa in proposito il fatto che la prescrizione del reato non è stata dedotta dall'imputato nella sede di merito, sia per la fondatezza del motivo di gravame, con il quale viene censurata l'omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sia perchè i primi motivi di gravame non si palesano, in ogni caso, manifestamente infondati.

Per completezza di esame va, infine, rilevato che non sussistono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento con formula più favorevole per l'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, sia in considerazione degli elementi evidenziati dalla impugnata pronuncia di condanna ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, sia in considerazione della stessa formula di assoluzione contenuta nella sentenza di primo grado, di carattere sostanzialmente dubitativo, sia, infine, per quanto si rileverà in seguito nell'esame degli ulteriori motivi di gravame del ricorrente.

Questi ultimi, infatti, devono essere valutati ai fini del giudizio afferente alla conferma delle statuizioni civili della sentenza.

In proposito a nulla rileva il fatto che la prescrizione sia maturata prima della pronuncia di condanna emessa in appello, mentre la sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato.

Sui punto deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale "Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto" (sez. un. 11.7.2006 n. 25083, Negri ed altro, RV 233918; conf. sez. 3, 11.2.2004 n. 18056, Rontani ed altro; sez. 5, sentenza n. 10990/1996; sez. 5, sentenza 958/1999; sez. 4, sentenza n. 12359/2001; sez. 4 sentenza n. 13326/2003).

E' stato già osservato in proposito dalla giurisprudenza citata che l'art. 576 c.p.p., uniformandosi ai principi di diritto desumibili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 1/1970 e 29/1972, attribuisce alla parte civile, in presenza di una sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, il diritto di proporre impugnazione al solo effetto dell'esercizio ad essa spettante dell'azione risarcitoria.

Secondo la giurisprudenza precedente il citato arresto delle Sezioni Unite era controverso se la sola impugnazione della parte civile consentisse, oltre che di escludere la efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, anche di condannare l'imputato al risarcimento dei danni o alle restituzioni.

La citata giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, definitamene affermato che l'art. 576 c.p.p. costituisce una implicita eccezione alla regola dettata dall'art. 538 c.p.p., comma 1, che lega la decisione sulla domanda di risarcimento o di restituzione ad una sentenza di condanna, per cui il Giudice della impugnazione deve pronunciarsi su tali punti.

E' stato, infatti, osservato che le condizioni stabilite dall'art. 578 c.p.p. - che già costituisce una deroga al principio dell'accessorietà dell'azione civile - perchè il giudice dell'impugnazione debba pronunciarsi sulle statuizioni civili della sentenza, non sono applicabili quando appellante o ricorrente è la parte civile la quale, in virtù dell'autonomo potere di impugnazione che l'art. 576 c.p.p. le riconosce, ha il diritto ad una decisione incondizionata nel merito sulla sua domanda con possibile condanna dell'imputato al risarcimento dei danni o alle restituzioni.

Di conseguenza, un raffronto sul piano esegetico - sistematico delle disposizioni in materia impone di ritenere che le due norme in esame disciplinano differenti situazioni processuali e hanno ambiti di operatività diversificati.

Il coordinamento viene individuato nel senso che l'art. 578 c.p.p. trova applicazione quando con l'impugnazione per gli effetti penali, idonea ad impedire il formarsi del giudicato, non concorra una impugnazione per gli effetti civili, mentre l'art. 576 c.p.p. è applicabile nel caso opposto, cioè, nel caso di impugnazione della parte civile unita, o meno, a quella di altri legittimati.

Tale conclusione è in armonia con la ratio dell'art. 578 c.p.p. che non è quella di limitare il potere del Giudice di decidere sulla impugnazione della parte civile, ma quello di favorire questa ultima in presenza della estinzione del reato per amnistia o prescrizione, non costringendola, per motivi di economia processuale, a riproporre la sua domanda nella sede competente.

La ritenuta autonomia della due previsioni, è confortata dal rilievo che l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. non presuppone una impugnazione della parte civile, la cui inerzia non fa acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria, non essendo trasportabile nel processo penale l'istituto della acquiescenza di cui all'art. 325 c.p.c. (come si deduce dalla sentenza 30327/2002 delle Sezioni Unite).

Nel caso in esame, pertanto, il riferimento normativo è il solo art. 576 c.p.p. con la conseguente validità processuale della decisione della corte territoriale, che, accogliendo l'impugnazione della parte civile, ha deciso in ordine alla pretesa risarcitoria formulata dalla stessa, pur non contenendo la predetta pronuncia una valida statuizione in ordine alla condanna dell'imputato alla pena inflitta, per essere già decorso all'epoca della decisione il termine per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Passando, quindi, all'esame degli ulteriori motivi di gravame del ricorrente, sostanzialmente riconducibili alla denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata, indipendentemente dalla reiterata deduzione di violazioni di legge, la Corte ne rileva la infondatezza. Sono consolidati e, peraltro, noti i principi di diritto che devono osservarsi, nel caso in esame, nella valutazione della tenuta logica della motivazione della sentenza in sede di legittimità. È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che, in sede di controllo di legittimità, non solo è preclusa la possibilità di sovrapporre una valutazione diversa delle risultanze processuali rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta al giudizio di legittimità mediante il raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, (sez. un 23.6.2000, Jakani, RV 216260; sez. un 30.4.1997 n. 6402, Dessimone ed altri, RV 207944 e giurisprudenza precedente conforme).

I citati principi di diritto, peraltro, sono stati ribaditi da queste Corti anche a seguito delle modificazioni apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1 lett. b).

Anche a seguito della citata novella legislativa, infatti, rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sicché il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215). Altro consolidato principio di diritto da osservarsi nel caso in esame, ai fini della valutazione della tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, è quello dettato per l'ipotesi in cui il giudice di appello riformi totalmente la pronuncia di primo grado.

Il giudice del gravame, in tale ipotesi, ha, infatti, l'obbligo, non solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustificano la propria decisione, ma altresì di confutare specificamente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle ragioni della incompletezza ed incoerenza della motivazione che supporta detta decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. sez. un. 200533748, Mannino, RV 231679; conf. sez. un. 200345276, Andreotti ed altri, RV 226093).

Peraltro, è stato anche precisato da questa Corte che, nel caso di decisione del giudice di appello difforme da quella di primo grado, l'esigenza di un'adeguata confutazione dette ragioni poste a base della decisione riformata non comporta che ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d'appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non potendo l'esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello, (sez. 6, 27.5.2008 n. 27061, P.G. e De Simone in proc. Donno, RV 240583).

È opportuno, quindi, rilevare che la motivazione della sentenza impugnata si palesa assolutamente esaustiva nel raffronto con la pronuncia di primo grado, essendo state esaminate dai giudici del gravame in termini di completezza tutte le argomentazioni sulle quali era stata fondata la pronuncia di assoluzione dell'imputato, poi sottoposte a critica sul piano della coerenza logica. Inoltre la diversa valutazione di alcune risultanze probatorie da parte dei giudici

di appello ha formato anche essa oggetto di motivazione esaustiva, sicchè la decisione risulta in ogni caso esente da vizi derivanti da carenze motivazionali nel raffronto con quella di primo grado che è stata riformata.

Osserva, quindi, la Corte, con riferimento al terzo motivo di gravame, che il denunciato vizio di motivazione della sentenza nella ricostruzione della dinamica che ha determinato, nella parte lesa, il fenomeno di amnesia delle violenze sessuali subite e, cioè, se te stesse siano state conseguenza del disturbo post-traumatico da stress ovvero effetto del cosiddetto "svitamento" del ricordo da parte della Ce., quale meccanismo di difesa, di natura certamente patologica o, comunque, dettato da una sorta di automatismo, che, secondo le valutazioni tecniche riportate in sentenza, aveva consentito alla vittima degli abusi di sopportare una situazione altrimenti insostenibile sul piano psicologico, costituisce una critica priva di rilevanza ai fini della decisione. In base agli elementi di valutazione su cui è fondata la decisione dei giudici di merito, invero, la diversa eziologia attribuita al fenomeno dell'amnesia non assume alcuna rilevanza ai fini della credibilità della teste.

Il fatto, cioè, che la Ce. abbia rimosso il ricordo delle violenze subite, per effetto del cosiddetto "evitamento", sicchè detto ricordo, sia rapidamente divenuto sempre più vago, anche grazie al trasferimento della famiglia in un diverso luogo di abitazione, per poi riaffiorare inconsapevolmente sotto forma di disturbo post-traumatico da stress, cui la sentenza ha impropriamente ricondotto l'amnesia, non si palesa in alcun modo idoneo ad incidere sull'accertamento della attendibilità della parte tesa da parte dei giudici di merito, che è fondata su una serie di elementi di valutazione diversi, assolutamente esaustivi, già indicati sinteticamente in narrativa e che appare superfluo ripetere anche per la sostanziate coincidenza sul punto delle conclusioni dei giudici di appello con quelle della sentenza di primo grado.

Nel resto la censura del ricorrente ha carattere sostanzialmente valutativo delle risultanze delle deposizioni dei consulenti tecnici riportate in sentenza, senza che sia rilevabile alcun vizio logico della motivazione sul punto.

Non sussiste, con riferimento al quarto motivo di gravame, la violazione degli artt. 220 e 228 c.p.p. denunciata dal ricorrente.

Emerge dalla sentenza impugnata, e, peraltro, è stato precisato dalla stessa pronuncia di primo grado, che le dichiarazioni rese da Z.D. al consulente sono state successivamente confermate dallo stesso dinanzi al P.M. in data 21.10.2003 (pag. 25 della sentenza del Tribunale), sicchè tali dichiarazioni sono stata ritualmente ritenute idonee per le contestazioni e utilizzate a tal fine in dibattimento, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 1, mentre a nulla rileva il fatto che il dichiarante fosse stato in precedenza esaminato dal consulente del P.M. nell'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tali dichiarazioni, pertanto, sono state correttamente utilizzate dai giudici di merito ai fini della valutazione della credibilità del teste, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 2.

Nel resto le censure del ricorrente si esauriscono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie costituite dalle dichiarazioni del predetto teste rispetto a quella contenuta in sentenza. Peraltro, va rilevato che la valutazione dei giudici di appello sul punto è fondata su un compendio argomentativo assolutamente esaustivo.

La sentenza impugnata invero ha espresso un giudizio di inattendibilità dello Z. mediante l'analitico esame delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di deposizione testimoniale, ritenute di contenuto illogico e contraddittorio; il loro raffronto con quelle di diverso contenuto rese al P.M. ed utilizzate per le contestazioni; la valutazione della posizione soggettiva del teste nella vicenda e delle risultanze della consulenza tecnica effettuata dal dott. B..

Sicchè l'affermazione dei giudici di merito che le dichiarazioni dello Z. non sono in alcun modo idonee "ad inficiare l'attendibilità della persona offesa, che al contrario ha reso deposizione estremamente lunga e al contempo lucida, lineare e coerente", si palesa assolutamente immune da vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

Del tutto inammissibili per il loro contenuto esclusivamente valutativo delle risultanze probatorie, in contrasto con il diverso giudizio espresso nella sentenza impugnata sul punto, oggetto di esaustiva motivazione, sono i rilievi afferenti alla ritenuta inattendibilità degli atti sessuali commessi dallo Z. nei confronti della Ce. nei gabinetti della scuola da essi frequentata o riferiti alle modalità del rapporti sessuale a tre commesso dall'imputato.

Eguale di carattere sostanzialmente valutativo delle risultanze probatorie e, perciò, inammissibile è il quinto motivo di gravame.

A proposito delle deposizioni rese dai testi P. e C. V. la valutazione della loro inattendibilità è stata desunta dai giudici di merito dalla contraddittorietà e incoerenza delle dichiarazioni rese dagli stessi in dibattimento, analiticamente esaminate - contraddittorietà che peraltro era stata rilevata dalla stessa sentenza di primo grado, senza che ne venissero tratte conseguenze -, dalla ambiguità del loro atteggiamento processuale, dall'interesse personale a tenere nascosta la vicenda, nella quale erano in certa misura coinvolti per la posizione istituzionale e di responsabilità rispettivamente rivestita.

Sicché anche sul punto la conclusione dei giudici di merito che "le loro dichiarazioni contraddittorie non possono essere ritenute idonee al fine di smentire o intaccare la deposizione coerente ed intrinsecamente attendibile della persona offesa", si palesa fondata su argomentazioni assolutamente esaustive ed immuni da vizi logici.

In tale contesto la conversazione telefonica citata dal ricorrente costituisce solo uno degli elementi di valutazione utilizzato dai giudici di merito per evidenziare la inattendibilità dei testi, stante il contrasto di alcune dichiarazioni contenute nella loro deposizione con le risultanze della telefonata.

Sotto tale profilo il diverso significato attribuito in ricorso al contenuto della conversazione telefonica appare inconferente e, peraltro, di per sé inidoneo ad inficiare il giudizio di attendibilità della parte lesa espresso dai giudici di merito.

Invero, il carattere dubitativo delle espressioni utilizzate dagli interlocutori a proposito delle accuse formulate contro l'imputato, peraltro con una decisa propensione per la loro veridicità, ben può trovare giustificazione nel fatto che a suo tempo entrambi non avevano dato pieno credito alle accuse della minore o nella inconsapevolezza della reciproca conoscenza delle stesse.

Il sesto motivo di ricorso è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Anche mediante detto motivo di gravame, invero, vengono riproposte censure avverso la ritenuta attendibilità della parte lesa, che hanno formato oggetto di valutazione assolutamente esaustiva da parte dei giudici di merito nella quinta parte della motivazione della sentenza impugnata e, ritenute, irrilevanti con argomentazioni immuni da vizi logici.

E' stato, infatti, evidenziato dai giudici di merito a proposito dei diari tenuti dalla Ce. negli anni (OMISSIS), che gli stessi sono stati prodotti da quest'ultima, che è riuscita trovarli, malgrado il tempo trascorso, dimostrando così la sua piena disponibilità a contribuire all'accertamento della verità, "a fronte del comportamento dell'imputato, le cui agende e taccuini degli appuntamenti riguardanti gli anni interessati dai fatti non sono mai comparsi in Aula" La sentenza, sulla base delle dichiarazioni del consulente, Dr. Ca., che aveva analizzato approfonditamente detto materiale, ha affermato, da un lato che dai diari si evince una accentuata sessualizzazione della bambina, inusuale per la sua età, dall'altro che "il diario evidenzia chiaramente uno sdoppiamento del vissuto di Li., dividendosi in alarne pagine infantili ed alcune altre con una marcata sessualizzazione delle immagini incollatevi".

Quanto alla assenza nei diari di qualsiasi riferimento al vissuto concernente le violenze sessuali subite ad opera del C. la sentenza osserva che la stessa trova la sua giustificazione nel rilevato sdoppiamento della personalità della minore, causato dall'esperienza traumatica, e nella esigenza della C. di evitare che anche attraverso la scrittura potesse riemergere il ricordo delle violenze subite; valutazione puntualmente fondata sul riscontro costituito dalle risultanze dell'analisi del consulente esaminato in dibattimento.

Peraltro, in relazione all'episodio nel quale si riferisce di un individuo notato mentre era in auto, intento a masturbarsi, la difesa di parte civile ha evidenziato il carattere parziale dei riferimenti del ricorso all'effettiva descrizione della vicenda e la diversa chiave di interpretazione del narrato, che emerge dalla integrale lettura del diario, sicché si rileva in modo evidente che tali riferimenti, da entrambe le parti indicati, ripropongono istanze di rivalutazione delle risultanze processuali nel merito, inammissibili in sede di legittimità.

Va ancora osservato che la sentenza ha affermato la assoluta correttezza della psicoterapeuta che ha tenuto in cura la parte lesa sulla base del riscontro costituito dalle verifiche dei consulenti esaminati in dibattimento; ha evidenziato la estrema accuratezza delle indagini preliminari che, attraverso le intercettazioni telefoniche disposte anche nei confronti della parte lesa, hanno consentito di accertare che la Ce. è stata sempre esclusivamente animata dall'interesse a far emergere solo la verità e di rendere testimonianza assolutamente conforme al vero.

Anche la deduzione afferente al mancato riscontro della esistenza di uno zoccolo dell'armadio nella stanza dell'imputato ubicata nella canonica - stanza la cui descrizione da parte della minore,

peraltro, ha coinciso con quella fornita dallo stesso imputato - ha formato oggetto di disamina e di adeguata motivazione della sentenza, che ne ha escluso la rilevanza.

In ordine alle caratteristiche del mobile citato, inoltre, la corte territoriale ha correttamente escluso l'ammissibilità della tardiva produzione documentale, costituita da una fattura, da parte della difesa dell'imputato, non essendovi stata instaurazione del contraddittorio in ordine alla stessa - punto che, peraltro, non costituisce neppure oggetto di uno specifico motivo di gravame - , mentre la sentenza ha, in ogni caso, escluso la rilevanza di detta documentazione per la genericità del suo contenuto e la carenza di certezze in ordine alla provenienza ed epoca di redazione.

Con riferimento al settimo motivo di gravame osserva la Corte che l'accertamento della capacità di testimoniare della parte lesa ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici nelle pronunce di entrambi i gradi del giudizio, sicchè l'assunto del ricorrente, prospettato sotto il profilo di un vizio di motivazione, in ordine alla esistenza di una patologia psichica della parte lesa non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali evidenziate nelle pronunce dei giudici di merito, nè in altre indicate dal ricorrente.

Tutti i consulenti, invero, le cui affermazioni sono riportate nell'impugnata sentenza, hanno escluso l'esistenza di patologie psichiche idonee ad incidere sulla capacità di testimoniare della persona offesa dal reato, mentre è evidente che tra tali patologie non è in alcun modo inquadrabile il disturbo post-traumatico da stress.

La condivisione da parte dei giudici di merito delle valutazioni dei consulenti del P.M. e delle parti civili in ordine al riscontro nella Ce. del fenomeno di rimozione del ricordo degli abusi sessuali, quale meccanismo di autodifesa di frequente verificazione in vicende di analoga natura e gravità; il conseguente insorgere a distanza di tempo del disturbo post-traumatico da stress ad esordio tardivo e la sua riconducibilità ad episodi di abuso infantile reiterati nel tempo, anche in considerazione dell'accertato regredire del disturbo con il riemergere del ricordo degli abusi, hanno formato oggetto di una motivazione assolutamente esaustiva, cui si contrappone, in sede di legittimità, una diversa valutazione del consulente di parte, connotata da un evidente carattere ipotetico, afferente alla prospettazione che il disturbo sia riconducibile ad altre vicende della vita della parte lesa, che non hanno formato oggetto di alcun accertamento.

La censura sul punto è, pertanto, anche essa inammissibile.

Inoltre la sentenza ha escluso, sulla base delle risultanze peritali, la ipotizzabilità della induzione nella parte lesa di fenomeni di "falso ricordo", ritenuto del tutto incompatibile con la ricchezza di particolari del narrato della Ce. e la sua assoluta coerenza nella reiterazione delle dichiarazioni, avendo peraltro tali particolari trovato sempre puntuali riscontri, analiticamente esaminati.

La sentenza ha inoltre escluso che la psicoterapeuta che ha avuto in cura la Ce. abbia fatto ricorso all'ipnosi, cui non è equiparabile la tecnica della cosiddetta "distensione immaginativa", non ritenuta idonea dai giudici di merito, sempre sulla base di puntuali risultanze delle deposizioni dei consulenti, a creare fenomeni di induzione esterna, mentre è stato evidenziato che la Ce. è stata ritenuta dai predetti consulenti soggetto non suggestionabile.

Sono, infine, inammissibili gli ultimi due motivi di gravame.

Le deduzioni della difesa dell'imputato afferenti alla figura del nonno della parte lesa costituiscono mere illazioni e tali sono state valutate dai giudici di merito, non essendo emerso alcun riscontro probatorio di un eventuale coinvolgimento del nonno della minore nella vicenda riferita da quest'ultima.

La contestazione della rilevanza probatoria del riscontro costituito dal rinvenimento di macchie di sangue nelle mutandine della parte lesa, è fondata su un dato fattuale contrastante con l'accertamento di merito risultante sia dalla sentenza di primo che di secondo grado.

Entrambe le pronunce, invero, hanno affermato, sulla base della testimonianza della madre della Ce. che il fatto è avvenuto nell'autunno del (OMISSIS), allorchè erano già iniziati gli abusi sessuali sulla minore, mentre la contestazione del ricorrente sul punto non è affatto fondata su un dato probatorio certo, di cui siano state travisate le risultanze da parte dei giudici di merito.

Entrambe le sentenze di merito, infine, hanno ritenuto irrilevante il fatto che la parte lesa non abbia descritto l'organo sessuale dell'imputato ed in particolare non abbia riferito che lo stesso era privo di prepuzio, non essendo stata in grado la Ce. di ricordare le caratteristiche del pene del C., sicchè anche sul punto la censura del ricorrente si esaurisce nella contestazione della valutazione di merito delle risultanze probatorie.

Tali motivi di ricorso devono essere, pertanto, rigettati.

Per effetto di quanto osservato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla pronuncia di condanna dell'imputato per il residuo delitto di violenza sessuale. Vanno, invece, confermate le statuizioni civili della predetta sentenza e l'imputato va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato residuo è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza, condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, liquidate per ciascuna di esse in Euro 7.500,00, oltre IVA ed accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di Ce.Li. e Z.D..

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2009

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data udienza: 21 gennaio 2009

Numero: n. 5580

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAGANO Filiberto - Presidente -

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere -

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere -

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.M., n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza 7.4.04 della Corte d'Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna; udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso affinché, riqualificato come truffa il reato contestato, sia annullata l'impugnata sentenza per prescrizione del reato medesimo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con sentenza 7.4.04 la Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna emessa il 14.2.2003 dal Tribunale della stessa città a carico di D.R.M. - nomade - giudicata colpevole del delitto di rapina aggravata dall'aver posto la parte offesa B. A. in stato di incapacità di volere e di agire mediante ipnosi od uso di narcotico.

Ricorreva la D.R. contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:

a) violazione dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 2 ed illogicità della motivazione, atteso che la Corte territoriale aveva desunto la penale responsabilità in base a mere congetture, accettando l'ipotesi alternativa che l'imputata avesse fatto uso di ipnosi o di un narcotico per determinare lo stato di incapacità della parte offesa, approfittandone per sottrarle Euro 300,00: in realtà dagli atti non risultava prova alcuna dell'uso di ipnosi o di narcotici, nè del procurato stato di incapacità della parte offesa;

b) mancata rinnovazione del dibattimento mediante la richiesta di espletamento di perizia medico-legale e di esame del c.t. della difesa, decisiva perchè intesa a dimostrare che nella fattispecie si poteva essere in presenza, al più, di mero shock emotivo della parte offesa (come risultante anche dal certificato del pronto soccorso del nosocomio di (OMISSIS)), nonchè contraddittorietà della motivazione da ravvisarsi nel fatto che mentre nel capo di imputazione si

contestava all'imputata di aver indotto lo stato di incapacità della parte offesa parlandole con tono monotono e cantilenante, la ricostruzione accolta, sempre in via congetturale, dall'impugnata sentenza parlava di uso di ipnosi o di narcotico;

c) violazione degli artt. 69 e 62 bis c.p., per aver la Corte territoriale confermato il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle già concesse attenuanti generiche, malgrado la grave situazione socio-familiare dell'imputata.

2 - Il motivo che precede sub a) non può accogliersi perché manifestamente infondato, atteso che non costituisce mera congettura l'aver l'impugnata sentenza pronunciato la condanna della D.R. accettando l'ipotesi alternativa che lo stato di incapacità della parte offesa sia stato cagionato dall'uso di ipnosi o di narcotico:

premessa la nota legittimità della contestazione alternativa (cfr., ad es., Cass. Sez. 1 n. 2112 del 22.11.2007, dep. 15.1.2008; Cass. n. 10109/2007, rv. 236107; Cass. n. 38245/2004, rv. 230373), non è necessario che poi in motivazione il Giudice ricostruisca la vicenda soltanto in relazione ad una delle possibili sequenze di commissione del reato ipotizzate nel capo d'accusa, nel senso che la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 4, n. 988 dell'11.7.2002, dep. 14.1.2003; Cass. n. 14358/2002, rv. 222247; Cass. n. 2650/95, rv. 201422; Cass. n. 903/69, rv. 112748).

Per il resto, il primo motivo involge mere valutazioni in punto di fatto, ormai precluse in sede di legittimità, sull'accertamento giurisdizionale effettuato in base alle dichiarazioni della parte offesa che, come stabilito da antica e costante giurisprudenza, ben possono fondare anche da sole un giudizio di colpevolezza dell'imputato previo vaglio scrupoloso per escludere possibili moventi di calunnia (che nella fattispecie nessuno ha ipotizzato).

3 - Del pari inaccoglibile è la doglianza che precede sub b), relativa alla mancata riapertura del dibattimento in appello per procedere a perizia medico-legale ed esame del c.t. della difesa:

l'esercizio del potere di cui all'art. 603 c.p.p. (d'ufficio o su sollecitazione di parte) è meramente discrezionale e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5 n. 26085 del 16.6.2005, dep. 14.7.2005; Cass. Sez. 1 n. 4177 del 27.10.2003, dep. 4.2.2004; Cass. Sez. 4, n. 45998 del 29.9.2003, dep. 28.11.2003; Cass. Sez. 6 n. 33105 dell'8.7.2003, dep. 5.8.2003; Cass. Sez. 6 n. 12539 del 12.10.2000, dep. 1.12.2000).

Il motivo è poi manifestamente infondato anche nella parte in cui lamenta che mentre nel capo di imputazione si contestava all'imputata di aver indotto lo stato di incapacità della parte offesa parlandole con tono monotono e cantilenante, la ricostruzione accolta dall'impugnata sentenza parlava invece di uso di ipnosi o di narcotico. In realtà, ribadita la legittimità della contestazione alternativa come sopra ricordato, si tenga presente che il capo d'accusa, proprio perché parla di condotte alternative comunque idonee a porre in stato di incapacità di volere e di agire la parte offesa, contiene in sé il riferimento anche all'uso di ipnosi o narcosi.

Nè è necessario che nel capo d'imputazione sia specificamente indicato il mezzo adoperato per indurre quello stato di incapacità che determina l'aggravante dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 2.

4 - Con il motivo che precede sub e) si sollecita - allegando una grave situazione socio-familiare dell'imputata - una nuova delibazione in ordine agli elementi di fatto valutati dal Giudice di merito nello stabilire l'entità del trattamento sanzionatorio, valutazione preclusa in sede di legittimità.

Nè si ravvisa vizio alcuno nella motivazione dell'impugnata sentenza, che ha fatto leva essenzialmente sui precedenti penali dell'imputata. Invero, è noto in giurisprudenza che a tal fine non è necessario che il giudice, esamini tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo invece sufficiente che specifichi a quale (o a quali) di essi ha inteso fare riferimento.

3 - In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Ex art. 616 c.p.p. la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009

Estremi

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data udienza: 22 gennaio 2008

Numero: n. 8381

Classificazione

VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE In genere

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE Violenza sessuale
abuso delle condizioni di inferiorità o psichica**

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente -

Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -

Dott. GRILLO Carlo - Consigliere -

Dott. MARMO Margherita - Consigliere -

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M.F.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 16.11.2006 con cui è stata confermata la condanna alla pena della reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado quale colpevole dei reati di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1 e cpv., n. 1 e art. 643 c.p.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso; Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi; Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

OSSERVA

Con sentenza in data 16.11.2006 la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna alla pena di anni sei di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a V.M.F.D., quale colpevole di avere, abusando delle condizioni d'inferiorità psichica di S.A. e di C.F., persone con debole capacità di resistere all'altrui condizionamento psicologico e approfittando del rapporto fiduciario instauratosi (che lo poneva, operando come mago, in una condizione di preminenza e di autorità morale per il ruolo ricoperto), costretto le predetto a compiere e a subire atti sessuali consistiti, per la S., in coiti orali e vaginali e, per la C., in pratiche lascive, nonchè per avere scientemente approfittato dello stato di accentuata deficienza del potere di critica della S. (comprovato dalla sottoposizione a vari rituali e dal documento sottoscritto con cui la donna dichiarava di accettare senza riserva tutti i suddetti rituali) facendosi consegnare vari oggetti e monili.

La Corte, confermando la sentenza di primo grado, riteneva infondate le censure d'inattendibilità delle persone offese puntualizzando che le loro dichiarazioni erano pienamente credibili perchè spontanee, coerenti, costanti, dettagliate, disinteressate e prive di risentimento, nonchè sorrette da riscontri obiettivi.

Riteneva che l'imputato fosse cosciente dello stato d'inferiorità psichica delle predette e che ne avesse volontariamente approfittato e applicava al predetto l'ulteriore pena accessoria

dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, non disposta al primo giudice e costituente un effetto obbligatorio della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 609 nonies c.p..

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando:

- violazione dell'art. 597 c.p.p. per avere la Corte d'Appello applicato d'ufficio una pena accessoria non disposta dal primo giudice;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di abusare delle condizioni d'inferiorità psichica delle persone offese al momento del fatto.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il primo motivo è infondato perchè "l'art. 597 c.p.p., comma 3, non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi d'impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - sicchè al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorchè la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero" (Cassazione SU n. 8411/1998, Ishaka, RV. 210979; Cassazione Sezione 6, n. 12451/1990, Compagnucci, RV. 185347).

Pertanto, l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela disposta dal giudice d'appello per sopperire a un'omissione del tribunale, non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo la stessa prevista espressamente dall'art. 609 nonies c.p., come conseguenza necessaria della condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p..

Anche il secondo motivo non è puntuale poggiando le censure sulla distorta lettura del provvedimento impugnato e, quindi, sulla ricostruzione del fatto diversa da quella dei giudici del merito.

La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto la consapevolezza da parte dell'agente dello stato d'incapacità psicofisica delle vittime, nonostante i dubbi espressi dal consulente per non avere potuto esaminare l'imputato, alla stregua di un logico ragionamento agganciato alle pratiche mistificatorie di tipo ipnotico dallo stesso attuate al fine di demolire la capacità di resistenza delle vittime che in tal modo erano tratte in inganno per conseguire indebiti vantaggi patrimoniali e prestazioni sessuali non consensuali.

Il reato sessuale, quindi, si è perfezionato alla stregua delle descritte modalità dell'azione, poichè "l'induzione punibile, attuato mediante l'abuso nei confronti del soggetto che si trovi in stato d'inferiorità fisica o psichica, non si configura come attività di persuasione, cui corrisponde la volontaria adesione del soggetto più debole, bensì come vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perchè convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie" (Cassazione Sezione 3, n. 10804/1994, Masi, RV 198966).

Sicura è, quindi, la consapevolezza da parte dell'agente del particolare stato psichico delle vittime, avendo lo stesso, secondo la consulenza A., somministrato un continuo e costante stimolo teso a ridurre la vigilanza, a focalizzare l'attenzione soltanto sull'aspetto della realtà costituito dalla parola e dall'espressione del mago, a ridurre completamente il già debole pensiero critico e a vivere in uno stato d'ipnosi o trance.

Grava sul ricorrente l'onere delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008

Estremi

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 12 aprile 2007

Numero: n. 8806

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
sentenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.D. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 70/04 del Tribunale di Ancona confermativa di quella del Giudice di Pace di Jesi, che l'aveva condannata a pagare alla s.r.l. Perini Auto la somma di L. 4.240.000 a titolo di penale per il mancato acquisto di un veicolo usato.

L'intimata Perini Auto non si è costituita.

Attivatasi la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Nella Camera di consiglio, la ricorrente ed il P.G. si sono riportati alle rispettive conclusioni.

Con ordinanza 26.5.05 il Collegio ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

All'odierna udienza pubblica la ricorrente ed il PG si sono riportati alle precedenti conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è sorretto da cinque motivi.

Col primo motivo si denuncia violazione di legge (art. 1427 c.c.) per avere il Giudice di Pace escluso il dolo del venditore ritenendo, in base ad un'erronea interpretazione della norma, che il detto vizio del consenso è configurabile soltanto in caso di ipnosi o di rusticitas della vittima; per avere, inoltre, completamente trascurato le risultanze probatorie dalle quale, invece, emergeva che la ricorrente aveva firmato il contratto senza leggerlo e senza rendersi conto della sua natura e del suo contenuto, perchè convinta dal venditore che si trattava di mera formalità.

Col secondo e terzo motivo, connessi, si denuncia omessa pronuncia sulle eccezioni formulate dalla ricorrente in ordine all'invalidità della clausola penale e alla nullità assoluta del contratto per mancanza della volontà di contrarre, nonchè in ordine alla domanda riconvenzionale subordinata concernente l'inadempimento del venditore, essendosi il giudice di pace limitato ad affermare, senza alcuna motivazione, che tra le parti era intercorso un contratto di compravendita.

Col quarto motivo si denuncia violazione di legge (artt. 118, 1325, 1453 c.c.) per non avere il giudicante ritenuto la natura vessatoria della clausola penale, in quanto inserita in un contratto per adesione predisposto dal venditore; per non avere, inoltre, considerato che indipendentemente dalla doppia sottoscrizione apposta, la ricorrente aveva dimostrato che non voleva concludere il contratto e di ignorarne il contenuto.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la sentenza affermato che i testimoni non erano presenti al momento della sottoscrizione del contratto, senza tenere conto della deposizione della teste P., che, invece, aveva dichiarato di essere stata presente alla firma del contratto, riferendo specificamente sul punto.

2. - Il ricorso merita accoglimento nel primo e nel quinto motivo, tra loro connessi e di carattere assorbente rispetto agli altri.

Il Giudice di appello ha escluso la sussistenza del dolo del venditore perchè - così si legge nella sentenza - la ricorrente "non era affetta da rusticitas nè in stato di ipnosi", onde - prosegue la sentenza - doveva presumersi che, apponendo la firma sul contratto, fosse consapevole del suo contenuto, ed altresì perchè non emergeva dagli atti che i testi fossero presenti al momento della sottoscrizione del contratto. Sulla base di tali ragioni, ha ritenuto valido il contratto ed operante, quindi, la clausola penale in esso contenuta, donde la conferma della condanna della ricorrente al pagamento della penale stessa.

Trattasi di una motivazione assolutamente insufficiente non avendo il giudicante tenuto conto della deposizione della teste P., che - come dedotto nel ricorso e come risulta dagli atti - aveva riferito di avere accompagnato la ricorrente presso la concessionaria auto, di essere stata presente

al colloquio tra la stessa ed il venditore M. e di avere assistito alla firma del documento apposta dalla G. senza neppure leggere il documento.

Essendo mancata la valutazione di una prova potenzialmente influente ai fini della decisione, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa al Giudice a quo per nuovo esame, assorbiti i restanti motivi.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Ancona, altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2007

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data udienza: 16 gennaio 1996

Numero: n. 3526

Classificazione

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Luigi Sansone	Presidente
1. Dott. Giuseppe Guida	Consigliere
2. " Giovanni Caso	"
3. " Luciano Deriu	"
4. " Ugo Candela	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal P.G. presso Corte d'appello di Campobasso

c- C. C. M. + 2

avverso la sentenza del pretore di Isernia (sezione distaccata di Venafro) in data 11-7-1995 Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Caso.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vitaliano Esposito

che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio.

Udito il difensore che chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il pretore di Isernia - Venafro, con la sentenza impugnata, ha applicato a C. C. M., C. E. e C. G., ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., la pena (sostituita con quella pecuniaria) di mesi uno e giorni 14 di reclusione ai primi due e di giorni 15 di reclusione al terzo, previa derubricazione dei reati contestati di maltrattamenti e lesioni volontarie continuate in quello di cui all'art. 571 C.P. (abuso dei mezzi di correzione e disciplina) aggravato ai sensi del capoverso stesso articolo.

Ai predetti imputati era addebitato di avere usato violenza nei confronti dei bambini ospiti presso la C. F. F., minori di anni 14, affidati a quest'ultima per ragioni di cura, vigilanza, custodia e educazione, sovente ricorrendo a dei battipanni e ad una frusta per cavalli e sottoponendoli a vessazioni varie, procurando lesioni personali alla minore V. S..

Il pretore ha accolto la richiesta delle parti di derubricazione dei reati contestati di maltrattamenti e lesioni volontarie in quello di abuso dei mezzi di correzione aggravato, ritenendo non ravvisabili la gravità dei fatti e la volontà degli imputati di sottoporre abitualmente i minori a vessazioni.

Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso, deducendo i seguenti mezzi di impugnazione:

1) Inosservanza dell'art. 572 C.P. ed erronea applicazione dell'art. 571 C.P.; conseguente violazione dell'art. 444 c.p.p. nella parte in cui condiziona il patteggiamento alla esatta qualificazione giuridica del fatto contestato. Osserva il ricorrente che non può configurarsi il reato di cui all'art. 571 C.P., quando i mezzi impiegati, come nel caso di specie (uso di fruste da cavallo, sottoposizione a lavori umilianti e disgustosi, pratiche di ipnosi), siano incompatibili con la funzione educativa per la loro natura e per gli effetti che determinano nei soggetti che li subiscono e quindi di per sè illeciti, e quando la severità e il rigore della disciplina degenerino in vessazioni ed oppressione, a nulla rilevando l'opinione dell'agente di adoperare i suddetti mezzi e metodi per fini educativi.

2) Mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Rileva il ricorrente che, comunque, il pretore avrebbe dovuto dar conto in sentenza, e non lo ha fatto, 1) di come i sistemi, impiegati dai prevenuti, potessero considerarsi in sè leciti; 2) di come quei mezzi, presupponendoli di correzione e di disciplina, fossero giustificati o quanto meno occasionati da comportamenti devianti o da trasgressioni da parte dei minori; 3) di come misure adottate nell'interesse non dei minori ma direttamente dei preposti (lavori pesanti, sorveglianza notturna, ecc.) potessero considerarsi "mezzi di correzione o di disciplina".

Pertanto, il ricorrente chiede, per i suddetti motivi, l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Poiché dal giudice di merito è stata ritenuta corretta la qualificazione giuridica di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - e quindi la sussistenza di tale reato -, il problema che si pone con il ricorso è quello della correttezza di siffatta valutazione, e quindi della esclusione che i comportamenti addebitati agli imputati abbiano travalicato la suddetta figura criminosa per configurare il più grave delitto di maltrattamenti.

Il ricorrente, a tal fine, fa riferimento a due elementi: 1) la specie dei mezzi (strumenti) usati e dei metodi adottati, di per sè non consentiti; 2) la mancanza di correlazione tra tali mezzi e metodi e le finalità correttive e disciplinari.

Non c'è dubbio che, per gli strumenti e per i modi, si sia commesso da parte dei prevenuti un abuso della potestà ad essi spettante in ordine all'educazione e alla disciplina dei minori loro affidati. Questa Corte ha avuto già modo di rilevare (sent. 8-5-1990, imp. F.) che nel reato di cui all'art. 571 C.P. i concetti di uso e di abuso acquistano una rilevanza giuridica definita, se raccordati al diritto soggettivo (o alla potestà) cui si riferiscono, e non già se riportati agli strumenti (mezzi), con cui il diritto e la potestà vengono esercitati. Alla luce di questo principio, non sembra accettabile l'opinione - peraltro seguita da una larga giurisprudenza di questa Corte - che basti la c.d. "illiceità" del mezzo per escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 571 C.P..

Assume, allora, rilevanza, per stabilire se ricorre la configurabilità del reato di cui all'art. 571 C.P. oppure di altro reato (nella specie, maltrattamenti), l'esame dell'elemento oggettivo della fattispecie concreta, e cioè la correlazione tra i mezzi e i metodi e la finalità educativa e disciplinare, e dell'elemento soggettivo, cioè che il motivo determinante dell'agente sia quello disciplinare e correttivo (Cass., sez. VI 82-157482).

Assume, di conseguenza, rilevanza la valutazione del fatto effettuata dal giudice di merito.

Al riguardo, deve osservarsi che la sentenza impugnata - la quale ha recepito in sostanza il parere e le conclusioni espressi dal P.M. nella memoria allegata alla richiesta di patteggiamento, e a cui bisogna riferirsi quanto al fatto - ha escluso che i comportamenti addebitati agli imputati, indubbiamente travalicanti i limiti posti all'esercizio dello *ius corrigendi*, abbiano attinto, sia nella loro consistenza obiettiva sia per il chiaro intento perseguito dagli imputati, la più grave figura criminosa del delitto di maltrattamenti. Si rileva, infatti, nei suddetti atti giudiziari, che dalla lettura dei verbali relativi alle informazioni acquisite in sede di indagine preliminare attraverso le persone, indicate come testi, risultano sì episodi in cui gli imputati hanno chiaramente abusato dei propri poteri di affidatari nei confronti dei minori, ma anche il fatto che essi facevano uso di un metodo educativo dagli stessi ritenuto innovativo, ed anche pubblicizzato, ed, in ogni caso, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che vi fosse una volontà cosciente degli imputati di assumere un atteggiamento abitualmente vessatorio nei confronti dei minori stessi - trattasi di valutazione del fatto, dunque, che è basata sui dati processuali ed è esente da vizi logici; e, pertanto, la stessa non è censurabile in questa sede.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

p.q.m.

rigetta il ricorso.
Roma, 16 gennaio 1996.

Autorità: Corte costituzionale

Data: 08 giugno 1981

Numero: n. 96

Intestazione

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEL, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE

FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale (plagio) promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Grasso Emilio, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.

Visti gli atti di costituzione di Grasso Emilio, delle parti civili Pallante Maria e Cerocchi Luisa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Grasso Emilio, l'avv. Giovanni Maria Flick per Pallante e Cerocchi e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Emilio Grasso, imputato del delitto di plagio, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 novembre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale, in riferimento agli artt. 25 e 21 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata viola il principio di tipicità di cui all'art. 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al "totale stato di soggezione" può condurre ad una applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. D'altra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere "totale". Un caso del genere potrebbe infatti ricorrere nel campo della patologia mentale, ove peraltro l'art. 603 c.p. non opera, in quanto suppone come soggetto passivo non un incapace ma una persona normale. Negato che anche l'ipnosi indotta possa, allo stato delle attuali conoscenze, ridurre in tale stato di soggezione, il giudice a quo rileva che un potere di suggestione esercitabile da persona dotata di particolare fascino potrebbe al limite realizzare un plagio. In tal modo l'art. 603 c.p. tutelerebbe la libertà morale e psichica che sarebbe lesa, oltre che da mezzi fisici in grado di determinare conseguenze organiche, anche da mezzi psichici che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in un certo modo alla neurosi, e dipendenti da meccanismi meramente psichici provocati da un'azione psichica esterna; tali situazioni annullerebbero il potere critico, renderebbero eterodiretta la volontà, proprio per l'azione psichica esterna della suggestione. Si configurerebbe, in tal modo, un carattere schiettamente patologico dello stato di soggezione, analogo a quello che può verificarsi nel demente e nello schizofrenico, per cui, ai fini della precisazione del significato della norma,

sarebbe fondamentale il ricorso a nozioni extra giuridiche, per la determinazione dei concetti di soggezione psichica e suggestione non forniti dal legislatore.

Se, per quanto rilevato, appare indispensabile, al fine della precisazione del significato della norma incriminatrice del reato di plagio, il rinvio (per altro non esplicito da parte del legislatore) a fonti extra giuridiche, dette fonti, d'altra parte, fornirebbero un parametro incerto per la definizione univoca del significato del reato di plagio.

Infatti nella prevalente dottrina si ritiene che la seduzione, sotto qualsiasi forma, non può essere causa di vera malattia mentale, cioè di quella condizione patologica che sola può consentire a una "persona normale" di cadere in potere di un'altra persona.

Le descrizioni dei fenomeni di condizionamento psichico consentirebbero, in definitiva, solo di affermare ciò che è già noto e cioè che il patrimonio psichico di ciascuno deriva in massima parte dal comportamento altrui, così come è normale che chi si trovi in uno "status" culturale più modesto, finisca col subire un'influenza più marcata dalla manifestazione dell'altrui pensiero. Per quanto attiene alla suggestione, questa si risolverebbe nell'evidenziare solo la possibilità che uno psichismo agisca su un altro psichismo, nel senso, cioè, che esistono dei meccanismi psichici per cui tra due soggetti si instauri un rapporto di prevalenza psicologica dell'uno rispetto all'altro.

Ora poiché non tutte le situazioni di prevalenza psicologica costituiscono un illecito, il giudice dovrebbe a proprio arbitrio ritenere colpevole di plagio, non chiunque agisca per imporre ad altri il proprio modello, ma chi, secondo i valori e i parametri culturali propri del giudicante, avrà attuato un rapporto autorità-soggezione, ritenuto illecito e tale da configurare la sussistenza del "totale stato di soggezione" della vittima. Ma in tal modo il giudice verrebbe a sostituirsi al legislatore, con violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'art. 21 Cost., ritiene il giudice a quo che la libertà di manifestazione del pensiero incontri un limite nell'interesse della integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto. Sarebbe, allora, indispensabile che le idee non vengano giudicate attraverso il filtro di una logica e di giudizi di valore propri dell'interprete, essendo ciò espressamente vietato dal richiamato art. 21 della Costituzione, sicché, ove si voglia accedere alla tesi che il contenuto della norma dell'art. 603 c.p. si risolva nella tutela della libertà morale, l'ambito della protezione dovrebbe essere circoscritto, in sede interpretativa, nelle dimensioni che ne consentano la compatibilità con l'art. 21 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso da l'avvocatura generale dello Stato, Emilio Grasso, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Mellini e Rocco Ventre, le parti civili costituite Maria Pallante e Cerocchi Luisa, rappresentate e difese dagli avvocati Rinaldo Taddei e Giovanni Maria Flick.

3. - La difesa di Emilio Grasso conclude per l'accoglimento dell'eccezione di legittimità riportandosi alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.

L'avvocatura dello Stato chiede invece che la questione sia dichiarata infondata sostenendo, per quanto riguarda l'art. 25 della Costituzione, che l'art. 603 è norma elastica ma non atipica.

L'art. 603 contiene nozioni che, correttamente interpretate, assumerebbero un significato specifico. Presupposti per la sua applicabilità sarebbero: un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera d'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo; la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale in cui ha vissuto o comunque da qualsiasi altro contesto sociale da lui autonomamente scelto; la previsione e volizione dell'evento da parte del soggetto attivo.

Quanto al contrasto della previsione incriminatrice con l'art. 21 della Costituzione l'avvocatura rileva che una corretta interpretazione della norma ordinaria comporta l'esclusione di detto contrasto.

Il diritto di formare liberamente il proprio pensiero rivestirebbe priorità logica sul diritto di estrinsecarlo; pertanto si verificherebbe la lesione del primo diritto mediante l'esercizio del secondo, quando la manifestazione (estrinsecazione) del pensiero del soggetto attivo abbia l'unico scopo di impedire al soggetto passivo il ricorso a qualsiasi altra fonte di conoscenza e di scelta. In tali casi l'art. 603 viene correttamente applicato, in quanto l'esercizio del diritto di

manifestazione (estrinsecazione) del pensiero assume nel concreto un significato analogo a quello dell'esercizio di qualsiasi altro mezzo di coazione illecita.

4. - La difesa delle parti civili nel concludere per l'infondatezza della questione, osserva preliminarmente che l'ordinanza del G.I. appare sovrapporre e confondere, nella sua pure amplissima motivazione, i diversi profili, rispettivamente concernenti sia l'accertamento di fatto (e pertanto l'eventuale difficoltà delle prove), sia per contro la configurabilità in diritto della fattispecie in oggetto.

Quanto a tale configurazione, la previsione del dolo generico e della condotta libera, sebbene diano alla norma una indubbia latitudine di realizzabilità, giustificata peraltro dalla rilevanza del bene tutelato che si collega con l'art. 2 della Costituzione, troverebbe una precisa, logica ed esauriente delimitazione del reato nell'individuazione dell'evento "totale stato di soggezione".

Il "totale stato di soggezione", comunque attuato, comunque subito o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato all'interno (nei rapporti tra agente e soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre ed univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo ed i terzi.

Si tratterebbe di garantire che il rapporto tra soggetto attivo e passivo non diventi talmente assorbente ed esclusivo, da impedire che il soggetto passivo possa verificarlo criticamente (o avere quanto meno la possibilità di verificarlo criticamente) alla luce di altri rapporti.

Quanto al contrasto dell'art. 603 c.p. con l'art. 21 Cost. la difesa delle parti civili osserva che in una corretta interpretazione dell'art. 603 c.p. doverosamente coerente ai principi e ai valori costituzionali, non viene in considerazione, in alcun modo, una problematica di diritto alla manifestazione del pensiero, né a livello individuale, né a livello di proselitismo e propaganda.

Non interesserebbero invero, in una corretta e logica interpretazione della norma, né il tipo né il contenuto dei rapporti interindividuali che si instaurano tra plagiato e plagiante. Conseguentemente, non interesserebbe la norma penale l'eventualità che tali rapporti possano risolversi anche in manifestazioni di pensiero, qualunque esse siano.

Interessa invece soltanto la circostanza che, in uno con l'instaurazione di tali rapporti, si impedisca al plagiato la possibilità di avere altri rapporti concomitanti ed antagonisti con i primi. Proprio la possibilità di esercitare il diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione, postula a favore del soggetto passivo anche e soprattutto un diritto ad informarsi ed a formare il proprio pensiero attingendo a diverse fonti, anziché dover attingere esclusivamente e coattivamente ad una unica fonte.

La difesa del Grasso ha presentato memoria in cui con ampie e approfondite argomentazioni vengono ribadite e svolte le conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto:

1. - Il giudice a quo solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale sotto due distinti profili: a) la norma in parola contrasterebbe con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione perché priva del requisito della tipicità, il quale, coerentemente al principio della riserva assoluta di legge in materia penale, "richiede una puntuale relazione di corrispondenza fra fattispecie astratta e fattispecie reale"; b) la medesima norma lederebbe inoltre l'art. 21, comma primo, della Costituzione nella parte in cui la sua portata "ecceda la funzione di tutela dell'integrità psichica della persona di fronte alle aggressioni che possono verificarsi".

2. - Con la prima censura il giudice a quo lamenta la violazione del principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale.

In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970) e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. Implicito e ulteriore sviluppo dei concetti ai quali questa giurisprudenza si è ispirata comporta che, se un simile accertamento difetta, l'impiego di espressioni intellegibili non sia più idoneo ad adempiere all'onere di determinare la fattispecie in

modo da assicurare una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. Ogni giudizio di conformità del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe un'opzione aprioristica e perciò arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilità del fenomeno. E pertanto nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà.

Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme sovvertirebbe i più ovvii principi che sovrintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo nonché le più elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla formazione delle norme giuridiche.

Da quanto premesso, risulta pertanto che la compiuta descrizione di una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 sollevata dal giudice a quo in riferimento all'art. 25 della Costituzione, s'incentra così da un lato sull'intellegibilità del precetto, e dall'altro lato sull'indagine che il fenomeno ipotizzato dal legislatore sia effettivamente accertabile dall'interprete in base a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e dell'esperienza attuale.

3. - Nell'esame della questione così prospettata occorre anzitutto procedere all'individuazione della fattispecie criminosa che l'art. 603 designa con lo specifico termine di "plagio", differenziandola dalle altre previste nel capo terzo del secondo libro del codice penale (delitti contro la libertà individuale) e cercare di stabilire nel suo preciso contenuto giuridico l'esatto attuale significato lessicale della parola, tenendo conto che nel corso di due millenni con essa sono state espresse diverse figure criminose.

L'indagine storica ha ampiamente accertato che, come già avvertono antichi scrittori latini, *plagium* deriva dal greco e viene usato nel linguaggio giuridico sin forse dal III secolo a.C. per designare l'azione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui.

Marziale, nel suo famoso epigramma 52, adopera la parola in senso figurato, paragonando la falsa attribuzione di opere letterarie altrui all'illecito assoggettamento di schiavi altrui al proprio servizio, dando così vita ad un secondo significato, che ancora oggi sopravvive nelle lingue moderne (v. l'italiano plagio, il francese *plagiat*, l'inglese *plagiarism*, il tedesco *Plagiat*), indicante l'azione di farsi credere autore di prodotti dell'ingegno altrui e quella di riprodurli fraudolentemente. Questo delitto nel linguaggio comune è chiamato plagio e più specificatamente plagio letterario. Esso è espresso non però sotto il nome di plagio nelle leggi italiane sulla stampa (v. artt. 61 e 62 della legge 18 marzo 1926, n. 562) e in varie legislazioni straniere. Presso vari autori e anche in antiche leggi viene usato il termine di "plagio politico" per indicare l'azione di arruolare illegittimamente taluno contro la propria volontà in armate straniere di terra o di mare.

L'individuazione nel diritto romano di una figura specifica di reato, separandola e distinguendola da quella di furto e di altri crimini e riunendo sotto la denominazione di plagio determinate e precisate fattispecie, è opera della *lex Fabia* di autore incerto, ma collocabile fra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C., ampiamente citata e commentata dai giuristi romani (Gaio, Ulpiano, Paolo, Callistrato) e oggetto di accurate indagini anche nella recente dottrina romanistica. Nelle *Sententiae* di Paolo, nella *Collatio legum mosaicarum et romanarum*, nel Codice Teodosiano, nel Codice Giustiniano, nel Digesto, un titolo è dedicato alla legge. Essa prevedeva l'ipotesi di chi avesse dolosamente tenuto celato o incatenato un uomo libero ingenuo o liberto o ne avesse fatto oggetto di vendita, donazione o permuta, nonché l'ipotesi che il reato fosse compiuto da uno schiavo o per propria iniziativa o anche con la consapevolezza del suo padrone. Contemplava anche come *plagium* i medesimi atti compiuti su uno schiavo altrui

contro la volontà del suo proprietario; sembra che rientrasse in questa figura di reato anche l'azione di chi induceva lo schiavo a fuggire dal proprio padrone.

Nelle leggi barbariche e nelle fonti giuridiche medioevali il termine *plagium* è costantemente usato a designare l'atto di colui che sottopone illegittimamente un essere umano a schiavitù o lo trasferisce contro la sua volontà in altri luoghi facendolo oggetto di negozi giuridici, crimine represso con gravissime pene (v. ad es. il cap. 78 dell'Editto di Teodorico del VI secolo). La *lex Visigothorum* del V e VI secolo sottopone a gravi sanzioni afflittive e patrimoniali gli uomini liberi e i servi che abbiano plagiato uomini liberi o servi altrui. La *lex Salica* del V e del VI secolo e la *Lex Frisionum* dell'VIII secolo equiparano il plagio di nobili e di uomini liberi all'omicidio.

Il medesimo significato legale tecnico dei termini *plagium*, *plagiator* e del verbo *plagiare* si mantiene costante nel diritto intermedio, come può constatarsi dai vari lessici e repertori giuridici.

4. - Nel diritto antico e sino all'inizio dell'età moderna il reato di plagio era inerente all'istituto giuridico della schiavitù inteso come stato della creatura umana non avente personalità giuridica: la sua repressione nelle varie legislazioni mira a proteggere da invasioni illecite da parte di terzi il diritto di proprietà dei padroni degli schiavi nonché a colpire la riduzione in schiavitù o in condizione di fatto analoga di un uomo libero.

A partire dalla fine del secolo XVIII con la progressiva accettazione del principio dell'uguaglianza dello stato giuridico delle persone e con la conseguente progressiva abolizione dell'istituto della schiavitù (proclamata per la prima volta legislativamente dalla Francia rivoluzionaria nel 1791, revocata subito dopo e definitivamente stabilita nel 1848, dall'Inghilterra nel 1833, dagli Stati Uniti nel 1863 e dietro il loro esempio da molte altre Nazioni), con la convenzione internazionale di Saint-Germain del 1919 la quale dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme, compreso il lavoro forzato, la pseudo-adozione, il concubinaggio forzato, la schiavitù per debiti ed altre situazioni di fatto, con la convenzione internazionale di Ginevra del 1926 e con quella del 1956 si è necessariamente da tempo trasformata la nozione del reato di plagio. Esso non può più essere configurato come un delitto contro la proprietà di esseri umani, ma è esclusivamente concepito come un delitto contro la libertà individuale.

Le legislazioni preunitarie italiane, tranne due, non contenevano norme che vietassero specificatamente la schiavitù e il commercio di schiavi, ma solo norme che punivano la riduzione di uomini liberi e particolarmente di fanciulli in condizioni di servaggio. Così il Codice penale francese del 22 febbraio 1810, in vigore per molti anni negli Stati sottoposti al dominio e all'influenza napoleonica, pur non usando espressamente il termine *plagiat*, noto comunque nel linguaggio forense e giudiziario, puniva agli artt. 341, 344 l'arresto illegale e il sequestro di persona e agli artt. 345 - 355 il rapimento, la sottrazione, la sostituzione di minori con altri, la falsa attribuzione di maternità, il trasferimento illegale di minori, inoltre l'esposizione e l'illegale abbandono in un ospizio di un minore di 7 anni.

Anche il "Codice per lo Regno delle Due Sicilie" del 21 maggio 1819, in vigore dal 1 settembre del medesimo anno, senza parlare espressamente di plagio, contempla vari delitti contro l'asservimento di persone. Così all'art. 119 la pirateria contro nazionali del regno. Agli artt. 403 e 405 punisce l'abbandono e l'esposizione di minori di sette anni e il loro illegittimo abbandono in un ospizio. Anche il regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato Pontificio del 20 settembre 1832, in vigore il 1 novembre, all'art. 126 sanziona con gravi pene l'ingaggio e l'arruolamento di sudditi pontifici per porli al servizio militare di principi esteri e agli artt. 305-309 l'esposizione, l'occultamento, la sostituzione di un fanciullo e la supposizione di parto senza designare questi reati come plagio.

L'arruolamento non autorizzato di sudditi per servire in truppe estere è contemplato anche all'art. 112 del codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 5 novembre 1820 in vigore al 1 gennaio 1821 ed anche all'art. 129 n. 4 del codice criminale per gli Stati Estensi del 14 dicembre 1855 in vigore il 1 maggio 1856. Il primo di questi codici sanziona all'art. 390 l'esposizione e l'abbandono di minori di sette anni. Entrambi ed anche il Codice penale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 29 novembre 1859 in vigore il 1 maggio 1860 non usano il termine di plagio.

Il reato di riduzione in situazione analoga alla schiavitù è invece espressamente contemplato (senza però adoperare il termine tedesco *Menschenraub* e il suo equivalente *Plagium*), nella nuova edizione del Codice penale per l'impero d'Austria del 3 settembre 1803 pubblicata il 27 maggio 1852, la quale nella parte prima, capo nono, sotto il titolo "della pubblica violenza",

prevista "mediante trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù" al paragrafo (decimo caso) dichiara un principio essenziale per lo stato giuridico della persona, affermando che non si tollera "nell'Impero d'Austria la schiavitù, né l'esercizio d'una podestà ad essa relativa", e che diviene "libero ogni schiavo nel momento in cui tocca l'imperiale territorio austriaco od anche soltanto una nave austriaca, ed acquistando parimenti la sua libertà anche in I stato estero, nel momento in cui per qualsivoglia titolo viene rilasciato come schiavo ad un suddito dell'Impero austriaco". Nello stesso paragrafo è severamente represso con la pena da 10 sino a 20 anni di carcere duro il traffico di schiavi.

Il medesimo codice al paragrafo 90 punisce chi "senza saputa ed assenso della legittima autorità riduce coll'astuzia o colla forza in suo potere una persona per consegnarla contro la di lei voglia ad una forza estera", ai paragrafi 92 e 93 commina gravi sanzioni per l'ingaggio non autorizzato e la restrizione non autorizzata della libertà personale.

5. - Delle legislazioni italiane preunitarie una sola, il codice penale pel Granducato di Toscana del 20 giugno 1853 in vigore il 1 settembre dello stesso anno, usa il termine di "plagio" in un preciso significato giuridico nell'art. 358 posto nella Sezione II, capo I, "Dei delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui". "paragrafo 1. Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito di una persona suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni. paragrafo 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni".

La parola "plagio" ricorre nel medesimo codice all'articolo 119 P. 1. "Chiunque fuori del caso di plagio, arrola, senza la permissione del Governo, uno o più toscani sotto le bandiere di un altro Stato, che non sia in guerra con la Toscana, incorre nella carcere da uno a cinque anni".

Nel seguente art. 359 la pena prevista nel paragrafo 2 del precedente articolo è comminata a colui che "ha tolto arbitrariamente all'autorità domestica un minore di 14 anni tutto che consenziente, affinché professi una religione diversa da quella in cui è nato", fatto questo che, secondo uno dei maggiori commentatori del codice toscano, Giuseppe Puccioni, dovrebbe intendersi come un delitto affine a quello del plagio.

Le fattispecie delittuose contemplate in questo codice col nome di plagio sono ampiamente esaminate nei commenti dello stesso Puccioni e di Francesco Carrara. Secondo il primo, gli estremi del delitto di plagio sarebbero per la scienza penale: "1) violazione della libertà personale di un uomo; 2) operata con violenza o fraude su quelli che sono sui juris; con dissenso del padre o del tutore in quelli alieni iuris subiecti; 3) animo di far lucro...Il codice... riconosce plagio in qualsivoglia fine purché il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto" lo distingue dagli altri delitti contro la libertà personale e in particolare da quello previsto nell'art. 360 (carcere privato), dall'arresto illegittimo, dal ratto e dalla violenza carnale. "I Codici Francese ed Italiano" nota il Puccioni "confondono il plagio con i delitti di arresto, e detenzione arbitrarii, di carcere privato, o di riscatto, onde attinger non possiamo da essi notizia alcuna positiva".

Il Carrara, commentando l'art. 358 scriveva: "...la nozione del plagio secondo i dettati delle scuole e delle migliori legislazioni contemporanee può circoscriversi in questi termini - la violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta - . I criteri essenziali di questo reato sono tre: 1) che siasi sottratto un uomo; 2) che siasi sottratto con frode o violenza; 3) che siasi sottratto per fine di farne lucro, o per esercitare sopra di lui una vendetta". Questa nozione del Carrara è ancora citata e richiamata in dottrina ed accolta in alcune pronunzie giudiziarie del nostro tempo.

L'esame delle precedenti legislazioni degli Stati italiani mostra pertanto la difficoltà di trarre da esse una nozione precisa e sicura del reato di plagio e i criteri per distinguerlo fra i delitti contro la libertà personale. Da questo esame risulta però anche in modo indubbio che la fattispecie criminosa chiamata plagio, come anche tutte quelle contemplate nei vari codici, quali delitti contro la libertà personale, sono sempre state concepite come attuate esclusivamente mediante un'azione fisica del colpevole e individuate attraverso elementi oggettivi. 6. - Il primo codice penale italiano unitario pubblicato il 22 novembre 1888, in vigore il 30 giugno 1889, nel libro II, titolo II, "dei delitti contro la libertà", capo III sotto il titolo "dei delitti contro la libertà individuale" disponeva all'art. 145: "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni". La fattispecie prevista

"riduzione in schiavitù o in altra situazione analoga" era denominata nelle rubriche ufficiali del progetto e figurava in varie edizioni del codice come "plagio". Essa si qualificava nel suo contenuto, attraverso il confronto con gli altri delitti contro la libertà individuale previsti nello stesso capo e precisamente distinguendola dalla privazione illegittima della libertà personale (art. 146) rubricata negli indici ufficiali del progetto come "sequestro di persona commesso da privato", dal "sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale" (art. 147), dalla sottrazione o dalla illegittima ritenzione per fine di libidine o di matrimonio (artt. 340 e 341), dalla sottrazione di minore di 15 anni col consenso di essa ai genitori o tutori o a chi ne abbia la cura o la custodia (art. 148 rubricato come "sottrazione di minore"), dalla "perquisizione personale arbitraria" (art. 149), dagli "abusi di potere verso persona carcerata o arrestata" (artt. 150 - 152), dalla "pena del pubblico ufficiale che agisce per un fine privato" (art. 153), dalla "violenza privata" (art. 154), dalle "minacce" (art. 156).

La fattispecie di cui all'art. 145 del codice del 1889 (plagio) presupponeva pertanto un'azione umana esclusivamente fisica, il cui risultato era quello di porre la vittima in una condizione materiale di dipendenza da altri senza avere l'effetto, nell'ambito dell'ordinamento italiano, dato il principio in esso vigente della libertà giuridica di ogni essere umano, di far perdere alla vittima lo stato giuridico di uomo libero o di mantenerla nella condizione giuridica di individuo privo di questo stato o in stato inferiore. Considerazione questa che nella redazione del progetto del codice aveva indotto la Commissione della Camera dei Deputati a proporre la soppressione della disposizione dell'art. 141 (divenuta nel testo definitivo l'art. 145).

7. - Il codice penale italiano del 1930 usa il termine plagio in un significato del tutto nuovo, diverso da quello dei precedenti codici e in particolare da quello del 1889 e diverso anche da quello originario antico.

Mentre il codice del 1889 indicava nel titolo II del libro II i delitti contro la libertà, ordinandoli in 6 capi, di cui il III comprendeva i delitti contro la libertà individuale (artt. 145-156), il nuovo codice raccoglie nel capo III del libro II i delitti contro la libertà individuale, distinguendoli in 5 sezioni, le cui tre prime sono intitolate: I - dei delitti contro la personalità individuale; II - dei delitti contro la libertà personale; III - dei delitti contro la libertà morale.

La prima sezione comprende 5 articoli (600 - 605). Il 600 ha un contenuto letterale identico a quello dell'art. 145 del precedente codice del 1889, articolo, il quale, come già detto, era rubricato sotto il nome di "plagio" e corrisponde pedissequamente al testo di questo: "Chiunque riduce una persona in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da 5 a 15 anni". (Rispetto al testo dell'art. 145 del codice del 1889 vi è solo l'aggiunta delle due parole: "alla schiavitù" che qualificano superflualmente l'aggettivo "analoga", e l'ammontare della pena che nell'art. 145 era da 12 a 20 anni). Nell'art. 600 del codice del 1930 la disposizione già contenuta nell'art. 145 del precedente codice non è più chiamata "plagio", ma "riduzione in schiavitù".

Segue l'art. 601 "tratta e commercio di schiavi", il 602 "alienazione e acquisto di schiavi" e quindi il 603, intitolato "plagio": "Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni".

Chiude la sezione l'art. 604, intitolato: "fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano", prescrivendo che le disposizioni di questa sezione "si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano".

8. - Dai lavori preparatori del codice penale del 1930 risulta che la formulazione di quello che doveva divenire l'art. 603 (art. 612 del progetto), l'individuazione del reato in esso previsto e l'aggiunta nei delitti contro la personalità individuale di una fattispecie criminosa non indicata nel codice del 1889, e diversa da quella dell'art. 600 del nuovo codice e dell'art. 145 del precedente, erano state oggetto di lunghe e complesse discussioni fra i commissari. La maggioranza dei membri della commissione parlamentare aveva affermato l'opportunità di mantenere l'antica denominazione di "plagio" alla riduzione in schiavitù o in condizione analoga e si era dichiarata contraria alla proposta di aggiungere una nuova fattispecie ignorata dai precedenti codici, insistendo sull'opportunità di non apportare modifiche alle configurazioni tradizionali.

I commissari denunciavano infatti il pericolo che, usando termini antichissimi, da essi considerati lessicalmente sicuri, consacrati da oltre duemila anni nel linguaggio e nell'esperienza legislativa e forense per indicare ex novo istituti sino allora sconosciuti, si confondessero concetti giuridici

basilari e s'incorresse in mancanza di chiarezza. La medesima maggioranza insisteva sull'indeterminatezza della norma così proposta.

Uguale opinione esprimevano le commissioni reali degli avvocati e procuratori di Napoli e Roma e la Corte di appello di Napoli, negando l'esistenza di una specifica figura criminosa chiamata plagio che si distinguesse dalla schiavitù.

L'opinione dei membri della commissione parlamentare si traduceva in un preciso ordine del giorno votato a grande maggioranza, esprimente l'avviso che gli articoli del progetto 609 e 612 (rispettivamente 600 e 603 del codice) fossero fusi in un solo articolo.

Il guardasigilli nella sua relazione al progetto definitivo non teneva alcun conto del risultato della votazione e non riteneva di fondere i due articoli, allegando come argomento "il vantaggio indiscutibile della chiarezza e per la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte". Affermava di eliminare "ogni dubbio" in ordine alle discussioni circa l'art. 145 del codice del 1889 "intese a stabilire se per 'schiavitù o altra analoga condizione' fosse da intendere schiavitù e condizione di diritto, ovvero anche di fatto".

Va rilevato che alla disposizione dell'art. 612 del progetto "chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni", venivano soppresse le parole "in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale", dando così vita all'attuale art. 603 del codice. È singolare che di una variazione così importante del testo, non vi sia alcun accenno nella relazione del guardasigilli al re e manchi ogni giustificazione dei motivi concettuali e pratici che avrebbero indotto a tale variazione.

La relazione del guardasigilli, la quale commentava il testo del progetto e non il testo definitivo, senza tener conto del mutamento, contemplava come figura distinta, ma parallela alla riduzione in schiavitù, il plagio, affermando che questo reato "consiste nel sottoporre taluno al proprio potere in modo da ridurlo in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale". E aggiungeva, "lo stato di soggezione suddetto è qui uno stato di fatto. Lo status libertatis, come stato di diritto rimane inalterato, ma la libertà individuale della vittima è soppressa. Tra il colpevole e la vittima si stabilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo acquista sulla seconda completa padronanza e dominio, annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente della sua personalità". E dopo aver detto che in questo delitto "il consenso della vittima non può escludere il reato, non essendo la libertà individuale, nel suo complesso, riferibile alla personalità umana, un diritto disponibile", la relazione prosegue con un passo il quale di per se stesso mostra l'ambiguità della norma: "E da avvertire come l'espressione 'sopprimere totalmente la libertà individuale' non sarebbe con esattezza interpretata se si ritenesse che debbano risultare soppresse, nella loro totalità, tutte, niuna esclusa, le manifestazioni nelle quali la libertà può esplicarsi; essa, invece, è apparsa come la più congrua per esprimere il concetto di negazione da parte dell'agente, della personalità della vittima, e per differenziare il plagio da altri delitti contro la libertà individuale, ad es. il sequestro di persona, nei quali non si riscontra il rapporto di soggezione anzidetto, che investe e lede la personalità umana. Non sarebbe, pertanto, da escludere il plagio se, per avventura, alla vittima, assoggettata al potere dell'agente, fosse residua una qualche libertà, ad es. di locomozione, o di corrispondere per lettera con terzi, ecc."

Da questa relazione, sia pure lacunosa e scarsamente motivata del progetto, risulta che da un lato, riproducendo letteralmente nell'art. 600 la formula dell'art. 145 del codice precedente, ma aggiungendo ex novo la disposizione dell'articolo 603, il delitto di riduzione in schiavitù o in situazioni analoghe, veniva ad essere limitato nella sua estensione, circoscrivendo, nell'intenzione dei compilatori, attività criminose dirette a violare soltanto lo stato di diritto della vittima. Dall'altro lato con la disposizione dell'art. 603 s'intendeva punire attività criminose dirette a costituire in altri uno stato di fatto di totale soggezione.

La nozione di schiavitù o condizione analoga alla schiavitù intesa come condizione di diritto contemplata negli articoli 600 - 602 del codice e che la relazione del guardasigilli intendeva distinguere dalla fattispecie dell'art. 603 non teneva comunque conto dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra 25 settembre 1926 divenuta legge interna italiana con il r.d. 26 aprile 1928, n. 1723 richiamata nella medesima relazione e rinnovata nella convenzione di Ginevra 7 novembre 1956 approvata con legge 20 dicembre 1957, n. 1304. Nell'elenco delle varie situazioni che la convenzione considera "istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù" varie di esse sono condizioni di fatto e non di diritto perché realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo le

autorizzi. Ne consegue che condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio, laddove il plagio deve necessariamente ipotizzare anche una conculcazione dell'interno volere. Ed infatti dai lavori preparatori del codice del 1930 e dalle varie relazioni emerge che la fattispecie di cui all'art. 603 viene implicitamente ipotizzata quale avente sulla vittima un effetto psichico annientandone la libertà nel suo contenuto integrale, anche se nessuno dei commissari e lo stesso guardasigilli avesse mai esplicitamente affermato che il delitto potesse attuarsi senza una padronanza sulla persona realizzata mediante una attività fisica umana.

Nel codice del 1930 risulta pertanto individuata, distinguendola da quella dell'art. 600, una fattispecie penale che per la prima volta è chiamata con l'antichissimo termine di "plagio", concretizzando legislativamente nel solo ordinamento italiano la modifica del valore lessicale della parola. Nello stesso tempo non viene conservata per l'art. 600 quella che era la denominazione della identica fattispecie prevista nell'art. 145 del codice del 1889 ed indicata nelle rubriche ufficiali del progetto di questo codice come "plagio". Essa viene invece denominata "riduzione in schiavitù".

La nuova norma, la quale prevedeva una pena gravissima, era sconosciuta alle precedenti legislazioni italiane e a quelle europee. Né risulta che in altri ordinamenti sia stata recepita la disposizione dell'art. 603 del codice italiano vigente o che sia stata prevista e repressa l'attività criminosa indicata in questo articolo distinguendola dalla riduzione in schiavitù o in situazione analoga.

9. - Nell'esame della dottrina e della giurisprudenza in ordine all'art. 603 possono distinguersi cronologicamente due distinti periodi, il primo fra il 1930 e il 1960, il secondo dal 1961 ai nostri giorni.

Sino al 1960 la dottrina aveva costantemente cercato di interpretare l'art. 603, configurando teoricamente una totale soggezione di fatto del soggetto passivo con soppressione dell'autonomia della vittima, tentando di distinguere la figura del plagio dagli altri delitti contro la libertà individuale e di renderla autonoma rispetto ad essi e soprattutto rispetto al sequestro di persona, di cui all'art. 605.

Dagli scritti dei vari autori risulta l'incertezza e talvolta affiorano anche i contrasti per la determinazione degli elementi costitutivi del reato non chiaramente indicati dalla norma dell'art. 603 e in particolare per l'identificazione del risultato dell'azione criminosa indicato quale "totale stato di soggezione" e per stabilire il significato e la portata di questi termini sia pure attraverso esempi di fattispecie. Questi esempi costantemente si riducono a casi di parziale, ma non mai di totale soggezione.

Dai commenti all'art. 603 anteriori al 1960 non è dato ricavare nemmeno approssimativamente le attività con le quali questo stato può concretamente realizzarsi, attraverso quali modalità, e nemmeno stabilire se sia possibile accertare il compimento di questo reato.

Quasi tutti gli autori nei primi anni di vita del codice indicano, sulle orme del Carrara, quale elemento distintivo, soprattutto rispetto al sequestro di persona, lo scopo di porre la vittima al servizio del plagiante e di ricavare dall'attività di tale servizio un lucro o comunque un profitto. I concetti espressi dal Carrara, secondo alcuni, potrebbero essere di guida per l'interpretazione del codice vigente. Più tardi, altri autori, nella varietà delle molteplici interpretazioni proposte, hanno invece negato che questo elemento sia imprescindibile per determinare il fondamento del reato. Altri ancora affermano che il motivo o il fine dell'azione sono indifferenti per la nozione del reato e si richiamano alle dichiarazioni della relazione del guardasigilli la quale sembra caratterizzare il reato soprattutto in base al risultato dell'azione plagiante: "Ciò che il giudice deve avere di mira, per accertare se esista il plagio, è, in altre parole, il rapporto di completa soggezione tra colpevole e vittima, di guisa che quest'ultima, privata della facoltà di liberamente volere e di liberamente determinarsi, costituisca quasi una res in potere del primo. Quando ciò egli accerti, il delitto di plagio assorbe ogni altro attentato alla libertà personale, compreso lo stesso sequestro di persona".

Pertanto emerge chiaramente come nei primi trenta anni di vita del codice non fosse stato risolto in modo soddisfacente il problema di condurre in ipotesi concreta ed univoca la formula normativa dell'art. 603.

La dizione letterale di questa non consentiva ipotesi che corrispondessero a quella che per secoli era stata l'accezione tradizionale del plagio, quali ad esempio il sottoporre persone al lavoro

obbligatorio, il rapire fanciulli per appropriarsi della loro attività di mendicanti, il fornire donne ad harem di sovrani assoluti ed altri. Il testo, invece, nella presumibile intenzione del legislatore, sembra avere riguardo al totale stato di soggezione supponendo che sia possibile verificare la condizione di "schiavo di fatto" distintamente da quella di "schiavo di diritto", condizione la prima in cui il fattore psichico ha maggiore rilievo di quello esterno ossia il tenore di vita del plagiato.

In tal modo la posizione interpretativa di chi tendeva a fornire una connotazione tipica all'azione plagiante, al rapporto fra plagiatore e plagiato e allo status di questo ultimo, risultava inappagante. Il fatto stesso di punire in sostanza con l'art. 603 un fenomeno di privazione della personalità, di riduzione da persona a cosa eterodiretta, fenomeno della cui verificabilità in concreto ben si poteva dubitare, induce inizialmente la dottrina ad interpretazioni che contraddittoriamente oscillano tra l'esteriorizzazione e l'interiorizzazione del plagio. Pertanto taluni autori, mentre cercavano di definire l'elemento materiale del reato, parlavano di padronanza corporea e di padronanza psichica, senza porsi però il problema della dipendenza di un fenomeno dall'altro, negavano che il reato potesse essere caratterizzato da un dolo specifico, affermavano che il consenso della vittima non esclude il delitto, aprendo così la via alla distinzione, peraltro inafferrabile, tra persuasione e suggestione, tra negazione della personalità e libero convincimento.

10. - La giurisprudenza sull'art. 603 fornisce un sicuro dato oggettivo che avvalorava in modo decisivo il dubbio affacciato in dottrina della possibilità di dare alla norma, quale è lessicalmente formulata, un'applicazione univoca. Nei primi quaranta anni di vita del codice si sono avuti rarissimi processi di plagio tutti di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" o "perché il fatto non costituisce reato" o perché il fatto non costituiva il reato di plagio, ma doveva essere diversamente rubricato.

Nelle motivazioni di queste sentenze, esponendo le ragioni per escludere nelle specie la sussistenza del reato di plagio, si cerca, seguendo le vaghe e indeterminate indicazioni espresse nella relazione del guardasigilli, di individuare gli elementi costitutivi di questo reato. Si ripete che tale delitto mira a trarre profitto dalla persona della vittima considerata come cosa atta a rendere servizi, ad essere prestata, ceduta, alienata, perdendo la sua personalità e i suoi diritti per divenire una cosa, oggetto di diritti patrimoniali; che l'elemento materiale consiste "nella costituzione tra il soggetto attivo e quello passivo di un rapporto di fatto, per il quale questo ultimo venga sottoposto al potere dell'altro con conseguente privazione della facoltà di liberamente volere ed annientamento della volontà nel suo integrale contenuto". In queste prime sentenze, pur affermando "che il legislatore abbia voluto equiparare lo stato di soggezione, quale stato di fatto derivante dal plagio, allo stato di diritto derivante dalla riduzione in schiavitù" ed abbia inteso prevedere come assoggettamento completo "un insieme di restrizioni e di limitazioni tali da investire la personalità nel suo complesso, la volontà nel suo integrale contenuto", non si dice mai esplicitamente ma nemmeno esplicitamente si esclude che le attività con le quali il colpevole raggiungerebbe il risultato espresso nell'art. 603, di totale assoggettamento della vittima e di annientamento della personalità e della volontà di questa, siano di natura psichica.

In talune sentenze del 1956 e del 1957 per conferire operatività alla norma si comincia a rendersi conto che l'attività del plagiante non può avere interamente l'effetto delineato dal legislatore nell'art. 603. Si afferma pertanto che la privazione della facoltà di liberamente volere e di liberamente autodeterminarsi riduce la vittima "quasi una res" in potere del colpevole. E in altra sentenza il medesimo concetto di interpretare le parole "totale stato di soggezione" in senso riduttivo è espresso dicendo che perché sussista il plagio "fra i due soggetti deve esistere un rapporto tale di padronanza, di dominio, di potere che l'uno, essendo la sua volontà e la sua personalità 'quasi completamente annullate', possa considerarsi 'quasi come una res' in potere dell'altro".

Per la prima volta nel 1961 la Corte di cassazione in una sentenza, con la quale accoglieva un ricorso per mancanza di motivazione sull'affermazione della responsabilità dell'imputato, dichiarava esplicitamente la natura psichica di questo reato e dei suoi elementi costitutivi. Il plagio, affermava il Supremo Collegio, "consiste appunto nella instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo". E, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato "di compiere un'indagine a fondo sulla relazione psichica tra i due soggetti, onde rilevarne in

concreto la sussistenza o meno dell'elemento materiale del reato" aggiungeva che, al contrario del reato di sequestro di persona, "le condizioni materiali di vita del soggetto passivo non hanno altro valore che quello di un mero riscontro indiziario: ciò che più conta, invece, sono le sue condizioni psichiche".

Anche questa sentenza intende accogliere l'interpretazione dell'art. 603 c.p. per cui il "totale stato di soggezione" provocato dall'azione plagiante non comporta necessariamente la totale soppressione della libertà di determinazione del plagiato.

I concetti espressi nella sentenza del 1961 sono stati applicati nell'unica pronuncia di condanna per il reato di plagio della Corte di Assise di Roma 14 luglio 1968, confermata dalla Corte di Assise in appello con sentenza 28 novembre 1969 e dalla Corte di cassazione con sentenza 30 settembre 1971. È espressamente affermato che per la consumazione del plagio "non è richiesta una padronanza fisica sulla persona, ma un dominio psichico, al quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessariamente, una signoria in senso materiale e corporale; per effetto di questo dominio psichico dell'agente lo status libertatis della vittima, inteso come stato di diritto, rimane inalterato, ma è la sua libertà individuale quale entità concreta di fatto che viene soppressa". Si ribadisce ancora questa concezione, aggiungendo che per effettuare questo reato, non occorre che il colpevole si impadronisca materialmente del soggetto passivo e ripetendo quanto affermato nella precedente sentenza del 1961, che, a differenza del sequestro di persona, le condizioni materiali della vittima non hanno altro valore che quello di mero riscontro indiziario, contando invece le condizioni psichiche. Si precisa inoltre che "sul piano giuridico, il delitto di plagio si concretizza nella cosciente e volontaria instaurazione, con qualunque mezzo attuata, di un assoluto dominio psichico e eventualmente fisico, su di una persona, nella negazione della sua personalità per effetto della soppressione della libertà nelle essenziali sue manifestazioni". Nella sentenza si descrive l'azione psichica del plagiante, affermando che: "L'art. 603 c.p. tutela la libertà nella sua stessa originaria essenza, nei fattori dinamici, nel potere di influsso, nella facoltà di critica e di scelta, di ricerca e di decisione, di coscienza e di volontà. Tali facoltà, che ineriscono all'attività psichica, possono venire lese non solo mediante mezzi fisici che determinino conseguenze organiche, ma anche mediante mezzi psichici che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in certo modo alle neurosi e dipendenti da meccanismi meramente psichici, provocati da un'azione psichica esterna". E nella sentenza di appello si precisa ancora che "il delitto di plagio si realizza anche quando l'agente aggredisce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali, propositi, e imponendole i propri, disgregando ogni consapevolezza della propria individualità, facendone un cieco seguace del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà di critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo guida in un mondo non suo, in cui le idee sono accettate come l'unica possibilità di espandere la propria personalità".

Con questa sentenza, che aveva provocato numerose e vivacissime polemiche nel campo giuridico e nel campo medico, dando luogo anche a due distinte iniziative legislative al Senato e alla Camera dei Deputati, entrambe concludenti per l'abrogazione dell'art. 603 del codice penale, veniva così definita la nozione giuridica del plagio, respingendo le interpretazioni sino allora seguite dalla dottrina e dai commentatori del codice, le quali configuravano l'azione del plagiante come sostanzialmente e principalmente fisica non effettuabile indipendentemente da eventuali attività corporali e fisiche esercitate sul plagiato.

Veniva esclusa recisamente la tesi che era stata affermata dai maggiori scrittori, secondo la quale lo scopo di porre la vittima al servizio del plagiante, ricavandone un profitto, costituisce un elemento per distinguere il plagio dagli altri delitti contro la libertà individuale e veniva ripetuto che la totale soggezione indicata nell'art. 603 deve consistere nell'instaurazione di un'assoluta soggezione del plagiato sottoponendo questo al potere del plagiante con quasi integrale soppressione della libertà e dell'autonomia della persona.

11. - A partire dal 1969 nella dottrina penalistica e nell'opinione pubblica si è venuta a mutare in maniera discordante e polemica e ad ampliare sotto vari aspetti e in diverse direzioni la nozione del plagio.

L'abbondante letteratura prodotta in vari campi con divergenti conclusioni mostra i nuovi molteplici indirizzi dottrinari e nello stesso tempo conferma, attraverso controversie di differente natura, le gravissime difficoltà che sorgono per fornire una risposta convincente ed appagante ai problemi giuridici e scientifici, pratici e teorici che l'interpretazione dell'art. 603 comporta.

Per la configurazione del reato e per l'analisi oggettiva dell'attività illecita e degli effetti di questa la recente letteratura ha anche fatto ricorso e si è avvalsa di dati forniti da moderni trattati di neurologia e psichiatria, cercando di individuare a fini giuridici, i concetti medici, peraltro non ancora pacifici, di suggestione, di convincimento, di persuasione, di soggezione, di determinismo, di annientamento della volontà e di trasferimento della personalità umana da parte di un soggetto ad altro soggetto. Ciò al fine di determinare oggettivamente quale sia in realtà il totale stato di soggezione indicato nella norma, di indicare i possibili mezzi per accertarlo concretamente e di fissare i confini della sfera giuridica entro cui può manifestarsi.

La varietà delle numerose opinioni avanzate in proposito e i mutamenti della dottrina costituiscono anch'essi una conferma dell'indeterminatezza della norma e dell'impossibilità di dare ad essa un'univoca applicazione concreta.

12. - L'analisi del testo dell'art. 603 e i vari tentativi di distinguere il reato dagli altri delitti contro la libertà individuale, quale figura autonoma, non hanno permesso di precisare in modo razionalmente sicuro le sue caratteristiche specifiche.

Formalmente appare come un reato a condotta libera che dovrebbe essere diverso dalla riduzione in schiavitù o in condizione analoga. Secondo quanto in precedenza esposto, questo potrebbe essere attuato con mezzi psichici, cioè attraverso un'attività psichica del plagiante esercitata direttamente sul plagiato. L'effetto dell'attività psichica del plagiante dovrebbe essere non già quello di ridurre un individuo in stato d'incapacità d'intendere o di volere (previsto espressamente nell'art. 613 del cod. pen.) bensì quello di ridurre la vittima da persona capace a persona in totale stato di soggezione. Questo totale stato di soggezione indicato dall'art. 603, annienterebbe il determinismo della vittima sostituendo il determinismo del plagiante a quello del plagiato in guisa da ridurre questo ultimo nello stato di cosa che pensa e agisce come pensa e agisce il plagiante. In altre parole sarebbe il plagiante a formare la volontà sua e del plagiato, questi essendo solo un mezzo fisico per compiere le attività volute dal plagiante.

Non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l'azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per l'esistenza di questo stato sia necessaria la continuità dell'azione plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante non si dirige più verso il plagiato, cessa lo stato di totale soggezione di questo. Non è dato pertanto conoscere se l'effetto dell'azione plagiante sia permanente e duraturo o se può venir meno in qualunque momento per volontà del plagiante o anche perché non persiste l'attività di questo o per altre cause. Nemmeno si conosce se il risorgere della facoltà di determinismo del plagiato possa essere la conseguenza di un mutamento del determinismo del plagiante o di una diversa direzione data al determinismo di questo. Quanto all'elemento psichico si tratterebbe di un delitto a dolo generico.

L'interpretazione giurisprudenziale identifica il totale stato di soggezione cui il plagiante indurrebbe il plagiato anche in una situazione in cui questo ultimo è sottoposto al potere del primo con "quasi integrale soppressione della libertà e dell'autonomia della persona".

L'interpretazione data, da un lato, rende evidente l'impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione, tale cioè da sopprimere integralmente (e non "quasi integralmente") ogni libertà ed autonomia di determinazione del soggetto che si assume plagiato e dall'altro modifica la fattispecie prevista e punita con la reclusione da 5 a 15 anni dall'art. 603 codice penale.

13. - La scienza medica ha accuratamente indagato intorno alla formazione e al meccanismo della persuasione, della suggestione e della soggezione psichica.

Fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare l'accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un'attività psichica dell'agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto. Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il Maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche - con riguardo ad ipotesi come quella in esame - l'attività psichica di persuasione da quella anche essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività

e per accertare l'esatto confine fra esse. L'affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell'altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa. Quanto all'intensità, dai testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie descrizioni mediche di condizionamento psichico risulta che ogni individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a qual punto l'attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà. Quanto alla qualità non è acquisito sino a qual punto l'attività del soggetto attivo non riguardi direttive e suggerimenti che il soggetto passivo sia già disposto ad accettare. Quanto alla valutazione dei risultati essa non potrà che essere sintomatica e concludere positivamente o negativamente a seconda che l'attività esercitata sul soggetto passivo porti a comportamenti conformi o a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica sociale e giuridica.

L'accertamento se l'attività psichica possa essere qualificata come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giuridici a questa connessi, nel caso del plagio non potrà che essere del tutto incerto e affidato all'arbitrio del giudice. Infatti in applicazione dell'art. 603 qualunque normale rapporto sia amoroso, sia di professione religiosa, sia di partecipazione a movimenti ideologici, sia di altra natura, se sorretto da un'aderenza "cieca e totale" di un soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio. Anche sotto questi profili risulta pertanto l'indeterminatezza della norma e della sua interpretazione.

14. - La formulazione letterale dell'art. 603 prevede pertanto un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata.

Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità nè è possibile ricorrere ad accertamenti di cui all'art. 314 c.p.p., non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Nè è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.

15. - Dinanzi alle perplessità cui ha dato luogo l'unica sentenza di condanna per il delitto di plagio pronunciata nel nostro ordinamento in oltre 50 anni dall'emanazione del codice penale, parte della dottrina ha tentato di rinvenire connotazioni tipiche di tale figura criminosa, richiamandosi anche ad elementi tratti da ipotesi psichiatriche. Alcuni, infatti, interpretando limitativamente la norma nel senso che il suo scopo sarebbe quello di proteggere da fenomeni ossessivi o da psicosi indotta, vorrebbero ravvisare tale delitto nella concorrenza di due elementi. Uno esteriore consistente nell'allontanamento dai terzi del plagiato ad opera del plagiante anche attraverso un sequestro di persona o fatti simili. Uno interiore consistente nel senso di deprivazione psichica in cui deve versare il plagiato una volta interrotto il rapporto col plagiante, deprivazione che, secondo l'ipotesi prospettata, mostrerebbe come il soggetto passivo era stato ridotto ad uno stato di soggezione totale.

Simile tesi viene oggi riproposta alla Corte dalla difesa delle parti civili.

Ora, a parte che nessun canone ermeneutico autorizza ad una tale configurazione restrittiva del reato, non sembra che tali elementi, sia singolarmente che unitariamente considerati, valgano a rendere determinata la fattispecie criminosa di cui all'art. 603 c.p. Essi, al contrario, paiono offrire un'ulteriore dimostrazione che questo articolo - di per sè inapplicabile - si attualizza nella giurisprudenza e nella dottrina in forza di un'interpretazione analogica, tesa ad assimilare gli stati realizzabili di quasi totale soggezione allo stato irrealizzabile di totale soggezione.

Va infatti osservato che il concetto di "deprivazione psichica" che s'identifica con il senso di avere bisogno di qualcuno, è essenzialmente quantitativo, instaurandosi in qualsiasi rapporto affettivo una sorta di quello che gli psicologi chiamano "transfert" o anche di rapporto psicologico

reciproco. Ma per valutare se l'interruzione del rapporto con altri faccia arguire la preesistenza di uno stato di "totale soggezione", è necessario conoscere l'intensità dolorosa dell'interruzione. Quesito questo a cui può darsi solo una risposta soggettiva e quindi di per sé convalidante l'arbitrarietà di una simile soluzione concettuale.

D'altra parte l'elemento esteriore consistente nell'allontanamento dai terzi, se non sorretto dall'elemento interiore o se sorretto da un elemento interiore non determinato, quale la privazione di cui si è detto, perde ogni connotazione significativa ai fini di una tipizzazione del delitto.

16. - L'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all'art. 603 del codice penale nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità.

L'art. 603 del c.p., in quanto contrasta con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione, deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo.

17. - La constatazione del contrasto fra l'art. 603 del c.p. con l'art. 25 della Costituzione è assorbente dell'altra questione sollevata dal giudice a quo dell'illegittimità costituzionale del medesimo articolo in riferimento all'art. 21.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 GIU. 1981.

Massime in tema di ipnosi

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 01 febbraio 2008

Numero: n. 2444

Parti: B. C. Min. giust. e altro

Fonti: Giust. civ. 2009, 4-5, 1102

CLASSIFICAZIONE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Disciplina dei magistrati disciplina

TESTO

Ordinamento giudiziario - Disciplina dei magistrati - Disciplina - Sottoposizione di persona informata ad ipnosi - Illecito disciplinare - Sussiste.

Anche nella fase delle indagini preliminari trova applicazione l'art. 188 c.p.p., ai cui sensi non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti; integra, pertanto, illecito disciplinare il comportamento del sostituto procuratore della Repubblica, che nel corso delle dette indagini abbia dato incarico ad un consulente di sottoporre a seduta ipnotica una persona informata dei fatti al fine di farle recuperare i ricordi rimossi.

(Conferma Consiglio superiore della magistratura 8 febbraio 2007 n. 9).

NOTE GIURISPRUDENZIALI

(1) Non risultano precedenti, probabilmente per la singolarità della specie. La violazione di una norma di garanzia, quale l'art. 188 c.p.p., attenendo all'esercizio della funzione giudiziaria, era riconducibile alle violazioni dei doveri di ufficio del magistrato, sanzionabili ai sensi dell'art. 18, prima ipotesi, r.d. lgs. 31 maggio 1946 n. 511. Nel nuovo ordinamento disciplinare la fattispecie sembra da inquadrare nell'art. 2, lett. d, d. lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, quale comportamento gravemente scorretto nei confronti della persona informata

Autorità: Corte europea dir. uomo sez. IV

Data: 20 gennaio 2009

Numero:

Parti: Al-Khawaja e Tahery C. Regno Unito

Fonti: Cass. pen. 2009, 10, 4034

CLASSIFICAZIONE

CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo)

TESTO

DIBATTIMENTO - Istruzione dibattimentale - Lettura di dichiarazioni di testimoni assenti - Violazione - Sussiste - Diritti dell'uomo..

Resta confermato che le dichiarazioni rese da un testimone nella fase anteriore al dibattimento non possono costituire fondamento dell'affermazione di responsabilità penale se esse consistano nella sola prova a carico e se riguardo a tali dichiarazioni l'imputato non ha potuto esercitare il diritto a confrontarsi con il teste.

Il primo dei ricorrenti, un medico, era stato condannato per una duplice violenza sessuale in danno di due pazienti mentre si trovavano sotto ipnosi. Una delle vittime era prima del processo deceduta ma aveva rilasciato una dichiarazione alla polizia. Il giudice aveva ritenuto l'ammissibilità di quella dichiarazione, siccome cruciale ai fini del decidere, in assenza di altre prove a sostegno dell'accusa. La difesa non si era opposta, ritenendo di potere controbattere efficacemente attraverso il controesame di altri testi. Nel dare le previste istruzioni alla giuria, il giudice aveva sottolineato che, quanto alla dichiarazione resa dalla vittima deceduta, i giurati non avrebbero avuto la possibilità di "testare" l'affidabilità della sua dichiarazione.

Il secondo ricorrente era stato condannato per lesioni; l'affermazione di responsabilità si fondava sulla testimonianza di una persona la quale però, per timore di rappresaglia, non era comparso in dibattimento, ma l'accusa era riuscita a fare ritenere ammissibile (ai sensi della sezione 116, §§ 2, lett. e, e 4 del Criminal Justice Act) la sua dichiarazione (mediante lettura della stessa). Anche in questo caso il giudice aveva avvertito la giuria circa la non assoluta affidabilità del testo, non assoggettato a confronto.

Da qui i ricorsi proposti dai due condannati, riuniti attesa l'identità della questione giuridica posta.

La Corte ha ritenuto violata la norma convenzionale (art. 6, § 1 e 3) in entrambi i casi. Quanto al primo ricorso perché l'avvertimento del giudice non era tale da controbilanciare l'effetto determinato da una testimonianza - la sola a carico - rispetto alla quale non era stato assicurato il diritto al contraddittorio (no direction could have effectively counterbalanced the effect of an untested statement which had been the only evidence against the applicant).

Parimenti quanto al secondo ricorso, dove l'avvertimento del giudice ai giurati viene ritenuto insufficiente a ritenere soddisfatto il principio della parità delle armi pure se espresso chiaramente (however clearly expressed): la Corte, in particolare, ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'accusa abbia valutato il ricorso a misure alternative all'ammissione della testimonianza, ché anzi il rifiuto di ricorrervi avrebbe dovuto imporre una maggiore tutela dei diritti della difesa. Né, infine, il fatto che l'imputato possa ampiamente provare circostanze a lui favorevoli compensa di per sé quella di non avere potuto contrastare l'unico teste oculare a carico.

NOTE GIURISPRUDENZIALI

(1) La decisione, che non presenta profili di particolare novità, assestandosi sulla giurisprudenza costante della Corte europea, merita però di essere segnalata nella prospettiva di modifiche

legislative da qualche parte proposte nella direzione dell'ampliamento dei processi con giuria (così trasformati quelli avanti alla corte di assise) con separazione di questa dal giudice. Peraltro va rilevato che la rigidità della giurisprudenza in punto di violazione del principio del contraddittorio - e sempre tenuto conto che la Corte europea valuta l'equità complessiva della procedura - deve essere considerata proprio in relazione al processo con giuria, dove non c'è motivazione scritta della decisione di responsabilità e non è quindi in grado di verificare il ragionamento seguito dalla giuria. Del resto gli studiosi americani amano ricordare che la giuria è come un bambino: se gli si dice di non pensare a un elefante bianco ... la prima cosa cui un bambino penserà è proprio un elefante bianco!

Merita, pure, di essere segnalata la possibilità che il sistema inglese assegna al giudice di ammettere prove - anche indipendentemente dalle modalità e dalla legittimità della loro formazione - ove queste siano rilevanti e cruciali ai fini del decidere; così discostandosi dall'altro sistema di *common law* e di processo *adversarial* puro, cioè quello statunitense, dove la regola processuale predomina e il giudice è essenzialmente un arbitro del rispetto delle regole del gioco

Autorità: Corte assise Caltanissetta

Data: 28 aprile 1999

Numero:

Parti:

Fonti: Riv. giur. polizia 2006, 3, 360 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE Utilizzazione della prova limiti e divieti all'utilizzazione limiti

TESTO

L'attività del perito non è sottratta alla regola generale di cui all'art. 188 c.p.p., la quale si riferisce a tutte le forme di assunzione della prova; ne consegue che sono inutilizzabili i risultati dell'accertamento peritale, avente ad oggetto l'attitudine a testimoniare di individuo minore di età, condotto attraverso la sottoposizione ad ipnosi del minore medesimo allo scopo di accertare la presenza e la natura di elementi condizionanti la sua psiche

Autorità: Corte assise Caltanissetta

Data: 28 aprile 1999

Numero:

Parti: Cosca

Fonti: Foro it. 2000, II, 248

CLASSIFICAZIONE

PROVA PENALE Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento perizia nell'istruzione e nel dibattimento

TESTO

L'attività del perito non è sottratta alla regola generale di cui all'art. 188 c.p.p., la quale si riferisce a tutte le forme di assunzione della prova; ne consegue che sono inutilizzabili i risultati dell'accertamento peritale, avente ad oggetto l'attitudine a testimoniare di individuo minore di età, condotto attraverso la sottoposizione ad ipnosi del minore medesimo allo scopo di accertare la presenza e la natura di elementi condizionanti la sua psiche.

Bibliografia

- Abbagnano N., *Possibilità e libertà* (Taylor, Torino 1965).
- Abraham G., *Introduzione alla Sessuologia medica* (Feltrinelli, Milano 1975);
- Abraham G., *Ipnosi e psicoanalisi*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. vol. 2 (1969).
- Abraham G., *Possibilità di terapia ipnotica nella frigidità*, Atti dei 3° Congr. naz. Med. Studi Ipnosi cm., Pavia 1961; Rasa. Ipnosi Med. psicosom. (1972);
- Abraham K., *Selected Papers* (Hogarth Press, Londra 1927).
- Abrams S., The Use of Hypnotic Techniques with Psychotics, a Critical Review, in *Am. J. Psychoter.*, 1964.
- Accinelli V., *La psicoterapia nelle ossessioni* (Morgagni 1900).
- Achaval A., *Aspectos medico-legales de la hipnosis*, Rev.ta lat.-am. Hipnosis clin. vol. 1, 31 (1960).
- Adamo P., *Responsabilità penale dell'incube e del succube nei reati commessi in stato di sonnambulismo ipnotico*, in *Giust. Pen.*, 1938, 251.
- Adier M. W, Manara L. e Samanin R., *Factors Affecting the Action of Narcotics* (Raven Presa, New York 1978).
- Agnoli A., Anchisi R. e Tamburello A., *Il BFB in neuropsichiatria e medicina psicosomatica* (Edizioni Internazionali Gruppo Editoriale Medico, Roma 1979).
- Agosti E. e Camerota G., *Effetti della suggestione ipnotica sulla funzione respiratoria*, Annali medici vol, 10, N. 2 (1962).
- Ajuriaguerra J., Diatkine R, e Badaracco G., *Psychanalyse et neurobiologie*, in S. Nacht (a cura di), «La psychanalyse d'aujourd'hui» (PUP, Parigi 1956).
- Akira Kasamatsu e Tondo Hirai, *An Electroencephalographic Study on the Zen Meditation (Zazen)*, Folia psychiat. neuroi. jap. vol. 20, 315-36 (1966).
- Akstein D., *Hipnotismo: seus aspectos medico-legais, morais e religiosos* (Hipnos, Rio de Janeiro 1961).
- Akstein D., *Le trance cinetiche nel trattamento e nella psicoprofilassi delle psiconevrosi e delle malattie psicosomatiche* (tersicoretranceterapia), Rasa. Ipnosi Med. psicosom., suppl. Minerva med. vol 58, 2319-327 (1967).
- Akstein D., *Le trances cinetiche nel trattamento e nella profilassi delle psiconevrosi e delle malattie psicosomatiche* (tersicoretranceterapia), in *Rass. ipn. e Med. Psicosom.*, 1967, 2319.
- Alajouanine T., *Acta med. belg.* vol. 2 (1957).
- Alberton G. A., *Sulla suggestione in generale*, Rass. Neuropsich. vol. 6, 421 (1952).
- Albonetti G. e fissi B., *Spontanea regressione di età allo stato ipnotico profondo (sonnambulismo) nel corso del trattamento con clorpromazina*, Uomini e Idee vol. 2, 394 (1960).
- Alema G., *Esperimenti di narcoanalisi mediante barbitutici*, Riv. Neuropsichiat. vol. 17, 315 (1947).
- Alema G., *La narcoanalisi in psichiatria*, Riv. Neuropsichiat. vol. 17, 429 (1947).
- Alema G., *La narcoanalisi, Lavoro neuropsichiat.* vol. 9, 178(1951). Alexander E. e French T. M., *Psychoanalytic Therapy* (Ronald Press, New York 1946).
- Alexander E., *Medicina psicosomatica*, Ed. Universitaria, Firenze, 1956.
- Alexander E., *The Dynamics of Psychotherapy in the Light of Learning Theory*, in *Am. J. Psych.*, 1963, 441.
- Alexander F., Selesnick S., *Storia della psichiatria*, Newton-Compton, Roma, 1975.
- Allen C., *Les découvertes modernes de la psychiatrie* (Payot, Parigi 1951).
- Allport F. 11., *Theories of perception and the Concept of Structure* (Wiley & Sons, New York 1955).
- Amadou L., *Les Grande Medicine*, Deaoèl, Parigi, 1957.

- Ambrose G., *Hypnosis in Child Psychiatry*. in J. M. Schneck (a cura di), "Hypnosis in Modern Medicine" (Thomas, Springfield, 1959)
- Ambrosetto C. *Aspetti moderni di problemi antichi. Basi neurologiche dello stato di coscienza*, Rass. clin-scient. Ist. biochim. ital. vol. 33, 10 (1957).
- Ambrosetto C., *I barbiturici per via endovenosa nella moderna terapia neuropsichiatrica*, Progresso Terap. vol. 34, 148 (1949).
- American Psychiatric Association, *Terapia comportamentale in psichiatria*, Armando, Roma, 1978.
- Amnrose O., Newbold O., *Hand-book of Clinical Hypnosis*, Tindall and Cox, London, 1965.
- Ancona L., *Dinamica della percezione* (Mondadori, Milano 1970).
- Ancona L., Granone F., Guantieri G., Musatti C., Piscicelli U. e Servadio E., *Il fenomeno ipnotico*, Atti del 1° Seminario italiano sui fenomeni ipnotici, Roma 1978 (Nuova Spada, Roma 1980).
- Ancona L., *Introduzione alla psichiatria*, (Mondadori, Milano 1984).
- Ancona L., L'ipnosi come processo psicodinamico, in *Nuove questioni di psicologia*, vol. I, La Scuola, Brescia, 1972.
- Ancona L., *La psicoanalisi* (La Scuola, Brescia 1964),
- Ancona L., *La psicologia* (La Scuola, Brescia 1963).
- Ancona L., *Lezioni di psicologia generale* (La Scuola, Brescia 1965),
- Ancona L., Piscicelli U. e Di Benedetto A., *Effetto di un condizionamento emotivo in ipnosi sul rendimento lavorativo nel periodo postipnotico*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. vol. 13, 1(1970).
- Ancona L., *Questioni di psicologia* (La Scuola, Brescia 1962).
- Ancona L., *Terapeutica delle malattie psicosomatiche con l'ipnosi e con il training autogeno*, 3° Convegno Nazionale Medico di Studi sull'Ipnosi Clinica, Pavia 1971.
- Andersson O., *Studies in Prehistory of Psychoanalysis*, Svenka Bokforlaget, Stoccolma, 1962.
- Andolfi M., *La terapia con la famiglia*, Astrolabio, Roma, 1977,
- Andreasen A. G. e Singer G., *Hypnosis and Hypnotizability: Delusion or Simulation?*, int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 14, 257-67 (1966).
- Andreoli A. *La psicoterapia è una Scienza* (Sei, Torino 1987).
- Andreoli V., Basile A., *Alcool e Famiglia* (Gruppo Abele. La Grafica Nuova, Torino 1986).
- Antich J.L., *The Use of Hypnosis in Pediatric Anesthesia*, in *J. Api. Soc. Psychosom. Dent. Med.*, 1967, 70.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975.
- Antonelli E., *Il ruolo dell'ipnosi nella medicina psicosomatica*, in *Rasse. Ipn. e Med. Psicosom.*, 1975, 600.
- Antonelli F., *Aspetti pratici della medicina psicosomatica*, *Med. na psicosom.* vol. 12, 125 (1967).
- Antonelli F., *Elementi di psicosomatica* (Rizzoli, Milano 1970).
- Antonelli F., *Indicazione del trattamento psicoterapico profondo in medicina psicosomatica*, *Uomini e Idee* vol. 2, 337 (1960).
- Antonelli F., *Per morire vivendo* (Città Nuova, Roma 1981).
- Antonelli F., *Psicologia dei vizi capitali* (Mediterranee, Roma 1972)
- Anzieu D., *L'auto-analyse* (PUF, Parigi 1959).
- Araoz D.L., *Hypnosis in Group Therapy*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1979, 1.
- Araoz D.L., *Ipnosi e Terapia sessuale* (Astrolabio, Roma 1984).
- Argyle M., *Il corpo e il suo linguaggio*, Zanichelli, Bologna, 1978.
- Arian E., *Contributo all'esplorazione delle funzioni psichiche elementari in subnarcosi: osservazioni sulla memoria in subnarcosi*, 24° Congr. Soc. ital. Psichiat., Venezia 1948.
- Arian E., *La subnarcosi con barbiturici ad azione rapida e breve come ausilio nella psicoterapia delle neurosi. Nota preliminare*, Rass. Studi psichiat. vol. 37, 643 (1948).
- Arian E., *Subnarcosi e narcoanalisi*, *Minerva Med.* vol. 40, 509 (1949).

- Armani L., *Chiromanzia e astrologia viste da un medico* (Europa, Verona 1950).
- Armezzani M., *Considerazioni sulla logoterapia di Frankl*, 2° Congr. int. Cisspat, Jesolo 1977.
- Arnold M., *On the Mechanism of Suggestion and Hypnosis*, in *J. Am. Soc. Psychol.*, 1946, 41.
- Arone di Bertolino R *Un caso di anoressia mentale*, *Rass. Psicot. Ipnosi* 11, 27 (1984).
- Arone di Bertolino R *Una perizia medico-psicologica*, *Rass. Psicot. Ipnosi* 14, 9-19 (1987).
- Arone di Bertolino R., *Ipnositerapia in una bambina di 22 mesi affetta da mollusco contagioso*, *Rassegna di ipnosi, sofrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica* N. 2, 87 (1980).
- Arone Di Bertolino R., *L'ipnosi nella terapia delle verruche*, in Mosconi G., Weilbacher R., *Atti del V Convegno Nazionale Medico di studi sull'ipnosi clinica* (Milano 11, 12, 13 novembre), Ed. A.M.I.S.L, Milano, 1979.
- Arone di Bertolino R., *La terapia delle verruche con l'ipnosi*, *Atti dei 56° Congresso Sides*, Sanremo 1978.
- Arone di Bertolino R., *Terapia psicosomatica dell'"Herpes simplex" recidivante*, *ibid.*, 81(1980).
- Arons H., *Hypnosis in Criminal Investigation*, Thomas, Springfield, 1967.
- Arslam M., *Il medico davanti al miracolo*. *Quotidiano Minerva med.* (28 aprile 1960).
- Aschieri G., *Definizione e semeiologia del prealcolismo*. *Minerva Medica* (29 agosto 1965).
- Assaggioli R., *Per l'armonia della vita. La psicosintesi* (Ist. Psicosintesi, Firenze 1966).
- Assaggioli R., *Principi e tecniche della Psicosintesi terapeutica* (Astrolabio, Roma 1975).
- August P. V., *Hypnosis in Obstetrics* (McGraw-Hill, New York 1961).
- Auletta. O., *Diritto commerciale (L'impresa e l'azienda)*, Società Editrice Internazionale, Torino, 1945.
- Ault L.R., *FBI Guidelines for Use of Hypnosis*, in *int. j. CI. Hypn.*, 1979, 449.
- Azam H., *Hypnotisme. Double conscience et altérations de la personnalité* (Baillière, Parigi 1887).
- Azzario P., *Maghi, stregoni, medici ed ammalati nella società moderna*, *Medicina Sociale* (19 luglio 1969).
- Babinski J., *Automatisme ambulatoire et somnambulisme hypnotique*, *Revue Hypnot.* vol. 14, 81(1900),
- Babinski J., *Del hipnotismo en terapéutica y en medicina legal*, *Revta Circulo méd. argent.* 477 (1912).
- Babinski J., *Hypnotisme et hystérie*, *Gaz. hebd. Méd. Chir.* vol. 28, 350, 365, 397, 410 (1891).
- Babinski J., *Ma conception de l'hystérie et de l'hypnotisme (pithiatisme)* (Durand, Chartres 1906).
- Baconcim Robert G., *Metadone: terapia o sterile situazione in terapia della droga* (Il Pensiero Scientifico, Roma 1975).
- Badra A., *Medicina psicosomatica y odontologia*, 1° Congresso mondiale di Sofrologia e di Medicina psicosomatica, Barcellona 1970.
- Baesens H., Chuno C., Yang C.Y., *A Lie Detector Experiment*, in *j. of Criminal Law and Criminology*, 1948, 532.
- Baiint M., *Medico, paziente e malattia* (Feltrinelli, Milano 1961).
- Bakan P., *Hypnotizability, laterality of eye-movements and functional brain asymmetry. Perceptual and Motor Skills*, 1969, 28, 927-932,
- Bakan P., *The Eyes have it*, *Psychol. Today* vol. 4, 64 (1971).
- Baldi G., *Le esperienze parapsicologiche di Vassiliev*, *Metapsichica* vol. 20, 1-11 (1965).
- Baldwin Bruce A., *Crisis Intervention and Enhancement of Adaptive Coping Using Hypnosis*, in *Am. J. of Clin. Hypnosis*, 1978, 38.
- Balint M., *Medico, paziente e malattia*, Feltrinelli, Milano, 1961.
- Ballabio C. B., *L'enigma del dolore*, *Stampa Medica* (15 settembre 1979).
- Baltarini G. M., *L'ipnosi fantasmatica* (Istituto di Indagini Psicologiche, Milano 1980).
- Bandler R. e Grinder, J., *Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson, MD. Vol. I*, Cupertino Calif.: Meta Publications, 1975.
- Bandler R., Grinder J., *I modelli della tecnica ipnotica* (Astrolabio, Roma 1984).

- Bandler R., Grinder J., *La metamorfosi terapeutica* (Astrolabio, Roma 1980).
- Bandler R., Grinder J., *La struttura della magia* (Astrolabio, Roma 1981).
- Bandler R., Grinider J., *Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson*, vol. 1, Meta, Cupertino (Cal.), 1975.
- Bandura A., *Principles of Behavior Modification*, Hoit, Rinehart and Winston, New York, 1969.
- Banson O., *Verso un'ecologia della mente*, Adelphi, Milano, 1976.
- Banyai E.I., Hilgard E.R., A Comparison of Active-Alert Hypnotic Induction with Traditional Relaxation Induction, in *J. o! Abn. Psychot*, 1976, 2W
- Banyai, E.I., *Correlazioni psiconeurofisiologiche della integrazione tra ipnotista e soggetto*. Riv. Ital. Ipnosi Clinica Sperimentale (luglio 1987).
- Barba T., De Moor, W., "A theory of hypnotic induction procedures", *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1972, 15, 112-135.
- Barbaglia F., *Oltre il «fluido» e la suggestione: la psicoterapia organismica*, Rass. Psicoter. Ipnosi 13, 145-146 (1986).
- Barber B., *Maximizing the Efectiveness of Hypnosis in the Treatment of Chronic Pain*, II Congresso Mondiale sui Dolore, Montreal, 1978 (in stampa).
- Barber J., Mayer D., Evaluation of the Efficacy and Neural Mechanism of Hypnotic Analgesia Procedure in Experimentai and Cllnicai Dental Pain, in *Pain*, 1977, 41.
- Barber T. X., *Antisocial and Criminal Acts Induced by Hypnosis*, in C. Scott Moss (a cura di), «Hypnosis in Perspective» (Macmiian, New York 1965).
- Barber T. X., e Caiverley D. S., *Toward a Theory of «Hypnotic» Behavior: Replication and Extension of Experiments by Barber and Co-Workers (1962-65) and Hilgard and Tart (1966)*, Int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 16, 179-95 (1968).
- Barber T. X., e Glass E. B., *Significant Factors in Hypnotic Behavior*, J. abnorm. soc. Psychol. vol. 4, 222-28 (1962).
- Barber T. X., *Hypnosis: A Scientific Approach* (Van Nostrand, New York 1969).
- Barber T. X., *Sleep and Hypnosis: a Reappraisal*, J. cm. exp. hypnosis vol. 4, 141 (1956).
- Barber T. X., Spanos N. P. e Chaves J. F., *Hypnosis, Imagination and Human Potentialities* (Piccin, Padova 1980).
- Barber T. X., *The Barber suggestibility scale and the creative imagination scale, experimental and clinical applications*, The Am. J. clin Hypn. 21, 84 (1979).
- Barber T., "Responding to 'hypnotic' suggestions: An introspective report". *The American Journal of Clinical Hypnosis*, 1968, 11, 74-88.
- Barber T., Dalal, A., Calverley, D., "The subjective reports ot hypnotic subjects", *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1968, 11, 74-88.
- Barber T., *Hypnosis: A scientific approach*. New York: Van Nostrand Rehihold, 1969. Trad. it., *Ipnosi: un approccio scientifico*, Astrolabio, Roma, 1972.
- Barber T., Spanos, N., Chavea, J., *Hypnosis, imagination and human potentialites*, New York: Pergamon, 1974.
- Barber T.X., Cainerley D.S., "Hypnotic-Like" Suggestibility in Children and Adults, in *J. Abn. Soc. Psychol.*, 1963, 66.
- Barber T.X., Calverley D.S., *Empirical Evidence bra Theory of Hypnotic Behavior*, in *Psychological Record*, 1964, 547 e in *J. Consulting Psvchology*, 1965, 98, e in *J. of Personality*, 1975, 256.
- Barber T.X., De Moore V.D., *A Theory of Hypnotic Induction Procedures*, in *Am. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1972, 112.
- Barber T.X., Hahn X.W. Jr., *Physiological and Subjective Response to Pain Producing Stimulation under Hypnotically Suggested and Waking-Imagined "Analgesia"*, in *J. Abn. Soc. Psychol.*, 1962, 411.
- Barber T.X., *Ipnosi, un approccio scientifico*, Astrolabio, Ubaldini, Roma, 1972.
- Barber T.X., Karacan I., Calverley D.S., *Hypnotizzability and Suggestibility in Chronic Schizophrenics*, in *Arch. Gen. Psychiatr.*, 1964, 439.
- Barber T.X., Spanos N., Cuaves J., *Hypnotism, Immagination and Human Poteniialities*, Pergamon, New York, 1974.
- Barber T.X., Suggested Hypnotic Behavior: The Trance Paradigm Versus an Alternative Paradigm, in Fromm E., Shor R., *Hypnosis: Research Developments and Perspectives*, Aldine, Chicago, 1972, 115.

- Barber T.X., Wilson S.C., *Hypnosis, Suggestions and Altered States of Consciousness: Experimental Evaluation of the New Cognitive-Behavioral Theory and the Traditional Trance-State Theory of Hypnosis*, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and Investigative Approaches of Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, Annals of New York Academy of Sciences, New York, 1977, 34.
- Barber T.X., *Antisocial and Criminal Acts Induced in Hypnosis: A Review of Experimental and Clinical Findings*, in Moss C., *Hypnosis in Perspective*, MacMillan, New York, 1965, 100 e in *Arch. Gen. Psychiatr.*, 1961, 301.
- Barker P., *L'uso della metafora in psicoterapia* (Astroibio, Roma 1987).
- Barker W. e Burgwin S., *Brain Wave Patterns Accompanying Changes in Sleep and Wakefulness during Hypnosis*, *Psychosom. Med.* vol. 10, 317 (1948).
- Barker W. e Burgwin S., *Brain Wave Patterns during Hypnosis, Hypnotic Sleep and Normal Sleep*, *Archs Neurol. Psychiat.* vol. 62, 412 (1949).
- Barmann G.J., Solving Crimes by Hypnosis, in *Popular Mechanics*, Aprile 1960, 106.
- Barron F., *Creative person and creative process*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969.
- Barron F., Lemy T., *Changes in Psychoneurotic Patients with and without Psychotherapy*, in *J. Consul. Psychol.*, 1955, 239.
- Bartlett E., *A Proposed Definition of Hypnosis with a Theory of its Mechanism of Action*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1968, 69.
- Bartlett F., *Thinking: An experimental and social study*, New York: Basic Books, 1958.
- Bartolomei G., Wienand, U., *Il male di testa*, Feltrinelli, Milano, 1979.
- Barucci Mario, *Bollettino di Psichiatria biologica* n° 1, marzo 1980.
- Baruk H., Gevandau A., Cornu R. e Nathey P., *Action vasculaire du scopochloralose*, *Annls méd. psychol.* vol. 94, 187 (1936).
- Baruk H., *L'association scopolamine-chloralose*, *Gaz. méd. Fr.* (1° gennaio 1934).
- Baruk H., *L'Hypnose* (Presses Universitaires de France, Parigi 1964).
- Baruk H., *L'hypnose et les méthodes dérivées* (PUF, Parigi 1972).
- Baruk H., *La psychopathologie expérimentale* (Presses Universitaires de France, Paris 1964).
- Baruk H., *Réflexions sur l'hypnose*, *Annales Moreau de Tours* vol. 2, 52 (PUF, Parigi 1965).
- Baruk H., *Scopochloralose et accidents pithiatiques*, *Presse méd.* vol. 51, 14 (1948).
- Baruk H., *Traité de psychiatrie* (Masson & Cie, Parigi 1959).
- Bateson G., *Steps to an ecology of mind*, New York, Ballantine, 1972 (Trad. it. *Verso un'ecologia della mente*, Adelphi, Milano, 1976).
- Baudoin C., *Suggestion et autosuggestion* (Deiachaux & Niestié, Parigi 1951).
- Bauman W., *Über die Halbwachhypnose*, *Münch. med. Wschr.* vol. 92, 228 (1950).
- Baumann F., *Pediatric Hypnotherapy Studies with Adolescent Delinquency*, *Int. J. clin. exp. Hypnosis* (agosto 1959).
- Baxter D.W., Olszewski J., Congenital insensitivity to Pain, in *Brain*, 1960, 381.
- Bazzi T., *Le psicoterapie* (Rizzoli, Milano 1970).
- Bazzi T., *Psicoterapia delle nevrosi ossessive* (Il Pensiero Scientifico, Roma 1973).
- Bazzi T., *Terapia psichiatrica* (Piccin, Padova 1984).
- Bazzi T., e Bini E., *Psicologia medica* (Valiardi, Milano 1954).
- Beaunis H., *Le Somnambulisme Provoqué*, Bailiere, Parigi, 1887.
- Bechterev V. M., *General Principles of Human Reflexology* (International Universities Press, New York 1932).
- Bechterev V. M., *L'importanza della suggestione ipnotica nel trattamento dell'alcolismo cronico* (Zentralbi, Nerven 1899).
- Becker F., *Modifications of Anxiety through the Use of Hypnosis in Physical Medicine*, in *J. Am. Geriatr. Soc.*, 1963, 235.
- Beecher H.K., *Measurement of Subjective Responses*, University Press. Oxford, 1959.

- Behars I.O. Integrating Erickson's Approach, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1977, 60.
- Beifiore G., *Magnetismo e ipnotismo* (Hoepli, Milano 1914).
- Belanger B., *La Suggestologie*, Retz, Paris, 1978.
- Belfiore O., *Magnetismo ed ipnotismo*, Milano, 1898.
- Bellak L., An Ego Psychological Approach to Hypnosis, in *The Broad Scope of Psychoanalysis*, Grune and Stratton, New York, 1967, 85.
- Belloni G. B., *Introduzione alla clinica delle psiconevrosi*, *Rass. Neurok. veg.* vol. 3, 211 (1942).
- Belloni G. B., *Sul rapporto psicosomatico e sugli aspetti psicosomatici dell'azione terapeutica*, *Atti Soc. med. chir.*, Padova 1961.
- Benassi P., *Influenza dei turbamenti emotivi sullo sviluppo neuropsichico durante l'età evolutiva*, *Riv. Sperim. Freu.* 6, 1556 (1967).
- Benatti G., *Frigidità e note anatomo-fisico-psicologiche*, *Med. Psicos.* 16, 125 (1971).
- Benatti G., *Igiene mentale e Igiene della famiglia. Considerazioni su un caso di mutacismo risolto mediante ipnosi*. *Atti 4° Congresso SIMP*, Messina. (SUI, Roma 1973).
- Benatti G., *Il linguaggio del corpo in ipnosi e sua importanza diagnostica: un contributo clinico di depressione mascherata*. *Atti 36° Congresso Naz. della Società Italiana di Psichiatria*, Milano 1985 (Unicopli, Milano 1987).
- Benatti G., *Ipnosi e disordini somatici*. *Atti Symposium "Significato e molo dell'ipnosi in medicina"*, Arco di Trento 1973; *Rass. Ipnosi Med. Psicos.*, 24, 348 (1974).
- Benatti G., *L'aggressività nel simbolismo dell'oggetto transizionale per la clinica dell'ipnosi in medicina psicosomatica*. *Atti 9° Congresso Naz. Società Italiana Medicina Psicosomatica*, Messina 1987.
- Benatti G., *L'ipnosi nella diagnostica. La «tecnica della doppia anamnesi» in medicina psicosomatica*. *Rass. Ipnosi Med. Psicos.*, 34, 1017 (1977).
- Benatti G., *Misura ed effetti diagnostici della comunicazione prima e dopo il rilassamento psicosomatico indotto*, in Mosconi G., Weilbacher R., *Atti del V Convegno Nazionale Medico di studi sull'ipnosi clinica* (Milano 11, 12, 13 novembre), Ed. A.M.I.S.I., Milano, 1979.
- Benatti G., *Stato comportamentale delle mani e psicoterapia con ipnosi*, *Rass. Ipnosi Med. Psicos.* 18, 61(1972).
- Benemeglio S., *Ipnosi dinamica* (Sugarco, Milano 1979).
- Benson H., *La risposta rilassante* (Rizzoli, Milano 1977).
- Benussi V., *La suggestione e l'ipnosi* (Zanichelli, Bologna 1925).
- Benussi V., *La suggestione e l'ipnosi come mezzi di analisi psichica del reale; Suggestione e psicoanalisi*, Principato, Messina, s.d.
- Bergerone C., Cei A., Marsigli G. e Panier Bagat M., *Alla ricerca dell'infanzia perduta. Processi cognitivi e regressione ipnotica d'età* (Buizoni, Roma 1978).
- Bergerone C., Cei A., Marsigli O., Panier Bogat M., *Alla ricerca dell'infanzia perduta. Processi cognitivi e regressione ipnotica d'età*, Ed. Bulzoni, Roma, 1978.
- Bergson H., *L'énergie spirituelle* (Aican, Parigi 1919).
- Berillon E., *Des anesthesiques et en particulier de la scopolamine, envisagés comme adjuvants à la suggestion hypnotique*, *Revue Hypnot.* vol. 20, 307 (1906).
- Berillon E., *L'école de Paris et l'école de Nancy*, in *Revue de l'Hypnotisme Experimental et Thérapeutique*, 1886, 33.
- Berillon E., *Les applications de l'hypnotisme à la pédagogie et à l'orthopédie mentale*, *Congr. int. Hypn. exp. théor.*, Parigi 1900.
- Berillon E., *Neurasthénie grave traitée avec succès par la suggestion hypnotique*, *Revue Hypnot.* vol. 4, 336 (1890).
- Berillon E., *Valeur propre du sommeil provoqué en psychothérapie*, *Revue Hypnot.* vol. 21, 29 (1907).
- Bernasconi W. A., *Esperienza di cromoterapia, dolore e bioenergia* (Ottaviano, Milano 1986).
- Bernhardt R. e Martin D., *Autoipnosi* (Siad, Milano 1979).
- Bernheim H., *Hypnotisme, Suggestion, Psychothérapie*, Octave Doin, Parigi, 1903.
- Bernheim H., *Le Docteur Liébeault et la Doctrine de la Suggestion*, in *Rev. Med. de l'Est*, 1904.

- Bernheim H., *Automatisme et suggestion* (Alcan, Parigi 1917).
- Bernheim H., *De la suggestion dans l'état hypnotique et dans l'état de veille* (Doin, Parigi 1884).
- Bernheim H., *Hypnotisme, suggestion, psychothérapie* (Doin, Parigi 1932).
- Bernheim H., *Suggestive Therapeutics a Treatise on the Nature and Uses al Hypnotism*, Herter (Trans) Putnam, New York, 1880.
- Bernheim H., *Suggestive therapeutics: A treatise on the nature and uses of hypnotism*, New York, Putnam, 1895.
- Bernheim H., *De la Suggestion et des Applications à la Thérapeutique*, Octave Doin, Paris, 1886.
- Bersani F., *Definizione dei fenomeni paranormali* (Quaderni di parapsicologia C.S.P., Bologna 1988).
- Berthand A.J.F., *Traité du Somnambulisme et des Differentces Modifications qu'il Presente*, 3.G. Dentu, Paris, 1823.
- Bertoia D., *L'uso forense dell'ipnosi*, Am. J. clin. Hypnosis vol. 23, N. 2 (1980).
- Bertolini A. e Pavesi P. M. A., *Cenni storici, indicazioni dell'ipnosi e tecniche per ottenere l'ipnoanalgesia in stomatologia*, Rass. Odont. vol. 38, 3 (1957).
- Betcher A. M., *Hypnosis as coadjuvant of anaesthesia*, N.Y. St. J. Med. vol. 60, 816 (1960).
- Bettioli G., *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1969.
- Bhanji S. e Roy A., *The treatment of psychotic depression by sleep deprivation: a replication study*, Brit J. Psychiat. 127, 222 (1975).
- Bianchi Porro G., Galli G., Granone F., Maioio T. e Tagliabue M -, *Emodinamica e metabolismo cerebrale nell'uomo in stato di ipnosi profonda*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 11, 1928 (1969).
- Bick K., *Hypnose* (Lehmanns, Monaco 1967).
- Biddle W.E., *Hypnosis in the Psychoses*, Thomas, Springfield (IL), 1967.
- Binet A. e Féré C., *Le magnitisme animal* (Alcan, Parigi 1908).
- Binetti P., *Sulla psicosi indotta (considerazioni a proposito di un caso familiare)*, Rasa. Studi psichiat. vol. 40, 617 (1951).
- Bini L. e Bazzi T., *Le psiconevrosi* (Abruzzini, Roma 1949).
- Bini L. e Bazzi T., *Psicologia Medica* (Vallardi, Milano 1954).
- Binswanger L., *Traum und existens, traduz. Verdeaux in Le rive et l'existence* (Desciée de Brouwer, Parigi 1954).
- Binswanger L., *Essere nel mondo*, Astrolabio, Roma, 1973.
- Binswanger L., *Grundformen und erkenntnis menschlichen daseins* (Niehans, Zurigo 1942).
- Biondi M., *I 4 canali del rapporto mente-corpo: dalla psicofisiologia dell'emozione alla psicosomatica scientifica*, Med. Psicosomat. 29, 421456 (1984).
- Biondi M., *Psicobiologia e terapia dell'ansia nella pratica medica* (Wyeth, Aprilia 1988).
- Birdwhistell R., *Introducton to kinesics*, Louisville, Ky.: University of Louisville Press, 1952.
- Birdwhistell R., *Kinesics and context*, University of Pennsylvania Press. Philadelphia, 1971.
- Birionkov D. A., *Nautchna li telepatia? [La telepatia è scienza?]*, Vestnik. Akad. med. Nauk. SSSR vol. 2, 43-53 (1964).
- Bishop G.H., *Neural Mechanisms of Cutaneous Sense*, in *Physiol. Rev.*, 1946, 77.
- Bisiac E. e Menozzi C., *Lo studio dell'attività nervosa superiore umana con il metodo di Ivanov-Smolenskij*, 150 Congr. naz. Soc. ital. Neurol., Simposio sui riflessi condizionati, Pavia-Salice Terme 1965; Riv. Patol. nerv. ment, 105-12 (1966).
- Bisio B., e Ghedini G., *La regressione di età allo stato ipnotico. Considerazioni su alcune prove obiettive*, Rass. Studi psichiat. vol. 49, 213 (1960).
- Bisio B., *La vecchiaia mentale* (Cedam, Padova 1964). Bizzi B. e Albonetti G., *Stati ipnotici della corteccia cerebrale e sindromi depressive. Sul significato fisiopatologico dei ritmi lenti presenti all'EEG in alcuni casi*, Atti del Symposium sulle sindromi depressive di Rapallo (Minerva Medica, Torino 1960).
- Bisio B., *Spontanea regressione di età allo stato ipnotico profondo (sonnambolico) nel corso del trattamento con clorpromazina*, Uomini e Idee vol. 2, 384 (1960).

- Bleek S., *Hypnosis and Allergy*, Br. med. J. N. 5336, 968 (1963).
- Block E., *Hypnosis in Criminal Investigation*, Mc Kay, New York, 1976.
- Blocq P., Des Sonnambulismes, *Clinique des Maladies du Système Nerveux*, in Charcot J.M., *Oeuvres complètes*, Progrès Médical, Parigi, 1893, 57, 1893.
- Bocci A., Davitti E., Pinoli G. e Sbriglio S., *Progrès de la psychoprophylaxie à l'accouchement à l'aide de l'intégration sélective des méthodes d'hypnoanalgesie*, Rapport au 1^{er} Congr. int. Méd. psychosom. Maternité, Parigi 1962.
- Bocci A., e Colla G., *Preparazione psicosomatica al parto e gravidanza protratta*, Minerva ginec. vol. 1, 9 (1957).
- Boesen M., Chung C., Yang C.Y., *A Lie Detector Experiment*, in *J. of Criminal Law and Criminology*, 1948, 532.
- Bogen J., "The other side of the brain: An oppositional mind", *Bulletin of the Los Angeles Neurological Societies*, 1969, 34, 135-162.
- Bogetto F., Angelini G. e Zanaida E., *La psicoterapia* Rassegna di Ipnosi vol. 12, 11-13 (1985).
- Bogetto F., *Problemi di psicoterapia dell'anziano*, in E. Ravizza, L'uomo e la senescenza (Palladio, Vicenza 1983).
- Bogetto F., S. Fassino, A. Ferrero, *Fobie e psicosi* in R. Rossi e F. Petrella, *Psicoterapia delle fobie* (Masazza e Sinchetto, Torino 1984).
- Bogetto F., Torta R., Zanalda E., *Ipnositerapia e Farmacoterapia*, rassegna Psicot. Ipnosi N. 14, 1-7 (1987).
- Boisi D., *Epilessia e psiconevrosi*, in A. Ceconi (a cura di), «Medicina interna», Minerva Med. vol. 6 (1936).
- Bolsi D. e Torre M., *Problemi attuali di psichiatria geriatrica*, Il lavoro neuropsichiatrico vol. 33, 1-31 (1964).
- Bonacin G., Bromno G., Mainardi Peron E., *Ipnosi senza miti*, Mediterranee, Roma, 1979, una rapida ed aggiornata sintesi critica della fenomenologia ipnotica.
- Boniour de Lausanne J., *Psychothérapie et hypnotisme. Critique du livre de M. le prof. Dubois de Berne sur les psychonévroses*, Revue Hypnot. vol. 20, 230, 357 (1906); vol. 21, 7, 50 (1907).
- Bonnet V., *Traité pratique d'hypnotisme et de suggestion thérapeutique* (Rousset, Parigi 1929).
- Borlone M., Dittborn J. M. e Palestini M., *Correlaciones electroencefalograficas dentro de una definicion operacional de hipnosis sonambolica*, Acta hipnol. lat-am. vol. 1, 9 (1960).
- Boschi G., *Patogenesi e psicogenesi dell'isterismo*, G. Psichiat. clin. tec. manic. vol. 1, 163 (1923).
- Boschi G., *Tutto ciò che nella fisiologia del cervello ha attinenza diretta colla funzionalità psichica è neurologico, ed è psichico potenzialmente*, Uomini e Idee vol. 2, 329 (1960).
- Bosio B., *Psiche e Droga*. Bulzoni, Roma 1974.
- Bourdon S., *L'alcoolisme et le tabagisme traités avec succès par la suggestion hypnotique*, Revue Hypnot. (novembre 1899).
- Bourru H. e Burot P., *Les variations de la personnalité* (Baillière, Parigi 1888).
- Bowers M. K., *Theoretical Considerations in the Use of Hypnosis in the Treatment of Schizophrenia*, int. j. clin. exp. Hypnosis vol. 9, 39 (1961).
- Bowers M.K., *Understanding the Relationship between the Hypnotist and its Subject*, in Kline M.V., *A Scientific Report on "The Search of Bridey Murphy"*, Julian Press, New York, 1956, 83.
- Bowman K., Rose M., *A Criticism of the Terms Psychosis and Neurosis*, in *Am. J. Psychiatry*, 1951, 161.
- Braid J., *Neuroypnology: the Rationale al Nervous Sleep Considered in Relation with Animal Magnetisme, Illustrated by Numerous Cases of its Succesful Application in the Relief and Cure of Disease*, Churchill, London, 1843.
- Bramwell J.M., *Hypnotism: Its History, Practice and History*, Istitute for Research in Hypnosis and Julian Press, New York, 1965.
- Bransford J.D., Barclay J.R., Franks J.J., *Sentence Memory: A Constructive Versus Interpretive Approach*, in *Cognit. Psych.*, 1972, 193.
- Brenman M. e Gill M. M., *Hypnotherapy. A Survey of the Literature* (International Universities Press, New York 1956).
- Brenman M., Gill M., *Hypnotherapy, a Survey of the Literature*, I.U.P., New York, 1947.
- Breo D.L., *Hypnosis in the Courtroom*, in *Am. Med. News*, 1978.

- Brownfain J., Hypnodiagnosis, in Gonoon E., *Hand-book of Clinical and Experimental Hypnosis*, MacMillan, New York, 1967.
- Browning G.W., Crasilneck H.B., The Experimental Use of Hypnosis in Suppression Amblyopia: a Preliminary Report, in *Arti. J. Ophthalmol.*, 1957, 1468.
- Brun R., Hypnose und Suggestion, *Ars Med.*, Liesthal vol. 42, 7 (1952).
- Bryan M., *Legal Aspects of Hypnosis*, Thomas, Springfield, 1962.
- Bryan W. J. jr., A New Practical Method for Measuring the Depth of Hypnosis, *Br. J. Med. Hypnot.* vol. 10, 3 (1959).
- Bryan W. J. jr., *Age Regression as an Aid to History and Diagnosis*, *Br. J. med. Hypnotism* vol. 9, 4 (1958).
- Bryan W. J. jr., *Investigating Criminal Intent*, *J. am. Inst. Iypnosis* vol. 2, N. 2, 1 sg. (1961).
- Bryan W. J. jr., *Legal Aspect of Hypnosis* (Thomas, Springfield 1962).
- Bryan W. J. jr., *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* vol. 12, 828 (1976).
- Bryan W., *Legal Aspects of Hypnosis*, Thomas, Springfield (III), 1962.
- Bucalossi A., *L'ipnosi in oculistica*, *Rass. Med. Psicosom. Suppi. Minerva Medica* 66, 680 (1975).
- Buie P. I., *La suggestion et l'hypnose dans la clinique des maladies internes* (Doin, Parigi 1969).
- Bulard P.D., The Role of Verbal Reinforcement in Hypnosis, in *J. of Gen. Psychology*, 1973, 41.
- Buranelli V., *The Wizard of Vienna: Franz Anton Mesmer and the Origine al Hypnotism*, Owen, London, 1975.
- Burack B., *Analisi critica della teoria, del metodo e delle limitazioni del "lie detector"*, 1955, Trad. it. di G. Bellavista in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1956, p. 199 e ss.
- Burch G.W., *Hypnosis, an Aid to Police Interrogations*, Tesi presentata al dipartimento di criminologia della California State University, Long Beach, Giugno 1974.
- Burger A. J., *Psychothérapie de relaxation*, in «Encyclopédie Médico-Chirurgicale Française. Psychiatrie» vol. 3, 37810, G 10 (1957).
- Buscaino V. M., *Azione catalettogena del sonniferi nell'uomo*, *Boll. Soc. ital. Biol. sper.* vol. 5, 38 (1930).
- Buscaino V. M., *Biologia della vita emotiva* (Zanichelli, Bologna 1921).
- Buscaino V. M., *Catatonia sperimentale nell'uomo*, *Thv. sper. Freniat. Med. ieg. Alien. ment.* vol. 57, 374 (1933).
- Buscaino V. M., *La meccanica del cervello*, Conferenza alla Soc. Sci. Med. nat., Cagliari; *Rass. clin.-scient. Ist. biochim. ital.* (aprile 1953).
- Buscaino V. M., *Neurobiologia delle percezioni* (ESI, Napoli 1946).
- Buscaino V. M., *Traumi cranio-encefalici e perdita di coscienza*, 56° Congr. Soc. ital. Chir., Roma 1954.
- Buscaino V. M., *Vita psichica e attività cerebrali*, *Uomini e Idee* vol. 2, 285 (1960).
- Butler B., *The Use of Hypnonsis in the Care al the Cancer Patient*, in *Cancer*, 1954, I.
- Buttoio R., Modonutti G. B., Lezzi G., *Un programma psico-medicosociale per la prevenzione e il controllo dell'alcoolismo in Friuli-Venezia Giulia*, *Federaz. Medica XXXVII*, 8, 1984.
- Caffaratto T. M., *Due poco comuni metodi di cura psichica: l'ipnotismo e la narcoanalisi.* (Loro applicazioni nel campo ostetrico-ginecologico), *Minerva ginec.* vol. 2, 820 (1959).
- Caideraro G., *Possibilità d'impiego dell'ipnosi nella preparazione degli atleti delle discipline sportive di destrezza.* *Rassegna Ipnosi e Med. psicosom.* VIII, N. 18, 66 (1972).
- Caldironi B., *Contributo all'esplorazione del profondo mediante ipnosi*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 10, 504 (1969).
- Callieri B., Flick G.M., *I comportamenti indotti: aspetti psichiatrici e giuridici*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, Giuffrè, Milano, 1973, 800.
- Campili G., *Il grande ipnotismo e la suggestione ipnotica nei rapporti del diritto penale e civile*, Bocca, Torino, 1886.
- Cancello V.W., *The Use of the Hypnotic Suggestion for Relief in Malignant Disease*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1961, 17.
- Cannon A., *Hypnosis in Criminology*, *Br. J. med. Hypnot.* vol.14, 324 (1950).
- Cannon A., *Hypnotic States*, *Lancet* vol. 1103, 5699 (1932).

- Capone G., *L'isterismo* (Vallardi, Milano 1931).
- Caprara G. V., De Luca G., *Istituzioni e tossicodipendenze* (Il Pensiero Scientifico, Roma 1987).
- Caris B. e Coceangin S., *Condizionamento, decondizionamento e autorealizzazione*, 2° Congr. int. Cisspat, Jesolo 1977.
- Carli O., Farabollini E., Pontani O., *Pain and Animal Hypnosis. Further Studies on the Effects of Morphine and Naloxone*. Relazione al II Congresso Mondiale sul Dolore, Montreal, 1978. (in stampa)
- Carrozzini R. E., *Ipnosi fantasmatica*, Rass. Psicot. Ipnosi 13, 55-57 (1986).
- Casacchia M. e Principe M., *La senescenza cerebrale. Aspetti fisiologici neurologici e neuropsichici* (Sandoz, Milano 1976).
- Cassoli P., *Il guaritore* (Armenia, Milano 1979).
- Cassoli P., *L'ipnotismo in chirurgia*, G. ital. Ric. psichica vol. 1, 3 (1969).
- Catalano Nobili C. e Cerguetteffi G., e Durante A., *Angoscia e psicopatia. Contributo allo studio delle personalità psicopatiche*, Clinica psichiat. vol. 5, 7-17 (1969).
- Cavallaro E., *L'ipnosi. Una introduzione psicofisiologica*. Caleidoscopio (marzo 1986).
- Cazzamalli F., *Di un nuovo apparato radioelettrico rivelatore dei fenomeni elettromagnetici radianti del cervello umano. Complesso per onde elettromagnetiche decimetriche e micro-onde*, G. Psichiat., Neuropatol. vol. 68, 291 (1940).
- Cazzullo C. E., *Gli studi sull'attività nervosa superiore*, 15° Congr. naz. Soc. ital. Neurol., Simposio sui riflessi condizionati, Pavia-Salice Terme 1965; Riv. Patol. nerv. ment. 249-76 (1966).
- Cazzullo C. E., Goldwurm G. F. e Vanni F., *Risposte neurovegetative a stimoli in soggetti condizionati (Ricerche sperimentali)*, Symposium sull'atteggiamento delle conoscenze anatomofisiologiche, fisiopatologiche e semeiologiche sui sistema uditivo centrale, 15° Congr. naz. Soc. ital. Neurol., Pavia-Salice Terme 1965; Riv. Patol. nerv. ment. (1962).
- Cazzullo C. E., *Rapporti tra psicopatologia ed allergia*, in G. Meli (a cura di). «Allergia, malattie allergiche e allergosimili» (Vallardi, Milano 1960).
- Cazzullo C. E., *Studi di medicina psicosomatica*, Sist. nerv. vol. 2, 21(1950).
- Cecchini E., Arone Di Bertolino R., *Rapporto magnetico e stato di coscienza*, Rass. Psicot. Ipn., 13, 5-9 (1986).
- Cecchini E., e Orsoni R., *La dissociazione terapeutica temporanea nell'ipocondriaco*, Rass. Psicot. Ipn., 13, 11-14 (1986).
- Cecchini E., *I meccanismi di difesa dell'Io di fronte alla morte*, Rass. Psicot. Ipn., N. 1 (1989).
- Cei A., Ceridondo D. e Ruggieri V., *Effetti dell'ipnosi al Cold Pressor Test. Aspetti neurovegetativi e psicologici*, G. Ital. Psicot. N. 3 (1979).
- Cerquetelli G. e Durante A., *Lo scondizionamento dei sintomi nella terapia delle nevrosi*, Clinica psichiat. vol. 1, 39-71 (1967).
- Cesa Bianchi M., *Ipnosi e psicologia sperimentale*, in Granone F, (a cura di), *Ipnosi medica*, Minerva, Torino, 1975, 29.
- Cesa Bianchi M., *La psicologia del dolore: considerazioni introduttive al 1° Corso multidisciplinare teorico- pratico di aggiornamento sul dolore cronico* (AISD, Milano 1981).
- Cesa Bianchi M., Lorenzetti E. M., *Psicologia e musicoterapia: necessità di un confronto*. Laboratorio musicale N. 18 (1980).
- Cevidalu A., *L'ipnotismo dal lato medico-legale*, estratto dalla Enciclopedia Guiridica Italiana, Società Editrice Libreria, Milano, 1909.
- Chapman CR., Feather B.W., *Effects of Diazepam on Human Pain Tolerance and Pain Sensitivity*, in *Psychosom. Med.*, 1973, 330.
- Charcot J.M., *Clinique des Maladies du Systeme Nerveux*, in Charcot J.M., *Lefons sur les Maladies du Systeme Nerveux*, Progres Medical, Parigi, 1893.
- Charcot J.-M., *Accidents hystériques graves survenus chez une femme à la suite d'hypnotisations pratiquées par un magnétiseur*, Revue Hypnot. vol. 4, 3 (1890).
- Charcot J.-M., *Catalepsie et somnambulisme hystériques provoqués*, Progrès méd. vol. 6, 973 (1878).

- Charcot J.M., *L'Hystérie, Textes Choisis et présentés par E. Trillat*, Privat, Toulouse, 1971.
- Charcot J.M., *Leçons sur les Maladies du Système Nerveux*, in *Oeuvres complètes*, Progres Medical, Parigi, 1893.
- Charcot J.M., *Leons du Mardi*. in Chertock L., *L'Hypnose depuis le Premier Congres à Paris en 1889*, *La Presse Médical*, 1965.
- Charcot J.-M., *Leons sur le maladies du système nerveux* (Lecrosnier & Babé, Parigi 1890).
- Charcot J.M., *Paralysie Hystero-Traumatique*, in Charcot J.M., *L'hystérie, Textes choisis et présentés par E. Trillat*, Privat, Toulouse, 1971.
- Charcot J.M., *Premessa alla traduzione italiana di O. de la Tourette, L'ipnotismo e gli stati analoghi sotto l'aspetto medico-legale*, Vallardi, Milano, 1888.
- Charcot J.M., Richer P., *Contribution à l'étude de l'Hypnotisme chez les Hysteriques: du Phénomène de l'Hyperexcitabilité deuromusculaire*, in *Arch. NeuroL*, 1881.
- Chauchard P., *Les mécanismes cdrdbraux de la prise de conscience* (Masson & Cie, Parigi 1956).
- Cheek D. e LeCron, L., *Clinical Hypnotherapy*, Grune and Stratton, New York. 1968.
- Cheek D.B., *Hypnosis: an Additional Tool in Human Reorientation to Stress*, in *Northwest Med.*, 1958, 177.
- Chen A. et al., *Cortical power analysis of hyjmotc pain control in surgery*. *int. j. Neurosc.* 13, 127 (1981).
- Chertock L., *A propos de la Découverte de la Méthode Cathartique*, in *Bullet. de Psychologie*, 1960.
- Chertock L., *Centième Anniversaire de l'Ouvrage "Du Sommeil et des états Analogues" . De Liébeault à Freud*, in *Le l'resse Médical*, 1966, 2945.
- Chertock L., *From Suggestion to Metapsychology*, in *Brit. J. Med. Psychol.*, 1968, 65.
- Chertock L., *Grandeur et Décadence de l'Hypnose in Evol. Psychiatrique*, 1959.
- Chertock L., *Histeria, Hypnosis, Psychopatology. History aad Perspectives*, in *J. of Nerv. arai Ment. Disease*, 1975, 367.
- Chertock L., *L'Hypnose depuis le Premier Congres à Paris en 1889*. in *Le Prnse Médical*, 1965.
- Chertock L., *L'Hypnose*, Payot, Paris, 1971.
- Chertock L., *Theories of Hypnosis*, in *Am. J. Psychot.*, 1967, 62.
- Chertok L., *Evoluzione delle idee sull'analgesia psicologica in ostetricia*, *Med.na Psicosom.* vol. 2, 3 (1957).
- Chertok L., *Hypnose et suggestion*, in «Encyciopedie Médico-Chirurgicale Franaise. Psychiatrie» vol. 3, 37810, E 10 (1955).
- Chertok L., *L'hypnose depuis le premier congrès international tenu à Paris en 1889*, *Presse méd.* (22 maggio 1965).
- Chertok L., *L'hypnose. Les problèmes thdoriques et pratiques. La technique* (Masson & Cie, Parigi 1963).
- Chertok L., *L'hypnose animale*, in H. Ey (a cura di), «Psychiatrie animale» (Desciée de Brouwer, Parigi 1970).
- Chertok L., *Les méthodes psychosomatiques d'accouchement sans douleur* (Expansion scientifique, Parigi 1957).
- Chertok L., *Recherches et doutes sia la vision extra-rétinienne*, *Encéphale* vol. 6, 686-99 (1964).
- Chiri A. e Ghigo A., *L'ipnosi nella pratica anesthesiologica*, *Minerva med.* vol. 53, 2757 (1962).
- Chong T.M., *The Use of Hypnosis in the Management of Patients with Cancer*, in *Singapore Med. J.*, 1968, 211.
- Christenson J. A., *Dynamics in Hypnotic Induction*, *Psychiatry* vol. 12, 37 (1954).
- Ciocatto F., *L'ipnosi quale mezzo di anestesia*, *Realtà nuova* vol. 28, 266 (1963).
- Claget Harding H., *Complications Arising from Hypnosis for Entertainment*, in Frankel F.H., Ztmasky H.E. (a cura di), *Hypnosis at is Bicentennial*, Plenum Press, New York, 1976, 163.
- Coe W., Kobayashi K., Howard M.L., *An Approach Toward Isolating Factors that Influence Antisocial Conduct in Hypnosis*, in *Int. J. Clin. Erp. Hypnosis*, 1972, 118.
- Coe W., Kobayashi K., Howsan M.L., *Experimental and Ethical Problems of Evaluating the Influence of Hypnosis in Antisocial Conduct*, in *J. J. Abn. Psychol.*, 1973, 476.
- Coe W., *The Problem of Relevance versus Ethics in Researching Hypnosis and Antisocial Conduct*, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and Investigatives Approaches io Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, *Annales of New York Academy of Sciences*, New York, 1977, 90.

- Collison D.R., *A. Case of Alleged Rape under Hypnosis*, in *Australian in J. of Clin. Hypnosis*, 1977, 73.
- Collot G., *L'ipnosi nella tossicodipendenza*. Ipnosi Clinica Sperimentale (luglio 1987).
- Colonna F., Ferrario E., *Il sussidio dell'ipnosi nella preparazione psicoproflattica del parto*, Comunicazione alla Soc. di cultura medica novarese (giugno 1961).
- Colonna F., *Ipnosi, isterismo e algoallucinosi in odontoiatria*, Ther. nova vol. 15, 11(1962).
- Colucci D'Amato C., Cassano D., *Neurofisiologia negli stati di coscienza ipnoidi e similari* Rass. Psicot. Ipnosi, 101-107 (1987).
- Colucci D'Amato C., Cassano D., Vizioli R., *Dizionario di Neurologia* (Il pensiero scientifico Roma 1981).
- Con W., Ryken K., *Hypnosis and Risks to Human Subjects*, in *Am. Psycho.*, 1979, 673.
- Conn J. H., *Hypnosynthesis*, J. nerv. ment. Dis. vol. 109, 9(1949).
- Conn J. H., *Hypnosynthesis. Hypnotherapy of the Sex Offender*, J. clin. exp. Hypnosis vol. 2, 1(1954).
- Conn J. H., *Hypnotherapy of the Hysterical Depression*, j. clin. exp. Psychopath. vol. 13, 152 (1953).
- Conn J.H., *Hypnosynthesis: Psychobiologic Principles in the Praetice of Dynamic Psychotherapy Utilizing Hypnotic Procedures*, in In.: *J. Clin. Exp. Hypno sis* 1968, 1.
- Conn J.H., *Is Hypnosis Really Dangerous?*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1972, 61.
- Conn J.H., *The Psychodynamics of Recovery under Hypnosis*, in *mt. .1. Clin. Exp. Hypnosis*, 1960, 3.
- Consoli D., *L'ipnosi e la suggestione nel campo ostetrico- ginecologico*, Clinica ostet. vol. 26, 346 (1926).
- Contri G., *La tolleranza del dolore*, La Salamandra, Milano, 1977.
- Cooper F. e Erickson M., *Time distortion in hypnosis*, Williams & Wilkins, Baltimore, 1959.
- Cordero F., *Tre studi sulle prove penali*, Giuffrè, Milano, 1967.
- Cossa P., *La narcoanalyse* (Heures de France, Parigi 1949).
- Costa E. e Trabucchi M., *Endorphines* (Raven Press, New York 1978).
- Cottino A., *Gruppo di ricerca sui problemi dell'alcolismo e della tossicodipendenza*. Antropologia Medica N. 2, (1986).
- Crasilneck H. B. e altri, *Use of Hypnosis in Management of Patients with Burns*, J. Am. med. Ass. vol. 158, 103 (1955).
- Crasilneck H. B. e Hail J. A., *Physiological Changes Associated with Hypnosis*, int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 1, 9 (1959).
- Crasilneck H.B., Hall J.A., *Blood Pressure and Pulse Rates in Neutral Hypnosis*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1960, 137.
- Crasilneck H.B., Hall J.A., *Physiological Changes Associated with Hypnosis: A Review of the Literature since 1948*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1959, 50;
- Crasilneck H.B., Hall J.A., *The Use of Hypnosis with Unconscious Patients*, in *int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1962, 141.
- Crasilneck H.B., Hall SA., *Ipnosi clinica*, Astrolabio, Roma, 1977.
- Crasilneck H.B., Mc Craine E.G., Senkins M.T., *Special Indications for Hypnosis as a Method of Anesthesia*, in *J. Am. Med. Ass.*, 1956, 1606.
- Cresti A., *Effetto incantamento: il colore nel sogno*, Rass. Psicot. Ipn., 13, 19-29 (1986).
- Cronin D.M., Spanos M.P., Barber T.X., *Augmentic Hypnotic Suggestibility by Providing Favorable Information about Hypnosis*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1971, 259.
- Crosa G., *Affinità e divergenze fra tecniche autoipnotiche e training autogeno di Schultz*, Rass. ipnosi Med. psicosom. N. 7, 4466 (1967).
- Crosa G., *Ipnatismo e tecniche di distensione psicosomatica autoindotta*, Riunioni scientifiche dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Genova (1963).
- Crosa G., *Tecniche autoipnotiche e training autogeno*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 3, 2153 (1966).
- Crosa G., *Training autogeno di J.H. Schults ed esercitazione didattica*, in *Rass. Sp. e Med. Psicosom.*, 1975, 632.

- Cullen S.C., *Current Comment and Case Reports: Hypnoinduction Techniques in Pediatric Anaesthesia*, in *Anesthesiology*, 1958, 279.
- Cullere A., *Magnétisme et hypnotisme* (Baillière, Parigi 1887).
- Cusano M., *Terapie distensive ed ipnotiche. Possibilità di riunire e costituire un indirizzo terapeutico ideoplastico*. Rivista di Ipnosi Clinica Sperimentale VII, N. 3, 25 (1987).
- D'Acquino G., *Diario di un omosessuale* (Feittrinelli, Milano 1971).
- D'Acquino G., *Educazione psicoaffettiva* (Boria, Torino 1972).
- D'Acquino G., *Vivere il piacere* (SEI, Torino 1934).
- D'Antona S., *Le influenze psichiche sulle funzioni vegetative in alcuni loro riflessi pratici*, Rass. clin.-scient. Ist. biochim. ital. vol. 13, 445 (1935).
- D'Eslon, *Observations sur le Magnétisme Animal*, Didot, Londra e Parigi, 1870.
- D'Onghia F., *Dal conscio all'inconscio nella veglia e nel sonno* (Cappelli, Bologna 1959).
- Da Benedittis G., *A New Strategy for Chronic Pain Control: The Multi-Modal Approach (MMA). Preliminary Results*, Part I and 11, in *J. Neurosurg. Sci.*, 1979, 183.
- Da La Tourette G., *L'ipnotismo e gli stati analoghi sotto l'aspetto medico legale*, Vallardi, Milano, 1888.
- Da Stefano R., *The "Inoculation" Effect in Think-With Instructions for "Hypnotic-Like" Experiences. Doctoral Dissertation*, Temple University, Philadelphia, 1976.
- Daglio P., *Le fonti storiche e l'inquadramento sistematico dell'ipnosi*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 13, 103(1970).
- Dal Pozzo V., *Trattato pratico di magnetismo animale* (Foligno 1869).
- Damaglon J., *Mutisme hystérique guéri en une stance de suggestion hypnotique*, Revue Hypnot. vol. 20, 370 (1906).
- Danet F., *Psicoanalisi e telepatia*, Psicoterapia vol. 48 (1977).
- Danilewskij V. I., *Recherches physiologiques sur l'hypnotisme des animaux*, C. r. int. Congr. Psychol. 79-92 (1890).
- Darrow C. W., Henry C. E., Gill M., Brenman M. e Converse M., *Frontalmotor Parallelism and Motoroccipital in Phase Activity in Hypnosis, Drowsiness and Sleep*, Electroenceph. clin. Neurophysiol. vol. 2, 355 (1950).
- Das J. P., *Theoiy of Hypnosis*, int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 7, 2 (1959).
- Dauven J., *I poteri dell'ipnosi* (MEB, Torino 1975).
- Dauven J., *L 'hypnose*, Psychologie vol. 7, 5 7-60 (1970).
- Davis L.V., Husband R.W., *A Study of Hypnotic Susceptibility in Relation to Personality Traits*, in *J. Abn. Soc. Psychol.*, 1931, 175.
- De Benedittis G., *Il modello ipno-comunicazionale nel trattamento del dolore cronico*, in Mosconi G., Weilbacher R., *Atti del V Convegno Nazionale Medico di Studi sull'Ipnosi Clinica* (Milano, 11, 12, 13 novembre), Ed. A.M.I.S.I., Milano, 1979.
- De Benedittis G., *Introduzione allo studio e alla terapia del dolore*, Libreria Scientifica già Ghedini, Milano, 1978.
- De Benedittis G., *Il dolore cronico come comportamento operante*, ibid. (1981).
- De Benedittis G., *Il dolore psicosomatico e psicogeno*, ibid. (1981).
- De Benedittis G., *L 'esperienza del dolore cronico. Psicoanalisi del dolore cronico. Aspetti psichiatrici*, Corso teorico-pratico di aggiornamento sui dolore cronico (AISD, Milano 1981).
- De Benedittis G., Sironi U., *Attività elettrica cerebrale profonda durante lo stato ipnotico nell'uomo: considerazioni neurofisiologiche sull'ipnosi*. Riv. neurol. 55, 1(1985).
- De Benedittis G., *Specializzazione emisferica e natura della trance*, Ipnosi vol. 1, 20 (1980).
- De Benedittis G., *Strategie terapeutiche nel dolore cronico: l'ipnosi*, ibid. (1981).
- De Benedittis G., *The nature of trance: neurophysiological and neuropsychological mechanism*. Atti dei Congresso internazionale d'ipnosi e terapia della famiglia (L'antologia, Napoli 1987).
- De Caro D., *Le applicazioni medico-legali della narcoanalisi*, 25° Congr. Soc. itai. Psichiat. (1951).
- De Stavoia W., *Considerazioni neurofisiologiche in tema di traversate a nuoto su lunghe distanze*, Rass. ipnosi Med. psicosom. N. 9, 4632 (1968).

- De Stavoiu W., *L'ipnologo di fronte alle terminologie psicoanalitiche e riflessologiche*, Medna psicosom. vol. 15, 15-20 (1970).
- De Vincentiis G., Callieri B., Castellani A., *Trattato di psicopatologia e psichiatria forense*, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1973.
- Deihougue F. e Hansen K., *Über den Einfluss anstrengen - der Arbeit auf die Magen- und Pankreassekretion in der Hypnose*, Dt. Arch. Kiin. Med. vol. 157, 20 (1927).
- Delay J., e Pichot P., *Compendio di psicologia* (Universitaria Barbèra, Firenze 1966).
- Delay J., *La narcoanalyse psychosomatique en psychiatrie*, Annls méd.-psychol. vol. 1, 272 (1946).
- Deleuze J.P., *Histoire Critique due Magnetisme Animal*, Schoell, Paris, 1810.
- Denes F., Umiltà C. (a cura di), *I due cervelli: neuropsicologia dei processi cognitivi*, Il Mulino, Bologna, 1978.
- Dengrove E., *The Use of Hypnosis in Behavior Therapy*, in bit. J. Clin. Exp. Hypnosis, 1973, 13.
- Desoille R., *Sogni da svegli guidati* (Astroiabio, Roma 1974).
- Di Cagno V., *L'ipnosi e l'incapacità di intendere o di volere*, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, 812.
- Diamant J., Dufek M., Hoskovec J., Kristof M., Pekarek V., Roth B. e Veiek V., *An Electroencephalographic Study of the Waking State and Hypnosis with Particular Reference to Sublethical Manifestations of Sleep Activity*, Int. j. clin. exp. Hypnosis vol. 8, 212 (1960).
- Diamond S. e Beaumont, J., *Hemisphere Function in the human brain*. Halsted Press, John Wiley and Son, New York, 1974.
- Dingwall E. J., *Abnormal hypnotic phenomena* (House of Churchill, Londra 1967).
- Disertori B., *Annotazioni sulla psiconeurobiologia dell'ipnosi e sull'impiego in medicina*, Minerva medicopsicol. vol. 4, 178-82 (1963).
- Dorcus R. M. (a cura di), *Hypnosis and Its Therapeutic Application* (McGraw-Hill, New York 1956).
- Dorcus R.M., *The Use of Hypnosis as a Diagnostic Tool*, in *Hypnosis and its Therapeutic Application*, Macflraw-Hill, New York, 1956.
- Dordus R.M., *Recall under Hypnosis of Amnestic Events*, in *Int. J. Clin. Exp. Hlypnosis*, 1960, 57.
- Dribben I.S., *Psychosis Following "Amateur Hypnosis": A Case Report*, *The Military Surgeon*, 1949, 104.
- Du Val A. M., *Narcosynthesis and Hypnotism*, Med. Mon. vol. 72, 101 (1945).
- Dubois P., *Les psychonévroses et leur traitement moral* (Masson & Cie, Parigi 1909).
- Dubois P., *The Psychic Treatment of Mental Disorders* (Funk & Wagnails, New York 1909).
- Dynes J. B., *Objective Method for Distinguishing Sleep from the Hypnotic Trance*, Archs Neurol. Psychiat, vol. 57, 84 (1947).
- Edmonston W., *Stimulus: Response Theory of Hypnosis*, in Gordon J., *Handbook of Clinical and Experimental Hypnosis*, MacMillan, New York, 1967, 345.
- Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and Investigative Approaches to Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, Annales of New York Academy of Sciences, New York, 1977.
- Ekman P., Friesen W., *The Repertorie of Non Verbal Behavior*, in *Semeiotica*, 1969, 49.
- Ellenberger H. E., *La scoperta dell'inconscio* (Boringhiesi, Torino 1972).
- Ellis A., *Reason and Emotion in Psychotherapy*, Lyle Stuart, New York, 1962.
- Ellis A., *Should Same People be Labeled Mentally III*, in Lindoren H. (a cura di), *Readings in Personal Development*, American Book Co., New York, 1969, 143.
- Engel G.L., *"Psychogenic" Pain and the Pain-Prone Patient*, in Am. J. Med., 1959, 899.
- Erickson M. e Erickson E., *"Concerning the character of posthypnotic behavior"*, *Journal of General Psychology*, 1941, 2, 94, 133
- Erickson M. e Rossi E., *"Autohypnotic experiences of Milton H. Erickson"*. *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1977, 20, 36-54.
- Erickson M. e Rossi, E., *"Varieties of double mind"*, *American Journal of Clinical Hypnosis*. 1975, 17, 143-157.

- Erickson M. e Rossi, E., "Varieties of Hypnotic amnesia", *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1974, 16, 225-239.
- Erickson M. H., *A Study of Clinical and Experimental Findings on Hypnotic Deafness*, *J. Gen. Psychol.* vol. 19, 127 (1950).
- Erickson M. H., *A Teaching Seminar Commentary by Jeffrey K. Zeig* (Brunner-Mazel, New York 1980).
- Erickson M. H., *Advanced Techniques of Hypnosis and Therapy* (Jay Haley, New York 1967).
- Erickson M. H., ed Erickson E. M., *Concerning the Nature and Character of Post-Hypnotic Behavior*, *J. Gen. Psychol.* vol. 24, 95-133 (1941).
- Erickson M. H., *Hypnosis in Medicine*, *Br. J. med. Hypnot.* vol. 1, 5 (1949).
- Erickson M. H., *Hypnotic Psychotherapy*, in R. H. Rhodes (a cura di), «Curative Hypnosis» (Elek Books, Londra 1952).
- Erickson M. H., *The Applications of Hypnosis to Psychiatry*, *Med. Rec. N. Y.* vol. 150, 60 (1939).
- Erickson M. H., *The Practical Application of Medical and Dental Hypnosis* (Julian Press, New York 1961).
- Erickson M., Haley J. e Weakland J., "A transcript of a trance induction with commentary", *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1959, 2, 49-84
- Erickson M.H., *Altre tecniche di induzione. Tecniche di utilizzazione*, in Haley (a cura di), *Le nuove vie dell'ipnosi*, Astrolabio, Roma, 1978, 60.
- Erickson M.H., *An Experimental Investigation of the Possible Antisocial Uses of Hypnotism*, in *Psychiatry*, 1939. 391.
- Erickson M.H., *An Introduction to the Study and Application of Hypnosis for Pain Control*, in Lassner J. (a cura di), *Hypnosis and Psychosomatic Medicine*, Springer-Verlag, New York, 1967.
- Erickson M.H., Erickson E.M., *Concerning the Nature of the Character of Post Hypnotic Behavior*, in *J. Gen. Psychol.*, 1941, 95.
- Erickson M.H., *Hypnosis in Painful Terminal illness*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1959, 117.
- Erickson M.H., Kubie L.S., *Il disegno automatico nel trattamento di una depressione ossessiva*, in Haley I. (a cura di), *Le nuove vie dell'ipnosi*, Astrolabio, Roma, 1978, 545.
- Erickson M.H., *L'ipnosi nelle malattie terminali dolorose*, in Haley (a cura di), *Le nuove vie dell'ipnosi*, Roma, 1978, 691.
- Erickson M.H., *L'ipnosi profonda e la sua induzione*, in Haley J. (a cura di), *Le nuove vie dell'ipnosi*, Astrolabio, Roma, 1978, 23.
- Erickson M.H., *Le nuove vie dell'ipnosi*, a cura di J. Haley, Astrolabio. Roma, 1978.
- Erickson M.H., Rossi E., Rossi S., *Tecniche di suggestione ipnotica*, Astrolabio, Roma, 1979.
- Erickson M.H., Rossi E.L., *Hypnotherapy. An Exploratory Casebook*, Wiley, New York, 1979.
- Erickson M.H., Rossi E.L., Rossi S.I., *Hypnotic Realities*, Irvington Publ., New York, 1976 (trad. it., *Tecniche di suggestione ipnotica*, Astrolabio, Roma, 1979).
- Erickson M.H., Rossi E.L., Varieties of Hypnotic Amnesia, in *Am. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1974, 225.
- Erickson M.H., *Tecniche mimate nell'ipnosi e loro implicazioni*, in Haley (a cura di), *Le nuove vie dell'ipnosi*, Astrolabio, Roma, 1978, 137.
- Erickson M.H., *The Interspersal Hypnotic Technique for Symptom Correction and Pain Control*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1966, 198.
- Erickson, M. e Rossi, E., "Two level communication and the microdynamics of trance", *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1976, 18. 153-171.
- Erickson, M. Rossi, E. e Rossi S., *Hypnotic Realities*, New York. Irvington Publishers, 1976 (Trad. it., *Tecniche di suggestione ipnotica*, Astrolabio. Roma. 1979).
- Ermentini A., *Psicologia clinica e tecniche di distensione*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 1, 7 (1965). e Gulotta G., *Psicologia psicopatologica e delitto* (Giuffrè, Milano 1971).
- Ersbioh E., Bermseier A. e Hillesheim H. R., *Der Glucoswererbrauck des Gehirns und seine Abhangigkeit von der Leber*, *Arch. Psychiat. Z. Neurol.* vol. 196, 611 (1957).
- Esdaille J., *Hypnosis in Medicine and Surgery*, Publications institute for Research in Hypnosis (1957).
- Estabrooks G.H., *Ipnatismo*, Mediterranee, Roma, 1964.

- Evans F.J. e Thom Wendy A. F., *Due tipi di amnesia postipnotica: amnesia di rievocazione e amnesia di origine*, int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 14, 162-79 (1966).
- Evans F.J., *Hypnosis and Sleep: Techniques for Exploring Cognitive Activities during Sleep*, in Fromm E., Shor R., *Hypnosis: Research, Developments and Perspective*, Aldine, Chicago, 1972, 43.
- Evans F.J., *Hypnosis and Sleep: The Control of Altered States of Awareness*, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and Investigative Approaches of Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, Annales of New York Academy of Science, New York, 1977, 171.
- Evans F.J., Recent Studies in Post-Hypnotic Amnesia, in *Papers to 23rd Ann. Mtg. Soc. Clin. Exp. Hypnosis*, Chicago, 1971.
- Evans M.B., Paul G.L., Effects of Hypnotically Suggested Analgesia on Physiological and Subjectives Responses to Cold Stress, in *J. Consult. Clin. Psychol.*, 1970, 362.
- Ey H., *Troubles de la conscience*, in «Encyclopédie Médico-Chirurgicale Française. Psychiatrie» vol. 1, 37135, A 10 (1955).
- Eysenck H. J., *Behaviour Therapy and the Neuroses* (Pergamon Press, Oxford 1960).
- Eysenck H. J., *Dimensions of Personality* (Kegan, Londra 1947),
- Eysenck H. J., *Experiments in Behaviour Therapy* (Pergamon Press, Oxford 1964).
- Eysenck H.J., Fourneau W.D., *Primary and Secondary Suggestibility: An Experimental and Statistical Study*, in *J. Exp. Psychot.*, 1945, 485.
- Eysenck H.J., *Psichiatria, sì o no*, Armando, Roma, 1977.
- Eysenck H.J., Rachman S., *Terapia del comportamento nevrotico*, Franco Angeli, Milano, 1971.
- Fahler J., *Prove di percezione extrasensoriale con carte Zener eseguite in stato di veglia e di ipnosi*, Minerva Med. parapsicol. (12 maggio 1959),
- Farné M., *Gli stimoli subliminali: una dimostrazione sperimentale*, Arch. Psicol. Neurol. Psichiat. vol. 24, 514 (1963).
- Favero E. L., *Aspectos legais e morais da hipnose*, Revta Psicol. normal. patol. vol. 3, 566 (1957).
- Faw V., Sellers D.J., Wilcox W.W., *Psychopathological Effects of Hypnosis*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1968, 26.
- Fazio C., *Pharmacothérapie et électrochoc dans les dépressions*, IV World Congress of Psychiatry, Madrid, 1966; *Giornale di neuropsicofarmacologia* (marzo-aprile 1987).
- Ferraris G., Granone F. e Mineila G., *Il parto in ipnosi*, 2° Congr. naz. AMISI, Torino 1969.
- Ferraris G., *Ipnosi e profilassi ostetrica*, Atti 3° Congr. naz. med. Studi Ipnosi cm., Pavia 1971; *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* (1972).
- Field P.B., *Humanistic Aspects of Hypnotic Communication*, in Fromm E., Shion R., *Hypnosis: Research, Developments and Perspective*, Aldine, Chicago, 1972, 481.
- Field P.B., *Strategies of Hypnotic Interrogation*, in *J. of Psychology*, 1967, 47.
- Finer B. e Graf K., *Circulatory Changes Accompanying Hypnotic Imagination of Hyperalgesia and Hypoalgesia in Causalgic Limbs*, *Z. ges. exp. Med.* vol. 146, 97-114 (1968).
- Finer B., *Clinical Use of Hypnosis in Pain Management*, in Bonica J.J. (a cura di), *Advances in Neurology*, vol. 4 International Symposium on Pain, Raven Press, New York, 1974, 573.
- Finer B., *Hypnotherapy in Pain of Advanced Cancer*, in Bonica J.J., Ventafridda V. (a cura di), *Advances in Pain Research and Therapy*, vol. 2, International Symposium on Pain of Advances Cancer, Raven Press, New York, 1979, 1-12.
- Finer B., *Sympathetic Outflow in Human Skin Nerves during Hypnosis*, Relazione al II Congresso Mondiale sul dolore, Montreal, 1978 (in stampa).
- Fischer R., *On Flashback and Hypnotic Recall*, in *int. j. Clin. Exp. Hypnosis*, 1977, 217.
- Fisher C., *Hypnosis in Treatment of Neurose due to War and to Other Causes*, *War Med.* vol. 4, 565 (1943).
- Fisher V. E., *Hypnotic Suggestion and Conditioned Reflex*, *J. exp. Psychol.* vol. 15, 212 (1932).
- Floch M., *Limitations of the Lie-Detector*, in *J. of Clin. and Criminology*, 1950, 651.
- Floresiey J. S., *Narco-Analysis* (Oxford University Press, Londra 1943).
- Forei P., *Der Hypnotismus oder die Suggestion und dia Psychotherapie* (Enke, Stoccarda 192110).

- Forel A., *Der Hypnotismus, Seme Psychophysiologische, Medizinische, Strafrechtliche Bedeutung und seme Handhabung*, Enke, Stuttgart, 1894.
- Fornari E, Prefazione, in Piscinelli U., *Psicosomatica ginecologica*, Piccin, Padova, 1979, 85.
- Foveau du Courmelles F., *L'hypnotisme* (Hachette, Parigi 1890).
- Franck B. J., *L'hypnose et l'EEG*, *Electroenceph. clin. Neurophysiol.* vol. 2, 107 (1950).
- Freedman L. Z., *Il siero della verità: storia e leggenda*, *Gazz. sanit.* vol. 32, 135 (1961).
- Freud S., *Ipnosi* (1891), in Freud S., *Opere*, vol. I, Boringhieri, Torino, 1967, 112.
- Freud S., *Isteria*, in Freud S., *Opere*, vol. I, Boringhieri, Torino, 1967, 43.
- Freud S., *Prefazione alla traduzione di "Della suggestione"* di Bernheim H. (1888), in Freud S., *Opere*, vol. I, Boringhieri, Torino, 1967, 69.
- Freud S., *Psicoanalisi e fede. Carteggio con pastore Pfister, 1909-1939*, Boringhieri, Torino, 1970, 125.
- Freud S., *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, in *Opere*, Boringhieri, Milano, 1977, 257.
- Freud S., *Recensione a "L'ipnotismo"* di A. Forel (1889), in Freud S., *Opere*, vol. I, Boringhieri, Torino, 1967, 81.
- Freud S., *Relazione sui miei viaggi di studio a Parigi e a Berlino* (1886), in Freud S., *Opere*, vol. I, Boringhieri, Torino, 1967, 5.
- Freud S., *Studi sull'isteria in collaborazione con Breuer J.*, in Freud S., *Opere*, vol. I, Boringhieri, Torino, 1967, 161.
- Freud S., *Trattamento psichico* (1890), in Freud S., *Opere*, vol. I, Boringhieri, Torino, 1967, 93.
- Freud S., *Turnings in the Ways of Psychoanalytic Therapy*, in Jones E. (a cura di), *Sigmund Freud: Collected Papers*, Basic Books, New York, 1959, 392.
- Friedlander J. W. e Sarbin T. *It The Depth of Hypnosis*, *J. abnorm. soc. Psychol.* vol. 33, 459-75 (1938).
- Friedländer A. A., *Die Hypnose und die Hypnonarkose* (Thieme, Stoccarda 1920).
- Friedländer A. A., *Hypnose und Rechtspflege*, *Z. ges. Neuroi. Psychiat.* vol. 84, 325 (1923).
- Friedländer A. A., *Zur Psychologie der Hypnose und der Suggestion* (Thieme, Stoccarda 1922).
- Fromm E., Snor R., (a cura di), *Hypnosis: Research, Developments and Perspectives*, Aldine, Chicago, 1972.
- Fromm E., *Values in Hypnotherapy*. *Psychotherapy: theory, Research and Practice* 17, 425-430 (1981).
- Fromm F., Reichmann, *Psicoanalisi e Psicoterapia* (Feltrinelli, Milano 1959).
- Funk A., *Ricerche critiche intorno ai concetti fondamentali dell'ipnotismo*, *Archo gen. Neurol. Psichiar* 16, 253 (1935).
- Galbraith G. C., London P., Leibovitz M. P., Cooper L. M. e Hart i. T., *EEG and Hypnotic Susceptibility* *J. comp. physiol. Psychol.* vol. 72, 125-31 (1970).
- Galin D., *"Implications for psychiatry of left and right cerebral specialization"*, *Archives of General Psychiatry*, 1974, 31, 527-583.
- Gardner G.G., *Hypnosis with Children*, in *Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis*, 1974, 20.
- Gemelli A., *La metapsichica e i fenomeni elettromagnetici radianti del cervello umano*, *Forze sanitarie* vol. 31, 8 (1942).
- Gemelli A., *Le stigmate di San Francesco nel giudizio della scienza* (Vita e Pensiero, Milano 1924).
- Gemelli A., *Narcoanalisi, psicoanalisi, metodi proiettivi di esplorazione rappresentano una lesione della libertà personale?*, *Minerva med.* vol. 38, 217 (1950).
- Gemelli A., e Zunini G., *Introduzione alla psicologia* (Vita e Pensiero, Milano 1947).
- German A.C., *Hypnosis as Related to the Scientific Deception by Polygraph Examination: A Pilot Study*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1961, 309.
- Gianelli A., *Il metodo ipnotico per la preparazione della gestante al parto*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.*, *Minerva med.* vol. 59, 1566 (1968).
- Gidro-Frank L. e Bowers M. K. *A Study of Plantar Response in Hypnotic Age Regression*, *J. nerv. ment. Dia.* vol. 107, 443 (1948).
- Gill M. M. e Brenman M., *Hypnosis and Related States* (International Universities Press, New York 1959).

- Gilles de la Tourette J.P., *L'hypnotisme* (Pion, Parigi 1887).
- Gilli R., *Aspetti e problemi medico-legali dell'ipnosi*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 18, 3 (1972).
- Gilman T. T. e Marcuse F. L., *Animal Hypnosis*, *Psychol. Bull.* vol. 46, 151 (1949).
- Gocci G. e Arrigucci E., *L'ipnosi come processo psicodinamico (Eu-Ipnosi)*, ipnosi (AMISI, Milano 1982).
- Goldstein A., e Hilgard E. H., *Failure of the Opiate Antagonist Naloxone to Modify Hypnotic Analgesia*, *Proc. natn. Acad. Sci. USA* vol. 72, 204143 (1975).
- Goldstein A., Hilgard E.R., *Lack of Influence of the Morphine Antagonist Maloxone on Hypnotic Analgesia*, in *Proc. Nat. Acad. Sci.*, 1975, 2041.
- Goldstein A., *Opioid Peptides (Endorphines) in Pituitary and Brain*, *Science* vol. 193, 1081 (1976).
- Gomirato G. e Gamna G., *Narcoanalisi, psicofarmacologia e clinica delle subnarcosi barbituriche* (Minerva Medica, Torino 1958).
- Gonzaga G. J., *Hipnose na medicina e na odontologia* (Linografica LTDA, San Paolo 1970).
- Gonzales De Echavarry y Vivanco, *Hipnotismo y Criminalidad*, Libreria General de Victoriano Suarez, Madrid, 1906.
- Gordon D., *Therapeutic metaphors*. Publications, vol. 15, 1978.
- Gordon E., *Handbook of Clinical and Experimental Hypnosis*, MacMillan, New York, 1967.
- Gorton B. E., *The Physiology of Hypnosis*, *Psychiat. Q.* vol. 23, 317, 457 (1949).
- Granone F., *Considerazioni psiconeurofisiologiche sul dolore desunte dalla pratica ipnotica*, *Arch. psicol. neurol. psichiat.* vol. 61, 487-94 (1980).
- Granone F., *L'ipnositerapia nel contesto delle psicoterapie e prospettive dei Corsi attuali di ipnotismo. La personalità e la formazione dell'ipnositerapeuta, secondo la Scuola post-univ. del Centro Italiano di Ipnosi Clinica Sperimentale (C.I.I.C.S.)*. *Rassegna di psicoterapie e Ipnosi*, 14, 4345 (1987).
- Granone F., *L'elettroencefalogramma negli stati ipnotici*, *Riv. Neurol.* vol. 33, 411 (1963).
- Granone F., *Alterazioni della sensibilità nel parkinsonismo da encefalite epidemica cronica*, *Riv. Patol. nerv. ment.* vol. 2, 308 (1940).
- Granone F., *An ICAA Publication*, Conferenza Internazionale sulla farmacodipendenza, Roma 1976.
- Granone F., *Angoscia esistenziale, angoscia nevrotica e ipnositerapia in rapporto alla Logoterapia e al Training autogeno*, *Rassegna di ipnosi, sofrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica*, 3-11 (gen.-giu. 1980), *Psicoterapie*, Cisspat di Padova, 23141 (1979).
- Granone F., *Attività, rapporti e compiti dell'AMISI*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.*, Minerva med. vol. 58, 2333-338 (1967).
- Granone F., *Autoipnosi e Training Autogeni*, Cisspat. Padova 1981; *Atti Icsat* (1981).
- Granone F., *Brevi considerazioni in merito al Congresso della Società Italiana di Psicoterapia*, *Rassegna di ipnosi, sofrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica*; Minerva Medica vol. 74, 37 (1983).
- Granone F., *Chiarimenti sull'estasi mistica*. *Ibidem*.
- Granone F., *Chiarimenti sull'ipnotismo*, *Riv. Neuropsichiat.* vol. 121, 48-55 (1966).
- Granone F., *Condizionamenti e decondizionamenti in ipnosi. Ricerche sperimentali, risultati terapeutici*, *Rass. ipnosi Med. psicosom.*, Minerva Med. vol. 60, 453-74 (1969).
- Granone F., *Considerazioni sull'OX, apparato radioelettrico rivelatore di presunti fenomeni elettromagnetici radianti dal cervello*, *Metapsichica* vol. 9, 266 (1954).
- Granone F., *Contributo per un superamento dei tradizionali schemi sessuologici di G. Punzo*, *Note Riv. Psichiat.* vol. 48, 163 (1955).
- Granone F., *Corso di ipnosi* Medica Ospedale S. Andrea, Vercelli 1974; *Rassegna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica*, Minerva Medica (1975).
- Granone F., *Cosa è l'ipnosi; come si instaura; a che serve; con quali modalità psiconeurofisiologiche agisce*. *Rassegna di psicoterapia, ipnosi, sofrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica*, 3, III, (1986).
- Granone F., *Coscienza e conoscenza negli stati ipnotici*, *Convegno di Psicopatologia e Teoria della Conoscenza*, Siena 1987; *Rassegna Psicot. e Ipnosi* (agosto 1987).

- Granone F., e Camurati C., *Contributo allo studio con il test di Rorschach di soggetti in stato ipnotico e in stato di veglia postipnotica*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 10; Minerva med. vol. 60, 495-503 (1969).
- Granone F., *Eccezionali possibilità umane in particolari condizioni psichiche*, Congresso Internazion. sull'Ipnosi, Roma 1985; XXVI Congresso Nazie della Soc. It. di Psichiatria, Roma 1985. Rassegna di ipnosi XII, 43 (1985); Quaderni di Parapsicologia (Centro Studi Parapsicologici, Bologna 1987).
- Granone F., *Elettroshockterapia previa somministrazione di farmaci curanizzanti*, Nevrasse vol. 7, 3 (1956).
- Granone F., *Esperienze ipnotiche, esperienze religiose e indirizzi terapeutici di alcune dottrine orientali*, Rass. ipnosi Med. psicosom., Minerva Med. vol. 59, 1548 (1968).
- Granone F., *Fisiopatologia, clinica e terapia del dolore alla luce dell'ipnosi*, in *Rass. Ipn. e Med. Psicosom.*, 1974, 434.
- Granone F., *Fisiopatologia, clinica e terapia del dolore alla luce dell'ipnosi*, Minerva Medica vol. 65 (1973).
- Granone F., Gilli R., Gulotta O., *Dibattito*, in *Rass. ipn. med. psicom.*, 1975, 3950.
- Granone F., *Gli psicoterapeuti e le Scuole di Formazione della Fispir*. Ibidem.
- Granone F., *Guaritori e chirurghi-medium filippini*, Rass - ipnosi Med. psicosom. N. 19 (1972).
- Granone F., *Hipnosis, hipnotismo, y entrenamiento autdgeno (Teoria y realidad con la practica clinica)*, Revista IberoAmericana de Sofrologia y Medicina Psicosomatica vol. 8, N. 1(1979),
- Granone F., *Hipnoterapia de las tozicomantias*. Revista Ibero-Americana de Sofrologia y Medicina Psicosomatica VI, 4, 187 (1975).
- Granone F., *Hypnosis in the Treatment of Psychoneuroses*, Br. J. clin. Hypnosis vol. 2, 81-88 (1971).
- Granone F., *Hypnotism in the Treatment of Chronic Alcoholism*, Annali Freniat vol. 80, 145 (1967).
- Granone F., *I problemi dell'anziano e la loro cura con l'ipnosi*, Atti del XVII Congresso Naz. della Soc. Psicot. Medica, Bari 1983.
- Granone F., *Il paranormale e la Scienza. Considerazioni su eccezionali possibilità umane in particolari condizioni psichiche e sugli esperimenti del Dr. Gustavo Rol*. Rassegna Psicot. Ipnosi, sofrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica, 13, 2 (1986).
- Granone F., *Il problema dell'assistenza del tossico-dipendente e l'ipnositerapia delle tossicomanie e dell'alcolismo*, Medicina sociale vol. 26, 89-98 (1976).
- Granone F., *Il problema della psicoterapia oggi*, Giornale della Sanità (maggio-giugno 82); Psicoterapia umanistica, (agosto-sett. 82).
- Granone F., *Il reato di plagio*, Rass. di ipnosi (marzo 1982).
- Granone F., *Importancia de la terapia conductista con Hipnosis*, 6° Congresso Panamericano di Ipnosi e Medicina Psicosomatica, Rio de Janeiro 1978; Revista Ibero-Americana de Sofrologia y Medicina Psicosomftica vol. 7, 205 (1978).
- Granone F., *Ipnosi e sofrologia. Terminologia ed essenza dell'ipnosi*, Rass. Ipnosi Med. Psicosom. vol. 6, 8-13 (1970).
- Granone F., *Ipnosi*, in *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica* (Mondadori, Milano 1972).
- Granone F., *Ipnosi, ipnotismo, TA., stati autogeni e autoipnotici*, in «Il fenomeno ipnosi», Atti del 1° Seminario italiano sui fenomeni ipnotici, 1978 (Nuova Spada, Roma 1980).
- Granone F., *Ipnositerapia in fobica, alcool-farmacodipendente, con spiccate anomalie erotiche*, 2° e 3° Seminario Nazionale I.C.S.A.T. (Cisspat, Padova 1980).
- Granone F., *Ipnosismo* (Enciclopedia Treccani, Appendice IV, Milano 1961-78).
- Granone F., *Ipnosismo e medicina psicosomatica*, Gazz. sanit. Milano vol. 38, 466-68 (1967).
- Granone F., *Ipnosismo e medicina psicosomatica. In margine al Congresso internazionale di Kyoto*, Rassegna di ipnosi e medicina psicosomatica N. 7, 4471 (1967).
- Granone F., *Ipnosismo e parapsicologia*, Metapsichica vol. 23, 97-109 (1968).
- Granone F., *L'approccio ipnositerapico con i cancerosi nell'ottica della validità psicofisiologica dell'ipnositerapia in malati organici*, Corso postuniv. su La relazione psicologica con il paziente canceroso, Istit. per lo studio e la cura dei tumori, Napoli 1985; Congresso Soc. Ital. Psichiatria, Milano 1985; Atti del Congresso internazionale di Ipnosi e Terapia della Famiglia, 8° Convegno Soc. Ital. Ipnosi Clinica, Roma 1985; Rassegna di Ipnosi XII, 51 (1985).

- Granone F., *L' 'hypnotisme, phénomène biologique d'investigation et instrument thérapeutique*, in «Annales Moreau de Tours» vol. 2, 43-52 (PUF, Parigi 1965).
- Granone F., *L' 'ipnositerapia nella balbuzie*, 12° Congr. int. Logopedia e Foniatria, Padova 1962.
- Granone F., *L' 'ipnotismo come fenomeno biologico, mezzo di indagine, strumento terapeutico* (Boringhieri, Torino 1962).
- Granone F., *L' 'ipnotismo: considerazioni neuro-fisiologiche, psicologiche, terapeutiche, tratte da esperienze personali*, Annali Freniat. vol. 74, 178 (1961).
- Granone F., *L' 'hypnotisme considéré en tant que phénomène biologique et comme moyen thérapeutique et de recherche (Modalités techniques et corrélations psychosomatiques en hypnose)*, Wid Conf. Psychiat., Montreal 1961.
- Granone F., *L' 'ipnosi come metodica di indagine e terapia rapida. Impostazione teorica, documentazioni filmate, registrazioni*, in «Formazione psichiatrica», Pre-Atti dei 34° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Catania, 1980.
- Granone F., *L' 'ipnosi e le sue applicazioni in medicina: applicazioni diagnostiche e terapeutiche in medicina* (E.R.L., Roma 1972).
- Granone F., *L' 'ipnosi nei processi giudiziari*. Piemonte Medico (settembre 1987); Rassegna di psicot. e Ipnosi, 14, 3, 178 (1987).
- Granone F., *L' 'ipnosi nel trattamento della depressione. Prospettive teoriche e pratiche*, Rass. Psicot. Ipnosi, 15, 45-49 (1988).
- Granone F., *L' 'ipnosi nel trattamento multidisciplinare del dolore neoplastico*. X Congresso Nazionale A.I.S.D. Torino 1987; Rassegna di psicot. e Ipnosi (agosto 1987).
- Granone F., *L' 'ipnosi non esiste? Importanza per la determinazione degli stati ipnotici dello studio neurofisiologico e clinico-psicologico, in rapporto a quello semplicemente oggettivo-comportamentale (a proposito di un libro di Barber-Spanos-Chaves)*, ibid., 107-116 (1980).
- Granone F., *L' 'ipnosi tra la medicina e la psicologia*, Rass. Ipnosi Med. Psicosom. N. 23, 277 (1973); Minerva Medica vol. 65, N. 4 (1974).
- Granone F., *L' 'ipnositerapia dell' 'alcolismo e delle tossicomanie nel contesto della loro assistenza*, XIII Congresso Internazionale di Psicoterapia, Opatija 1985; Rassegna di psicoterapia, ipnosi, soffrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica, 13, N. 1 (1986).
- Granone F., *L' 'ipnositerapia e l'art. 348 del Codice Penale*, Rassegna di ipnosi, soffrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica; Minerva Medica vol. 73, N. 10 (1982).
- Granone F., *L' 'Ipnositerapia in geriatria, Considerazioni mediche, psicologiche e sociologiche sulla vecchiaia*, Rassegna di ipnosi, soffrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica (luglio-dicembre 1982); Minerva Medica 73 N. 45 (1982).
- Granone F., *L' 'ipnositerapia nel divezzamento degli alcolisti*, Rass. Ipnosi Med. psicosom., Minerva Med. vol. 58, 4451-465 (1967).
- Granone F., *L' 'epidemia della droga*. Realtà Nuova 425432 (settembre-ottobre 1977).
- Granone F., *L' 'importanza dei rapporti psicosomatici in terapia ipnotica*, Rass. Ipnosi Med. psicosom, Minerva Med. vol. 58, 2317-322 (1967).
- Granone F., *L' 'interpretazione dell' 'ipnotismo e il suo valore terapeutico attraverso i tempi*, G. Psicoanal. vol. 1, 35-44 (1963).
- Granone F., *L' 'ipnosi in sessuologia*, Rass. Psicot. Ipnosi, 15, 5-16 (1988).
- Granone F., *L' 'ipnosi nella moderna medicina*, Atti della Tavola rotonda sull' 'Ipnosi, Foligno 1972.
- Granone F., *L' 'ipnotismo come fenomeno biologico, mezzo di indagine e strumento terapeutico*, Boninghieri, Torino, 1962.
- Granone F., *L' 'ipnotismo come psicoterapia breve ambulatoriale*, Riv. Psichiat. vol. 2, 522-34 (1967).
- Granone F., *L' 'ipnotismo nella cura delle psiconevrosi*, Rass. Ipnosi Med. psicosom., Minerva med. vol. 57, 3633 (1966).
- Granone F., *La conoscenza dell' 'ipnosi come elemento formativo nell' 'educazione psicoterapeutica medica*, Rass. Ipnosi; Minerva Medica vol. 64, N. 72 (1973).
- Granone F., *La Droga*, Convegno Nazionale sulle tossicomanie. Palermo 1981.

- Granone F., *La fotoestimulacion en la inducion al trance hipnotico. Experiencias y criticas*, Atti dei 1° Congresso Pan-americano de Hipnologia, Buenos Aires 1961.
- Granone F., *La metacomunicazione nella veglia e negli stati ipnotici*. Rassegna di ipnosi, sovrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica; Minerva Medica 72 N. 41(1981).
- Granone F., *La musica come facilitante processi psicoterapeutici*, Atti Simposio sulla Musicoterapia, Zagabria 1971; Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 20 (1972); Minerva Medica vol. 64, 320-22 (1973).
- Granone F., *La narcoterapia nella balbuzie*, Minerva med. vol. 39, 577 (1948); Riv. oto-neuro-oftal. vol. 24, 497 (1949).
- Granone F., *La psicologia del tubercolotico*, Note Riv. Psichiat. vol. 68, 5, 195, 355 (1939).
- Granone F., *La psicoterapia oggi, in occasione di una presentazione sintetica della Fispir e del CTTIS*, Rass. Psicot. Ipnosi, 15 (1988).
- Granone F., *La Scuola del Centro Ital. di Ipnosi Clinica Sperim. (C.I.I.C.S.) nella didattica della ipnosi ital.* Rassegna di ipnosi, sovrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica; Minerva Medica vol. 74, 37 (1983).
- Granone F., *La spontanéité chez le sujet hypnotisé*, Congr. int. Ipnosi med. psicosom., Roma 1965; Rass. Ipnosi Med. psicosom., Minerva Med. vol. 57, 1061 (1966).
- Granone F., *Le anomalie psichiche del tubercolotico e loro riflessi sociali*, Minerva med. vol. 42, 1216 (1951).
- Granone F., *Le terapie del professor Morita; Studi sulla psicologia dello Zen; Ipnosi ed esperienze religiose nelle religioni orientali; Esperienze ipnotiche, esperienze religiose e indirizzi terapeutici alla luce di alcune dottrine orientali; Rilasciamento, ipnosi, Yoga, Zen: fenomeni similari*, ibid. N. 8, 1579 (1968).
- Granone F., *Le tossicomanie e la loro cura con l'ipnosi*, Rass. ipnosi Med. psicosom. vol. 7, 1-14 (1971).
- Granone F., *Le Tossicomanie*, Ventesimo sintesi attuali di Rinnovamento medico (12 giugno 1983).
- Granone F., *Le vicissitudini legali della psicoterapia*, Rassegna di ipnosi, sovrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica; Minerva Medica vol. 74, 37 (1983).
- Granone F., *Libera Droga in libero mercato?* Piemonte Medico, 29 (gennaio 1988).
- Granone F., *Lo stato di coscienza in ipnosi*, Atti delle Riunioni Medico-chirurgiche Internazionali, Torino 1961; Annali Freniat. vol. 74, 178 (1961).
- Granone F., *Lo sviluppo dell'Amisi nel tempo (Storia e prospettive)*, Atti del 5° Convegno Nazionale Medico di Studi sull'ipnosi clinica, Milano 1977 (AMISI, Milano 1979).
- Granone F., Maiolo A. T. e Bianchi Porro G., *Cerebral Haemodynamics and Metabolism*, Br. med. J. (febbraio 1969) Minerva med. vol. 60, 1928-34 (1969).
- Granone F., *Modalità di tecnica ipnotica per il divezzamento degli etilisti*, Annali Freniat. vol. 78, 497 (1965).
- Granone F., *Modificazioni della sensibilità in ipnosi*, Atti dei 15° Congr. naz. Neurol. vol. 2, 328-34 (1965).
- Granone F., *Momentanea incombustibilità in rapporto a fattori psichici*, Minerva Medica 73, 45 (1982).
- Granone F., *Natura e meccanismo d'azione dell'ipnotismo*, Atti dell'int. Congr. neurol. Sci., Roma 1961; Excerpta Med. vol. 38, 169 (1961).
- Granone F., *Opoterapia e turbe psichiche con particolare riguardo ad alcune psicopatie infantili. Studio sulle correlazioni neuroghiandolari*, Neuropsichiatria vol. 1, 1(1936).
- Granone F., *Osservazioni cliniche filmate sugli stati di coscienza in ipnosi e su alcuni aspetti neurofisiologici e terapeutici della trance*, L'Ospedale Maggiore di Novara, N. 1 (1965).
- Granone F., *Parapsicologia e ipnosi*, Riv. Sperim. Freniat. 96, 463-73 (1972).
- Granone F., *Perizia Medico-legale allo scopo di accertare eventuali succubanze ipnotiche*. Rassegna ipnosi e Medicina Psicosom., suppl. Minerva Medica vol. 61 N. 31, voi, 6 N. 12 (1970).
- Granone F., *Possibilità di logoterapia in ipnosi*, Convegno Nazionale su Teoria e Prassi della logoterapia Jesolo Lido-Venezia 1982; Rassegna di ipnosi, sovrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica (gennaio- giugno 83); Minerva Medica vol. 74 N. 37 (1983).
- Granone F., *Presentazione del Corso sull'ipnotismo all'istituto di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano*, Rass. ipnosi Med. psicosom., Minerva Med. vol. 58, 2148 (giugno 1966).
- Granone F., *Psiche e chorea minor*, Archo ital. Pediat. Pueric. vol. 2, 173 (1937).
- Granone F., *Psicoterapie direttive e non direttive*, Rass. Psicot. ipnosi; Convegno Icsat, Montecatini 198S.

- Granone F., *Rapporti fra memoria e stati di coscienza alla luce dell'ipnosi*, Annali Freniat. vol. 78, 85 (1965).
- Granone F., *Regressione di età e rivivificazione in ipnosi. Dubbi e certezze, utilità terapeutica*, Rassegna di ipnosi, sofrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica N. 2 (1980); Minerva Medica, 53-67 (1980).
- Granone F., *Stati autogeni e autoipnotici, training autogeno e ipnosi (Somiglianze e differenze, teorie e realtà nella pratica clinica e nella psicoproflassi ostetrica)* 3° Congresso Internazionale Cisspat, Training autogeno. Tecniche meditative in psicoterapia, San Marino 1978.
- Granone F., *Storia dell'ipnotismo in Italia nel ventesimo secolo*, Annali Freniat. vol. 77, 97-107 (1964).
- Granone F., *Sui moderni mezzi di indagine nella diagnostica delle neoplasie endocraniche. Casistica clinica della Divisione Neurologica dell'Ospedale Maggiore di Vercelli e considerazioni pratiche*, Minerva med. vol. 46, 1331 (1955).
- Granone F., *Tecnica ipnotica nella preparazione della gravida e nell'assistenza al parto*, 3° Congr. naz. Soc. li. Psicoproflassi Ostetrica, Milano 1970; Aggiom. Ostel. Ginec. vol. 4, 63-65 (1971).
- Granone F., *Tecniche ipnositerapiche e omosessualità*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 5, 346 (1967).
- Granone F., *Tossicodipendenza e alcolismo. Aspetti psicosociali; sussidi terapeutici* (Minerva Medica, Torino 1988).
- Granone F., *Trattato di ipnosi* (Boringhieri, Torino 1973).
- Granone F., *Trattato di Ipnosi (Sofrologia)*, Boringhieri, Torino, 1972.
- Granone F., *Ulteriori dati sulla fotostimolazione nell'induzione della trance ipnotica*, Rass. Ipnosi Med. psicosom., Minerva med. voi, 58, 333-35 (1967).
- Grant O., *Hypnosis in Criminal Investigation*, in *Australian I. of Clin. Hypnosis*, 1977, 65.
- Grasset J., *L'hypnotisme et la suggestion* (Doin, Parigi 1916).
- Grinder I., De Lorier J., Bander R., *Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson*, Meta, Cupertino, vol. II, 1977.
- Gru, M., Brennan M., *Hypnotherapy*, I.U.P., New York. 1960.
- Gru. M., Brenman M., *Hypnosis and Related States*, Wiley & Sons, New York, 1959.
- Guantieri G., Angelozzi A., *Ipnosi: un fondamento e una prospettiva* (Istituto Bernheim, Verona 1965).
- Guantieri G., *L'ipnosi*, Rizzoli, 1973.
- Guantieri G., *Sull'induzione d'ipnosi: contributo alla realizzazione di un metodo di induzione particolarmente valido ai fini didattici*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 9, 4628-631 (1958).
- Guantieri O., *L'ipnosi*, Rizzoli, Milano, 1973.
- Guastalla E. e Pezzuto P., e Vallarino V., *Metodo psicoproflattico e ipnosi nelle preparazione al parto*. Riv. Ostet. Ginec. prat. vol. 44, 354 (1962).
- Guastalla E. e Pezzuto P., *Lipnosi in ostetricia*, Atti Relaz. Riunioni C. Erba (1961).
- Gubel I., *Babel Hipnotica*, Rev.ta lat.-am. Hipnosis clin. vol. 1, 15 (1960).
- Gubel I., *Psicoterapia e Hypnosis*, Revta Lat.-am. Hipnosis clin. vol. 2, 135 (1961).
- Guerra G., Guantieri G., Simoneffi F., Sarao G., Tagliaro F., Luisetta G., *Livelli plasmatici di betaendorfina e analgesia ipnotica*, Ipnosi (AMISI, Torino 1982),
- Guillemin R., *Beta-lipotropina ed endorfine: implicazioni delle attuali conoscenze*, Minute, 11-19 (aprile 1980).
- Gulotta G., (a cura di), *Psicologia giuridica*, Angeli, Milano, 1979.
- Gulotta G., *Applicazioni legali dell'ipnosi (parte I e II)*, in *Rass. Ipn. e Med. Psicosom.*, 1974. 441, 491.
- Gulotta G., *Ipnosi e atti antisociali*, Rass. Ipnosi Med. psicosom. N. 13, 70 (1970).
- Gulotta G., *Ipnosi e psicologia: rimuginandoci*, in *Rass. ipn. e Med. Psicosom.*, 1974. 259.
- Gulotta G., *Ipnosi: aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici* (Giuffrè, Milano 1980).
- Gulotta G., *L'io ipnotico come io contraffatto*, Ipnosi vol. 1, 15 (1980).
- Gulotta G., *La grammatica e le tecniche argomentative del discorso ipnotico quali strumenti mistificanti per la costruzione della malafede dell'ipnotizzato*, in Mosconi O., Weilbacher R., *Atti del V Convegno Naz. sull'ipnosi Clinica*, AMISI, Milano, 1978, 81.

- Gulotta G., *Le vittime di aggressioni sessuali*, in Ermentini A., Gulotta G., *Psicologia, psicopatologia e delitto*, Giuffrè, Milano, 1971, 217; e in *Giust. Pen.*, 1969, 100.
- Gulotta G., *Manipolazione, suggestione e ipnosi*, in *Rass. ipn. e Med. Psicosom.*, 1976, 887.
- Gulotta G., Mosconi O., *Terapie con e mediante ipnosi: una sintesi*, in *Rass. Ipn. e Med. Psicosom.*, 1974, 479.
- Gulotta G., *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 1973.
- Gulotta G., Vagaggini M., *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976.
- Gur R.E., Gur R.C., *Handedness, Sex and Eydness as Moderating Variables in the Relationship Between Hypnotic Susceptibility and Functional Brain Asimmetry*. in *J. of Abn. Psych.*, 1974, 635.
- Guze H., *Psychological Theories of Hypnosis*, in Kline M.V. (a cura di), *The Nature of Hypnosis*, Institute for Research in Hypnosis, New York, 1961.
- Hadfield J. A., *The Influence of Hypnotic Suggestions on Inflammatory Conditions*, *Eancet* vol. 2, 678 (1917).
- Hadfield J. A., *The Reliability of Infantile Memories*, *Br. J. med. Psychoi.* vol. 13, 87 (1928).
- Haley J., An Interactional Explanation of Hypnosis, in Shor R., Orne M., *The Nature of Hypnosis*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1965, 267.
- Haley J., (a cura di), *Le nuove vie dell'ipnosi*, Astrolabio, Roma. 1978.
- Haley J., *Advanced techniques of hypnosis and therapy: Selected papers of Miltbn H. Erickson, M. D.*, Grune and Stratton, New York, 1967 (Trad. it., *Le nuove vie dell'ipnosi*, Astrolabio, Roma, 1979).
- Halliday A.M., Mason A.A., *Cortical Evoked Potentials during Hypnotic Anesthesia*, in *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 1964, 314.
- Hammerschlag H.E., *Technik der Hypnose* (Zurigo 1958).
- Hammersclag H.E., *Hypnotism and Crime*, Wilshire, Hollywood, 1957.
- Hanley F., *Hypnosis in the Courtroom*, in *Canad. Psych. Ass. J.*, 1969, 351.
- Hartland J., *Ipnosi in medicina e odontoiatria*, trad. it., con prefazione di F. Granone (Monduzzi, Bologna 1980).
- Hartmann H., *Psicologia dell'io e problemi dell'adattamento*, Boringhieri, Torino, 1966.
- Havens H., *Charcot and Hysteria*, in *J. Nerv. Ment. Dis.*, 1965, 505.
- Heap M., *Hypnosis: current clinical, experimental and forensic practices* (Heap, Londra 1988).
- Heilig R. e Hoff H., *Psychische Beeinflussung von Organfunktionen, insbesondere in der Hypnose*, *Abh. Geb. Psychother. med. Psychol.* N. 268 (1928).
- Heimann H. e Spoerri T., *Electroencephalographic Sludies on Hypnotized Persons*, *Mschr. Psychiat. Neurol.* vol. 125, 261 (1953).
- Hellenberger H.F., *La scoperta dell'inconscio*, Boringhieri, Torino, 1972.
- Heron W. T., *Clinical Applications of Suggestion and Hypnosis* (Thomas, Springfield 1953).
- Heyer G., *Hypnosis and Hypnotherapy* (Londra 1931).
- Hilgard E. e Hilgard, J., *Hypnosis in the relief of pain*, Kaufmann. Los Altos. California, 1975.
- Hilgard E.R., *Divided Consciousness: Multiple Controls in Human Thought and Action*, Wiley, New York, 1977.
- Hilgard E.R., Hilgard J.R., *Hypnosis in the Relief ol Pain*, Kaufmann, Los Altos, 1975.
- Hilgard E.R., *Hypnotic Phenornena: The Struggle for Scienizfic Acceptance*, *Am. Scient.* vol. 59, N. 5, 567-77 (1971).
- Hilgard E.R., *Hypnotic Susceptibility* (Harcourt Brace Jovanovich, New York 1965).
- Hilgard E.R., Loftus E., *Effective Interrogation of the Eyewitness*, in *mt. 3. CI. Exp. Hypn.*, 1979, 342.
- Hilgard E.R., Morgan AH., *Heart Rate and Blood Pressure in the Study of Laboratory Pain in Man under Normal Conditions and as Influenced by Hypnosis*, in *Actd Neurobiologiae Experimentalis*, 1976, 741.
- Hilgard E.R., *Pain as a Puzzle for Psychology and Physiology*, *Am. Psychol.* vol. 24, 103-13 (1969).
- Hilgard E.R., *Post-Hypnotic Amnesia: Experiments anzi Theory*, *J. cm. exp. Hypnosis* vol. 14, 104-11 (1966).
- Hilgard E.R., *The Alleviation of Pain by Hypnosis*, in *Pain*, 1975, 213.

- Hilgard E.R., *The Main of Hypnosis*, in *Am. Psychol.*, 1973, 972.
- Hilgard J. R., Hilgard E. R. e Newman M. F., *Sequelae to Hypnotic Induction with Special Reference to Earlier Chemical Anesthesia*, *J. nerv. ment. Dis.* vol. 133, 461-78 (1961).
- Hilgard J., *Personality and hypnosis*, University of Chicago Press, Chicago. 1970.
- Hilgard J.R., Hilgard E.R., Newman M., *Sequelae to Hypnotic Induction with Special Reference to Earlier Chemical Anesthesia* in Shor R., Orne M., *The Nature of Hypnosis*, Holt, Rinebart and Winston, New York, 1965, 457.
- Hilgard J.R., *Imaginative Involvement: Some Characteristics of the Highly Hypnotizable and the Non-Hypnotizable*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1974, 138.
- Hilgard J.R., *Sequelae to Hypnosis*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypn.*, 1977, 281. HULL C., *Hypnosis and Suggestibility*, Appleton, New York, 1933.
- Hirsch W., *Die Menschliche Verantwortlichkeit und die moderne Suggestionlehre* (Berlino 1886); *Rif. med.* N. 2 (1896).
- Hoskovec J. C., e Svorad D, *Relacido entre la Hipnosis humana y animal*, *Revta ib.-am. Sofroi.* vol. 4, 299-301 (1967).
- Hoskovec J. C., *Teorie Hypndzy* (Univ. Nariova, Praga 1970).
- Hudgard E. R., e Tart C. T., *Responsiveness to Suggestions Following Waking and Imagination Instructions and Following Induction of Hypnosis*, *J. abnorm. Psychol.* vol. 71, 196-208 (1966).
- Hudgard E. R., Laver L. W. e Morgan A. M., *Manual for the Stanford Profile Scales of Hypnotic Susceptibility, Forms I and II* (Consulting Psychologist Press, Palo Alto 1963).
- Hudgard E. R., *The Stanford hypnotic susceptibility scales as related to other measures of hypnotic responsiveness*, *The Am. J. Clin. Hypn.*, 21, 68 (1979).
- Hudgard E. R., Weitzenhoffer A. M., Laudes G. e Moore R. K., *The Distribution of Susceptibility to Hypnosis in a Student Population: A Study Using the Stanford Hypnotic Scale*, *Psychol. Monogr.* vol. 75 (1961).
- Hull C. L., *Hypnosis and Suggestibility: an Experimental Approach* (Appleton Century, New York 1933).
- Hull C. L., *Hypnotism and Scientific Perspective*, *Scient. Mon. N. Y.* vol. 29, 179 (1929).
- Huston P., Shakow, O. e Erickson M., "A study of hypnotically induced complexes by means of the Luria technique". *J. General Psychology.* 1934, 11. 65-97.
- Ilovsky J., Experience with Group Hypnosis on Schizophrenics, in *J. of Mental Science*, 1962, 685.
- Inardi M., *Suggestione e autosuggestione*, *Minerva med. parapsicol.* (10 marzo 1961).
- Infuso L., Petrella F. e Sommaruga P., *Aspetti semeiologici nello studio dell'attività nervosa superiore*, 15° Congr. naz. Soc. ital. Neurol., Simposio sui riflessi condizionati, Pavia-Salice Terme 1965; *Riv. Patol. nerv. ment.*, 131-51 (1966).
- Introna F., *L'ipnosi medica* (AMISI, Milano 1962).
- Introna F., *La responsabilità professionale nell'esercizio delle Arti Sanitarie* (Cedam, Padova 1955).
- Ivers H., *Die Hypnos in Deutschen Strafrecht*, Wiegandt, Leipzig, 1927.
- James W., *Principi di psicologia* (Libreria, Milano 1905). Jana H., *Effect of Hypnosis on Circulation and Respiration*, *Indian J. Med. Res.* vol. 55, 591 (1967).
- Jasper H. H., e Penfield W., *Epilepsy and the Functional Anatomy of Human Brain* (Little Brown, Boston 1954).
- Jasper H. H., *Symposium: Thalamocortical Relationships: Diffuse Projection Systems; Integrative Action of Thalamic Reticular System*, *Electroenceph. clin. Neurophysiol.* vol. 1, 405 (1949).
- Jaspers K., *De la psychothérapie* (PUF, Parigi 1956).
- Jaspers K., *Psicopatologia generale*, (Il Pensiero Scientifico, Roma 1964).
- Jaynes J., *The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind*, Houghton Mifflin, Co., New York, 1976.
- Jennes A. F. e Wibie C. I., *Respiration and Heart Action in Sleep and Hypnosis*, *J. gen. Psychol.* vol. 16, 197 (1937).
- Johnson R. C., *Imprisoned Splendour* (New York 1954). Johnson R. Warren, Beigei Hugo G., *L'applicazione dell'ipnosi in Sessoterapia* (Marrafrese, Roma 1982).
- Jung C. G., *Simboli della trasformazione*, *Jung, Opere*, Vol. V, Boringhieri. Torino, 1965.

- Jung C.G., "La funzione trascendente", *Jung, Opere*, Vol. V. Boringhieri. Torino, 1976.
- Jung G. G., *Simboli e trasformazioni* (Boringhieri, Torino 1965).
- Jung G. G., *Tipi psicologici* (Astroibio, Roma 1948).
- Kagan E. M., Wassilewskij E. M., Piatonov K. I. e Bykov K. M - *Einfluss hypnosuggestiver Einwirkungen auf die Funktionen des Organismus während der Arbeit und der Restitution*, Z. Physiol. S.S.R.R. vol. 19 (1936).
- Kapian H. S., *Manuale illustrato di terapia sessuale* (Feittrinelli, Milano 1980).
- Kartamischev A. J., *Hypnosis in Psoriasis*, Derm. Wschr. vol. 102, 260 (1936).
- Katz N.W., *Comparativo Efficacy of Sleep Trance instructions and Behavior Modification Procedures in Enhancing Hypnotic Suggestibility*. Doctoral Dissertation, Washington University, Ss. Louis, Mo., 1975.
- Kauffmann M., *Suggestion und Hypnose* (Berlino 19222).
- Kennedy A., *The Medical Use of Hypnotism*, Br. med. J. vol. 1, 1317 (1957).
- Kiein Meianie, *Scritti 1921-1958* (Boringhieri, Torino 1978).
- Kierkegaard S., *Il concetto d'angoscia* (Sansoru, Firenze 1965).
- Kierkegaard S., *La malattia mortale* (Sansoni, Firenze 1965).
- Kinsbourne M. e Smith (a cura di), *Hemispheric disconnection and cerebral function*, C. C. Thomas, Springfield, III.
- Kinsey A.C., Pomeroy W.B., Martin C. E., Gebhard P. H., *Sexual behavior in the human female* (Saunders, Phiiadeiphia, 1953).
- Kirkner F.I., Hypnosis in a Generai Hospital Service, in Dorcus R.M. (a cura di), *Hypnosis and its Therapeutic Application*, Mac Graw-Irlui Book Company, New York, 1956.
- Kirkner F.J., *Hypnosis in a General Hospital Service*, in D. M. Dorucus (a cura di), «Hypnosis and Its Therapeutic Application» (McGraw-Hill, New York 1956).
- Kissei P. e Barruand D, *L'hypnose selon P. Janet: décadence et actualité*, Annl's méd.-psychol. vol. 1, N. 4 (1967).
- Kleinhanz M., Dreyfuss D. e al., *Some after-effects of Stage Hypnosis: a Case Study of Psychopathologie Manifestation*, in Zar. Clin. Exp. Hypn., 1979, 219.
- Kline M., *Freud e l'ipnosi*, Piccin, Padova, 1976.
- Kline M.V. (a cura di), *Clinical Correlation of Experimental Hypnosis*, Thomas, Springfield (III.), 1963.
- Kline M.V., *A Neuropsychological Theory of Age Regression and Progression*, J. clin. exp. Hypnosis vol. 1, 1 (gen. 1953).
- Kline M.V., *A Technique of Visual Images for Hypnotic Induction in Refractory Subjects*, J. Psychol. vol. 35, 227 (1953).
- Kline M.V., *Annual Review of Hypnosis Literature*, vol. 1 e 2 (Woodrow Press, New York 1953).
- Kline M.V., *Clinical Correlation of Experimental Hypnosis* (Thomas, Springfield 1963).
- Kline M.V., *Defending the Mentally III: the Insanity Defense and the Role of Forensic Hypnosis*, in mt. J. Cl. Exp. Hypn, 1979, 375.
- Kline M.V., e Guze H., *The Use of a Drawing Technique in the Investigation of Hypnotic Age Regression and Progression*, Br. J. med. Hypnotism (1951).
- Kline M.V., *Freud and Hypnosis. The Interaction of Psychodynamics and Hypnosis* (Julian Press, New York 1958).
- Kline M.V., *Freud e l'ipnosi*, Piccin, Padova, 1976.
- Kline M.V., *Hypnodynamic Psychology* (Julian Press, New York 1955).
- Kline M.V., *Hypnotic Age Regression and Psychotherapy: Clinical Study and Theoretical Observations*, int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 8, 1 (gen. 1960).
- Kline M.V., *Hypnotic Age Regression. Some Dynamic Considerations in Relation to its Validity and a Research Technique*, Dis. nerv. Syst., suppl. vol. 22,4 (apr. 1961).
- Kline M.V., *Post-Hypnotic Amnesia in Psychotherapy*, Int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 14, 112-30 (1966).
- Kline M.V., *Psychodinamics and Hypnosis* (Thomas, Springfield 1967).
- Kline M.V., *The Dinamics of Hypnoticall Induced Antisocial Behavior*, in J. Psychol, 1958, 293.

- Kline M.V., *The Production of Antisocial Behavior through Hypnosis: New Clinical Data*, in *Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis*, 1972.
- Koch E., in *Ipnosi*, in *Enciclopedia Medica Italiana* (Sansoni, Firenze 1953).
- Krasilneck H., Hall Y., *Ipnosi clinica, principi e applicazioni*, Astrolabio, Roma, 1977.
- Kress J. J. e Ritter M., *Hypnose en thérapeutique psychiatrique*, Encyclopédie Médico-Chirurgicale Française, Psychiatrie vol. 3, 37820, 8 50 (1969).
- Kroger W. S., e De Lee S. T., *The Psychosomatic Treatment of Hyperemesis Gravidarum by Hypnosis*, *Am. J. Obstet. Gynec.* vol. 51, 44-52 (1946).
- Kroger W., Fezler W., *Hypnosis and Behavioral Modification: Imagery Conditioning*, Lippincott, Philadelphia, 1976.
- Kroger W., *Clinical and experimental hypnosis*. Lippincott, Philadelphia. 1963.
- Kroger W.S., *Clinical and Experimental Hypnosis*, Lippincott Company, Philadelphia, 1977.
- Kroger W.S., De Lee S.T., *Use of Hypnoanesthesia for Cesarean Section and Hysterectomy*, in *J.A.M.A.*, 1957, 442.
- Kroger W.S., Dove R.G., *Hypnosis in Criminal Investigation*, in *Int. J. Cl. Exp. Hypn.*, 1979, 358.
- Kroger W.S., Fetzler W.D., *Hypnosis and Behavior Modification: Imagery Conditioning*, Lippincott Co., Philadelphia-Toronto, 1976.
- Kroger W.S., Freed S.D., *Psychosomatic Gynecology: Including Problems of Obstetrical Cure*, W.B. Saunders, Philadelphia, 1951.
- Kroger W.S., *Hipnosis clinica y experimental* (Giem, Buenos Aires 1965).
- Kroger W.S., *Hypnosis and Anesthesia*, in M K. Bowers (a cura di), «Introductory Lectures in Medical Hypnosis» (1958).
- Kroger W.S., *Hypnosis in Gynecologic Disorders*, in R. H. Rhodes (a cura di), «Curative Hypnosis» (Elek Books, Londra 1952).
- Kroger W.S., *Hypnosis in Obstetrics and Gynecology*, in J. M. Schneck (a cura di), «Hypnosis in Modern Medicine» (Thomas, Springfield 19592).
- Krojanker R.J., *Human Hypnosis, Animal Hypnotic States and the Induction of Sleep in Infants*, in *Am. J. Clin. Hypn.*, 1969, 178.
- Kubie L.S., e Margolin S., *The Process of Hypnotism and the Nature of the Hypnotic State*, *Am. J. Psychoi.* vol. 100, 611 (1944).
- Kubie L.S., *L'hypnotisme. Terrain de choix pour les recherches psychophysiologiques et psychoanalytiques*, *Revue Méd. psychosom.* vol. 3, 213-33 (1963).
- Kunbie I., Margolin S., *The Process of Hypnotism and the Nature of the Hypnotic States*, in *Am. J. Psychiatry*, 1944; e in Shor R., Orne M., *The Nature of Hypnosis*, Holt, Rinehart Winston, 1957.
- Lamaze F., *L'esperienza francese del parto senza dolore*, Buil. C. Bernard (1964).
- Landenheimer V., *Über die Einwirkung der hypnotischen Suggestion auf die Funktion des vegetativen Nerven System*, *Münch. med. Wschr.* vol. 23, 10 (1925).
- Langen D., *Modificazioni circolatorie periferiche da training autogeno ed ipnosi (Indagini sperimentali)*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.*, suppl. *Minerva med.* vol. 59, 4600-605 (1968).
- Lapenta A. M., *L'ipnosi nella terapia psichiatrica*, *Rassegna di ipnosi e Psicoterapie* vol. 13, 3 (1986).
- Lapenta A. M., Randone A., Gentilino C., *Hypnosis and territory. A research on the experiences and problems relating to the use of hypnotherapy at the psychiatric center of diagnosis and treatment of the local social sanitary unit 66 of Mondovì*. Regione Piemonte. XIII international Congress of Psychotherapy Opatija (JU) 13 Ott. 1985.
- Lapenta A. M., Randone A., *Hypnosis, attention and concentration: the possibilities of hypnosis outside the hypnotic setting*. XIV International Congress of Medical Psychotherapy Losanna (CH) 9/15 Ott. 1988.
- Lapenta A. M., Sartoris B., Somma M., *L'ipnosi in ambito diagnostico e terapeutico nell'esperienza di un gruppo di lavoro dell'Ospedale Militare di Torino*, *Atti del I Congresso Nazionale «Ipnosi nelle Istituzioni»*, Verona 1985.
- Lapenta A. M., Venuti S. A., *L'ipnosi come tecnica terapeutica nella prevenzione e cura dei disadattamenti giovanili e come supporto psicologico a favore dei giovani di leva*. *Rassegna di Ipnosi, Psicoterapia* 1 (1987).
- Lapenta A. M., Verde B., *The importance and the meaning of non/verbal communication in hypnosis. A research based on person case material*, XIII International Congress of Psychotherapy, Opatija 1985.

- Lassner J. (a cura di), *Hypnosis in anesthesiology*. Springer Verlag, New York, 1964.
- Le Cron L. M., *A Study of the Hypnotizability of Hypnotist*, Personality vol. 1, 300 (1951).
- Le Cron L. M., *Experimental Hypnosis* (Macmillan, New York 1956). *L'autoipnosi* (I. D.M., Milano 1967).
- LeCron L., "A hypnotic technique for uncovering unconscious material". *Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, 1954, 2, 76-79.
- Lecron L., *Esperimental Hypnosis*, MaeMillan, New York, 1952.
- Lehan J.M., *Hypnosis as a Criminal Defense*, in *California Western Law Review*, 1970, 303.
- Leigh D., *Emozioni e malattie. Rassegna delle recenti ricerche*, Med.na psicosom. vol. 12, 111 (1967).
- Lenox J. R., *Effect of Hypnotic Analgesia on Verbal Report and Cardiovascular Responses to Ischemic Pain*, J. abnorm. Psychoi. vol. 75, 199-206 (1970).
- Leonard A.S., Papermaster A.A., Wangesteen O.H., *Treatment of Postgastrectomy Dumping Syndrome by Hypnotic Suggestion*, in *LA.M.A.*, 1957, 1957.
- Levbarg J. J., *Hypnotherapy for Voice and Speech Disorders*, in R. E. Rhodes (a cura di), «Curative Hypnosis» (Elek Books, Londra 1952).
- Levin E., Overley T.M., Rubinstein D., *The Objectionable Act as a Mechanism for Testing the Coercive Power of the Hypnotic State*, in *Am. J. ci Clin. Hypnosis*, 1975, 263.
- Levin L., *Hypnosis and Regression in the Service of the Ego*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1976, 400.
- Levine J. D., Gordon N. C., Jones R. T. e Fieids E. L., *The Narcotic Antagonist Nalaxone Enchances Clinical Pain*, Nature vol. 272, 826 sg. (1978).
- Levitt E., Den Breeyen A., Persky H., *The Induction of Clinical Anxiety by Means of Standardized Hypnotic Technique*, in *Am. J. of Clbi. Hypnosis*, 1960, 206.
- Levitt E., *Research Strtategies Evaluating the Coercive Power of Hypnosis*, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and Investigative Approaches to Hypnos and Hypnotic Phenomena*, Annales of New York Academy of Sciences, New York, 1977, 86.
- Levitt. E., Aronoff O., Duane T., Overley Morgan C., Parrish M.J., *Testing the Coercive Power of Hypnosis: Committing Objectionable Acts*, in *Int. j. Clin. Erp. Hypnosis*, 1975, 59.
- Levitt. E., Hennasy Chapman R., *Hypnosis as a Research Method*, in Fromm E., Shor R., *Hypnosis: Research, Development and Perspectives*, Aldine, Chica go, 1972, 85.
- Levy J., *Psychobiological Implication of Bitateral Asymmetry in Hemisphere Funcltion in Human Brain*, Wiley, New York, 1974.
- Liébeault A. A., *Du sommeil et des états analogues considérés surtout aix point de vue de l'action du moral sur la physique* (Masson & Cie, Parigi 1866).
- Liébeault A., *Confession d'un Médecin Hypnotiseur*, in *Rev. de l'Hypnotisme Exp. et Thérapeutique*, 1886, 144.
- Lieberson W.T., Smith R.W., Stern M.A., *Experimental Studies of the Prolonged "Hypnotic Withdrawal"*, in *the Guinea Pig*, in *J. Neuropsychiatry*, 1961, 28.
- Liegeois J., *De la Suggestion ci da Somnambulisme dans Leurs Rapports avec la jurisprudence e la Médecine Légale*, Octave Doin, Parigi, 1889.
- Lindner E., *Hypnoanalysis: Methods and Technique*, in R. M. Dorcus (a cura di), «Hypnosis and Its Therapeutic Applications» (McGraw-Hill, New York 1956).
- Lindner R., *The Hypnoanalytic Technique with Prisoners*, in Lindner R., Selinger R., *Handbook o Correctional Psychology*, Philosophical Library, New York, 1944, 632.
- Lombroso C., *L'uomo delinquente* (Bocca, Torino 1896).
- Lombroso C., *Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici* (Utet, Torino 1909).
- Lombroso C., *Studi sull 'ipnotismo* (Bocca, Torino 1887).
- London P., *Developmental Experirments in Hypnosis*, in *J. Prog. Tech. Peers. Assess.*, 1965.
- London P., Hart J. T. e Leibovitz M. P., *EEG alpha Rhythms and Susceptibility to Hypnosis*, Nature vol. 219, 71 sg. (1968).

- London P., *The Induction of Hypnosis*, in Gordon J., *Clinical and Experimental Hypnosis*, MacMillan, New York, 1967, 59.
- Loornis A. L., Flarvey E. N. e Hobart G. A., *Brain Potentials during Hypnosis*, Science, N. Y. vol. 19, 239 (1936).
- Lorand S., *Hypnotic Suggestion. Its Dynamics, Indications and Limitations in the Therapy of Neurosis*, J. nerv. ment. Dis. vol. 94, 64 (1941).
- Lyon W., *Justification and Command as Techniques for Hypnotically Induced Antisocial Behavior*, in *J. Clin. Physiol.*, 1954, 288.
- Maggiorani M., *Influenza del magnetismo sulla vita animale* (Detken, Napoli 1880).
- Magnin P., *Fsychothérapie et hypnotisme*, Revue Hypnot. vol. 29, 232 (1906).
- Malugani M., *Abbinamento Ipnosi Musica sulla psicoterapia di adolescenti caratteriali*, Rass. Psicot. Ipn., Mm. Med., 71, 31-36 (1980).
- Manferto G., L'ipnosi in dermatologia, in *Rass. Ipn. e Med. Psicosp.*, 1975, 646. Mannoin M., *Le Psychiatre con "Fou", et la Psychanalyse*, Edition du Seuil. Paris, 1970.
- Mangold E., *Hypnose und Katalepsie bei Tieren in Vergleich zur menschlichen Hypnose* (Fischer, Jena 1914).
- Marazzi M. A. and Luby E. D.: *An Auto-addiction Opioid Model of Chronic Anorexia Nervosa*. int. J. of Eat. Disord. 5, 191, 1986.
- Marcus H. e Sahlgren E., *De l'action de la suggestion hypnotique sur les fonctions végétatives*, Acta med. scand. (1926).
- Marcus H.W., *Hypnosis in Dentistry*, in Schneck J.M. (a cura di), *Hypnosis in Modern Medicine*, III ed., Thomas, Springfield, 1963, 229.
- Marcuse F.L., *Animal Hypnosis and Psychology*, in M. V. Kline (a cura di), «Hypnodynamic Psychology» Uulian Press, New York 1955).
- Marcuse F.L., *Antisocial Behavior and Hypnosis*, in *J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1953, 18.
- Marcuse F.L., *Flypnosis Ract and Finction*, Pelican, Baltimore, 1961.
- Margolin E., Sinoway R.M., *Hypnotically Induced False Confession to Murder: Preliminary Questions Regarding Consent, Admissibility in Evidence and Other Legal Issues*, in *Forum*, 1976, 3.
- Marinesco G., *L'hypnotisme et la suggestion devant la justice et la société*, Revue neuroi. vol. 15, 1150 (1907).
- Marks R. W., *The Story of Hypnotism* (New York 1948). Marmer M. J., *The Role of Hypnosis in Anesthesiology*, J. am. med. Ass. vol. 162, 441-43 (1956).
- Marmer M.J., *Hypnosis and Aneesthesia*, Thomas, Springfield (III.). 1959.
- Marmer M.J., *Hypnosis in Anesthesiology and Surgery*, in Scneck LM. (a cura di), *Hypnosis in Modern Medicine*, m ed., Thomas, Springfield (III.), 1963.
- Marzuoli V., *Le basi neurochimiche della psicoterapia*, 1° Corso di aggiornamento sui problemi di psicoterapia (1962).
- Mason A. e Fry L., *Hypnosis and Bronchial Asthma*, Br. med. J. vol. 2, N. 5301, 371 (1962).
- Mastronardi V., *Disassuefazione dell'etilista con l'ipnosi (dinamismi psichici e tecniche)*, in *Prospettive psicoterapiche nel trattamento degli alcolisti* (Il Pensiero Scientifico, Roma 1977).
- Mastronardi V., *Devianza e Psicopatologia sociale (10 anni di ricerche in tema di Ipnosi e training autogeno)* (Levante, Bari 1983).
- Mastronardi V., *Esperienza di «behaviour therapy» durante il sonno REM in alcolisti cronici*, Riv. Ital. di Elettroencefalografia e Neurofisiologia clinica vol. 11, fasc. 30 (1979).
- Mastronardi V., *Il criminologo. Problemi Metodologici e Clinico-Diagnostici* (Levante, Bari 1983).
- Mastronardi V., *La balbuzie cause, manifestazioni, metodo per eliminarla* (Tigullio, Rapallo 1967).
- Mastronardi V., *La ipnosi nella Terapia delle dislalie*, Rassegna di Psicoterapia, Ipnosi vol. 14, N. 2 (1987).
- Mastronardi V., Puca F. M., Passarella B., Vitoio M., Minervini M. G., *Influenzamento del racconto dei sogni da parte di immagini visive evocate verbalmente in sonno REM*, in *Folla neuropsichiatrica* 1-11 (1977).
- Mastronardi V., *Un contributo in tema di Ipnosi in Criminologia, Medicina Criminologica e psichiatria forense*, Rassegna di Ipnosi e Psicoterapia vol. 12, N. 2 (1985).

- Mastropaio G., Arbusti N., Gerbi G., Porte J., *Musicoterapia e flauti di bambù* (Laterza, Bari 1987).
- May J. R. ed Edmonston W. E., *Hypnosis and a Plethysmographic Measure of Two Types of Situational Anxiety*, Am. J. ciin. Hypnosis vol. 9, 109 (1966).
- Mayer D. I. e Price D. D., *Central Nervous System Mechanism of Analgesics*, Pani vol. 2, 379 (1976).
- Mc Glashan T.h., Evans F.J, Orne M.T., *The Nature of Hypnotic Analgesia and the Placebo Response to Experimental Pain*, in *Psychosom. Med.*, 1969, 227.
- Mc Murray G.A., *Experimental Study of a Case of Insensitivity to Pain*, in *Arch. Neurol. Psychiatr.*, 1950, 650.
- McGiashan T. H., Evans F. J. e Orne M. T., *The Nature of Hypnotic Analgesia and Placebo Response to Experimental Pain*, *Psychosom. Med.* vol. 31, 227-46 (1969).
- McLoad, Morgan, Lack L., *Hemisferic specificity a physiological concomitant of hypnotizability*, *Psychophysiology* 19, 687-690 (1982).
- Meares A., "A working hypothesis as to the nature of hypnosis", *American Medical Association Archive, of Neurology and Psychiatry*, 1957, 77, 549-555,
- Meares A., *A Dynamic Technique for the Induction of Hypnosis*, Br. J. med. Hypnot. vol. 9, 4 (1958).
- Meares A., *A System of Medical Hypnosis* (Saunders, Filacleifia 1961).
- Meares A., *Non Verbal and Extra-Verbal Suggestion in the Induction of Hypnosis*, Br. J. med. Hypnot. vol. 6, 51(1955).
- Meazzini P., *Presentazione*, in Skinner B., *Studi e ricerche*, Giunti, Firenze, 1976, 32.
- Medeiros e Albuquerque, *Hipnotismo* (Editora Conquista, Rio de Janeiro 1959).
- Meeker W. B. e Barber T. X., *Toward an Explanation of Stage of Hypnosis*, J. abonorm. Psychol. vol. 77, 1-70 (1971).
- Meier Glatt M., *I fenomeni di dipendenza* (Feltrineili, Milano 1979).
- Melica V., *Dinamismi ipnotici ed esperienza del dolore*, Cadmos, Milano, 1979.
- Melica V., *Una ipotesi sui dinamismi ipnotici*, Cadmos, Milano, 1974, 75. MELICA V., *La realtà ipnotica*, in *Dispense del I corso di insegnamento detta scuola di ipnosi dell'A.M.I.S.I.* Milano, 1977, 45.
- Mellor Norman H., *La Hipnosis en la delincuencia fuvanil*, *Revta iat.-am. Hypnosis cm.* vol. 2, 95 (1961).
- Meltzoff I., Kornreick M., *Research in Psychotherapy* Atherton Press, New York, 1970.
- Melzack R., *L'enigma del dolore*, Zanichelli, Bologna, 1976.
- Melzack R., Wall P.D., *Pain Mechanisms: A New Theory*, in *Science*, 1965, 971.
- Meninkov F. K. e Malenkovi A. B., *Terap. Arkh.* (marzo 1953).
- Mesmer F.A., *Le Magnetisme Animal*, Oeuvres publiées par Amndou R., Payot, Parigi, 1957.
- Mesmer F.A., *Memoire snr la Dicouverte du Magnetisme Animal*, Geneva, 1774, 62.
- Mesmer F.A., *Mémoire sur la découverte du magnétisme animal* (Didot, Parigi 1779).
- Meyer O., Tilker K., *The Clinical Use of Direct Hypnotic Suggestion*, in *J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1969, 81.
- Mihaescu A., *La suggestibilité post-hypnotique et son interprétation psychologique*, *Revue méd. roum.* vol. 203, 5 (1930).
- Milechnin A., *Hypnosis*, trad. Galina Soiovey (Wright, Bristoi 1967).
- Milstone S.J., *Using Hypnosis lo Reach the Child Ego State*, in Blakenby R. (a cura di), *Current Issue in Transactional Analysis*, Brunner-Mazel, New York, 1977, 82. EE.,
- Minalyka E.E., Whanger A.D., *Objective Tinnitus Aurium Hypnotically Treated*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1959, 85.
- Minella E., *Alcune osservazioni su 147 parti in ipnosi*, Comunicazione al 20 Congr. naz. AMISI, Torino 1969.
- Minella E., e Benatti G., *Una manovra antalgica sulla partoriente condizionata in ipnosi*, *Rass. Ipnosi e Med. Psicosom.*, 18, 27 (1972).
- Minella E., *Parto in ipnosi*, *Rass. Ipnosi e Med. Psicosom.*, 20, 165 (1972).
- Miraglia F. e Oriandini E., *Considerazioni sul problema del dolore in travaglio di parto*, *Gazz. sanit. Milano* vol. 4, 5 (1956).

- Misiti R., Beicocchi M. V., Nencini *Bibliografia internazionale 1945-1969 sull'ipnosi, Training autogeno e tecniche affini* (Istituto di Psicologia dei CNR., Roma 1980).
- Moiinari Tosatti F., *La problematica dell'alcoolismo in Italia*, Realtà nuova vol. 35, 112-29 (1970).
- Moil A., *Hypnotism* (Scott, Londra 1910).
- Moll A., *Hypnotism*, Chas Scribner's Sons, New York, 1890.
- Montserrat-Esteve S., *Electroencephalographische Untersuchung des Hypnosezustandes*, Top. Probi. Psychoter. vol. 3, 189-200 (1960).
- Montserrat-Esteve S., *L'hypnose pendant les cinq dernières années (1955-60)*, Acta psychoter. psychosom. orthopaedag. vol. 9, 429-68 (1961).
- Moore R. *Susceptibility to Hypnosis and Susceptibility to Social Influence*, J. abonorm. soc. Psychol. vol. 68, 282-94 (1964).
- Moreno M., *Parapsicologia nell'opera di Jung*, Conv. naz. Parapsicol. Psichiat., Modena 1971.
- Moreno M., *Il rapporto medico-paziente come fondamento dell'azione psicoterapica*, Clin. psichiat. vol. 5, 87-113 (1969).
- Morey Hossri C., *Induccion de la hipnosis a través de toques*, Rev.ta lat.-am. Hipnosis clin. vol. 2, 39 (1961).
- Morselli E., *Il magnetismo animale, la fascinazione e gli stati ipnotici* (Roux e Favale, Torino 1886).
- Morselli E., *Sopra l'ipereccitabilità neuromuscolare nell'ipnotismo* (Lazzeri, Siena 1911).
- Morselli E., *Sulla dissociazione mentale*, Riv. spe. Freniat. Med. ieg. Aien. ment. vol. 54, 2 (1930).
- Mosconi G. P., *Considerazioni pratiche sulla applicazione dell'ipnosi nel parto*, Rass. Ipnosi Med. psicosom., suppl. Minerva med. vol. 58, 4469 (1967).
- Mosconi G. P., e Reda P., *Parto indolore mediante ipnosi*, Pensiero med. vol. 46, 497 (1957).
- Mosconi G. P., *L'ipnosi in ostetricia*, Medna psicosom. vol. 3, 2 (1958).
- Mosconi G. P., *L'ipnosi per partorire* (Piccin, Padova 1974).
- Mosconi G. P., Pavese P., *Tecniche e applicazioni della ipnosi medica*, Piccin, Padova, 1974.
- Mosconi G. P., *Rilievi sul condizionamento ipnotico in ostetricia*, 2° Congr. naz. AMISI, Torino 1969.
- Mosconi G. P., Weilbacher R., *Atti del V convegno nazionale medico di studi sull'ipnosi clinica* (Milano 11, 12, 13 novembre 1978), Ed. A.M.I.S.I., Milano, 1979.
- Mosconi O., *L'ipnosi per partorire*, Piccin, Padova, 1973.
- Moss S., *Hypnotic Investigation of Dreams*, Wiley, New York, 1967. Mthu. A., *Automatic Writing*, Heiix, New York, 1963.
- Motoyama H., *Super Consciousness und Unconsciousness in Religious Experience*, J. religious Psychol. N. 1 (1960).
- Mounier E., *L'influence du système végétatif central sur les fonctions psychiques normales et pathologiques*, Encéphale vol. 11, 75 (1937).
- Muftic M. K., *Fenòmeno vesicatorio por hypnosis*, Revta lat.-am. Hypnosis cifn. vol. 2, 29 (1961).
- Musatti C., *La suggestione*, Riv. Psicoanal. vol. 3, 23 (1955).
- Musatti C., *Psicoanalisi e vita contemporanea* (Boringhieri, Torino 1960).
- Musatti C., *Terza età e vita sessuale*, Quaderni Schiapparelli, 1° 5cm. (1982).
- Musatti C., *Trattato di psicoanalisi* (Boringhieri, Torino 1961).
- Musatti C., *Narcoanalisi e perizia psicologica*, in *Giust. Pen. I*, c. 330
- Musatti C., *Cinema e psicoanalisi, e i processi psichici attivati dai cinema*, in Musatti C., *Psicoanalisi e vita contemporanea*, Boringhieri, Torino, 1960, 144, 198.
- Musatti C., *Psicologia clinica e clinica psicologica*, in Musatti C., *Psicologia e vita contemporanea*, Boringhieri, Torino, 1960, 217.
- Musatti C., *Trattato di psicoanalisi*, Boringhieri, Torino, 1971.
- Muzi P.G., *Suscettibilità e refrattarietà all'ipnosi*, in *Minerva Medica*, 1974, 65, .

- Nicolaiev A. P., *La teoria e la pratica dell'ipnotismo al lume della fisiologia* (Medguiz, Leningrado 1928).
- Nicolaiev A. P., *Teoria e pratica del parto indolore*, (Il pensiero scientifico, Roma 1956).
- Nobile C., *Associazione ipnosi-logoterapia in tre neurotici gravi*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 5, 335 (1967).
- Notter A., *L'azione psicologica suggestiva comune a tanti metodi psicofisioterapici ostetrici*, *J. Méd. Lyon* vol. 1903, 1110 (1957).
- Nuttin E., *Psicoanalisi e personalità* (Paoline, Torino 1960).
- O' Brien R., Rabuck S.J., *Experimentally Produced Self-Repugnant Behavior as a Function of Hypnosis and Waking Suggestion: A Pilot Study*, in *Am. J. of clin. Hypnosis*, 1976, 272.
- O'Connell D.N., Shor E.R., Orne M.T., *Hypnotic Age Regression: An Empirical and Methodological Analysis*, in *J. Abn. Psych. Monographs*, 1970, 56.
- Olinger L.B., *The Use of Hypnosis as an Aid to Psychodiagnosis*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1967, 84.
- Orne M. T., *On the Mechanism of Post-Hypnotic Amnesia*, *int. J. clin. exp. Hypnosis* vol. 14, 121-34 (1966).
- Orne M.T., "On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications", *America, Psychologist*, 1962. 17, 776-783.
- Orne M.T., *A Book Review of Reiter P., Antisocial or Criminal Acts and Hypnosis: A Case Study*, in *Am. Bar. An. .I.*, 1960, 81.
- Orne M.T., *Antisocial Behavior and Hypnosis*, in Estabrooks G.H., *Hypnosis Current Problems*, Harper and Row, New York, 1962, 146.
- Orne M.T., *Antisocial Behavior and Hypnosis: Problems of Control and Validation in Empirical Studies*, in G. H. Estabrooks (a cura di), «Hypnosis: Current Problems» (Harper & Row, New York 1962).
- Orne M.T., Evans F., *Social Control in Psychological Experiment: Antisocial Behavior and Hypnosis*, in *J. Per. Soc. Psychol.*, 1965, 189.
- Orne M.T., *Hypnotically Induced Hallucinations*, in West J.L. (a cura di), *Hallucinations*, Grune and Stratton, New York, 1962, 217.
- Orne M.T., *On the Social Psychology of the Psychological Experiment: with particular Reference to Demand Characteristics and their Implications*, in *Am. Psychol.*, 1972, 776.
- Orne M.T., Sheehan P.W., Evans F., *Occurrence of Posthypnotic Behavior Outside The Sperimental Setting*, in *J. of Personality and Social Psychol.*, 1968, 189.
- Orne M.T., *The Nature of Hypnosis: Artifact and Essence*, in Shor R., Orne M. *The Nature of Hypnosis*, Holt, Rinehart and Winston, 1965, 89.
- Orne M.T., *The Nature of Hypnosis: Artifact and Essence*, *J. abnorm. soc. Psychol.* vol. 58, 277-99 (1959).
- Orne M.T., *The Potential Use of Hypnosis in Interrogation*, in Binderman A., Zimmer H., *The Manipulation of Human Behavior*, Wiley, New York, 1961, e in *J. Abn. Soc. Psychol.*, 1959, 227.
- Orne M.T., *The Potential Use of Hypnosis*, in A. Biderman e H. Zimmer (a cura di), «The Manipulation of Human Behavior» (Wiley, New York 1965).
- Ornstein R. (a cura di), *The nature of human consciousness*. Freeman, San Francisco. 1973.
- Ornstein R., *The psychology of consciousness*, Viking, New York, 1972.
- Ornstein R.E., *La psicologia della coscienza*, Angeli, Milano, 1978 70.
- Ottolenghi S., *La suggestione e le facoltà psichiche occulte in rapporto alla pratica legale e medico-forense*, Bocca, Torino, 1900.
- Overlade O., "The production of fasciculations by suggestion". *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1976, 19. 50-56.
- Pacheco e Silva A.C., *Aspectos médico-legais de hipnose*, *Bolm. Div. nac. Bras. Soc. int. Hipnose clin.* vol. 2, 57 (1959).
- Paciolla A., *Alcune applicazioni cliniche della metafora e la tecnica Mutual Story Telling (MTS)*, *Rassegna di Psicoterapie e Ipnosi*, N. 1, 31-44 (1988).
- Paciolla A., *La metafora in psicoterapia*, *Rass. Psicot. Ipn.*, 13, 147-153 (1986).
- Paivio A., *Imagery and Verbal Process*, Heath, New York, 1971.

- Paladino M., *Aspetti personologici dell'ipnotizzabilità*, Atti 3° Congr. med. Studi Ipnosi clin., Pavia 1971; *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* (1972).
- Paladino M., e Mosconi G., *Analgesia, ipnosi-farmacologica nel parto*, *Rass. ipnosi Med. psicosom.* N. 7, Minerva med. vol. 58, 4467 (1967).
- Paladino M., *L'ipnosi in psichiatria*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* vol. 12, 1 (1970).
- Paladino M., *L'ipnositerapia nelle sindromi fobiche*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* vol. 14, 35 (1970).
- Paladino M., *L'approccio ipnositerapeutico nell'impotenza sessuale del maschio*, in *Rass. ipn. e Med. Psicosom.*, 1970, 82.
- Paladino M., *L'ipnosi come presidio terapeutico psichiatrico*, in *Rass. Ipn. e Med. Psicosom.*, 1976, 893.
- Paladino M., *Teleologia della ipnotizzabilità*, *Ipnosi* vol. 1, 34 (1980).
- Palazzi S., *Discorso inaugurale al I° Corso italiano di ipnosi in medicina* (Biblioteca univ. Pavia 1957).
- Palazzi S., *L'ipnoanestesia nella nostra Clinica* (Biblioteca univ., Pavia 1958).
- Palazzi S., *Notizie storiche e indicazioni dell'ipnosi in stomatologia*, Atti 31° Congr. J. Odontoiatria, Parigi 1972.
- Pancheri P., Biondi M., *Stress, emozione e cancro*, Il pensiero scientifico editore, 1988.
- Pancheri P., *L'effetto placebo e i fattori terapeutici aspecifici. Trattato di medicina psicosomatica* (USES, Firenze 1984).
- Parietti P., *Sulla preparazione psicologica del medico ipnologo*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* vol. 6, 90 (1970).
- Pascal M. E., *Hypnotisme et scopochloralose*, *Revue métapsych.* vol. 5, 361 (1935).
- Patrie F. A., *The Production of Blisters by Hypnotic Suggestion*, *J. abnorm. 5°C. Psychol.* vol. 36, 67 (1941).
- Pattie T., *Theories of Hypnosis*, in Dorcus R., *Hypnosis and its Therapeutic Applications*, McGraw-Hill, New York, 1956, I.
- Pavese R., *Teoria e pratica dell'ipnotismo* (Tecnografla, Varese 1959).
- Pavesi P. M. A., e Mosconi G., *Tecniche e applicazioni dell'ipnosi medica* (Piccin, Padova 1974).
- Pavesi P. M. A., *L'ipnosi in odontoiatria* (Cortina, Pavia 1958).
- Pavesi P.M.A., Mosconi G., *Tecniche e applicazioni dell'ipnosi medica*, Picchi, Padova, 1974.
- Pavlov I. P., e Petrova M. K., *A Contribution to the Physiology of the Hypnotic State of Dogs*, *Character Person* vol. 2, 189 (1934).
- Pearson M.M., Barnes L.J., *Objective Tinnitus Aurium: Report of Two Cases With Good Results after Hypnosis*, in *J. Phil. Gen. Hosp.*, 1950, 134.
- Pelletier A. M., *Three uses of quided imagery in hypnosis*, *American Journal of ClinicaI Hypnosis* 22, 32, 1979.
- Pelt S. J., *Hypnotic Suggestion* (Wright, Bristol 1955).
- Pelt S. J., *The Concept of the Heart Rate by Hypnotic Suggestion*, in M. Le Cron (a cura di), «Experimental Hypnosis» (Macmillan, New York 1954).
- Peresson L., *Ipnositerapia, la casistica* (ivi, 1982).
- Peresson L., *Ipnositerapia, le applicazioni* (ivi, 1981).
- Peresson L., *Ipnositerapia, le suggestioni* (ivi, 1982).
- Peresson L., *L'immagine mentale in psicoterapia* (Città Nuova, Roma 1983).
- Peresson L., *Psicoterapia autogena* (Faenza, Faenza 1980). *Ipnositerapia, le tecniche* (ivi, 1980).
- Perico G., S. J., *Morale e ipnosi*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* vol. 5, 1985-992 (1969).
- Perlinger P. *Impostazioni clinico antropologiche delle psicoterapie: loro riflessi giuridici con particolare riguardo all'esercizio abusivo della professione sanitaria, I quaderni degli incontri*, IMS, Roma, 1973, 3.
- Perrotti N., *La suggestione nei rapporti sociali*, *Riv. psicol.* 5°C. NN. 3-4, 24 (1954).
- Perry C., *Hypnotic Coercition and Compliance to it: A Review of Evidence Presented in a LegalCase*, in *int. j. Cl. Exp. Hypn.*, 1979, 187.

- Perry C., *The Abbé Faria: A Neglected Figure in the History of Hypnosis*, in Frankel E.H., Zamansky H.S., *Hypnosis as its Bicentennial*, Plenum Press, New York, 1978, 37.
- Perry C., *Variables Influencing the Post-Hypnotic Persistence of an Uncanceled Hypnotic Suggestion*, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and investigative Approaches to Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, Annales of New York Academy of Science, New York, 1977, 264, 296.
- Pinelli P., *Contributo all'analisi psiconeurologica di fenomeni ipnotici*, Atti 3° Congr. naz. med. Studi Ipnosi clin., Pavia 1971; *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* (1972).
- Pinelli P., *La natura dell'ipnosi alla luce delle teorie nella comunicazione*, In *Rass. Ipn. e Mes. Psicosom.*, 1977, 989.
- Pinelli P., *Sonno, sogno, ipnosi e stati patologici di inibizione cerebrale* (Cortina, Pavia 1958).
- Pioletti U. Ipnatismo, in *Nov. Dig. It.*, UTET, Torino, 1963, 38.
- Pirro G., *I fenomeni dell'ipnotismo e della suggestione. Fatti e ipotesi* (Sonzogno, Milano 1913).
- Piscicelli U., *Confronto fra ipnosi, training autogeno e training autogeno respiratorio*, Rassegna di ipnosi, sofrologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica N. 4 (lug.-dic. 1982).
- Piscicelli U., *L'ipnosi in medicina*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 11, 1939 (1969).
- Piscicelli U., *L'ipnositerapia nell'iperemesi gravidica*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 8; *Minerva Med.* vol. 59, 1556 (1968).
- Piscicelli U., *Metodica subiettiva per la valutazione della profondità della trance*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 13, 28 (1970).
- Piscicelli U., *Orientamenti sulla natura del rapporto ipnotico e applicazioni terapeutiche nelle malattie psicosomatiche*, Atti 3° Congr. naz. med. Studi Ipnosi clin., Pavia 1971; *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* (1972).
- Platonov K., *Suggestion et hypnose à la lumière de l'enseignement de I. P. Pavlov* (Medguiz, Mosca 1951).
- Povorinskij J. A. e Finne V. N., *Der Wechsel des Blutes unter dem Einfluss einer hypnotisch suggerierten Vorstellung*, *Z. ges. Neurol. Psychiat.* vol. 129, 135 (1930).
- Puccini L., *Osservazioni in tema di incapacità naturale a testare con particolare riguardo al caso di suggestione ipnotica*, in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, 1953, I, 288.
- Putnam W., *Hypnosis and Distortions in Eyewitness Memory*, in *Int. J. Cl. Exp. Hypn.*, 1979, 457.
- Puységur A. M. J., *Mémoire pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal* (Cellot, Parigi 1809).
- Raginsky B.B., *Hypnotic Recall of Aircrash Cause*, in *Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis*, 1967, I.
- Raginsky B. B., *Age Regression*, *int. j. clin. exp. Hypnosis* (gen. 1959).
- Raginsky B.B., *Hypnosis in Internal Medicine*, in Schneck J.M., (a cura di), *Hypnosis in Modern Medicine*, Thomas, Springfield (Ill.), 1959.
- Raikov V. L., *La regressione ipnotica all'epoca del periodo neonatale: confronto con il gioco del ruolo*, *int. J. clin. exp. Hypnosis* vol. 30, N. 2 (1982).
- Ramaracharaka Yogi, *L'arte di guarire con mezzi psichici* (Bocca, Torino 1942).
- Rausky E., *Mesmer ou la Révolution Thérapeutique*, Payot, Paris, 1977.
- Régnault J., *Définition de la suggestion*, *Revue Hypnot.* vol. 20, 348 (1906).
- Reiff R., Scheerer M., *Memory and Hypnotic Age Regression*, I.U.P., New York, 1959.
- Reiser M., *Hypnosis as an Aid in Homicide Investigation*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1974, 84.
- Reiter P., *Antisocial or Criminal Acts and hypnosis*, Munskaard, Copenhagen, 1958.
- Rey J., *La psicoanalisi e la metafora*, in Paganini A., *Psicoanalisi come filosofia del linguaggio*, Longanesi, Milano, 1976, 182.
- Reyher J., *Brain Mechanisms, Intrapsychic Processes in Behavior: A Theory of Hypnosis and Psychopathology*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1964, 107 Ss.
- Reyher J., *Clinical and Experimental Hypnosis: Implications for Theory and Methodology*, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and investigative Approaches to Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, Academy of Science, New York, 1977, 71.
- Reyher J., *Hypnosis in Research on Psychopathology*, in Gordon J., *Hand-Book of Clinical and Experimental Hypnosis*, McMillan, New York, 1977, 110.

- Reyher J., Hypnosis, in Vernon J. (a cura di), *Introduction to Psychology*, Brown, Dubuque (Iowa), 1968.
- Rhine J. B., *Extra-Sensory Perception and Hypnosis* (Macmillan, New York 1952).
- Rhine J. B., *La percezione extrasensoriale*, *Metapsichica* vol. 1, 129 (1946).
- Rhodes R. H. (a cura di), *Curative Hypnosis* (Elek Books, Londra 1952).
- Richet C., *Du somnambulisme provoqué*, *J. Anat. Physiol.* vol. 11, 348 (1875).
- Rigotti S., *Precisazioni sul concetto di narcoanalisi*, *Riv. sper. Freniat. Med. Leg. Alien. ment.* vol. 73, 217 (1949).
- Rivello, P.P., *Ipnosi e processo*.
- Rivers W. F. R., *Instinct and the Unconscious* (Cambridge University Press, 1922).
- Rizzo E. N. e Cortesi M. C., *Narcolepsia con onirismo e subnarcosi barbiturica*, *Rass. Stud. psichiat.* vol. 3, 307 (1950).
- Roasenda G., *Suggestione e persuasione nella cura delle malattie nervose* (Bocca, Torino 1927).
- Romaro E., *L'ipnosi in odontoiatria*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 4, 3640 (1966).
- Romaro E., *Presentazione del primo sincronizzatore italiano delle onde cerebrali*, Corso di ipnosi medica dell'AMSI Milano 1961.
- Romero A., *Eidosi. Una funzione psichica misconosciuta*, in *Rass. Ipn. e Med. Psicosom.*, 1976. 875.
- Romero A., *Ipnologia psichiatrica*, in *Secondo Corso Scuola di Ipnosi Clinica e Sperimentale*, a cura di Ass. Med. Ital. per lo studio dell'ipnosi (A.M.I.S.L), 1978, 51.
- Romero A., *L'ipnosi nella medicina contemporanea*, *Minerva med.* vol. 52, 3407 (1961).
- Romero A., *L'ipnosi in psicoterapia*, Minerva Medica, Torino, 1960.
- Ronchi A., *Attività cerebrali e vita psichica*, *Uomini e Idee* vol. 2, 375 (1960).
- Rosa Croce E., *L'ipnomagnetismo alla portata di tutti* (Partenopea, Napoli 1914).
- Rosen H., *Hypnosis: Applications and Misapplication*, in *J.A.M.A.*, 1960, 683.
- Rosen S., *Recent Experiences with Encounter Gestalt and Hypnotic Techniques*, in *Am. J. Psychoan.*, 1972, 90.
- Rossi A., Dimichele V., Stratta P., Casacchia M., *Recenti acquisizioni in tema di terapia elettroconvulsivante (TEC)*, *Neurolog. Psych. Scienze Umane*, 8, 329-355 (1988).
- Rossi L., *L'ipnosi indiretta di Erickson. Sintesi tratta da tecniche di suggestione ipnotica. Induzione della ipnosi clinica e forme di suggestione indiretta* (Astrolabio, Roma 1979).
- Rossini R., *Considerazioni storiche e critiche sull'ipnosi*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 2, 1921 (1969).
- Rovera G. G., *Ipnosi e psicologia individuale*, *Rass. Ipnosi Sofrologia S. R. e M. Psicosom.*, 1, 73, 26, 6-15 (1982), *Transmotivazione: proposta per una strategia dell'incoraggiamento*, *Thv. Psic. md.*, 10-11, 17-18, 28-47, (1982-1983).
- Sacerdote P., *Hypnotherapy of the Advanced Cancer Patient*, *Am. J. Clin. Hypnosis* vol. 7 (1965).
- Sacerdote P., *Induced Dreams*, Vantage, New York, 1967.
- Sacerdote P., *Pain Control with Hypnosis*, in *Science*, 1977, 4319.
- Sacerdote P., *Psychophysiology of Hypnosis as it Relates to Pain and Pain Problems*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1962, 236.
- Sacerdote P., *Terminal Cancer: Pain Relief through Hypnotherapy*, 3a Conferenza Internazionale Psychosomatic Aspects of Neoplastic Disease, Cambridge 1963.
- Sacerdote P., *Theory and Practice of Pain Control in Malignancy and Other Protracted or Recurring Painful Illnesses*, *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis* vol. 18, 3, 160-80 (1970). *An Analysis of Induction Procedures in Hypnosis*, *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis* vol. 12, 236 (1970).
- Sahlgren E. e Marcus H., *Über die Einwirkung der hypnotischen Suggestion auf die Funktion des vegetativen Nerven Systems*, *Münch. med. Wschr.* vol. 28, 8 (1925).
- Sakata K.I., *Report on a Case of Failure to Dehypnotize and Subsequent Reported Aftereffects*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1968.
- Salter A., *What is Hypnosis, Studies in Auto and Hetero Conditioning* (Atlenaeum Press, Londra 1950).

- Sarbin T. R., *Contributions to Role-Taking Theory, I. Hypnotic Behavior*, Psychol. Rev. vol. 57, 255-70 (1950).
- Sarbin T. R., e Lim D. T., *Some Evidence in Support of the Role-Taking Hypothesis in Hypnosis*, int. j. clin. exp. Hypnosis vol. 11, 98-103 (1963).
- Sarbin T. R., *The Concept of Hallucination*, J. Personality vol. 35, 359-80 (1967).
- Sarbin T., Andersen M., *Base-Rate Expectancies and Perceptual Alterations in Hypnosis*, in Brit. J. Clin. Psychol., 1963, 112.
- Sarbin T., Andersen M., *Role Theoretical Analysis of Hypnotic Behavior*, in Gordon E., *Handbook of Clinical Experimental Hypnosis*, McMillan, New York, 1967, 319.
- Sarbin T., *Contributions To Role Taking Theory: I) Hypnotic Behavior*, in Shor R., Orne M.T., *The Nature of Hypnosis*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1965, 234.
- Sarbin T., Cor W., *Hypnosis: A Social Psychological Analysis of Influence Communication*, Rinehart and Winston, New York, 1972.
- Sarbin T., *Imagining as Muted Role Taking*, in Scufetian E., *The Function and Nature of Imagery*, Academic, New York, 1972, 333.
- Sbaffer G. W., *Hypnosis in Supportive Therapy*, in R. M. Dorcus (a cura di), «Hypnosis and its Therapeutic Applications» (McGraw-Hill, New York 1956).
- Sbriglio V., *Dieci anni di esperienze di ipnosi medica in campo ostetrico presso l'Istituto di Clinica Ostetrica dell'Università di Torino*, 2° Congr. naz. AMISI. Torino 1969.
- Scagnelli J., *Hypnotherapy with Schizophrenic and Borderline Patients*, Presentazione al Congresso dell'Am. Society of Clinical and Experimental Hypnosis, Seattle, 1975.
- Schafer T.A., *Hypnosis in the Management and Control of Trigeminal Neuralgia: Two Case Reports*, in Am. J. Clin. Hypnosis, 1962, 138
- Schafer W.D., Rubio R., *Hypnosis to Aid the Recall of Witnesses*, in Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis, 1978, 81.
- Schafer W.D., Rubio R., *Precedence and Suggested Rules in Criminal Investigations*, presentato al congresso della Society for Clin. Exp. Hypnosis, dicembre 1973.
- Schilder P., Kauders O., *Hypnosis*, in *Nervous Mental Disease Monogr.*, Washington, 1927.
- Schilder P., *The Nature of Hypnosis*, I.U.P., New York, 1956.
- Schindler P. e Kauder S., *Lehrbuch der Hypnose* (Springer, Berlino 1926).
- Schmitz K., *L'ipnosi. Che cosa è, a che cosa serve* (Casini, Roma 1953).
- Schneck J. "Prehypnotic suggestions", *Perceptual and Motor skills*, 1970, 30, 826. 3.
- Schneck J. M., *Hypnosis in Modern Medicine* (Thomas, Springfield 1953).
- Schneck J. M., *Relationship between Hypnotist-Audience and Hypnotist-Subject Interaction*, J. clin. exp. Hypnosis vol. 6, 4 (1958).
- Schneck J. M., *Special Aspects of Hypnotic Regression and Revivification*, int. J. clin. exp. Hypnosis vol. 1, 37 (1960).
- Schneck J., "Prehypnotic suggestions in psychotherapy", *American Journal of Clinical Hypnosis*. 1975, 17, 158-159.
- Schneck J.M., (a cura di), *Hypnosis in Modern Medicine*, 1ª ed., Thomas, Springfield (Ill.), 1959.
- Schneck J.M., *A Military Offence Induced by Hypnosis*, in *Mental Disease*, 1947, 186.
- Schneck J.M., *Hypnoanalytic Study of a False Confession*, in Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis, 1967, 11.
- Schneck J.M., *Studies in Scientific Hypnosis*, Williams and Wilkins, Baltimore, 1954.
- Schneider P. B., *Technique et indications de la narcoanalyse*, Ther. Umsch, Med. Biblioph. (1947).
- Schultz J. H., *Hypnose-Technik* (Fischer, Jena 1935).
- Schultz J. H., *Some Remarks about Technique of Hypnosis as Anesthetic*, Br. J. med. Hypnot. vol. 5, 23 (1954).
- Schuster J., *Zur Physiologie der hypnotischen Erscheinungen*, Dt. Jertschi. Nerv. vol. 207, 1 (1928).
- Scott D.L., *Modern Hospital Hypnosis*, Lloyd-Luke Ltd., London, 1974. Scon E.M., *Hypnosis in the Courtroom*, in Am. J. of Clin. Hypnosis, 1977, 3.
- Sears R.R., *Experimental Study of Hypnotic Anaesthesia*, in J. Exper. Psychol., 1932, 1.

- Secter I. I., *Considerations in Resistances to Initial Inductions of Hypnosis* J. clin. exp. Hypnosis, vol. 5, 2 (1957).
- Seglas J., *Les dangers de l'hypnotisme*, Revue Hypnot. vol. 3, 165 (1889).
- Selavan A., *Hypnosis and Transactional Analysis Theory*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1975, 260.
- Servadio E., *Freud e l'ipnosi*, *Rasa. Ipnosi Med. psicosom.* N. 13, 15 (1970).
- Servadio E., *I maestri invisibili*, *Minerva Med. parapsicol.* (1958).
- Servadio E., *Ipnosi e parapsicologia*, *Rasa. Ipnosi Med. psicosom., Minerva Med.* vol. 57, 3633-639 (1966).
- Servadio E., *L'ipnosi*, *Vita* vol. 4, 35 (1960).
- Servadio E., *Le oscure vie della guarigione*, *Riv. Paicoanal.* vol. 6, 2 (1959).
- Servadio E., *Mesmerismo*, in *Enciclopedia medica italiana*, vol. 6 (Sansoni, Firenze 1954).
- Servadio E., *Metapsichica*, in *Enciclopedia medica italiana*, vol. 6 (Sansoni, Firenze 1954).
- Servadio E., *Passi sulla via iniziatica* (Mediterranee, Roma 1988).
- Servadio E., *Psicoterapia, Psicoanalisi e Parapsicologia*, *Minerva Med.* vol. 2, 2025 (1956).
- Servadio E., *Sesso e psiche* (Armenia, Milano 1979).
- Servadio E., *The Strange History of Hypnotism*, *Psych. Rea*, vol. 25, 343 (1931).
- Servadio E., *The Ultimate Secret*, *Tomorrow* vol. 6, 4 (1958).
- Sfarcich B., e Mosconi G. P., *El sincronizador de las ondas cerebrales de Schneidery Kroger (BWS). Su uso en la induccion hipnotica*. *Revta lat.-am. Hipnosis clin.*, vol. 2, 83 (1961).
- Sfarcich B., *L'impiego del B. W. S., sincronizzatore delle onde cerebrali*, Corso di ipnosi medica dell' AMISI, Milano 1961.
- Sheehan P., "Hypnosis and manifestations of imagination", in E. Promm e R. Shor (a cura di), *Hypnosis: Research developments and perspectives*, Chicago, Aldine Atherton, 1972.
- Sheehan P., Peny C., *Methodologies of Hypnosis, a Critical Appraisal of Contemporary Paradigms of Hypnosis*, Wiley, New York, 1976.
- Sheehan P., Perry P., *Methodologies of Hypnosis*, Wiley, New York, 1976.
- Shibata J. J., *Automatic Frequency Analysis of Electroencephalographic Changes Associated with Hypnotic State*, *Revta lat.-am. Hipnosis clin.* vol. 2, 53 (1961).
- Shibata J. J., *Hypnosis and Transference*, *Jap. J. Psychoanal.* vol. 5, 4-42 (1958).
- Shor R.E., *Hypnosis and the Concept of the Generalized Reality Orientation*, in *Am. J. of Psychotherapy*, 1959, 582.
- Shor R.E., Orne M., (a cura di), *The Nature of Hypnosis*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1965.
- Shor R.E., Orne M.T., O'Connell D.N., *Validation and Cross Validation of a Scale of Self-Reported Personal Experiences which Predicts Hypnotizability*, in *J. Psychol.*, 1962, 55.
- Shor R.E., *Physiological Effects of Painful Stimulation during Hypnotic Analgesia under Conditions Designed To Minimize Anxiety*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1962, 183.
- Shor R.E., *The Fundamental Problem in Hypnosis Research as Viewed from Historic Perspectives*, in Fromm E., Shor R. (a cura di), *Hypnosis: Research, Developments and Perspectives*, Aldine, Chicago, 1972, 15.
- Shor R.E., *The Three Factor Theory of Hypnosis as Applied to the Book Reading Fantasy and to the Concept of Suggestion*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1970, 89.
- Shor R.E., *Three Dimension of Hypnotic Depth*, in *Int. J. of Clin. Exp. Hypnosis*, 1962, 23.
- Silimbani G., *Contributo allo studio dell 'ipnosi in odontoiatria*, *Minerva stomat.* vol. 10, 2 (1961).
- Sjoind E., Terenius L. ed Erikson M., *Increased Cerebral Fluid Levels of Endorphins after Elettroacupunture*, *Acta physiol. scand.* vol. 100, 382 (1977).
- Skinner B.F., *Science and human Behavior* (MacMiilan, New York 1953).
- Sluzki C., Veron E., *The Double Bind as a Universal Pathogenic Situation*, in *Fam. Proc.*, 1971, 397.
- Small L., *Psicoterapie brevi*, Etas Libri, Milano, 1974.
- Smith M. Chu, J. e Edmonston, W., "Cerebral lateralization of haptic perception", *Science*, 1977, 197, 689-690.

- Snyder E., *Hypnotic poetry*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1930.
- Sodaro A., Caldarozi Martello V., *Endorfine e analgesia ipnotice*, *Rass. Psicot. ipnosi*, 14, 145-148 (1987).
- Sodaro A., Pacciolla A., *Ipnosi e consapevolezza inconscia in anestesia generale*. *Rass. Psicot. Ipnosi* 14, 87-96 (1987).
- Solovey G., *Algunos aspectos de la hipnosis en terapiutica actual*, *Revta late.am. Hipnosis clin.* vol. 2, 6 (1961).
- Solovey G., *Conduct Problems in Children and Hypnosis*, *Dis. nerv. Syst.* vol. 16, 249 (1955).
- Solovey G., e Milechnin A., *Concerning Some Principles of Hypnotherapy*, *Br. J. med. Hipnot.* vol. 9, 2 (1957).
- Somma M., Lapenta A. M., *Hypnosis in dermatology, general considerations and personal cases*, XIII International Congress of Psychoterapy *Opatifa* (TU) 13 Ott. 198S.
- Somma M., Lapenta A. M., Randone A., Venuti S., *L'ipnosi in medicina psicosomatica con particolare riferimento alle affezioni dermatologiche*, *Atti dell Congresso Nazionale «L'ipnosi nelle Istituzioni»*, Verona 198S.
- Somma Pena P., *Hipnoterapia post-operatoria*, *Revta lat.-am. Hipnosis clin.* vol. 1, 14 (1960).
- Soskis D. A., *Insegnare l'autoipnosi* (Astrolabio, Roma 1987).
- Spaccarelli G. e Cerqueteili G., *Esperienze in tema di narcosuggestione*, *Clinica nuova* vol. 2, 188 (1946).
- Spaggiari G., *Riabilitazione della memoria e riordinamento della scrittura in pazienti con amnesia post-traumatica risolta mediante ipnosi terapia*, in Mosconi .G., Weillbacher R., *Atti del V Convegno Nazionale Medico di studi sull'ipnosi clinica* (Milano, 11-12-13 novembre), Ed. A.M.I.S.I., Milano, 1979.
- Spanos N.P., Barber T., *Toward a Convergence in Hypnosis Research*, in *Am. Psychol.*, 1974, 500.
- Spanos N.P., *Goal-Directed Phantasy and Performance in Hypnotic Test Suggestion*, in *Psychiatry*, 1971, 86.
- Spanos N.P., Rivers S.M., Ross S., Experienced Involuntarieness and Response to Hypnotic Suggestion, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and Investigative Approaches to Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, *Annales of New York Academy of Sciences*, New York, 1977, 208.
- Sparks L., *Autoipnosi* (Arti e Scienze, Roma 1963).
- Spiegel H., "An eye-roll test for hypnotizability". *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1972, 15, 25-28.
- Spiegel H., *Is Symptom Removal Dangerous?*, in *Am. j. of Psychiatry*, 1967, 10.
- St. Jean R., *Posthypnotic Behavior as a Function of Experimental Surveillance*. in *Am. J. of Clin. Hypnosis*, 1978, 250.
- Stalnaker – Riddle, *The effect of hypnosis on long-delayed recall*, in *Journal of General Psychology*, 1932 n. 6 p. 429 e ss.
- Stella F., *Leggi scientifiche e spiegazione causale nei diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975.
- Stella F., *Il giudice corpuscolariano*, Milano, 2005, p. 94
- Stephenson J. B. P., *Reversal of Hypnosis Induced Anaesthesia, by Naloxone*, *Lancet* (nov. 1978).
- Sternlicht M., Wanderer Z.W., *Hypnotic Susceptibility and Mental Deficiency*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1963, 104.
- Stewart H., *Some Uses of Hypnosis in General Practice*, *Br. med. j.* vol. 2, 1320 (1957).
- Stokvis B., e Langen D., *Lehrbuch der Hypnose* (Karger, Basilea e New York 1965).
- Stokvis B., e Montserrat-Esteve S., *Introducciòn a la sofrologia* (Editoriai Scientia, Barcellona 1967).
- Stokvis B., *Hypnose in der arztlichen Praxis* (Rarger, Basilea e New York 1955).
- Stokvis B., *Psicoterapia nella pratica medica* (Vallardi, Milano 1972).
- Stungo E., *Evipan Hypnosis in Psychiatric Out-Patients*, *Lancet* vol. 240, 507 (1941).
- Sutcliffe J.P., *Credulous and Skeptical Views of Hypnotic Phenomena: A Reviewd of Certain Evidence and Methodology*, in *Int. J. Clin. Exp. Hypnosis*, 1960, 73.
- Takehige C., Kamada Y., Oka K., Murai M., Hisamitsu M., *Relationship between Midbrain Neurons (Periaqueduct Central Grey and Midbrain Reticular Formation) and Acupuncture Analgesia, Animal Hypnosis*, in Bonica et al., (a cura di), *Advances in Pain Research and Therapy*, vol. 3, Proceedings of the Second World Congress on Pain, Raven Press, New York, 1979, 615.

- Taormina C., *Narcoanalisi*, in *Enc. del Diritto*, XXVIII, Giuffrè, Milano, 1977, 489.
- Tart C. (a cura di), *Altered states of consciousness*, Wiley, New York, 1969.
- Tart C. T., e Hilgard E. R., *Responsiveness to Suggestions under «Hypnosis» and «Waking-Imagination» Conditions: A Methodological Observation*, *int. j. clin. exp. Hypnosis* vol. 14, 247-56 (1966).
- Tart C. T., *Quick and Convenient Assesment of Hypnotic Depth Self-Report Scales*, *The Am. J. Clin. Hypn.*, 21, 186 (1979).
- Tart C., *Stati di coscienza*, Astrolabio, Roma, 1977.
- Teitelbaum M., *Hypnosis Induction Technics*, Thomas, Springfield (Ill.), 1965.
- Tiengo M. e Sacchi D., *Ipnosi nel dolore cronico*, Corso di terapia antalgica, LCD Asolo 1981.
- Tinterow M., *Foundations of hypnosis*, C. C. Thomas. Springfield, Ill., 1970.
- Tirone G., *Aspetti di formazione degli ipnologici-psicoterapeuti. Riflessione di un didatta del CIICS*, *Rass. Psicot. Ipnosi* 15, 51-57 (1988).
- Tirone G., *Ipnosi: un potenziale dell'uomo*, prefazione di F. Granone (Centro Scientifico Torinese, Torino 1983).
- Tirone G., *Proposta di un progetto di strategia psicoterapica nei disturbi del comportamento*, *Rassegna di ipnosi, sofirologia, stati di rilassamento e medicina psicosomatica*, *Minerva Medica* vol. 72, N. 41(1981).
- Tirone G., Viano L., *L'ipnosi in psicoterapia*, in Mosconi O., Welbacher R.. *op. cit.*, 113.
- Tordjman G., *L'hypnose dans le traitement de l'anorgasmie féminine*, *Cahiers Sexol. Clin.* 60 (10), 399, (1984).
- Tranchina G., *Ipnatismo*, in *Enc. del Diritto*, XXII, Giuffrè, Milano.
- bertis V.G., *La ricerca della verità giudiziale* in Ubertis V.G., *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Milano, 1992 p. 31
- Underwood H.W., *The Validity of Hypnotically Induced Hallucinations*, in *J. Abn. Soc. Psychol.*, 1960, 39.
- Valerio De Carli J., *Modificazioni di alcuni parametri cardiocircolatori in ipnosi*, *Rass. Ipnosi Med. psicosom.* N. 13, 33 (1970).
- Valgimigli C., *La balbuzie può finire dallo psichiatra?*, I Congresso Nazionale ex balbuzienti, Roma 1987; *Agorà* N. 81 (1987).
- Van Pelt S. J., *Hypnotism and its importance in medicine* (University College, London 1949)
- Vanarelli M., M. Martinelli R., *La ridonanza come caratteristica comunicazionale nella induzione ipnotica*. Tesi presentata al Corso A.M.I.S.I. di ipnosi clinica e sperimentale, Milano, 1978.
- Vassalli G., *I metodi di ricerca della verità e la loro incidenza sulla integrità della persona umana*, in *Riv. pen.*, 1972, I, 393.
- Vassalli G., *La protezione della sfera della personalità nell'era della tecnica*, 1962, in *Scritti Giuridici*, III
- Vassiliev L. L., *La suggestion à distance* (Vigot, Parigi 1963).
- Venturini R., *Ipnosi e psicofisiologia del dolore*, in Mosconi G., Weilbacher R., *Atti del V Convegno nazionale medica di studi sull'ipnosi clinica*, Ed. A.M. I.S.I., Milano, 1978.
- Vlastos M., *Suggestions hypnotiques thérapeutiques per la scopochloralose*, *Méd. Hyg.* (aprile 1952).
- Vogt O., *Zur Kenntnis des Wesens und der psychologische Bedeutung des Hypnotismus*, 2. *Hypnot.* vol. 3, 277 (1894-95); vol. 4, 32, 122, 229 (1896).
- Völgyesi F. A., *Hypnosetherapie und psychosomatische Problem (Hippokrates)*, Stoccarda 1958).
- Völgyesi F. A., *Medical Hypnotism and Man as a Homeodynamic Entity*, *Br. J. med. Flypnot.* vol. 10, 3 (1959).
- Völgyesi F. A., *Schoolfor Patients Hypnosis Therapy and Psycho-Profilaxis*, *Br. J. med. Rypnot.* vol. 5, 4 (1954).
- Wagner-Jauregg F. F., *Über Suggestion, Hypnose und Telepathie* (Vienna 1919).
- Walden E. C., *A Plethysmographic Study of the Vascular Condition during Hypnotic Sleep*, *New EngI. J. Med.* vol. 206, 777 (1932).
- Wallace G., *Hypnosis in Anesthesiology*, *int. J. clin. exp. Hypnosis* vol. 7, 3 (1951).
- Warner K., *The Use of Hypnosis in the Defense of Criminal Cases*, in *Int. J. Cl. Exp. Hypn.*, 1979, 417.

- Watkins J. G., *Antisocial Compulsions Induced under Hypnotic Trance*, 3. abnorm. soc. Psychol. vol. 42, 256-59 (1947).
- Watkins J. G., *Elementary Principles of Trance Induction*, in M. K. Bowers (a cura di), «Introductory Lectures in Medical Hypnotism» (1958).
- Watkins J. G., *Hypnotherapy of War Neuroses* (New York 1949).
- Watkins J.G., *Antisocial Compulsion Induced under Hypnotic Trance*, in *J. Abn. Soc. Psychol.*, 1947, 256.
- Watkins J.G., *Hypnosis and Consciousness from View Point of Existentialism*, in Klein M., *Psychodynamics and Hypnosis*, Thomas, Springfield (111.), 1967, 15.
- Watkins J.G., *Hypnotherapy of War Neurosis*, Ronald Press Co., New York. 1949.
- Watkins J.G., Projective Hypnoanalysis, in Lecron L., *Experimentai Hypnosis*, MacMillan, New York, 1952, 442.
- Weilbacher R., Alberti G.G., Melladi C., *Prospettive dell'ipnositerapia nella disassuefazione degli alcoolisti in un reparto di psichiatria d'urgenza. Nota preliminare*, in *Prospettive psicoterapiche nel trattamento degli alcoolisti*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1977.
- Weinstein E., Abrams S., Gibbons D., *The Validity of the Polygraph with Hypnotically Induced Repression and Guilt*, in *Am. J. Psychiatr.*, 1970, 126.
- Weitzenhoffer A., *General techniques of hypnotism*. Grune and Stratton, New York, 1957.
- Weitzenhoffer A., Hilgard E. R., *Scala Stanford di suscettibilità ipnotica, Forma A, B, C*, O.S., Firenze, 1975.
- Weitzenhoffer A.M., Weitzenhoefer G.B., *Sex, Transference and Susceptibility to Hypnosis*, in *Am. J. Clin. Hypnosis*, 1958, 15.
- Weitzenhoffer A. M., e Hilgard E. R., *Manual far the Stanford Profile Scaies of Hypnotic Susceptibility, Form A, B, C* (Consulting Psychologist Press, Palo Alto 1963).
- Weitzenhoffer A. M., e Sjoberg B. M., *Susceptibility with and without «Induction of Hypnosis»*, *J. nerv. ment. Dis.* vol. 132, 204-20 (1961).
- Weitzenhoffer A. M., *General Technique of Hypnotism* (Grune & Stratton, New York 1957).
- Weitzenhoffer A. M., *Hypnotism. An Objective Study in Suggestibility* (Wiley & Sons, New York 1953).
- Weitzenhoffer A., "The nature of hypnosis, Parts I and II", *American Journal of Clinical Hypnosis*, 1963, 5, 295-321, 40-72.
- Weitzenhoffer A., "Unconscious or co-conscious? Reflection upon certain recent trends in medical hypnosis", *American Journal of Clinical Hypnosis*. 1960, 2, 177-196.
- Weitzenhoffer A.M., *General Techniques of Hypnotism*, Grune and Stratton, New York, 1957.
- Weitzenhoffer A.M., Hilgard E.R., *Scala Stanford di suscettibilità ipnotica. forme A, B e C*, O.S., Firenze, 1975.
- Weitzenhoffer A.M., *The Production of Antisocial Acts under Hypnosis*, in *J. Abn. Soc. Psychol*, 1941, 63.
- Weilbacher R., Alberti G.G., *Ulteriori osservazioni nell'applicazione dell'ipnosiclinica terapia nella disassuefazione degli alcoolisti in un reparto di psichiatria di urgenza*, in *Rass. Ipn. e Med, Psicosom.*, 1977, 927.
- Welles W.R., *Ability to Resist Artificially Induced Dissociation*, in *J. Abn. Soc. Psychol*, 1940, 261.
- Wells W., *Experiments in the Hypnotic Production of Crime*, *J. Psychol.* voi, 11, 63 (1941).
- West J. L., *Hypnosis and Dissociative Reactions*, Annual meeting Soc. dia. exp. Hypnosis (26 settembre 1953).
- West L.J., Deckert G.H., *Dangers of Hypnosis*, in *J. of Am. Med. Association*. 1965, 192.
- Whisch J. M., *Hypnosis in Psoriasis*, *Denti. Wschr.* vol. 100, 234 (1935).
- White R. W., *An Analysis of Motivation in Hypnosis*, *J. gen. Psychol.* vol. 24, 145 (1941).
- White R., *A Preface to the Theory of Hypnotism*, in Moss S., *Hypnosis in Perspective*, MacMillan, New York, 1965, 118.
- Wickramasekera I., *On Attempt to Modify Hypnotic Susceptibility: Some Psycho Hypnosis physiological Procedures and Promising Directions*, in Edmonston W. (a cura di), *Conceptual and Investigative Approaches to Hypnosis and Hypnotic Phenomena*, *Annales of New York Academy of Sciences*, New York, 1977, 143.
- Williams G.W., *Difficulty in Dehypnotizing*, in *J. Clin. Exp. Psychol.*, 1953, 3.
- Winkestein L. B., *Hypnosis in the Treatment of Obesity*, *N. Y. St. 3. Med.* vol. 59, 1752 (1959).

- Wolberg L.H., *Hypnoanalysis*, Grune and Stratton, New York, 1945.
- Wolberg L.H., *Medical Hypnosis*, Grune and Stratton, New York, 1948.
- Wollman L., *Sexual disorders managed by hypnotherapy*, Meeting of the Society for the Scientific Study of Sex, (1964).
- Worthington T., *The Use in Court of Hypnotically Enhanced Testimony*, in *Int. J. Cl. Exp. Hyp.*, 1979, 402.
- Wright M.E., *Hypnosis and Child Therapy*, in *Am. J. Clin.Hypnosis*, 1960, 197.
- Wundt W., *Ipnatismo e suggestione* (Sandron, Palermo 1924).
- Yioko M. D. *Comparative analysis between direct and in direct styles in hypnotic communication*. *Americ. Journ. of Clinical Hypnosis*, v. 25, N. 4, 270 (1983).
- Young P. C., *Antisocial Uses of Hypnosis*, in L. M. Le Cron (a cura di), «Experimental Hypnosis» (McMillan, New York 1954).
- Young P. C., *Hypnotic Regression. Fact or Artifact?*, *J. abnorm. soc. Psychol.* vol. 35, 273 (1940).
- Young P.C., *Is Rapport an Essential Characteristics of Hypnosis?* in *J. Abn. Soc. Psychol.*, 1937, 130.
- Yousn A., *Hypnosis as a Research Tool in Cardiology*, in Estabrooks G. (a cura di), *Hypnosis: current problems*; Harper and Row, New York, 1962, 76.
- Zaffiri O., *L'ipnosi in anestesia*, in *Ras., Ipn. Med. Psic.*, 1975, 676.
- Zanocco G., *Considerazioni sullo stato di coscienza nell'ipnosi e in condizioni affini*, *lavoro Neurops.*, 36, 60 (1964).
- Zanocco G., e Gori E. C., *L'ipnosi come processo*, *Rass.I Med. psicosorn.* N. 13, 9 (1970).
- Zappalà, V. E., *Il principio di tassatività dei mezzi di prova nel processo penale*. Milano, 1982, p. 150
- Zapparoli C. C., *Il controtransfert nell'interrogatorio psichiatrico*, *Riv. Psicoanal.* vol. 1, 3 (1955).
- Zapparoli C. C., *Tecnica psicoanalitica e tecniche sperimentali*, *Riv. Psicoanal.* vol. 5, 2 (1959).
- Zdravomyslov V. L., *Anaigesia ostetrica mediante la suggestione* (Medguiz, Mosca 1956).
- Zeig J. K., *A scuola di ipnosi. Un seminario di M. M. Erickson*, presentazione di F. Granone (Boringhieri, Torino 1983).
- Zikmund V., *Plethysmographische Veranderungen in hypnotischen und innsztürlichen Schiaf*, *Psychiatrie Neurol. med. Psychol.* vol. 3, 26 (1964).